

## **Allegato al Bilancio di Previsione 2022**

### **ELENCO PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE TARIFFE E AI TRIBUTI LOCALI**

Delibera GC n. 353 del 2 aprile 2021 ad oggetto “Definizione della tariffa relativa al titolo di viaggio integrato per l’utilizzo del trasporto pubblico nella relazione Milano – Brescia e Milano – Desenzano del Garda in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n.18/2019 e approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del relativo Accordo e clearing. Il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione Comunale. Immediatamente eseguibile”

Delibera GC n. 1047 del 27 agosto 2021 ad oggetto “Linee di indirizzo politico per l’attuazione della sperimentazione di misure temporanee di agevolazione comportanti il riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale da parte degli accompagnatori degli alunni della scuola primaria di via Magreglio civ. 1 e della scuola primaria di via Massaua civ. 5, interessate da lavori di manutenzione – Anno scolastico 2021/2022”

Delibera CC n. 105 del 13 dicembre 2021 ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivo provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021.”

Delibera CC n. 108 del 20 dicembre 2021 ad oggetto “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell’art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. Immediatamente eseguibile.”

Delibera GC n. 179 del 18 febbraio 2022 ad oggetto “Integrazione e parziale modifica della determinazione delle tariffe comunali, relative alla disciplina sportiva del “padel”. Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.”

Delibera CC n. 38 del 2 maggio 2022 ad oggetto “Approvazione delle tariffe TARI – Tassa Rifiuti - Anno 2022 e delle agevolazioni. Immediatamente eseguibile”

Delibera CC n. 41 del 30/05/2022 ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) - modifica dell’aliquota relativa a immobili soggetti ad eventi di danno – modifica del comma 2 dell’art. 5 del regolamento IMU. Immediatamente eseguibile”



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 353 DEL 02/04/2021**

AREA TRASPORTO E SOSTA

Numero proposta: 701

**OGGETTO: Definizione della tariffa relativa al titolo di viaggio integrato per l'utilizzo del trasporto pubblico nella relazione Milano - Brescia e Milano - Desenzano del Garda in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n.18/2019 e approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del relativo Accordo e clearing.**

**Il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale.**

**Immediatamente eseguibile**

L'Anno duemilaventuno, il giorno due, del mese di aprile, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

- Il Sindaco SALA Giuseppe, in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino;
- il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino, il Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria Mariangela in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino, Vice Segretario Generale Borrelli Maria Elisa - in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino
- Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 13 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
SALA GIUSEPPE	SINDACO	SI
SCAVUZZO ANNA	VICE SINDACO	SI
COCCO ROBERTA	ASSESSORE	SI
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	ASSESSORE	SI
GALIMBERTI LAURA	ASSESSORE	SI
GRANELLI MARCO	ASSESSORE	SI

GUAINERI ROBERTA	ASSESSORE	SI
LIMONTA PAOLO	ASSESSORE	SI
LIPPARINI LORENZO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
RABAIOTTI GABRIELE	ASSESSORE	SI
TAJANI CRISTINA	ASSESSORE	SI
TASCA ROBERTO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Sindaco SALA Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio

**IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta dell'Assessore GRANELLI Marco Pietro in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013;

Con votazione unanime

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AREA TRASPORTI E SOSTA

OGGETTO

**Definizione della tariffa relativa al titolo di viaggio integrato per l'utilizzo del trasporto pubblico nella relazione Milano - Brescia e Milano - Desenzano del Garda in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n.18/2019 e approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del relativo Accordo e clearing.**

**Il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale.**

**Immediatamente eseguibile.**

IL DIRETTORE DELL'AREA  
TRASPORTI E SOSTA  
(Dott.ssa Elena Sala)  
*Firma digitale*

IL DIRETTORE  
MOBILITÀ E TRASPORTI  
(Ing. Stefano Riazola)  
*Firma digitale*

L'ASSESSORE  
ALLA MOBILITÀ E AMBIENTE  
(Marco Granelli)  
*Firma digitale*

## La Giunta Comunale

### Premesso che

- la Regione Lombardia ha affidato in esclusiva a Trenord srl i servizi di trasporto ferroviari di interesse regionale e locale fino al 31 dicembre 2021;
- nell'ambito del territorio della Regione Lombardia anche la Società Trenitalia S.p.A. effettua autonomamente alcuni servizi ferroviari, sia in applicazione di ulteriori contratti di servizio, sia in relazione alla propria attività di vettore a mercato, per quanto attiene i servizi Frecciabianca e AV Frecciarossa e Frecciargento;
- dal 2017 nell'ambito dei servizi ferroviari svolti da Trenitalia S.p.A. è stato istituito un nuovo servizio alta velocità che collega le città di Milano e Brescia. Questa nuova linea è parte integrante del Corridoio transeuropeo TEN-T "Mediterraneo" e costituisce un'ulteriore tappa nella realizzazione della linea AV/AC Milano - Verona;
- la nuova linea AV/AC Milano - Brescia - che attraversa 20 comuni nelle province di Milano, Bergamo e Brescia - è un'infrastruttura strategica per la Lombardia e per le città di Milano e Brescia, in quanto consente collegamenti più veloci e puntuali e accorcia la distanza tra le due città;
- in considerazione di tale strategicità e nell'ottica di promuovere l'utilizzo di questa nuova linea di trasporto pubblico in alternativa a quello privato e di raggiungere la più completa integrazione ed efficienza del trasporto pubblico offerto all'utenza, le Amministrazioni locali interessate e i vettori gestori dei servizi di trasporto hanno convenuto sulla necessità di promuovere un sistema tariffario che coinvolga anche i servizi di trasporto urbano;

### Evidenziato che

- per le finalità sopradescritte, nel corso del mese di novembre 2016, le parti coinvolte - Comune di Milano, Brescia Trasporti S.p.A. (società del gruppo "Brescia Mobilità" che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano Metropolitana e Autobus all'interno dell'area urbana di Brescia e Desenzano del Garda ), Trenord Srl, Trenitalia S.p.A. - hanno individuato e definito una nuova tipologia di abbonamento integrato, da utilizzarsi nell'ambito della Regione Lombardia, in aggiunta all'offerta di servizi di trasporto che le parti sopracitate offrono all'utenza, autonomamente o sulla base di accordi già in vigore tra alcune di esse;
- l'integrazione tariffaria proposta agevola l'utenza nell'utilizzo del mezzo pubblico, costituendo una valida e più immediata alternativa rispetto alla molteplicità dei titoli monovettoriali altrimenti a disposizione dell'utenza;

## Rilevato che

- a seguito di ricognizione sui titoli in corso di validità, nell'ambito del tavolo tecnico a suo tempo costituito da Comune di Milano, Brescia Trasporti S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Trenord S.r.l è stata individuata una proposta di titolo di viaggio a tariffa integrata, valido per l'utilizzo della linea ferroviaria tra Milano e Brescia-Desenzano del Garda ed i trasporti pubblici di linea all'interno dei Comuni di Milano, Brescia e Desenzano del Garda, denominato "Abbonamento Integrato Full" con validità mensile;
- il titolo in questione consente al passeggero, nel periodo di validità, di utilizzare i seguenti servizi:
  - ✓ per Comune di Milano: Metropolitana e Autobus (ivi compresa la linea tranviaria) all'interno del territorio urbano;
  - ✓ per Trenitalia: Treni Alta Velocità Frecciarossa e Frecciabianca sulle relazioni Milano-Brescia e Milano-Desenzano del Garda e viceversa, oltre ad alcuni servizi regionali interessanti il territorio lombardo;
  - ✓ per Trenord: Treni Regionali sulle relazioni Milano-Brescia e Milano-Desenzano del Garda e viceversa;
  - ✓ per Brescia Trasporti S.p.A.: Metropolitana e Autobus all'interno dell'area urbana di Brescia e Desenzano del Garda.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2291/2016 sono, quindi, state approvate le linee d'indirizzo per l'introduzione in via sperimentale per un anno di un titolo di viaggio integrato con validità mensile per l'utilizzo del trasporto pubblico nella relazione Milano - Brescia e Milano - Desenzano del Garda, denominato "Abbonamento Integrato Full";
- con tale deliberazione si è reso necessario individuare - oltre che l'importo del titolo integrato sperimentale - anche i criteri per la definizione del clearing (ovvero: spartizione) degli introiti relativi alla distribuzione di tali biglietti e gli indirizzi per la sottoscrizione dell'Accordo disciplinante i rapporti tra le parti;
- alla luce degli effetti positivi della sperimentazione avviata, con Deliberazione n. 2353 del 22.12.2017 la Giunta Comunale ha approvato la prosecuzione dell'iniziativa anche per l'anno 2018. Tale sperimentazione è proseguita nel corso del 2019 e 2020 in coerenza con gli indirizzi approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 2302/2018

### Considerato che

- Trenitalia S.p.A. ha proposto anche per l'anno 2021 la distribuzione del titolo alle medesime tariffe e condizioni di clearing in uso e di seguito riportate

Abbonamento Integrato Full di 2 classe	QUOTA TRENITALIA	QUOTA TRENORD	QUOTA TPL BRESCIA	QUOTA TPL MILANO	TOTALE
Milano-Brescia	152 €	8 €	20 €	25 €	205 €
Milano-Desenzano del Garda	178 €	9 €	8 €	25 €	220 €

Abbonamento Integrato Full di 1 classe	QUOTA TRENITALIA	QUOTA TRENORD	QUOTA TPL BRESCIA	QUOTA TPL MILANO	TOTALE
Milano-Brescia	228 €	12 €	20 €	25 €	285 €
Milano-Desenzano del Garda	254 €	13 €	8 €	25 €	300 €

- l'integrazione tariffaria complessiva rappresenta uno dei temi di maggiore rilievo per la definizione di un'offerta di trasporto a scala metropolitana e non solo, in tal senso sono le previsioni della L.R.6/2012, il Regolamento Tariffario Regionale e il PUMS approvato con deliberazione di C.C. 38 del 12/11/2018;
- su questo aspetto il PUMS nell'apposito capitolo dedicato all'integrazione tariffaria (7.1.1.7) individua tra gli obiettivi da raggiungere "il riconoscimento delle diverse qualità del trasporto (ad esempio velocità e confort);
- l'integrazione tariffaria in argomento interessa due bacini di mobilità diversi e linee ferroviarie nazionali e locali, rappresentando pertanto un modello di completa integrazione al pari del titolo IVOL valido su scala regionale nel quale rientrano anche i servizi di competenza del comune di Milano;

### Evidenziato che

- in tema di trasporto pubblico dal 2016 è stata istituita l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia di cui fa parte il Comune di Milano (di seguito Agenzia di Bacino);
- in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 c. 13 L.R. 6/2012, l'Agenzia di Bacino, con deliberazione n. 2/2019 in data 10 aprile 2019, ha approvato il Sistema tariffario integrato del Bacino di competenza (d'ora in avanti STIBM), nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità con il relativo Regolamento Regionale;



- successivamente - ai sensi degli art.9 e art.28 del Regolamento Tariffario Regionale (D.G.R.X/1921/2014) - con deliberazione di Consiglio comunale n.18/2019 sono state individuate le linee d'indirizzo per l'approvazione delle tariffe ed agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio STIBM per i servizi di trasporto pubblico locale e dei criteri per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico;
- come meglio illustrato nella Relazione Tecnica allegata a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.1), la citata deliberazione nell'ottica di promuovere l'integrazione tariffaria ferro-TPL, anche relativamente a singole tratte che esulano dalla competenza regionale, caratterizzate da peculiarità di trasporto (velocità e comfort) quali l'Alta Velocità, ha definito i criteri per la successiva approvazione di tariffe integrate da parte della Giunta Comunale;
- per gli Accordi aventi ad oggetto l'integrazione tariffaria ferro-TPL riguardanti particolari tipologie di linee quali l'Alta Velocità il criterio da prendere in considerazione per il riparto degli introiti medesimi è stato individuato nella misura dell'utilizzo della modalità di trasporto integrata. Nel caso di specie - come da Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento (all.1) - tale criterio risulta rispettato, risultando quella in modalità Alta Velocità la modalità di trasporto preponderante rispetto alle altre oggetto di integrazione;

### Dato atto che

- l'art.60, comma 7, della L.R. n.6/2012, come modificato con L.R. 19/2015 stabilisce fra gli altri che *"dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data, con la sola eccezione dei contratti con modelli di remunerazione a costo lordo"* quale il contratto per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in essere presso il Comune di Milano, *" per i quali il subentro nella titolarità del contratto e il trasferimento delle relative risorse avviene previo accordo e secondo tempistiche definite d'intesa tra l'ente locale interessato e la competente Agenzia"*;
- pertanto, non essendo ad oggi subentrata l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia nel contratto per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in essere presso il Comune di Milano ed essendo tale contratto operativo in regime di gross-cost, per cui tutti gli introiti tariffari spettano all'Ente affidante, l'Amministrazione

Comunale può decidere eventuali agevolazioni che trovino sostegno in motivi di interesse pubblico;

**Considerato che**

- si ritiene, pertanto, utile a far tempo dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino a tutto il 2021, con esclusione di ogni possibilità di tacito rinnovo, di procedere alla definizione della tariffa relativa al titolo di viaggio integrato con validità mensile per i servizi del trasporto pubblico nella relazione Milano - Brescia e Milano - Desenzano del Garda, denominato "Abbonamento Integrato Full";
- a tal fine si propongono i seguenti indirizzi per la sottoscrizione dell'accordo relativo alla distribuzione del titolo e connesse modalità di clearing:
  - ✓ **oggetto:** l'Accordo regola l'istituzione da parte delle Parti del titolo di viaggio integrato, che sarà distribuito esclusivamente da Trenitalia, presso i canali di vendita da questa stabiliti. Trenitalia provvederà alla conseguente rendicontazione e ripartizione degli introiti alle parti, che a tal fine le conferiscono apposito espresso mandato con rappresentanza;
  - ✓ **durata:** l'Accordo avrà durata a far tempo dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino a tutto il 2021, fatto salvo che entro il 31.12.2021 - data di scadenza del contratto di servizio tra Comune di Milano e ATM S.p.A. - intervenga il subentro di Agenzia di Bacino nella gestione del contratto di servizio del trasporto pubblico locale;
  - ✓ **impegni:** Trenitalia S.p.A. in veste di azienda Mandataria provvede per conto proprio e in nome dei Soggetti Mandanti a:
    - adeguare le tecnologie necessarie alla emissione del titolo integrato;
    - gestire la stampa, distribuzione ed emissione del titolo di viaggio integrato;
    - gestire contabilmente gli introiti del trasporto derivanti dalla vendita del titolo integrato;
    - rendicontare detti corrispettivi ai fini della successiva attribuzione ai Soggetti Mandanti delle quote di rispettiva competenza;
    - trasferire finanziariamente ai Soggetti Mandanti gli introiti tariffari loro spettanti, secondo la ripartizione concordata, effettuando, nell'ambito del mandato, un rendiconto trimestrale generale, secondo le seguenti modalità:
    - comunicare, mediante l'invio di copia del prospetto analitico di riepilogo generale, le informazioni sulle vendite entro il 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento. I dati



relativi alla ripartizione si intenderanno tacitamente approvati dai Soggetti Mandanti entro 15 (quindici) giorni, in assenza di formale contestazione;

- provvedere al trasferimento finanziario delle quote di introito di competenza dei Soggetti Mandanti, determinate secondo i criteri pattuiti, entro e non oltre il ventesimo (20mo) giorno successivo alla data di invio della copia del prospetto di riepilogo;

### Visti

- l'art. 48 e 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- l'art. 43 del vigente Statuto del Comune di Milano;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2019 di Approvazione - ai sensi degli art.9 e art.28 del Regolamento Tariffario Regionale (D.G.R.X/1921/2014) - delle tariffe ed agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio STIBM per i servizi di trasporto pubblico locale. Approvazione dei criteri per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, dal Direttore dell'Area Trasporti e Sosta e dal Ragioniere Generale che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante;
- il parere espresso dal Segretario Generale, anch'esso allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

Ritenuto che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente eseguibile al fine di addivenire alla rapida sottoscrizione dell'Accordo da parte dei soggetti aderenti all'iniziativa

### DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni illustrate in narrativa e nella Relazione Tecnica allegata a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.1), la definizione - a far tempo dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino a tutto l'anno 2021, fatto salvo che entro il 31.12.2021 - data di scadenza del contratto di servizio tra Comune di Milano e ATM S.p.A. intervenga il subentro di Agenzia di Bacino nella gestione del contratto di servizio del trasporto pubblico locale, della tariffa relativa al titolo di viaggio integrato con validità mensile per l'utilizzo del trasporto pubblico nella relazione Milano - Brescia e Milano - Desenzano del Garda, denominato "Abbonamento Integrato Full", nonché delle linee

d'indirizzo per la sottoscrizione dell'Accordo relativo alle modalità di clearing da attuarsi secondo quanto esposto nelle seguenti tabelle:

Abbonamento Integrato Full di 2 classe	QUOTA TRENITALIA	QUOTA TRENORD	QUOTA TPL BRESCIA	QUOTA TPL MILANO	TOTALE
Milano-Brescia	152 €	8 €	20 €	25 €	205 €
Milano-Desenzano del Garda	178 €	9 €	8 €	25 €	220 €

Abbonamento Integrato Full di 1 classe	QUOTA TRENITALIA	QUOTA TRENORD	QUOTA TPL BRESCIA	QUOTA TPL MILANO	TOTALE
Milano-Brescia	228 €	12 €	20 €	25 €	285 €
Milano-Desenzano del Garda	254 €	13 €	8 €	25 €	300 €

2. di dare atto che prima della sottoscrizione dell'Accordo, si procederà ad acquisire il parere favorevole dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ai sensi dell'art. 28 c. 5 del Regolamento Regionale 10 giugno 2014, n. 4;
3. di dare atto che il Dirigente dell'Area competente provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo disciplinante le modalità di distribuzione del titolo e ripartizione dei relativi introiti sulla scorta delle indicazioni di clearing sopra individuate, nonché le idonee misure di monitoraggio dell'iniziativa;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni esposte in premessa.

Firmato digitalmente da Elena Sala, Riazzola Stefano Fabrizio, GRANELLI MARCO PIETRO

## AREA TRASPORTI E SOSTA

### Relazione tecnica

**Definizione della tariffa relativa al titolo di viaggio integrato per l'utilizzo del trasporto pubblico nella relazione Milano - Brescia e Milano - Desenzano del Garda in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n.18/2019 e approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del relativo Accordo e clearing .**

Dal 2017 nell'ambito dei servizi ferroviari svolti da Trenitalia S.p.A. è stato istituito un nuovo servizio alta velocità che collega le città di Milano e Brescia. Questa nuova linea è parte integrante del Corridoio transeuropeo TEN-T "Mediterraneo" e costituisce un'ulteriore tappa nella realizzazione della linea AV/AC Milano - Verona. La nuova linea AV/AC Milano - Brescia - che attraversa 20 comuni nelle province di Milano, Bergamo e Brescia - è un'infrastruttura strategica per la Lombardia e per le città di Milano e Brescia, in quanto consente collegamenti più veloci e puntuali e accorcia la distanza tra le due città.

In considerazione di tale strategicità e nell'ottica di promuovere l'utilizzo di questa nuova linea di trasporto pubblico in alternativa a quello privato e di raggiungere la più completa integrazione ed efficienza del trasporto pubblico offerto all'utenza, le Amministrazioni locali interessate e i vettori gestori dei servizi di trasporto dal 2016 hanno convenuto sulla necessità di promuovere un sistema tariffario che coinvolga anche i servizi di trasporto urbano.

Pertanto, per le finalità sopradescritte, nel 2016, le parti coinvolte - Comune di Milano, Brescia Trasporti S.p.A. (società del gruppo "Brescia Mobilità" che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano Metropolitana e Autobus all'interno dell'area urbana di Brescia e Desenzano del Garda ), Trenord Srl, Trenitalia S.p.A. - hanno individuato e definito una nuova tipologia di abbonamento integrato valido per l'utilizzo della linea ferroviaria tra Milano e Brescia-Desenzano del Garda ed i trasporti pubblici di linea all'interno dei Comuni di Milano, Brescia e Desenzano del Garda, denominato "Abbonamento Integrato Full" con validità mensile.

Il titolo in questione consente al passeggero, nel periodo di validità, di utilizzare i seguenti servizi:

- ✓ per Comune di Milano: Metropolitana e Autobus (ivi compresa la linea tranviaria) all'interno del territorio urbano;
- ✓ per Trenitalia: Treni Alta Velocità Frecciarossa e Frecciabianca sulle

relazioni Milano-Brescia e Milano-Desenzano del Garda e viceversa, oltre ad alcuni servizi regionali interessanti il territorio lombardo;

- ✓ per Trenord: Treni Regionali sulle relazioni Milano-Brescia e Milano-Desenzano del Garda e viceversa;
- ✓ per Brescia Trasporti S.p.A.: Metropolitana e Autobus all'interno dell'area urbana di Brescia e Desenzano del Garda.

L'integrazione tariffaria proposta agevola l'utenza nell'utilizzo del mezzo pubblico, costituendo una valida e più immediata alternativa rispetto alla molteplicità dei titoli monovettoriali altrimenti a disposizione dell'utenza

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2291/2016 sono, quindi, state approvate le linee d'indirizzo per l'introduzione in via sperimentale per un anno di un titolo di viaggio integrato con validità mensile per l'utilizzo del trasporto pubblico nella relazione Milano - Brescia e Milano - Desenzano del Garda, denominato "Abbonamento Integrato Full".

Con il medesimo provvedimento sono stati definiti anche i criteri per la definizione del clearing (ovvero: spartizione) degli introiti relativi alla distribuzione di tali biglietti e gli indirizzi per la sottoscrizione dell'Accordo disciplinante i rapporti tra le parti.

Alla luce degli effetti positivi della sperimentazione avviata, con Deliberazione n. 2353 del 22.12.2017 la Giunta Comunale ha approvato la prosecuzione dell'iniziativa anche per l'anno 2018. Tale sperimentazione è proseguita nel corso del 2019 e 2020 in coerenza con gli indirizzi approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 2302/2018

Trenitalia S.p.A. ha proposto anche per l'anno 2021 la distribuzione del titolo alle medesime tariffe e condizioni di clearing in uso e di seguito riportate

Abbonamento Integrato Full di 2 classe	QUOTA TRENITALIA	QUOTA TRENORD	QUOTA TPL BRESCIA	QUOTA TPL MILANO	TOTALE
Milano-Brescia	152 €	8 €	20 €	25 €	205 €
Milano-Desenzano del Garda	178 €	9 €	8 €	25 €	220 €

Abbonamento Integrato Full di 1 classe	QUOTA TRENITALIA	QUOTA TRENORD	QUOTA TPL BRESCIA	QUOTA TPL MILANO	TOTALE
Milano-Brescia	228 €	12 €	20 €	25 €	285 €
Milano-Desenzano del Garda	254 €	13 €	8 €	25	300

Rispetto a quanto proposto si osserva come l'integrazione tariffaria complessiva rappresenti uno dei temi di maggiore rilievo per la definizione di un'offerta di trasporto a scala metropolitana e non solo, in tal senso sono le previsioni della

L.R.6/2012, il Regolamento Tariffario Regionale e il PUMS approvato con deliberazione di C.C. 38 del 12/11/2018. Su questo aspetto, infatti, il PUMS nell'apposito capitolo dedicato all'integrazione tariffaria (7.1.1.7) individua tra gli obiettivi da raggiungere "il riconoscimento delle diverse qualità del trasporto (ad esempio velocità e confort).

L'integrazione tariffaria in argomento interessa due bacini di mobilità diversi e linee ferroviarie nazionali e locali, rappresentando pertanto un modello di completa integrazione al pari del titolo IVOL valido su scala regionale nel quale rientrano anche i servizi di competenza del comune di Milano.

In tema di trasporto pubblico si osserva che dal 2016 è stata istituita l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia di cui fa parte il Comune di Milano (di seguito Agenzia di Bacino).

In coerenza con quanto previsto dall'art. 7 c. 13 L.R. 6/2012, l'Agenzia di Bacino, con deliberazione n. 2/2019 in data 10 aprile 2019, ha approvato il Sistema tariffario integrato del Bacino di competenza (d'ora in avanti STIBM), nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità con il relativo Regolamento Regionale.

Successivamente all'approvazione dello STIBM - ai sensi degli art.9 e art.28 del Regolamento Tariffario Regionale (D.G.R.X/1921/2014) - con deliberazione di Consiglio comunale n.18/2019 sono state individuate le linee d'indirizzo per l'approvazione delle tariffe ed agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio STIBM per i servizi di trasporto pubblico locale e dei criteri per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico.

La deliberazione di CC.18/2019, nell'ottica di promuovere l'integrazione tariffaria ferro-TPL anche relativamente a singole tratte che esulano dalla competenza regionale e sono caratterizzate da peculiarità di trasporto (velocità e confort) quali l'Alta Velocità, ha definito i criteri per la successiva approvazione di tariffe integrate da parte della Giunta Comunale.

Per gli Accordi aventi ad oggetto l'integrazione tariffaria ferro-TPL riguardanti particolari tipologie di linee quali l'Alta Velocità il criterio da prendere in considerazione per il riparto degli introiti medesimi è stato individuato nella misura dell'utilizzo della modalità di trasporto integrata.

Nel caso di specie tale criterio risulta rispettato, risultando quella in modalità "Alta Velocità" la modalità di trasporto preponderante rispetto alle altre oggetto di integrazione.

Sul tema si osserva, inoltre, che l'art.60, comma 7, della L.R. n.6/2012, come modificato con L.R. 19/2015 stabilisce fra gli altri che *“dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data, con la sola eccezione dei contratti con modelli di remunerazione a costo lordo”,* quale il contratto per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in essere presso il Comune di Milano, *“per i quali il subentro nella titolarità del contratto e il trasferimento delle relative risorse avviene previo accordo e secondo tempistiche definite d'intesa tra l'ente locale interessato e la competente Agenzia”*.

Pertanto, non essendo ad oggi subentrata l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia nel contratto per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in essere presso il Comune di Milano ed essendo tale contratto operativo in regime di gross-cost, per cui tutti gli introiti tariffari spettano all'Ente affidante, l'Amministrazione Comunale può decidere eventuali agevolazioni che trovino sostegno in motivi di interesse pubblico.

Verificata la coerenza del provvedimento di cui si propone l'adozione con gli indirizzi di cui alla deliberazione di C.C.18/2019 per quanto attiene gli aspetti tariffari e le connesse modalità di clearing, nonché con quanto previsto nel PUMS in materia di integrazione tariffaria, si ritiene utile pertanto, utile a far tempo dalla data di approvazione del relativo provvedimento deliberativo e fino a tutto il 2021, con esclusione di ogni possibilità di tacito rinnovo, di procedere alla definizione della tariffa relativa al titolo di viaggio integrato con validità mensile per i servizi del trasporto pubblico nella relazione Milano - Brescia e Milano - Desenzano del Garda, denominato *“Abbonamento Integrato Full”*;

A tal fine sono individuati - in analogia con quanto disposto in precedenza - i seguenti elementi per la sottoscrizione del relativo Accordo:

- ✓ **oggetto:** l'Accordo regola da parte delle Parti la distribuzione del titolo di viaggio integrato, che sarà distribuito esclusivamente da Trenitalia, presso i canali di vendita da questa stabiliti. Trenitalia provvederà alla conseguente rendicontazione e ripartizione degli introiti alle parti, che a tal fine le conferiscono apposito espresso mandato con rappresentanza;
- ✓ **durata:** l'Accordo avrà durata a far tempo dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino a tutto il 2021, fatto salvo che entro il 31.12.2021 - data di scadenza del contratto di servizio tra Comune di Milano e ATM S.p.A. intervenga il subentro di Agenzia di Bacino nella gestione del contratto di servizio del trasporto pubblico locale;
- ✓ **impegni:** Trenitalia S.p.A. in veste di azienda Mandataria provvede per

conto proprio e in nome dei Soggetti Mandanti a:

- adeguare le tecnologie necessarie alla emissione del titolo integrato;
- gestire la stampa, distribuzione ed emissione del titolo di viaggio integrato;
- gestire contabilmente gli introiti del trasporto derivanti dalla vendita del titolo integrato;
- rendicontare detti corrispettivi ai fini della successiva attribuzione ai Soggetti Mandanti delle quote di rispettiva competenza;
- trasferire finanziariamente ai Soggetti Mandanti gli introiti tariffari loro spettanti, secondo la ripartizione concordata, effettuando, nell'ambito del mandato, un rendiconto trimestrale generale, secondo le seguenti modalità:
- comunicare, mediante l'invio di copia del prospetto analitico di riepilogo generale, le informazioni sulle vendite entro il 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento. I dati relativi alla ripartizione si intenderanno tacitamente approvati dai Soggetti Mandanti entro 15 (quindici) giorni, in assenza di formale contestazione;
- provvedere al trasferimento finanziario delle quote di introito di competenza dei Soggetti Mandanti, determinate secondo i criteri pattuiti, entro e non oltre il ventesimo (20mo) giorno successivo alla data di invio della copia del prospetto di riepilogo.

Per tutto quanto sopra illustrato ed al fine di addivenire alla rapida sottoscrizione dell'Accordo da parte dei soggetti aderenti all'iniziativa si propone l'adozione del provvedimento in argomento.

**IL DIRETTORE DI AREA**  
**d.ssa Elena Sala**

Firmato digitalmente da Elena Sala in data 01/04/2021

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

**Definizione della tariffa relativa al titolo di viaggio integrato per l'utilizzo del trasporto pubblico nella relazione Milano - Brescia e Milano - Desenzano del Garda in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n.18/2019 e approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del relativo Accordo e clearing.**

**Il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale.**

**Immediatamente eseguibile**

Numero progressivo informatico:

**PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA**  
*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000*

**FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE DELL' AREA  
TRASPORTI E SOSTA  
(Dott.ssa Elena Sala)

#firmadigitale;0,16 #

Firmato digitalmente da Elena Sala in data 01/04/2021



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Definizione della tariffa relativa al titolo di viaggio integrato per l'utilizzo del trasporto pubblico nella relazione Milano – Brescia e Milano – Desenzano del Garda in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n.18/2019 e approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del relativo Accordo e clearing.

Il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale.

Immediatamente eseguibile

Numero progressivo informatico: 701

**Direzione Bilancio e Partecipate**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000*

*Favorevole*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 01/04/2021

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE  
OGGETTO: Definizione della tariffa relativa al titolo di viaggio integrato per l'utilizzo del trasporto  
pubblico nella relazione Milano – Brescia e Milano – Desenzano del Garda in attuazione della  
deliberazione di Consiglio comunale n.18/2019 e approvazione delle linee di indirizzo per la  
sottoscrizione del relativo Accordo e clearing.  
Il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale.  
Immediatamente eseguibile

Numero proposta: 701

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

*Favorevole*

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 01/04/2021

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. \_353\_ DEL 02/04/2021**

---

Letto approvato e sottoscritto

**IL Sindaco**  
**Giuseppe Sala**  
**Firmato digitalmente**

**IL Segretario Generale**  
**Fabrizio Dall'Acqua**  
**Firmato digitalmente**

---

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

**IL Segretario Generale**  
**Fabrizio Dall'Acqua**  
**Firmato digitalmente**



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1047 DEL 27/08/2021**

AREA TRASPORTO E SOSTA

Numero proposta: 2269

**OGGETTO: Linee di indirizzo politico per l'attuazione della sperimentazione di misure temporanee di agevolazione comportanti il riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale da parte degli accompagnatori degli alunni della scuola primaria di via Magreglio civ. 1 e della scuola primaria di via Massaua civ. 5, interessate da lavori di manutenzione - Anno scolastico 2021/2022**

L'Anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di agosto, alle ore 11:00, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
SALA GIUSEPPE	SINDACO	SI
SCAVUZZO ANNA	VICE SINDACO	SI
COCCO ROBERTA	ASSESSORE	SI
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	ASSESSORE	NO
GALIMBERTI LAURA	ASSESSORE	NO
GRANELLI MARCO	ASSESSORE	SI

GUAINERI ROBERTA	ASSESSORE	NO
LIMONTA PAOLO	ASSESSORE	SI
LIPPARINI LORENZO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
RABAIOTTI GABRIELE	ASSESSORE	SI
TAJANI CRISTINA	ASSESSORE	SI
TASCA ROBERTO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Sindaco SALA Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio

E' altresì presente: Direttore Generale Malangone Christian - - Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria Mariangela

**IL PRESIDENTE**

Constata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta dell'Assessore GRANELLI Marco Pietro in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Con votazione unanime

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

**AREA TRASPORTI E SOSTA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE**

**O G G E T T O**

Linee di indirizzo politico per l'attuazione della sperimentazione di misure temporanee di agevolazione comportanti il riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale da parte degli accompagnatori degli alunni della scuola primaria di via Magreglio civ. 1 e della scuola primaria di via Massaua civ. 5, interessate da lavori di manutenzione – Anno scolastico 2021/2022.

---

**IL DIRETTORE  
AREA TRASPORTI E SOSTA**  
Dott.ssa Elena Sala  
*firmato digitalmente*

**IL DIRETTORE  
AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI**  
Dott.ssa Sabina Banfi  
*firmato digitalmente*

**IL DIRETTORE  
MOBILITA' E TRASPORTI**  
Ing. Stefano Riazzola  
*firmato digitalmente*

**IL DIRETTORE  
EDUCAZIONE**  
Dott. Luigi Draisci  
*firmato digitalmente*

**L'ASSESSORE  
MOBILITA' E LAVORI PUBBLICI**  
Marco Granelli  
*firmato digitalmente*

**L'ASSESSORE  
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE**  
Laura Galimberti  
*firmato digitalmente*

## La Giunta Comunale

### Premesso che

- il comune di Milano ha in essere un imponente piano di investimenti per la messa in sicurezza, l'adeguamento e la ristrutturazione del patrimonio di edilizia scolastica nella logica di garantire edifici scolastici adeguati al fabbisogno cittadino;
- tali interventi producono talvolta la necessità di trasferire in altri plessi la popolazione scolastica allo scopo di conciliare il diritto allo studio degli studenti con i lavori edili, determinando potenzialmente disagi nell'organizzazione degli spostamenti delle famiglie degli studenti soprattutto per la distanza degli edifici dal bacino scolastico di riferimento;

### Atteso che

- il Diritto allo Studio si afferma attraverso prestazioni, servizi e iniziative destinate a facilitare - mediante erogazioni e provvidenze economiche o attraverso servizi individuali o collettivi - la frequenza scolastica ai fini dell'assolvimento del dirittodovere all'istruzione e alla formazione;
- i contenuti essenziali del piano per il Diritto allo Studio del comune di Milano sono stati delineati nel Documento Unico di Programmazione e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2021;
- in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici scolastici che determinano lo spostamento degli studenti in altre strutture, è necessario che l'Amministrazione Comunale - in coerenza con le linee di indirizzo contenute della delibera di Giunta Comunale n. 1567 del 20/07/2012 e confermate nel piano del diritto allo studio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 942 del 30/07/2021- si attivi, dove possibile dal punto di vista organizzativo e gestionale e laddove sostenibile sotto il profilo tecnico economico, individuando azioni utili a ridurre i disagi negli spostamenti per gli accompagnatori e gli studenti delle scuole interessate dai lavori;
- tali azioni sono, peraltro, volte a garantire adeguati livelli di accessibilità allo studio, supportando le famiglie nel limitarne le difficoltà di conciliazione vita lavoro;

- anche il Piano degli Obiettivi 2021-2023 prevede iniziative atte a garantire servizi per l'infanzia efficienti e riconosce, secondo quanto disposto dallo Statuto comunale, il ruolo centrale della famiglia in tutte le sue espressioni, da sostenere attraverso le buone politiche del sostegno alla genitorialità, dell'educazione e dei servizi all'infanzia, sviluppando le forme di collaborazione tra gli stessi nuclei, per la socializzazione delle risposte al bisogno, nonché l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale;
- Il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2021, ha delineato i contenuti essenziali del Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2021/2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 942 del 30/07/2021;

Premesso inoltre che

- tra gli obiettivi del Comune di Milano figura il sostegno all'ambiente, mediante il miglioramento della mobilità urbana, che si traduce con proposte di contenimento di emissioni inquinanti allo scopo di ridurre in maniera significativa il traffico in città e favorire nel contempo l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale;
- in tale ottica l'educazione sin da piccoli al rispetto dell'ambiente anche con l'utilizzo del trasporto pubblico locale riveste un certo rilievo ed interesse da parte dell'Amministrazione Comunale;

**Rilevato che**

- a causa di interventi di manutenzione straordinaria della Scuola primaria sita in via Magreglio 1 dal 2016, è stato necessario disporre il trasferimento degli alunni presso l'istituto di via Sapri n. 50 nonostante tale spostamento operi nell'ambito del medesimo quadrante urbano; il trasferimento di sede ha comportato – per alcune famiglie – la necessità di doversi muovere con un mezzo di trasporto, non essendo possibile affrontare a piedi la distanza casa – scuola e viceversa;
- per ovviare a tale situazione temporanea di disagio legata a cause indipendenti dalla volontà delle famiglie, si è valutata la possibilità di proporre alle famiglie l'utilizzo delle linee di trasporto pubblico anche allo scopo di limitare l'impatto sull'ambiente e per evitare congestione del traffico nella zona interessata;

- considerata la disponibilità delle famiglie in tal senso, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1161 del 22/7/2016 è stata approvata quale misura atta a ridurre i disagi connessi all'impossibilità di fruire dell'istituto di competenza, l'agevolazione tariffaria sperimentale e temporanea consistente nel rilascio a titolo gratuito del titolo di viaggio per l'utilizzo del trasporto pubblico locale da parte degli accompagnatori degli alunni della scuola primaria di via Magreglio 1, interessata da lavori di manutenzione - Anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, rinnovata con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 1242 del 20/07/2018 per gli Anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 974 del 11/09/2020 per l'Anno scolastico 2020/2021;

#### **Considerato che**

- l'Area Servizi Scolastici ed Educativi ha segnalato che i lavori di manutenzione straordinaria sono attualmente in corso e si prevede che continueranno durante il prossimo Anno scolastico 2021/2022 e permane quindi la necessità di proseguire - presumibilmente almeno per un altro anno scolastico - con la previsione di misure di agevolazione per gli accompagnatori degli studenti della scuola primaria di via Magreglio n. 1;
- da verifiche effettuate presso l'Area Servizi Scolastici ed Educativi gli accompagnatori che necessitano di usufruire dell'agevolazione sono confermati in numero di 33;
- la necessità di mobilità degli alunni e dei loro accompagnatori riguarda più spostamenti al giorno, uno nella fascia oraria mattutina e uno in quella pomeridiana, corrispondenti all'ingresso e all'uscita dalla scuola;
- allo stato attuale non è possibile prevedere la data di fine lavori e pertanto si è ipotizzato che l'agevolazione oggetto del presente provvedimento debba riguardare l'anno scolastico 2021/2022, da settembre 2021 a giugno 2022;

#### **Rilevato inoltre che**

- la competente Area Servizi Scolastici ed Educativi ha rappresentato inoltre che per il prossimo anno scolastico 2021/2022, si renderà necessario disporre anche il trasferimento degli alunni della Scuola primaria sita in via Massaua civ. 5 presso l'istituto di via Scrosati civ. 3;
- nonostante tale spostamento operi nell'ambito del medesimo quadrante urbano, il trasferimento di sede comporterà comunque la necessità di doversi



muovere con un mezzo di trasporto, non essendo possibile affrontare a piedi la distanza casa – scuola e viceversa;

- per ovviare a tale situazione temporanea di disagio legata a cause indipendenti dalla volontà delle famiglie e considerata la disponibilità delle stesse ad utilizzare le linee di trasporto pubblico presenti in zona, si è ritenuto necessario proporre anche per questo intervento la misura di agevolazione già individuata per gli accompagnatori degli studenti della scuola Magreglio;
- da verifiche effettuate presso l'Area Servizi Scolastici ed Educativi gli accompagnatori che potrebbero necessitare di usufruire dell'agevolazione sono stimati in numero di 176;
- la necessità di mobilità degli alunni e dei loro accompagnatori riguarda più spostamenti al giorno, uno nella fascia oraria mattutina e uno in quella pomeridiana, corrispondenti all'ingresso e all'uscita dalla scuola;
- si è ipotizzato che l'agevolazione oggetto del presente provvedimento debba riguardare complessivamente il seguente periodo:
  - o anno scolastico 2021/2022, da settembre 2021 a giugno 2022;

#### **Preso atto che**

- in base ai dati sopraindicati per i due plessi scolastici è stato verificato che il titolo di viaggio meglio rispondente alle necessità dell'utenza e nel contempo meno oneroso per l'Amministrazione è l'"abbonamento annuale urbano" del valore di € 330,00 inoltre il riconoscimento dell'agevolazione corrispondente a tale titolo risulta anche più funzionale in quanto la tessera è personalizzabile e dunque – in caso di controllo – riconducibile alla causale circoscritta per la quale è stata rilasciata l'agevolazione;
- esperite le verifiche e comparazioni, il rilascio a titolo gratuito di tali titoli comporterebbe per l'Amministrazione un minore introito stimato in € 68.970,00 per il periodo sopraindicato, oltre ai costi di produzione delle tessere pari a € 5,00 cad. (che saranno "personalizzate" con l'indicazione del nome del minore accompagnato e del solo unico accompagnatore che verrà indicato) e dell'IVA;
- la società ATM S.p.A., attuale gestore del servizio di trasporto pubblico locale, a seguito di procedura di gara d'appalto ad evidenza pubblica, ha richiesto il pagamento degli oneri derivanti dalla produzione dei titoli di viaggio oggetto del presente provvedimento stimati in € 7.942,00, comprensivi di € 1.045,00 per l'emissione delle tessere per il biennio scolastico in relazione al periodo settembre 2021 - giugno 2022 ed € 6.897,00 per la spesa derivante dall'applicazione dell'IVA relativa al numero di tessere da cedere a titolo

gratuito come quantificati da ATM S.p.A., trova copertura sul Bilancio 2021, cap. 2713/9 finanziato, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, con mezzi correnti di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011;

### **Considerato che**

- a fronte della situazione sopra descritta e considerata l'apertura delle scuole ai primi di settembre è necessario procedere con gli adempimenti tecnici per il rilascio in tempo utile degli abbonamenti in modo da ridurre per quanto possibile i disagi connessi all'impossibilità di accedere agli Istituti che risultano inagibili;
- a tale scopo, si ritiene utile fornire specifico indirizzo politico affinché gli uffici, provvedano a predisporre gli atti per introdurre la misura dell'agevolazione tariffaria in argomento inserendo nel Documento unico di programmazione annualità 2021 o in altro pertinente provvedimento consiliare nonché all'acquisizione da parte della competente Area del parere favorevole dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ai sensi dell'art. 28 c. 5 del Regolamento Regionale 10 giugno 2014, n. 4;
- è interesse dell'Amministrazione monitorare l'iniziativa, sino alla conclusione dell'anno scolastico previsto per il mese di giugno 2022, al fine di verificarne l'andamento affinché si possano eventualmente adottare le determinazioni correttive necessarie;

Richiamato l'art. 60, comma 7, della L.R. n.6/2012, come modificato con L.R. 19/2015, che stabilisce, fra gli altri, che "dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data, con la sola eccezione dei contratti con modelli di remunerazione a costo lordo" quale il contratto per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in essere presso il Comune di Milano, "per i quali il subentro nella titolarità del contratto e il trasferimento delle relative risorse avviene previo accordo e secondo tempistiche definite d'intesa tra l'ente locale interessato e la competente Agenzia";

Preso atto che, pertanto, non essendo ad oggi subentrata l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia nel contratto per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in essere presso il Comune di Milano ed essendo tale contratto operativo

in regime di gross-cost, per cui tutti gli introiti tariffari spettano all'Ente affidante, l'Amministrazione Comunale può decidere eventuali agevolazioni che trovino sostegno in motivi di interesse pubblico, quale quello sopra indicato;

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo politico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nè quello del Segretario Generale;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/2000, al fine di consentire, per le urgenti finalità di interesse pubblico in premessa evidenziate, la immediata sperimentazione sopra indicata

## **DELIBERA**

- di approvare, per le motivazioni e le finalità qui integralmente richiamate, le linee d'indirizzo espresse in premessa;
- di dare atto che i dirigenti competenti, nell'ambito delle prerogative di propria esclusiva competenza, terranno in debito conto l'indirizzo politico formulato con il presente atto, ferme restando le necessarie propedeutiche attività istruttorie di competenza degli stessi;
- di dare mandato alla competente Direzione Mobilità e Trasporti di assumere gli atti necessari a dare attuazione all'indirizzo politico formulato con il presente atto;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, per quanto indicato nelle premesse.

Firmato digitalmente da GRANELLI MARCO PIETRO, Elena Sala, GALIMBERTI LAURA MARIA, Luigi draisci, SABINA BANFI, Stefano Fabrizio Riazola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. \_1047\_ DEL 27/08/2021**

---

Letto approvato e sottoscritto

**IL Sindaco**  
**Giuseppe Sala**  
**Firmato digitalmente**

**IL Segretario Generale**  
**Fabrizio Dall'Acqua**  
**Firmato digitalmente**

---

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

**IL Segretario Generale**  
**Fabrizio Dall'Acqua**  
**Firmato digitalmente**

**DIREZIONE GENERALE**  
**DELIBERAZIONE N. 105 DEL 13/12/2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione delle modifiche al Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivo provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021.**

Seduta pubblica del 13/12/2021 - prima convocazione

**CONSIGLIERI IN CARICA**

SALA GIUSEPPE	Sindaco	MONGUZZI CARLO	Consigliere
BUSCEMI ELENA	Presidente	NAHUM DANIELE	"
ALBIANI MICHELE	Consigliere	NOJA LISA	"
ARIENTA ALICE	"	ORSO MAURO	"
BARBERIS FILIPPO	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BERNARDO LUCA	"	PACENTE CARMINE	"
BESTETTI MARCO	"	PALMERI MANFREDI	"
BOTTELLI FEDERICO	"	PANTALEO ROSARIO	"
CECCARELLI BRUNO	"	PASTORELLA GIULIA	"
COMAZZI GIANLUCA	"	PEDRONI VALERIO	"
COSTAMAGNA LUCA	"	PISCINA SAMUELE	"
CUCCHIARA FRANCESCA	"	PONTONE MARZIA	"
D'AMICO SIMONETTA	"	RABAIOTTI GABRIELE	"
DE CHIRICO ALESSANDRO	"	RACCA ANNAROSA	"
DE MARCHI DIANA	"	ROCCA FRANCESCO	"
FEDRIGHINI ENRICO	"	ROMANO MONICA	"
FELTRI VITTORIO	"	SARDONE SILVIA	"
FORTE MATTEO	"	TOSONI NATASCIA	"
FUMAGALLI MARCO	"	TRUPPO RICCARDO	"
GIOVANATI DEBORAH	"	TURCO ANGELO	"
GIUNGI ALESSANDRO	"	UGUCCIONI BEATRICE	"
GORINI TOMMASO	"	VALCEPINA CHIARA	"
MARRAPODI PIETRO	"	VASILE ANGELICA	"
MASCARETTI ANDREA	"	VERRI ALESSANDRO	"
MAZZEI MARCO	"		"

SCAVUZZO ANNA	Vice Sindaco	A	GRANELLI MARCO	Assessore	A
BERTOLE' LAMBERTO	Assessore	A	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
CAPPELLO ALESSIA	"	A	RIVA MARTINA	"	A
CENSI ARIANNA	"	A	ROMANI GAIA	"	A
CONTE EMMANUEL	"	A	SACCHI TOMMASO	"	A
GRANDI ELENA	"	A	TANCREDI GIANCARLO	"	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, la Presidente Buscemi Elena che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco Sala ed i Consiglieri: Bernardo, Bestetti, Ceccarelli, Comazzi, De Chirico, Feltri, Forte, Fumagalli, Giovanati, Marrapodi, Mascaretti, Noja, Osculati, Palmeri, Piscina, Pontone, Racca, Rocca, Sardone, Truppo, Valcepina, Vasile, Verri.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Fabrizio Dall'Acqua

La Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16.30.

SZ/at

Iscrizione o.d.g.: n. 3511-2021

## I CONVOCAZIONE

La Presidente Buscemi invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali.

(Sono stati presentati n. 31 emendamenti, di cui 14 respinti, 1 ritirato, 1 ritirato e trasformato in ordine del giorno e 15 approvati e numerati da sub1) a sub 15)).

Omissis

Partecipa il Segretario Generale Fabrizio Dall'Acqua.

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 37:

Albiani, Arienta, Barberis, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Giovanati, Giungi, Gorini, Marrapodi, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Orso, Osculati, Pacente, Palmeri, Pastorella, Pedroni, Piscina, Pontone, Rabaiotti, Racca, Rocca, Romano, Tosoni, Truppo, Turco, Valcepina, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala i seguenti Consiglieri in numero di 11:

Bernardo, Comazzi, Feltri, Forte, Fumagalli, Mascaretti, Noja, Pantaleo, Sardone, Uguccioni, Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Cappello, Conte, Granelli, Maran, Tancredi).

La Presidente Buscemi pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Mazzei, Monguzzi, Piscina), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 37	
Astenuti	n. 10	(Bestetti, De Chirico, Giovanati, Marrapodi, Piscina, Racca, Rocca, Truppo, Valcepina, Verri)
Votanti	n. 27	
Voti favorevoli	n. 27	
Voti contrari	n. 00	

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

---

***Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio comunale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.***



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

DIREZIONE GENERALE  
Numero proposta: 3511

**OGGETTO:** Approvazione delle modifiche al Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivo provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021.

---

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE DALLA GIUNTA IN DATA 09/12/2021

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

---

## TESTO EMENDATO

DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI  
DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI  
DIREZIONE TRANSIZIONE AMBIENTALE  
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

#### OGGETTO

Approvazione delle modifiche al Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivo provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021.

IL DIRETTORE DELL'AREA  
SPORTELLI UNICI EVENTI  
Patrizia Aversano

IL DIRETTORE OPERATIVO  
Carmela Francesca

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
MOBILITA' E TRASPORTI  
Stefano Riazzola

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
SICUREZZA URBANA  
Marco Ciacci

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
QUARTIERI E MUNICIPI  
Franco Zinna

IL DIRETTORE DELL'AREA  
VERDE, AGRICOLTURA  
E ARREDO URBANO  
Paola Viganò

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
TRANSIZIONE AMBIENTALE  
Francesco Tarricone

IL DIRETTORE DELL'AREA  
ENERGIA E CLIMA  
Giuseppina Sordi

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
ECONOMIA URBANA E LAVORO  
Renato Galliano

IL DIRETTORE DELL'AREA  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO  
Paolo Seris

IL DIRETTORE DELL'AREA  
PUBBLICITÀ E OCCUPAZIONE SUOLO  
Francesco Iaquinta

IL DIRETTORE GENERALE  
Christian Malangone

L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO  
ECONOMICO E POLITICHE DEL LAVORO  
Alessia Cappello

L'ASSESSORE  
ALLA MOBILITÀ  
Arianna Censi

L'ASSESSORE  
ALL'AMBIENTE E VERDE  
Elena Grandi

L'ASSESSORE ALLA SICUREZZA  
Marco Granelli

IL SINDACO  
Giuseppe Sala



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- ✓ con deliberazione n. 74 del 16 dicembre 2020, questo Consiglio ha approvato il Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, nella prospettiva di mettere a sistema e stabilizzare lo specifico impianto autorizzatorio semplificato per il rilascio di concessioni di suolo pubblico in relazione alla posa di strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, introdotto dall'Amministrazione con deliberazioni consiliari n. 13 del 14 maggio 2020 e n. 50 del 22 ottobre 2020, a sostegno delle attività di ristorazione e commerciali fortemente penalizzate dall'emergenza pandemica da COVID-19 in corso;
- ✓ con successivo proprio provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021, tale regolamento è stato aggiornato con riguardo alle specifiche occupazioni temporanee poste in prossimità di cantieri per la realizzazione della Metropolitana M4;
- ✓ nell'ottica di assicurare *“la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso la definizione di modalità di contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano”* (art. 1 comma 3), tale disciplina regolamentare ha introdotto limiti e condizioni per il riconoscimento delle concessioni di suolo pubblico temporanee con strutture leggere, in particolare su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde e in carreggiate su area di sosta, nonché previsto un regime sanzionatorio accessorio qualora non vengano rispettati detti limiti e condizioni;
- ✓ sulla scorta delle previsioni del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano e a suo corredo, è stato altresì approvato, con specifico provvedimento dirigenziale n. 910 del 17 febbraio 2021, il documento denominato *“LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE E TEMPORANEE”*, volto a definire i diversi elementi tecnici di dettaglio delle occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere, concedibili su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde, in carreggiate su area di sosta, compresa la specifica di eventuali rappresentazioni grafiche a tali occupazioni connesse;

**DATO ATTO CHE** l'art. 15, comma 1, del richiamato Regolamento dispone che lo stesso *“come formulato, ha vigenza sperimentale per l'annualità 2021 e continuerà a produrre effetti, salvo specifico provvedimento consiliare di adeguamento della disciplina ivi contenuta, adottato al termine della sperimentazione, in considerazione della necessità eventualmente medio tempore emersa di apportare revisioni/perfezionamenti volti a garantire la piena fattività e stabilità a regime del sistema introdotto, tenuto conto degli impatti derivati sull'Amministrazione e sul tessuto urbano dall'attuazione delle previsioni qui disciplinate”*;

### RILEVATO CHE

- ✓ l'intensa attività condotta dell'Amministrazione Comunale in tale ambito, in attuazione degli indirizzi consiliari di cui sopra approvati da maggio 2020, ha determinato il rilascio di un



totale di n. 3621 concessioni di occupazione di suolo pubblico per la posa di strutture temporanee leggere e prontamente rimovibili poste su aree a verde, su marciapiedi, su isole pedonali ed in carreggiata su area di sosta, per un totale di circa 78.866 mq di spazio pubblico concesso;

- ✓ in tale lasso temporale sono state rilasciate anche concessioni di suolo pubblico per occupazioni permanenti, in forza di disciplina regolamentare previgente e risalente nel tempo, denominata *“Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombraole, pergolati, faretti, pedane mobili, gazebi, dehors stagionali ed altri elementi similari”* (approvata con deliberazione consiliare n. 132 del 4 dicembre 2000 e modificata con deliberazione consiliare n. 14 del 18 maggio 2015), per un totale di n. 3790 concessioni e 77.728 mq di spazio pubblico concesso;
- ✓ tale situazione, di cui si espongono in dettaglio i dati nella Relazione Tecnica allegata parte integrante al presente provvedimento (all. 2), ha determinato la necessità di effettuare specifici approfondimenti tecnico-istruttori, nella prospettiva di riequilibrare il soddisfacimento dei diversi interessi di cittadini e operatori commerciali e di garantire, al contempo, un migliore e più sinergico governo complessivo del territorio, in considerazione dell'eccessivo consumo di suolo pubblico determinatosi dal rilascio delle concessioni in questione, con un impatto di sfruttamento del territorio in tale ambito raddoppiato dal 2019 ad oggi (da 77.728 mq di suolo occupato nel 2019 a 156.726 mq di suolo occupato nel 2021);

#### CONSIDERATO CHE,

- ✓ in esito agli approfondimenti effettuati, l'Amministrazione ritiene che la soluzione tecnico-amministrativa idonea a soddisfare gli obiettivi citati sia armonizzare in un'unica disciplina regolamentare le previsioni ad oggi vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico correlate ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, riportate sia nel Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere sia nella *“Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombraole, pergolati, faretti, pedane mobili, gazebi, dehors stagionali ed altri elementi similari”*;
- ✓ tale intervento di armonizzazione sistemica delle previsioni regolamentari citate è volto parallelamente
  - a normalizzare e stabilizzare il sistema autorizzatorio messo a punto, in via sperimentale, durante il periodo di emergenza pandemica con riguardo alle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere, apportando le revisioni/perfezionamenti di cui sia emersa la necessità a chiusura della fase di sperimentazione, nell'ottica di garantire la piena fattività e stabilità a regime del sistema introdotto;
  - a coordinare la disciplina introdotta per le occupazioni di suolo pubblico con strutture temporanee leggere con la previgente disciplina dettata per occupazioni permanenti e per l'installazione di dehors, al fine di creare una regolamentazione unica, coordinata e sinergica del processo afferente la concessione di suolo pubblico correlata alla somministrazione di alimenti e bevande che prevedano il consumo sul posto, ovvero correlata alla categoria commerciale c.d. *food*, nella prospettiva di un'ordinaria gestione di

tale ambito e di un governo complessivo del territorio urbano che ne valorizzi le diverse potenzialità e al contempo ne garantisca una migliore vivibilità;

- a conseguentemente semplificare e razionalizzare le disposizioni normative in tale ambito e ad efficientare i connessi processi, mediante l'integrazione dei sistemi informatici dedicati e l'ottimizzazione organizzativo-gestionale dei relativi flussi procedurali;

## DATO ATTO CHE

- ✓ in esito alle attività istruttorie condotte dalle competenti Direzioni dell'Ente, l'armonizzazione delle discipline regolamentari citate sarà attuata mediante il necessario e coerente adeguamento/integrazione delle attuali previsioni del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano;
- ✓ tale intervento di revisione ed integrazione del testo regolamentare è riportato, mediante rappresentazione sinottica, nel documento allegato quale parte integrante al presente provvedimento (all. 1) e prevede quali linee fondamentali:

- a) la differenziazione tra occupazioni di suolo pubblico con strutture leggere prontamente amovibili, con strutture semirigide amovibili e con dehors, in relazione all'impatto, all'incidenza e all'invasività delle medesime sul territorio tenuto conto del peso, delle dimensioni e del grado di pronta amovibilità di dette strutture;
- b) la conferma della procedura autorizzatoria semplificata per le occupazioni con strutture leggere prontamente amovibili e con strutture semirigide amovibili e l'armonizzazione di tale disciplina con la regolamentazione specifica più complessa prevista per le occupazioni di suolo pubblico mediante la posa di dehors, che visto il relativo impatto territoriale, prevedono un processo autorizzatorio maggiormente articolato;
- c) l'applicazione della nuova disciplina regolamentare con riguardo alle occupazioni di suolo pubblico correlate a tutte le attività commerciali che hanno subito impatti legati alla pandemia per periodica sospensione delle attività, con particolare riferimento ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 64 lett. a) L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010, nonché alle attività di cui alla L.R. n. 8 del 30 aprile 2009 (cd. categoria *food*);
- d) la specificazione per cui le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal nuovo regolamento sono rilasciate in via permanente e possono essere continuative, oppure stagionali, se di durata non superiore a 180 giorni consecutivi annui.

Rispetto alle occupazioni di suolo pubblico su porzioni complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta è specificato che, ad eccezione dei dehors, queste possono essere solo stagionali e concesse nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 ottobre; mentre per le occupazioni di suolo pubblico su aree verdi è previsto che possano essere solo stagionali e concesse nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 ottobre, ferme restando le occupazioni permanenti rilasciate prima dell'emergenza sanitaria degli inizi del 2020;

- e) la previsione circa l'obbligo del preventivo parere positivo da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano per poter procedere alla concessione di occupazione di suolo pubblico su aree soggette a vincoli di tutela monumentale.



In tale ambito, l'Amministrazione si farà parte attiva per la formalizzazione di specifici protocolli d'intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano, volti alla semplificazione procedurale e all'accelerazione dell'iter di rilascio dei previsti pareri/ assensi negli ambiti urbani di interesse;

- f) la razionalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta, per le quali è ammessa solo la posa di strutture semirigide amovibili e di dehors, nel rispetto delle previsioni tecnico-funzionali definite dall'Amministrazione, nell'ottica di consentire una riduzione delle occupazioni in tale ambito, con restituzione degli ambiti di sosta ai cittadini, ed una standardizzazione delle medesime, ristabilendo caratteristiche omogenee di dette occupazioni in termini sia di sicurezza sia di decoro urbano;
- g) la previsione di specifica disposizione dedicata al c.d. "*Documento tecnico-operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con dehors del Comune di Milano*", documento illustrativo delle caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal nuovo regolamento, con specifica circa la relativa diversa e possibile collocazione rispetto alle varie aree urbane di occupazione (aree a verde, marciapiedi e isole pedonali, carreggiata in area di sosta).

In tale documento sono anche riportate le prescrizioni vigenti in materia di contenimento dell'impatto acustico, con previsione della documentazione necessaria da presentare, a corredo dell'istanza di concessione del suolo pubblico, con riguardo a tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal nuovo regolamento, ai fini dei necessari controlli da parte dell'Amministrazione e di ARPA.

Le previsioni tecniche, funzionali ed estetiche contenute nel "*Documento tecnico-operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con dehors del Comune di Milano*" rivestono carattere di obbligatorietà per gli operatori. In caso di inottemperanza a tali previsioni tecniche, l'art. 16, comma 6 del proposto Regolamento, prevede le correlate sanzioni;

- h) la definizione di criteri che riconducano le occupazioni in questione in un regime ordinario (ad es. delimitazione della superficie di suolo pubblico concedibile, riduzione e stabilizzazione delle occupazioni di suolo pubblico in carreggiata, ...)
- riequilibrando in tal modo i diversi interessi coinvolti, sia dei cittadini sia degli operatori,
  - restituendo parte del territorio occupato durante l'emergenza pandemica dalle citate strutture leggere alle altre funzioni della città (parcheggi, aree sosta, aree pedonali, utilizzo del verde, etc.),
  - riducendo gli effetti negativi di tali occupazioni sulla quiete pubblica in alcuni ambiti urbani ed in alcune fasce orarie,
  - ristabilendo caratteristiche omogenee delle occupazioni in termini sia di sicurezza sia di decoro urbano;
- i) la previsione di un arco temporale di transizione rispetto all'adeguamento alla nuova disciplina regolamentare introdotta, con adeguamento progressivo nel corso dell'annualità 2022 rispetto agli adempimenti obbligatori (valutazione impatto acustico, stabilizzazione occupazioni in carreggiata, parere Soprintendenza);

## PRECISATO CHE

- ✓ le nuove disposizioni regolamentari subentrano a tutte le previsioni in materia di occupazione di suolo pubblico con strutture analoghe a quelle ivi previste, contenute in altri regolamenti comunali. Le previsioni regolamentari in contrasto con la disciplina del proposto Regolamento, si intendono abrogate;
- ✓ sulla base delle previsioni regolamentari che saranno approvate con la presente deliberazione, saranno successivamente adottati, dalle competenti Direzioni e Strutture Organizzative dell'Ente, i provvedimenti dirigenziali necessari a dare attuative alla disciplina definita;
- ✓ per la sola annualità 2022 è prevista specifica agevolazione tariffaria con riduzione pari al 20% sugli importi del Canone Unico Patrimoniale dovuti con riguardo al nuovo sistema introdotto, in caso non venisse prolungata la relativa esenzione, ad oggi disposta *ex lege*, secondo le motivazioni puntualmente dettagliate nella Relazione Tecnica allegata parte integrante al presente provvedimento (all. n.2).

Tale previsione ha la duplice finalità di:

- sostenere, anche nel corso del 2022, gli esercizi di somministrazione commerciali che effettuano servizi di somministrazione o che consentono il consumo di alimenti e bevande, in quanto particolarmente colpiti dagli impatti economici derivanti dall'emergenza pandemica e che sono stati destinatari per tutto il periodo dell'emergenza di importanti interventi di sostegno, attuati sia a livello nazionale sia a livello locale, seppur non adeguatamente soddisfatti, e che, attualmente, beneficiano fino al 31 dicembre 2021 della completa gratuità delle attuali tariffe per tutte le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche;
  - accompagnare i citati operatori, nel corso del 2022, verso una crescente e completa ripresa economica, favorendo il progressivo e graduale adeguamento al nuovo sistema concessorio entro il 1° gennaio 2023, anche in considerazione dell'attuale scenario emergenziale pandemico, non ancora del tutto risolto, favorendo peraltro la continuità occupazionale del personale addetto già impiegato presso tali esercizi fin dall'inizio del periodo emergenziale;
  - offrire ai cittadini la più ampia possibilità di consumare alimenti e bevande in luoghi all'aperto, ove vi è una riconosciuta minor trasmissibilità del virus Covid-19;
- ✓ per l'annualità 2022 è altresì prevista la facoltà per tutti gli operatori che hanno ottenuto durante l'emergenza pandemica una concessione di suolo pubblico in regime di esenzione e che, a decorrere dal primo gennaio 2022, qualora non venisse prolungata la predetta esenzione *ex lege*, sono tenuti a pagare il Canone Unico Patrimoniale, di procedere al pagamento del predetto canone nei termini sopra precisati entro il 28 febbraio 2022, secondo le modalità che saranno definite e comunicate dall'Amministrazione comunale, pena la revoca della concessione rinnovata. Resta ferma in ogni caso la facoltà del concessionario di poter richiedere la rateizzazione del pagamento in presenza dei presupposti e con le modalità indicate all'art. 26 sezione I del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati.

- ✓ l'Amministrazione procederà, altresì, ad individuare iniziative di controllo delle località interessate da tali occupazioni, in quanto le stesse possono costituire valido strumento di regolazione delle attività di ristorazione, contenendo gli effetti legati alla c.d. movida (esempio, presenza di *steward*, maggiori controlli anche con il supporto di società di vigilanza, interventi della Polizia Locale laddove necessario in coerenza con eventuali protocolli sottoscritti con la Prefettura);

#### **RITENUTO, PERTANTO,**

- ✓ di procedere, nell'ambito del contesto sopra illustrato e per le motivazioni ivi delineate, all'aggiornamento, nei termini rappresentati, del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con propria deliberazione n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivo proprio provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021, secondo la rappresentazione sinottica riportata nel documento allegato quale parte integrante al presente provvedimento (all. 1);
- ✓ di disporre la vigenza della nuova disciplina regolamentare a decorrere dal 1° gennaio 2023 e l'applicazione del regime transitorio, come descritto all'art. 18 commi 2, 3, 4 e 5, finalizzato all'adeguamento progressivo delle occupazioni in essere al nuovo sistema introdotto;
- ✓ di prevedere, per le motivazioni puntualmente dettagliate nella Relazione Tecnica allegata parte integrante al presente provvedimento (all. n.2), per l'annualità 2022 specifica agevolazione tariffaria con riduzione pari al 20% sugli importi del Canone Unico Patrimoniale dovuti con riguardo al nuovo sistema introdotto, in caso non venisse prolungata la relativa esenzione, ad oggi disposta *ex lege*;

**DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE** eventuali interventi legislativi in materia che non incidano in misura sostanziale sulla disciplina regolamentare, che s'intende approvare, saranno recepiti dall'Amministrazione Comunale mediante l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi;

#### **VISTI**

- ✓ il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42, 49;
- ✓ lo Statuto Comunale ed in particolare gli artt. 43 e 71;
- ✓ l'allegato documento sinottico rappresentativo degli interventi di revisione ed adeguamento apportati al Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano (all. 1) e l'allegata Relazione Tecnica (all. 2);
- ✓ i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

## DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni delineate in premessa, le modifiche proposte al Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con propria deliberazione n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivo proprio provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021, **secondo la rappresentazione sinottica riportata nel documento allegato quale parte integrante al presente provvedimento** (all. 1);
- 2) di disporre la vigenza della nuova disciplina regolamentare a decorrere dal 1° gennaio 2023 e l'applicazione del regime transitorio descritto all'art. 18, commi 2, 3, 4 e 5, finalizzato all'adeguamento progressivo delle occupazioni in essere al nuovo sistema introdotto;
- 3) di prevedere, per l'annualità 2022, per le motivazioni puntualmente dettagliate nella Relazione Tecnica allegata parte integrante al presente provvedimento (all. n.2), nei termini e per le motivazioni espresse in parte motiva del presente provvedimento, una specifica agevolazione tariffaria con riduzione pari al 20% sugli importi del Canone Unico Patrimoniale dovuti con riguardo al nuovo sistema introdotto, in caso non venisse prolungata la relativa esenzione, ad oggi disposta *ex lege*;
- 4) di dare atto che, sulla base delle disposizioni regolamentari approvate, saranno adottati, dalle competenti Direzioni e Strutture Organizzative dell'Ente, i provvedimenti dirigenziali necessari a dare attuazione alle previsioni definite;
- 5) di dare atto che l'Amministrazione procederà ad individuare iniziative di controllo delle località interessate da tali occupazioni, in quanto le stesse possono costituire valido strumento di regolazione delle attività di ristorazione, contenendo gli effetti legati alla c.d. movida [...];
- 6) ***di intensificare le verifiche sulle autorizzazioni per evitare che i tavolini eccedano i limiti concessi andando a creare barriere architettoniche e conseguente intralcio al passaggio sui marciapiedi;***
- 7) ***che l'Amministrazione provvederà ad individuare iniziative di controllo delle località interessate da tali occupazioni, per contenere la problematica delle barriere architettoniche (create ad esempio da occupazioni difformi dalla concessione, da tavoli, sedie, panche, ecc), anche tramite interventi della Polizia Locale per chiedere la rimozione, laddove necessaria;***
- 8) ***che l'Amministrazione provvederà prontamente alla creazione di nuovi parcheggi dedicati alle persone con disabilità da realizzare nelle immediate vicinanze a quelli preesistenti qualora le occupazioni dovessero interessare le zone di sosta a loro dedicate;***
- 9) ***nel corso del 2022 l'amministrazione promuoverà sperimentazioni - anche in occasioni di eventi specifici come il Salone del mobile e il Fuorisalone - per un uso esteso di strutture semirigide in carreggiata che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita e dello spazio urbano, con particolare riferimento a operazioni di depavimentazione e di uso degli spazi per operazioni di microforestazione urbana.***

## TESTO EMENDATO

Allegato n. 1  
alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 3511 del 06/12/2021

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina il processo semplificato afferente il rilascio di autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili.</p> <p>2. Con le seguenti previsioni regolamentari si intende mettere a sistema la semplificazione del processo autorizzatorio per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio in relazione alla posa di strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, mediante modalità tecnico-amministrative sinergiche e l'interconnessa operatività delle diverse Direzioni/Strutture organizzative/Enti esterni coinvolti nel processo.</p>	<p><b>ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina il processo semplificato afferente il rilascio di <del>autorizzazioni</del> <b>concessioni</b> per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere <del>di carattere temporaneo prontamente rimovibili</del> <b>prontamente amovibili, con strutture semirigide amovibili e con dehors.</b></p> <p><i>Le occupazioni di suolo pubblico mediante strutture leggere prontamente amovibili, strutture semirigide amovibili e dehors si differenziano in relazione all'impatto, all'incidenza e all'invasività delle medesime sul territorio tenuto conto del peso, delle dimensioni, del grado di pronta amovibilità di dette strutture.</i></p> <p>2. Con le seguenti previsioni regolamentari si intende <del>mettere a sistema la semplificazione del</del> <b>armonizzare il complessivo</b> processo autorizzatorio <b>relativo alle</b> <del>per le</del> occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio <del>in relazione</del> <b>mediante</b> la posa <del>delle strutture di cui al comma 1, prevedendo modalità autorizzatorie semplificate per le occupazioni con strutture leggere prontamente amovibili e con strutture semirigide amovibili; in relazione alle occupazioni con dehors, visto il relativo impatto territoriale, è previsto un processo autorizzatorio maggiormente articolato. <del>di strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, mediante modalità tecnico-amministrative sinergiche e l'interconnessa operatività delle diverse Direzioni/Strutture organizzative/Enti esterni coinvolti nel processo.</del></del></p>



3. Le disposizioni ivi contenute sono finalizzate, altresì, ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso la definizione di modalità di contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

#### ART. 2 –AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. La presente disciplina si applica alle occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio effettuate mediante la posa delle strutture leggere prontamente rimovibili di cui al successivo art. 3.
2. Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento hanno durata inferiore all'anno.

3. Le disposizioni ~~ivi~~ contenute **nel presente regolamento** sono finalizzate, altresì, ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso la definizione di modalità di contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano. **Inoltre, particolare attenzione verrà riservata alle verifiche da parte della Polizia Locale affinché il proliferare di tavolini sui marciapiedi non intralci il passaggio creando barriere architettoniche.**

#### ART. 2 –AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. La presente disciplina si applica alle occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio effettuate mediante la posa ~~delle strutture leggere prontamente rimovibili di cui al successivo art. 3~~ **di strutture leggere prontamente amovibili, di strutture semirigide amovibili e di dehors secondo quanto specificato ai successivi articoli.**
2. ~~Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento hanno durata inferiore all'anno.~~  
**La presente disciplina regolamentare si applica alle occupazioni di suolo pubblico correlate a tutte le attività commerciali che hanno subito impatti legati alla pandemia per periodica sospensione delle attività, con particolare riferimento ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 64 lett. a) L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010, nonché alle attività di cui alla L.R. n. 8 del 30 aprile 2009.**
3. **Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, comprese quelle su aree sterrate ed in terra battuta, sono rilasciate in via permanente e possono essere continuative oppure stagionali, se di durata non superiore a 180 giorni consecutivi annui.**
4. **[...]**
5. **Le occupazioni di suolo pubblico su aree verdi possono essere solo [...] concesse nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 ottobre, ferme**

### ART. 3 - STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE RIMOVIBILI

1. Sono da intendersi strutture leggere prontamente rimovibili, ai sensi delle previsioni del presente regolamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombra, fioriere ed elementi di delimitazione, pedane, pavimentazioni autoposanti a secco, tappeti e zerbini, controventature.

2. Sono, altresì, ricompresi tra le strutture leggere prontamente rimovibili oggetti per il *confort* ambientale e per il completamento dell'arredo del locale, quali impianti di illuminazione e di riscaldamento ad irradiazione elettrica, nonché mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggio portamenù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata; tali ultimi arredi dovranno essere rimossi a cura dell' esercente a chiusura giornaliera dell'attività. Durante le ore di chiusura dell'attività anche tavoli e sedie devono essere rimossi ovvero riposti e tenuti in ordine.

La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.

Con riguardo alla posa ed utilizzo di impianti elettrici e di riscaldamento, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste obbligatorie connesse certificazioni comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.

Le competenti strutture organizzative dell'Ente, con provvedimenti dirigenziali attuativi, forniranno indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio

*restando le occupazioni permanenti rilasciate prima dell'emergenza sanitaria degli inizi del 2020.*

### ART. 3 - STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE ~~RIMOVIBILI~~ AMOVIBILI E STRUTTURE SEMIRIGIDE AMOVIBILI

1. Sono da intendersi strutture leggere prontamente ~~rimovibili~~ amovibili, ai sensi delle previsioni del presente regolamento, **gli arredi posti su plateatici esterni agli esercizi di cui all'art. 2 comma 2 connotati da pronta amovibilità e da elementi facilmente smontabili e rimuovibili con conseguente minimo impatto sul territorio**; a titolo esemplificativo e non esaustivo, **in tale categoria rientrano** tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombra, ed altri elementi di delimitazione tra cui, a titolo esemplificativo, fioriere, pedane, pavimentazioni autoposanti a secco, tappeti e zerbini, controventature, **gazebo**.

2. **Per i soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** sono, altresì, ricompresi tra le strutture leggere prontamente ~~rimovibili~~ amovibili gli oggetti per il *confort* ambientale e per il completamento dell'arredo del locale, quali impianti di illuminazione e di riscaldamento ~~ad irradiazione elettrica~~, nonché mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggio portamenù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata; tali ultimi arredi dovranno essere rimossi a cura dell' esercente a chiusura giornaliera dell'attività. Durante le ore di chiusura dell'attività anche tavoli e sedie devono essere rimossi ovvero riposti e tenuti in ordine.

~~La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.~~

~~Con riguardo alla posa ed utilizzo di impianti elettrici e di riscaldamento, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste obbligatorie connesse certificazioni comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.~~

rispetto alle fonti di alimentazione – a combustione, ad irradiazione elettrica ovvero tramite sistemi di altra natura facenti uso di fonti rinnovabili - degli impianti di riscaldamento utilizzabili su plateatico esterno, cui gli esercenti, nell'attuazione delle singole occupazioni temporanee leggere concesse, dovranno conformarsi. Le fonti di alimentazione utilizzate per gli impianti di riscaldamento su plateatico esterno dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento comunale per la Qualità dell'Aria in relazione ai combustibili per impianti termici civili.

3. Tutti gli arredi previsti dal presente regolamento devono avere caratteristiche tecniche tali da consentirne al tempo stesso
- la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di ancoraggio al suolo per mezzo di opportuni fissaggi, che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone
  - il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario/venga richiesto dall'Amministrazione;
  - per le occupazioni in continuità con le corsie di scorrimento dei veicoli, deve essere garantita la resistenza delle protezioni perimetrali, atte a contenere urto accidentale dei veicoli, a protezione degli occupanti.

~~Le competenti strutture organizzative dell'Ente, con provvedimenti dirigenziali attuativi, forniranno indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio rispetto alle fonti di alimentazione – a combustione, ad irradiazione elettrica ovvero tramite sistemi di altra natura facenti uso di fonti rinnovabili degli impianti di riscaldamento utilizzabili su plateatico esterno, cui gli esercenti, nell'attuazione delle singole occupazioni temporanee leggere concesse, dovranno conformarsi. Le fonti di alimentazione utilizzate per gli impianti di riscaldamento su plateatico esterno dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento comunale per la Qualità dell'Aria in relazione ai combustibili per impianti termici civili.~~

3. Tutti gli arredi previsti **per le occupazioni disciplinate** dal presente articolo devono avere caratteristiche tecniche tali da consentirne al tempo stesso
- la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di ancoraggio al suolo per mezzo di opportuni fissaggi, che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone;
  - il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario/venga richiesto dall'Amministrazione;
  - per le occupazioni in continuità con le corsie di scorrimento dei veicoli **sarà valutato il declassamento anche parziale della strada o l'applicazione del limite di 15 km/h.**
4. **I gazebo non possono essere localizzati in aderenza di facciate e sono posti in aree urbane di particolare ampiezza e pedonalità.**
- È vietato posizionare gazebo adibiti alla somministrazione di cibi e bevande su tutti i marciapiedi urbani, comprese le aree sterrate e i parterre alberati.**
5. **Sono da intendersi strutture semirigide amovibili, ai sensi delle previsioni del presente regolamento, gli arredi, descritti ai commi precedenti, posti su plateatici esterni ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ad imprese artigiane di prodotti alimentari,**

<p>4. Le strutture in questione devono essere rimosse a cura e spese dei concessionari ed il suolo, benché concesso, deve essere lasciato completamente libero nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, ovvero di opere manutentive delle proprietà comunali, ovvero di interventi da parte di Enti erogatori di servizi; di tali circostanze verrà debitamente e formalmente reso edotto il concessionario, con un preavviso di almeno 5 giorni, ai fini dell'esecuzione in termini delle necessarie attività di rimozione delle strutture temporanee leggere di cui trattasi;</li>   <li>- per lavori di pronto intervento che necessitano dell'immediata rimozione delle strutture temporanee in questione; in tali casi di urgenza la comunicazione al concessionario può avvenire anche solo</li> </ul>	<p><i>connotati da non immediata amovibilità e da elementi il cui smontaggio e rimozione richiedano interventi di maggior rilievo, anche in termini di impatto economico, da parte del concessionario; a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tale categoria rientrano le occupazioni concesse su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta di cui al successivo art. 10.</i></p> <p>6. Le strutture in questione devono essere rimosse a cura e spese dei concessionari ed il suolo, benché concesso, deve essere lasciato completamente libero nei seguenti casi <b>di stretta necessità</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, ovvero di opere manutentive delle proprietà comunali, ovvero di interventi da parte di Enti erogatori di servizi; di tali circostanze verrà debitamente e formalmente reso edotto il concessionario, con un preavviso di almeno <b>5 10</b> giorni, ai fini dell'esecuzione in termini delle necessarie attività di rimozione delle strutture di cui trattasi;</li>   <li>- <i><b>nell'area interessata debbano effettuarsi opere pubbliche o interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo ecc. previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 sull'immobile dove ha sede l'esercizio commerciale o sugli immobili antistanti o adiacenti, salvo che il concessionario produca una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della sicurezza del cantiere e dal legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori dalla quale risulti che il cantiere è stato messo in sicurezza ed è garantita, durante l'esecuzione dei lavori, l'incolumità, sia dei passanti, sia degli avventori del plateatico e con la quale sollevi il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni verso terzi derivanti dalla presenza del cantiere;</b></i></li>   <li>- per lavori di pronto intervento che necessitano dell'immediata rimozione delle strutture <del>temporanee</del> in questione; <del>in tali casi di urgenza la comunicazione al concessionario può avvenire anche solo</del></li> </ul>
---	--

verbalmente, ovvero, se ciò non fosse possibile, l'Ente competente può provvedere direttamente alla rimozione delle strutture per poter immediatamente dar corso alle attività di pronto intervento;

- in caso di svolgimento di grandi eventi in loco o nelle immediate adiacenze per motivi di sicurezza pubblica.

5. L'elenco degli arredi utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio temporanee disciplinate dal presente regolamento è riportato in uno specifico catalogo approvato e costantemente aggiornato dall'Amministrazione con provvedimenti dirigenziali.

In tale catalogo vengono dettagliate le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili, nonché la relativa diversa e possibile collocazione rispetto alle varie aree urbane di occupazione (aree a verde, marciapiedi e isole pedonali, carreggiata in area di sosta).

~~verbalmente, ovvero, se ciò non fosse possibile solo nei casi di straordinaria urgenza e necessità, nella motivata impossibilità, per ragioni non imputabili all'Amministrazione, di inviare idonea diffida scritta a provvedere entro un termine indicato, l'Ente competente può procedere direttamente alla rimozione delle strutture per poter immediatamente dar corso alle attività di pronto intervento, con addebito dei relativi costi al concessionario; il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee con addebito al concessionario dei relativi costi di custodia;~~

- in caso di svolgimento di grandi eventi in loco o nelle immediate adiacenze per motivi di sicurezza pubblica;
- nei periodi indicati nel provvedimento di concessione.

- ~~5. L'elenco degli arredi utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio temporanee disciplinate dal presente regolamento è riportato in uno specifico catalogo approvato e costantemente aggiornato dall'Amministrazione con provvedimenti dirigenziali.~~

~~In tale catalogo vengono dettagliate le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili, nonché la relativa diversa e possibile collocazione rispetto alle varie aree urbane di occupazione (aree a verde, marciapiedi e isole pedonali, carreggiata in area di sosta).~~

#### ART. 4 – DEHORS

- 1 I dehors sono strutture non leggere, composite e smontabili, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti e chiuse anche superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi; ove possibile, può essere consentito l'ancoraggio al suolo di tali strutture con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione pubblica. Il dehor su carreggiata può essere aperto sul lato verso il marciapiede.
- 2 I dehors sono strutture destinate ed adibite esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande; tali attività devono essere

*svolte anche in tali sedi nel rispetto della normativa di settore, delle disposizioni igienico-sanitarie e delle vigenti previsioni regolamentari in materia.*

**3** *Fermo restando il divieto di ogni infissione e manomissione del suolo, le occupazioni di suolo pubblico mediante la posa di dehors sono caratterizzate da una maggiore incidenza ed invasività delle medesime sul territorio, tenuto conto del peso, delle dimensioni e del grado di non immediata amovibilità delle relative strutture. Proprio in ragione di tale impatto territoriale ed urbano, il relativo processo autorizzatorio, di cui al successivo art. 17, è connotato da una maggiore complessità istruttoria.*

**4** *L'occupazione di suolo pubblico mediante dehors può avvenire in aderenza ovvero in adiacenza ad un edificio, su plateatici esterni ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.*

*È vietata l'installazione di dehors su aree verdi non pavimentate, compresi i parterre alberati.*

*I dehors stagionali potranno rimanere in loco per un periodo non superiore ad otto mesi all'anno, in concomitanza con i mesi più freddi; nei mesi estivi potranno rimanere in loco solo a condizione che vengano rimosse le pareti.*

*Se il dehors viene installato in adiacenza ad un edificio, la relativa localizzazione deve avvenire davanti all'esercizio del concessionario e non potrà eccedere i confini della proiezione del relativo esercizio.*

*Le dimensioni dell'area concedibile per l'installazione di dehors in adiacenza sono previste in dettaglio nel documento tecnico-operativo di cui al successivo art. 5, con riguardo ai diversi ambiti territoriali e alle caratteristiche complessive del singolo contesto urbano, e per le aree con maggiore consumo di suolo pubblico potranno essere previsti limiti dimensionali specifici nei piani di area di cui all'art. 6 comma 5.*

*In ogni caso deve essere sempre assicurata una superficie libera non inferiore a 3,5 mt per assicurare il transito di mezzi di soccorso, mezzi delle Forze dell'Ordine, mezzi per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti.*

	<p><b>5</b> <i>L'istallazione e la localizzazione di dehors deve avvenire, fermo il rispetto delle previsioni e limitazioni stabilite dal Codice della Strada e in particolare dall'art. 20, in modo da non interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e da non creare barriere architettoniche. In particolare:</i></p> <p><i>a) l'istallazione di dehors in prossimità di incroci stradali non deve essere di ostacolo né occultare la necessaria e chiara visibilità stradale, secondo quanto in dettaglio precisato al successivo art. 6 comma 8;</i></p> <p><i>b) è vietata l'istallazione di dehors su sede stradale priva di fascia di sosta, soggetta a divieto di sosta e in prossimità degli incroci;</i></p> <p><i>c) è ammessa l'istallazione di dehors nelle ZTL e nelle aree pedonali, purché le occupazioni non compromettano la viabilità dei mezzi autorizzati;</i></p> <p><i>d) è ammessa l'istallazione di dehors su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali o come residenziali, nonché all'interno delle aree omogenee definite, ai sensi del Codice della Strada, Zone 30, purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie e alle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada.</i></p> <p><i>È, altresì, ammessa l'installazione di dehors su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta.</i></p> <p><i>In tali casi si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'installazione, le previsioni di cui al successivo art. 10.</i></p> <p><i>e) è ammessa l'istallazione di dehors in aree con strutture porticate con elementi di copertura e che sia lasciato libero uno spazio di almeno 2 mt. necessario per il transito pedonale;</i></p> <p><i>f) in Piazza Duomo non è consentita l'installazione di dehors.</i></p> <p><b>6</b> <i>Nella localizzazione dei dehors dovranno essere rispettate tutte le previsioni di cui al successivo art. 6.</i></p>
--	---

**7** *Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescolta e la preparazione di alimenti e bevande, ivi compresi i banco-frigo.*

**8** *Il provvedimento concessorio definisce i limiti di estensione dell'area concessa, ai fini dell'installazione del dehor, i limiti temporali di validità della concessione e gli scopi per cui è rilasciata. L'utilizzo dei dehors è limitato all'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso; al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, il concessionario ha l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante ai residenti dall'esercizio della sua attività all'aperto.*

**9** *Sull'installazione dei dehors è vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ad esclusione di una vetrofania per lato, indicante il nome o il logo dell'esercizio, di dimensione non superiore al 10% della superficie complessiva del lato medesimo.*

**10** *I concessionari hanno l'obbligo di tenere pulita l'area pubblica occupata dal dehors, nonché lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 11.*

*Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario. Lo spazio pubblico dato in concessione per l'installazione di dehors deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica e contestazione formale dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle relative spese e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, impregiudicata ogni eventuale ulteriore azione per danni derivati o derivanti dall'occupazione concessa.*

*Tutti gli elementi costitutivi del dehor e tutti gli arredi utilizzati dovranno essere conformi alle prescrizioni estetiche, tecniche e funzionali contenute nel Documento Tecnico-Operativo di cui al successivo art. 5.*



	<p><b>Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni, chioschi e padiglioni.</b></p> <p><b>È altresì vietata l'installazione e l'utilizzo di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora.</b></p> <p><b>11 Il suolo oggetto di occupazione con dehors deve essere lasciato libero, a cura e spese del concessionario, da tutte le strutture e gli arredi, nei seguenti casi, laddove strettamente necessario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>nell'area interessata debbano effettuarsi opere pubbliche o interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo ecc. previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 308/2001 sull'immobile dove ha sede l'esercizio commerciale o sugli immobili antistanti o adiacenti, salvo che il concessionario produca una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della sicurezza del cantiere e dal legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori dalla quale risulti che il cantiere è stato messo in sicurezza ed è garantita, durante l'esecuzione dei lavori, l'incolumità, sia dei passanti, sia degli avventori del plateatico e sollevi il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni verso terzi derivanti dalla presenza del cantiere;</b></li><li>- <b>nel caso in cui vi sia la sospensione dell'attività per un periodo di almeno 180 giorni naturali consecutivi;</b></li><li>- <b>ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, ovvero di opere manutentive delle proprietà comunali, ovvero di interventi da parte di Enti erogatori di servizi; di tali circostanze verrà debitamente e formalmente reso edotto il concessionario, con un preavviso di almeno 10 giorni, ai fini dell'esecuzione in termini delle necessarie attività di rimozione delle strutture di cui trattasi;</b></li><li>- <b>per lavori di pronto intervento che necessitano dell'immediata rimozione delle strutture in questione; solo nei casi di straordinaria urgenza e necessità, nella motivata impossibilità, per ragioni non imputabili all'Amministrazione, di inviare idonea diffida scritta a</b></li></ul>
--	---

*provvedere entro un termine indicato, l'Ente competente può procedere direttamente alla rimozione delle strutture per poter immediatamente dar corso alle attività di pronto intervento, con addebito dei relativi costi al concessionario; il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee con addebito al concessionario dei relativi costi di custodia;*

- *in caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati o cortei, qualora sia ritenuto necessario dall'Amministrazione;*
- *per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei tempi indicati dall'Amministrazione.*

**12** *Eventuali danni riscontrati al patrimonio pubblico dall'installazione di dehors dovranno essere ripristinati o risarciti direttamente dal concessionario. Nel caso di inadempienza, da parte del concessionario, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà ad incamerare il deposito cauzionale o a escutere la polizza fideiussoria richiesta.*

**13** *L'Amministrazione comunale resta sollevata e indenne da qualsiasi pretesa, molestia o danno, anche giudiziario, che potesse pervenire da terzi dalla concessione rilasciata.*

**ART. 5 – DOCUMENTO TECNICO-OPERATIVO SULLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE, SEMIRIGIDE E CON DEHORS DEL COMUNE DI MILANO**

- 1.** *L'elenco degli arredi utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio disciplinate dal presente regolamento è riportato in uno specifico documento tecnico-operativo approvato, costantemente aggiornato dall'Amministrazione con provvedimenti dirigenziali e pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione comunale a beneficio di tutti gli operatori.*
- 2.** *In tale documento vengono dettagliate le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili, nonché la relativa diversa e possibile collocazione rispetto*

*alle varie aree urbane di occupazione (aree a verde, marciapiedi e isole pedonali, carreggiata in area di sosta).*

*Sono, altresì, ivi riportate le prescrizioni vigenti in materia di contenimento dell'impatto acustico, con previsione della documentazione necessaria da presentare, a corredo dell'istanza di concessione del suolo pubblico, con riguardo a tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, ai fini dei necessari controlli da parte dell'Amministrazione e di ARPA.*

- 3. Le previsioni tecniche, funzionali ed estetiche contenute nel menzionato documento rivestono carattere di obbligatorietà per gli operatori che pertanto, nella realizzazione e posa delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento, dovranno necessariamente conformarsi alle medesime rispetto alla modalità di progettazione dell'occupazione, alla scelta dei materiali, delle tipologie, dei modelli di arredi e strumentazioni tecnologiche utilizzabili.*
- 4. Con riguardo alla posa ed utilizzo di impianti elettrici e di riscaldamento, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste connesse certificazioni obbligatorie comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.*
- 5. La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.*
- 6. Le competenti strutture organizzative dell'Ente, con provvedimenti dirigenziali attuativi, forniranno indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio rispetto alle fonti di alimentazione – a combustione, ad irradiazione elettrica ovvero tramite sistemi di altra natura facenti uso di fonti rinnovabili - degli impianti di riscaldamento utilizzabili su plateatico esterno, cui gli esercenti, nell'attuazione delle singole occupazioni leggere concesse, dovranno conformarsi. Le fonti di alimentazione utilizzate per gli impianti di riscaldamento su plateatico esterno dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal*

<p><b>ART. 4 – VINCOLI GENERALI E DIVIETI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI</b></p> <p>1. La competente struttura organizzativa dell’Ente potrà individuare un elenco di ambiti urbani, ove l’occupazione di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio, mediante la posa di strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili,</p> <p>a) non sia in alcun modo consentita, nei casi in cui, <b>(i)</b> ricorrano esigenze di particolare rilievo di tutela temporanea o prolungata di aree soggette a vincoli monumentali o ambientali, debitamente evidenziate nel provvedimento di interdizione all’occupazione; <b>(ii)</b> sia necessario garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di particolari eventi ad elevato impatto cittadino in termini di partecipanti/visitatori/congestione urbana; <b>(iii)</b> sia necessario interdire la fruibilità di alcuni spazi urbani per lo svolgersi di manifestazioni pubbliche o private <b>(iv)</b> o per motivazioni connesse ai precedenti punti;</p> <p>b) sia consentita, con limitazioni rispetto all’individuazione delle specifiche aree occupabili ovvero della sola percentuale di spazi occupabili, nei casi in cui, <b>(i)</b> ricorra la necessità di preservare alcuni ambiti urbani già caratterizzati da congestionamenti in termini di rilevanti flussi pedonali e viabilistici; <b>(ii)</b> le geometrie dei luoghi e spazi pubblici non consentano, ove occupati anche temporaneamente, di garantire la regolarità dei flussi pedonali in sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici <b>(iv)</b> o per motivazioni connesse ai precedenti punti;</p> <p>c) sia consentita solo nel rispetto di specifiche prescrizioni (dimensioni limitate/distanza da area monumentale o di pregio o da area a rischio/tutela dei parcheggi e divieto di occupazioni in carreggiata/divieto di occupazioni su area verde, etc.)</p>	<p><b>Regolamento comunale per la Qualità dell’Aria in relazione ai combustibili per impianti termici civili.</b></p> <p><b>ART. 6 – VINCOLI GENERALI E DIVIETI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI</b></p> <p>1. La competente struttura organizzativa dell’Ente potrà individuare un elenco di ambiti urbani, ove l’occupazione di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio, mediante la posa di strutture leggere <del>di carattere temporaneo</del> prontamente rimovibili, <b>di strutture semirigide amovibili e di dehors:</b></p> <p>a) non sia in alcun modo consentita, nei casi in cui, <b>(i)</b> ricorrano esigenze di particolare rilievo di tutela temporanea o prolungata di aree soggette a vincoli monumentali o ambientali, debitamente evidenziate nel provvedimento di interdizione all’occupazione; <b>(ii)</b> sia necessario garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di particolari eventi ad elevato impatto cittadino in termini di partecipanti/visitatori/congestione urbana; <b>(iii)</b> sia necessario interdire la fruibilità di alcuni spazi urbani per lo svolgersi di manifestazioni pubbliche o private <b>(iv)</b> o per motivazioni connesse ai precedenti punti;</p> <p>b) sia consentita, con limitazioni rispetto all’individuazione delle specifiche aree occupabili ovvero della sola percentuale di spazi occupabili, nei casi in cui, <b>(i)</b> ricorra la necessità di preservare alcuni ambiti urbani già caratterizzati da congestionamenti in termini di rilevanti flussi pedonali e viabilistici; <b>(ii)</b> le geometrie dei luoghi e spazi pubblici non consentano, ove occupati anche temporaneamente, di garantire la regolarità dei flussi pedonali in sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici <b>(iv)</b> o per motivazioni connesse ai precedenti punti;</p> <p>c) sia consentita solo nel rispetto di specifiche prescrizioni (dimensioni limitate/distanza da area monumentale o di pregio o da area a rischio/tutela dei parcheggi e divieto di occupazioni in carreggiata/divieto di occupazioni su area verde, etc.)</p>
--	---

<p>2. L'individuazione di tali ambiti urbani è correlata alla particolarità, sensibilità e rilevanza dell'area, in termini di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sussistenza di vincoli di tutela monumentale e/o ambientale,</li> <li>- necessità di tutela della sicurezza stradale, della viabilità e dell'ordine pubblico,</li> <li>- esigenza di garantire la funzionalità e fruibilità degli spazi destinati al regolare transito dei pedoni, soprattutto in contesti urbani caratterizzati da importanti poli attrattori di destinazione e da alta densità di afflusso pedonale.</li> </ul> <p>3. Le occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere disciplinate dal presente regolamento possono essere effettuate su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde, in carreggiate su area di sosta nei termini e limiti previsti ai commi successivi nonché agli artt. 5, 6, 7 e 8.</p> <p>4. L'occupazione deve essere localizzata prioritariamente davanti all'esercizio del concessionario.</p> <p>Qualora l'occupazione si estenda a spazi prospicienti altri esercizi commerciali, la concessione sarà rilasciata, laddove non arrechi pregiudizio all'esercizio confinante, anche sulla scorta dell'acquisizione dell'assenso da parte di quest'ultimo rispetto alla localizzazione e modalità di occupazione.</p> <p>Qualora l'occupazione si estenda a spazi prospicienti altre funzioni (residenziale, professionali e simili) l'occupazione non potrà avvenire in aderenza ma dovrà rispettare i franchi minimi di salvaguardia di 2 m dal limite della proprietà confinante e dovrà garantire in ogni momento il regolare e sicuro transito pedonale e veicolare.</p>	<p>2. L'individuazione di tali ambiti urbani è correlata alla particolarità, sensibilità e rilevanza dell'area, in termini di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sussistenza di vincoli di tutela monumentale e/o ambientale,</li> <li>- necessità di tutela della sicurezza stradale, <b>della sosta</b>, della viabilità e dell'ordine pubblico,</li> <li>- <b>esigenza di contenimento dell'uso del suolo</b>,</li> <li>- esigenza di garantire la funzionalità e fruibilità degli spazi destinati al regolare transito dei pedoni, soprattutto in contesti urbani caratterizzati da importanti poli attrattori di destinazione e da alta densità di afflusso pedonale.</li> </ul> <p>3. Le occupazioni di suolo <del>temporanee</del> con le strutture <del>leggere</del> disciplinate dal presente regolamento possono essere effettuate su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde, in carreggiate su area di sosta nei termini e limiti previsti ai commi successivi nonché agli artt. <b>3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10 e 11.</b></p> <p>4. L'occupazione deve essere localizzata prioritariamente davanti all'esercizio del concessionario.</p> <p><del>Qualora l'occupazione si estenda a spazi prospicienti altri esercizi commerciali, la concessione sarà rilasciata, laddove non arrechi pregiudizio all'esercizio confinante, anche sulla scorta dell'acquisizione dell'assenso da parte di quest'ultimo rispetto alla localizzazione e modalità di occupazione.</del></p> <p><del>Qualora l'occupazione si estenda a spazi prospicienti altre funzioni (residenziale, professionali e simili) l'occupazione non potrà avvenire in aderenza ma dovrà rispettare i franchi minimi di salvaguardia di 2 m dal limite della proprietà confinante e dovrà garantire in ogni momento il regolare e sicuro transito pedonale e veicolare.</del></p> <p><b>Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altro punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo e ad altre funzioni (residenziale, professionali e simili) dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dello stabile. Tale</b></p>
---	--

<p>5. Le occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere disciplinate dal presente regolamento dovranno sempre essere effettuate assicurando, nella relativa localizzazione, una superficie libera di almeno 2 mt. tale da garantire il flusso pedonale in sicurezza, riparametrando tale estensione rispetto alla presenza dei diversi e possibili elementi di viabilità e di ingombro presenti in adiacenza al sedime individuato per l'occupazione (passi carrai, cordoli marciapiedi, ingressi pedonali, pali della luce, dissuasori, parigine, panettoni, scivoli disabili, bordo aiuole, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, armadietti di servizi a rete...).</p> <p>Con specifico riguardo alle occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere su fasce di sosta in carreggiata di cui al successivo art 7, la concessione potrà essere rilasciata solo ove sia possibile, conseguentemente all'occupazione, garantire comunque uno spazio di almeno 1,50 mt. per il transito pedonale, anche dando corso all'allargamento in pedana dei marciapiedi in loco.</p>	<p><i>assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza.</i></p> <p><i>Qualora l'occupazione sia localizzata su un'area non prospiciente l'esercizio commerciale, nei limiti previsti dal presente regolamento, la superficie di suolo pubblico concedibile non deve essere superiore alla superficie di somministrazione o di vendita interna dell'esercizio.</i></p> <p>5. <i>Ferme restando le previsioni sulla localizzazione dell'occupazione di suolo pubblico contenute nel presente regolamento, nelle aree caratterizzate da un maggiore impatto delle occupazioni sul tessuto urbano, in relazione al consumo di suolo pubblico, alla compresenza di diverse funzioni urbane e sociali, al decoro urbano e alla tutela ambientale, alla sicurezza e all'ordine pubblico, l'Amministrazione si riserva di definire in specifici Piani d'Area i criteri di parametrizzazione della superficie di suolo pubblico concedibile e di localizzazione di dettaglio delle occupazioni di cui al presente regolamento. A tal fine sarà istituita dall'Amministrazione una specifica Cabina di Regia deputata alla definizione dei richiamati Piani di Area.</i></p> <p>6. Le occupazioni di suolo <del>temporanee</del> con le strutture <del>leggere</del> disciplinate dal presente regolamento dovranno sempre essere effettuate assicurando, <b>in ogni momento</b>, nella relativa localizzazione, una superficie libera di almeno 2 mt. tale da garantire il flusso pedonale in sicurezza, riparametrando tale estensione rispetto alla presenza dei diversi e possibili elementi di viabilità e di ingombro presenti in adiacenza al sedime individuato per l'occupazione (passi carrai, cordoli marciapiedi, ingressi pedonali, pali della luce, dissuasori, parigine, panettoni, scivoli disabili, bordo aiuole, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, armadietti di servizi a rete...).</p> <p>Con specifico riguardo alle occupazioni di suolo <del>temporanee</del> con strutture <b>leggere semirigide amovibili</b> su fasce di sosta in carreggiata di cui al successivo art. <b>7 10</b>, la concessione potrà essere rilasciata solo ove sia possibile, conseguentemente all'occupazione, garantire comunque uno spazio di almeno 1,50 mt. per il transito pedonale, anche dando corso all'allargamento in pedana dei marciapiedi in loco, <b>in presenza di una fascia di sosta a pettine o a lisca.</b></p>
---	---

<p>Con riguardo alle occupazioni in prossimità di elementi di arredo urbano, le stesse dovranno essere collocate mantenendo una distanza da detti elementi di almeno 3 mt. al fine di tutelarne la funzione pubblica e garantirne la totale fruibilità da parte dell'utenza.</p> <p>Dovrà inoltre essere sempre garantito, nell'effettiva realizzazione dell'occupazione, il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso, il rispetto di tutte le misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la totale accessibilità alle strutture temporanee poste anche a persone con problemi di disabilità motoria.</p> <p>in caso di transito di mezzi di soccorso, mezzi delle Forze dell'Ordine, mezzi per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti, le occupazioni di cui trattati dovranno essere collocate/temporaneamente spostate in modo da garantire uno spazio utile al transito non inferiore a 3,5 mt.</p> <p>6. Al fine di tutelare la funzione pubblica degli elementi di arredo urbano (panchine, basamenti statue e fontane...), ne è in ogni caso vietata l'occupazione, così da garantirne la costante ed integrale accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza, fermo restando quanto previsto dal precedente comma in ordine alle distanze minime da detti elementi.</p> <p>7. In presenza di superfici adibite a marciapiedi con larghezza superiore a 4 mt., ferma restando l'applicazione dei limiti previsti dai precedenti commi 5 e 6, la porzione di suolo occupabile è limitata al 50% dello spazio complessivo del marciapiede in questione, fatte salve eventuali specifiche deroghe assentite dall'Amministrazione in relazione alla valutazione dei vari interessi pubblici coinvolti.</p> <p>8. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale presente; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.</p> <p>In coerenza con le previsioni del codice della strada, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi e i due lati (formati dai</p>	<p>Con riguardo alle occupazioni in prossimità di elementi di arredo urbano, le stesse dovranno essere collocate mantenendo una distanza da detti elementi di almeno 3 mt. al fine di tutelarne la funzione pubblica e garantirne la totale fruibilità da parte dell'utenza.</p> <p>Dovrà inoltre essere sempre garantito, nell'effettiva realizzazione dell'occupazione, il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso, il rispetto di tutte le misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la totale accessibilità alle strutture <b>temporanee poste posizionate</b> anche a persone con problemi di disabilità motoria.</p> <p>In caso di transito di mezzi di soccorso, mezzi delle Forze dell'Ordine, mezzi per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti, le occupazioni di cui trattasi <b>siti</b> dovranno essere collocate/temporaneamente spostate in modo da garantire uno spazio utile al transito non inferiore a 3,5 mt.</p> <p>7. Al fine di tutelare la funzione pubblica degli elementi di arredo urbano (panchine, basamenti statue e fontane...), ne è in ogni caso vietata l'occupazione, così da garantirne la costante ed integrale accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza, fermo restando quanto previsto dal precedente comma in ordine alle distanze minime da detti elementi.</p> <p>8. In presenza di superfici adibite a marciapiedi con larghezza superiore a 4 mt., ferma restando l'applicazione dei limiti previsti dai precedenti commi <b>5 e 6 e 7 e di quanto specificamente previsto all'art.4 rispetto ai dehors</b>, la porzione di suolo occupabile è limitata al 50% dello spazio complessivo del marciapiede in questione, fatte salve eventuali specifiche deroghe assentite dall'Amministrazione in relazione alla valutazione dei vari interessi pubblici coinvolti.</p> <p>9. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale presente; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.</p> <p>In coerenza con le previsioni del codice della strada, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi e i due lati (formati dai</p>
---	--

cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione tra i due lati precedentemente individuati.

9. Le richieste di occupazioni temporanee leggere, avanzate con riguardo ad aree su cui insistono mercati settimanali scoperti o a spazi dati in concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, devono essere preventivamente sottoposte al parere della competente Struttura Organizzativa dell'Ente, che valuterà la compatibilità della richiesta con il regolare svolgimento delle attività commerciali su dette aree pubbliche.

cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione tra i due lati precedentemente individuati.

10. Le richieste di occupazioni ~~temporanee~~ leggere **prontamente amovibili e/o semirigide amovibili**, avanzate con riguardo ad aree su cui insistono mercati settimanali scoperti o a spazi dati in concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, devono essere preventivamente sottoposte al parere della competente Struttura Organizzativa dell'Ente, che valuterà la compatibilità della richiesta con il regolare svolgimento delle attività commerciali su dette aree pubbliche.
11. ***Nella localizzazione delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento dovrà essere sempre garantita la costante e completa agibilità rispetto ai sotto-servizi, anche ai fini delle necessarie periodiche ispezioni/manutenzioni, nonché il regolare deflusso delle acque, assicurando la totale accessibilità a chiusini, botole, grigliate di aerazione ed intercapedini.***
12. ***In presenza di vincoli di tutela monumentale, per poter dar corso all'occupazione di suolo pubblico mediante la posa delle strutture disciplinate dal presente regolamento, è necessario ottenere, per le aree e gli ambiti urbani ove è previsto, il preventivo parere positivo da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano, che potrà essere gestito anche sulla scorta di specifici protocolli d'intesa volti alla semplificazione procedurale ed accelerazione dei termini.***
13. ***Laddove si rientri nei casi ex lege previsti in cui sia necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica rispetto alla realizzazione delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento in aree soggette a vincoli paesaggistici, il rilascio del provvedimento concessorio è subordinato al parere delle competenti strutture comunali [...] e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano.***
14. ***La localizzazione delle strutture e degli arredi disciplinati dal presente regolamento non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli***



*alberi e comunque dovrà essere mantenuta nella posa di tali strutture una distanza di almeno 2 mt. dal colletto delle alberature o degli arbusti esistenti.*

- 15. È obbligatorio per tutti gli operatori garantire, nella progettazione ed effettiva realizzazione di tutte le strutture di cui al presente regolamento, l'abbattimento di ogni barriera architettonica, la totale accessibilità alle strutture e ai percorsi adiacenti anche a persone portatrici di disabilità.*
- 16. In ogni caso la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche anche mediante l'utilizzo delle strutture disciplinate dal presente regolamento dovrà sempre avvenire nell'integrale rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.*

#### **ART. 7 – ADEMPIMENTI ALLE PRESCRIZIONI EDILIZIE**

- 1. Per le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, con durata non superiore a 180 giorni e realizzate con elementi di arredo che rendano la struttura assimilabile ad un manufatto edilizio è necessario garantire il rispetto delle previsioni edilizie di cui all'art. 6 comma e-bis del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, ai sensi del quale le opere sono soggette a comunicazione di avvio lavori all'Amministrazione comunale.*

*In tal caso nella richiesta di occupazione di suolo pubblico l'esercente dovrà specificare che l'istanza stessa è presentata anche ai sensi e per gli effetti del citato art. 6 comma e-bis e successive modificazioni, e la concessione di suolo pubblico produce l'efficacia della comunicazione di cui alla citata norma.*

- 2. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico mediante l'installazione di dehors per un arco temporale superiore a 180 giorni, il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio, comprensivo della verifica di conformità edilizia ed urbanistica del manufatto, ha valore anche di titolo abilitativo per il posizionamento del manufatto ed assolve, in presenza delle specifiche condizioni e obbligazioni, alla previsione*

**ART. 5 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU MARCIAPIEDI**

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili sia effettuata su marciapiede, la superficie da considerare per l'occupazione è pari alla distanza tra il cordolo del marciapiede e l'edificio prospiciente; in tale porzione di suolo deve trovare applicazione, ai fini della determinazione dello spazio occupabile, la previsione di cui ai commi 5 e 6 del precedente art. 4.
2. Se sono presenti dissuasori di sosta, pali o altri elementi che ostacolano il passaggio pedonale, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dai suddetti manufatti e non dal cordolo del marciapiede; in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque recintate, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dal limite di delimitazione di tale area; le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla superficie di marciapiede considerabile ai fini della relativa occupazione.
3. Qualora la superficie che si intende occupare sia localizzata in prossimità di fermate dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, l'occupazione potrà essere autorizzata alle seguenti condizioni:
  - se trattasi di fermate di autobus, filobus o veicoli circolanti su rotaia, purché non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri

*contenuta all'art. 8, comma 1, ultimo capoverso delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del PGT.*

**ART. 8 - OCCUPAZIONI DI SUOLO ~~TEMPORANEE~~ CON STRUTTURE LEGGERE E SEMIRIGIDE SU MARCIAPIEDI**

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere ~~di carattere temporaneo~~ prontamente rimovibili **e con strutture semirigide amovibili** sia effettuata su marciapiede, la superficie da considerare per l'occupazione è pari alla distanza tra il cordolo del marciapiede e l'edificio prospiciente; in tale porzione di suolo deve trovare applicazione, ai fini della determinazione dello spazio occupabile, la previsione di cui ai commi ~~5 e 6 e 7~~ del precedente art. **6 4**.
2. Se sono presenti dissuasori di sosta, pali o altri elementi che ostacolano il passaggio pedonale, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dai suddetti manufatti e non dal cordolo del marciapiede; in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque recintate, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dal limite di delimitazione di tale area; le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla superficie di marciapiede considerabile ai fini della relativa occupazione.
3. **Qualora l'occupazione riguardi la porzione esterna del marciapiede, da considerarsi ampliamento della pedana sita in fascia di sosta, questa potrà essere occupata solo in caso di accoglimento della richiesta di occupazione in carreggiata. Ciò per evitare interferenze con l'utilizzo della fascia di sosta da parte degli autoveicoli.**
4. Qualora la superficie che si intende occupare sia localizzata in prossimità di fermate dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, l'occupazione potrà essere autorizzata alle seguenti condizioni:
  - se trattasi di fermate di autobus, filobus o veicoli circolanti su rotaia, purché non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri

<p>e sia comunque preservato un corridoio pedonale, di ampiezza di almeno 3 mt. dal cordolo del marciapiede, lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art.158 del Codice della Strada (15 mt. dal cartello segnalatore);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se trattasi delle stazioni di accesso alle fermate della metropolitana e dei sottopassaggi pedonali, se la superficie che s'intende occupare è localizzata sulla direttrice dei relativi corridoi d'uscita dovrà essere rispettata una distanza di almeno 10 mt. misurati dal primo gradino delle scale di accesso, nonché rispettato uno spazio laterale di almeno 2 mt. ai sensi del comma 5 del precedente art. 4.</li> </ul> <p>4. Nella localizzazione delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento dovrà essere sempre rispettata una distanza di almeno 5 mt. da ogni pompa erogatrice di impianti di distribuzione carburanti.</p> <p>5. Qualora l'occupazione sia localizzata su marciapiedi porticati, la stessa potrà essere realizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- internamente al porticato, sia in fregio agli edifici sia in adiacenza alle colonne, fino ad un massimo della metà della relativa larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili ed il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale di almeno 2 mt. ai sensi del comma 5 del precedente art. 4;</li> <li>- sul marciapiede esterno al porticato, purché sia lasciato libero lo spazio di almeno 2 mt. necessario per il transito pedonale;</li> </ul> <p>Per garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna del marciapiede sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali ed in presenza di occupazioni con estensione superiore ai 15 mt., le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno 1,50 mt. in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.</p> <p>6. Possono essere consentite al singolo concessionario occupazioni anche contrapposte, sempreché l'ampiezza complessiva delle superfici contrapposte occupate non superi la metà dell'estensione in larghezza</p>	<p>e sia comunque preservato un corridoio pedonale, di ampiezza di almeno 3 mt. dal cordolo del marciapiede, lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art.158 del Codice della Strada (15 mt. dal cartello segnalatore);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se trattasi delle stazioni di accesso alle fermate della metropolitana e dei sottopassaggi pedonali, se la superficie che s'intende occupare è localizzata sulla direttrice dei relativi corridoi d'uscita dovrà essere rispettata una distanza di almeno 10 mt. misurati dal primo gradino delle scale di accesso, nonché rispettato uno spazio laterale di almeno 2 mt. ai sensi del comma <b>5 6</b> del precedente art. <b>6 4</b>.</li> </ul> <p>5. Nella localizzazione delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento dovrà essere sempre rispettata una distanza di almeno 5 mt. da ogni pompa erogatrice di impianti di distribuzione carburanti.</p> <p>6. Qualora l'occupazione sia localizzata su marciapiedi porticati, la stessa potrà essere realizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- internamente al porticato, sia in fregio agli edifici sia in adiacenza alle colonne, fino ad un massimo della metà della relativa larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili ed il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale di almeno 2 mt. ai sensi del comma <b>5 6</b> del precedente art. <b>6 4</b>;</li> <li>- sul marciapiede esterno al porticato, purché sia lasciato libero lo spazio di almeno 2 mt. necessario per il transito pedonale.</li> </ul> <p>Per garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna del marciapiede sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali ed in presenza di occupazioni con estensione superiore ai 15 mt., le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno 1,50 mt. in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.</p> <p>7. Possono essere consentite al singolo concessionario occupazioni anche contrapposte, sempreché l'ampiezza complessiva delle superfici contrapposte occupate non superi la metà dell'estensione in larghezza</p>
---	---

<p>del marciapiede e sia garantito fra le due aree contrapposte uno spazio libero per il flusso pedonale di almeno 2 mt.</p> <p>7. È consentito localizzare occupazioni temporanee leggere su marciapiedi contrapposti all'esercizio del concessionario istante, con conseguente necessità di attraversamento della carreggiata per la prestazione del relativo servizio, solo su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali, ove sia presente un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'occupazione o dell'esercizio ovvero sia posto ad una distanza comunque non inferiore a 10 mt. dai medesimi ed ove la distanza pedonale tra la sede dell'esercizio e quella dell'occupazione temporanea leggera non sia superiore a 30 mt.</p> <p>In presenza di cantieri connessi alla realizzazione della Linea Metropolitana M4, la localizzazione delle occupazioni temporanee leggere di cui trattasi potrà avvenire su marciapiedi ed aree pedonali o a verde collocati sino ad una distanza massima di 200 mt dall'esercizio commerciale del concessionario istante, al solo fine di superare le limitazioni superficiali connesse alla presenza delle opere di cantiere, ferme restando tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste per la tutela della sicurezza di operatori e cittadini.</p> <p>8. Ai fini di garantire la costante e completa agibilità rispetto ai sotto-servizi, anche ai fini delle necessarie periodiche ispezioni/manutenzioni, non è consentita l'occupazione in corrispondenza di chiusini, botole, grigliate di aerazione ed intercapedini.</p> <p>9. Per le occupazioni di cui trattasi è vietato il posizionamento sui marciapiedi di strutture con pedane, tenuto conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da parte dei portatori di disabilità, nonché considerata la non immediata amovibilità di tali strutture.</p> <p>È, invece, possibile collocare pavimenti autoposanti a secco o analoghe strutture modulari prontamente smontabili, ovvero rampe accessibili, solo ove ciò consenta di eliminare dislivelli esistenti con superamento di</p>	<p>del marciapiede e sia garantito fra le due aree contrapposte uno spazio libero per il flusso pedonale di almeno 2 mt.</p> <p>8. È consentito localizzare <i>le</i> occupazioni <del>temporanee leggere</del> <b>in questione</b> su marciapiedi contrapposti all'esercizio del concessionario istante, con conseguente necessità di attraversamento della carreggiata per la prestazione del relativo servizio, solo su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali, ove sia presente un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'occupazione o dell'esercizio ovvero sia posto ad una distanza comunque <del>non</del> inferiore a 10 mt. dai medesimi ed ove la distanza pedonale tra la sede dell'esercizio e quella dell'occupazione <del>temporanea</del> leggera non sia superiore a 30 mt.</p> <p>In presenza di cantieri <del>connessi alla realizzazione della Linea Metropolitana M4 ad interventi di nuove realizzazioni o prolungamenti di linee metropolitane</del>, la localizzazione delle occupazioni <del>temporanee leggere</del> di cui trattasi potrà avvenire su marciapiedi ed aree pedonali o a verde collocati sino ad una distanza massima di 200 mt. dall'esercizio commerciale del concessionario istante, al solo fine di superare le limitazioni superficiali connesse alla presenza delle opere di cantiere, ferme restando tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste per la tutela della sicurezza di operatori e cittadini.</p> <p><del>9. Ai fini di garantire la costante e completa agibilità rispetto ai sotto-servizi, anche ai fini delle necessarie periodiche ispezioni/manutenzioni, non è consentita l'occupazione in corrispondenza di chiusini, botole, grigliate di aerazione ed intercapedini.</del></p> <p>10. Per le occupazioni di cui trattasi è vietato il posizionamento sui marciapiedi di strutture con pedane, tenuto conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da parte dei portatori di disabilità, <del>nonché considerata la non immediata amovibilità di tali strutture.</del></p> <p>È, invece, possibile collocare pavimenti autoposanti a secco o analoghe strutture modulari prontamente smontabili, ovvero rampe accessibili, solo ove ciò consenta di eliminare dislivelli esistenti con superamento di</p>
--	---

<p>barriere architettoniche a vantaggio della regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.</p> <p><b>ART. 6 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU ISOLE PEDONALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le occupazioni di suolo con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su isole pedonali, nei limiti fissati, con appositi provvedimenti, dalle competenti Strutture Organizzative dell'Ente, al fine di garantire la totale fruizione di detti spazi pubblici contemperando le diverse funzioni che ivi convivono (transito pedonale, spazi di gioco e di incontro, eventi ecc.).</li> <li>2. Nella localizzazione delle occupazioni temporanee leggere di cui trattasi su isole pedonali dovranno essere effettuate le traslazioni necessarie a garantire uno spazio di almeno 2 mt. per il transito pedonale.  Nel caso di isole pedonali di larghezza ridotta con esercizi commerciali contrapposti, le occupazioni temporanee leggere in questione dovranno essere collocate in modo da garantire un percorso per il transito pedonale di almeno 2 mt localizzato centralmente.</li> <li>3. Restano ferme le previsioni in ordine alle distanze prescritte dagli elementi di arredo urbano, ai sensi dell'art. 4 comma 5, e dalle alberature e cespugliature presenti, ai sensi dell'art. 8.</li> <li>4. Nelle isole pedonali ad intenso flusso pedonale è necessario garantire, nella localizzazione delle occupazioni temporanee leggere, un percorso perimetrale per il transito dei pedoni di almeno 2mt.</li> <li>5. Per le occupazioni di cui trattasi è vietato il posizionamento su isole pedonali di strutture con pedane, tenuto conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da</li> </ol>	<p>barriere architettoniche a vantaggio della regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.</p> <p><b>11. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano in quanto compatibili anche alle occupazioni mediante installazione di dehors.</b></p> <p><b>ART. 9 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE E SEMIRIGIDE SU ISOLE PEDONALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le occupazioni di suolo con strutture leggere <del>di carattere temporaneo</del> prontamente rimovibili <b>ovvero con strutture semirigide amovibili</b>, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su isole pedonali, nei limiti fissati, con appositi provvedimenti, dalle competenti Strutture Organizzative dell'Ente, al fine di garantire la totale fruizione di detti spazi pubblici contemperando le diverse funzioni che ivi convivono (transito pedonale, spazi di gioco e di incontro, eventi ecc.).</li> <li>2. Nella localizzazione delle occupazioni <del>temporanee leggere</del> di cui trattasi su isole pedonali dovranno essere effettuate le traslazioni necessarie a garantire uno spazio di almeno 2 mt. per il transito pedonale.  Nel caso di isole pedonali di larghezza ridotta con esercizi commerciali contrapposti, le occupazioni <del>temporanee leggere</del> in questione dovranno essere collocate in modo da garantire un percorso per il transito pedonale di almeno 2 mt localizzato centralmente.</li> <li>3. Restano ferme le previsioni in ordine alle distanze prescritte dagli elementi di arredo urbano, ai sensi dell'art. <del>4</del> <b>6</b> comma <del>5</del> <b>7</b>, e dalle alberature e cespugliature presenti, ai sensi dell'art. <b>6 comma 14 e</b> dell'art. <del>8</del><b>11</b>.</li> <li>4. Nelle isole pedonali ad intenso flusso pedonale è necessario garantire, nella localizzazione delle occupazioni <del>temporanee leggere</del> <b>di cui trattasi</b>, un percorso perimetrale per il transito dei pedoni di almeno 2mt.</li> <li>5. Per le occupazioni di cui trattasi è vietato il posizionamento su isole pedonali di strutture con pedane, tenuto conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da</li> </ol>
--	--

<p>parte dei portatori di disabilità, nonché considerata la non immediata amovibilità di tali strutture.</p> <p>È, invece, possibile collocare pavimenti autoposanti a secco o analoghe strutture modulari prontamente smontabili, ovvero rampe accessibili, solo ove ciò consenta di eliminare dislivelli esistenti con superamento di barriere architettoniche a vantaggio della regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.</p> <p>6. Al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici afferenti le isole pedonali e la regolarità dei flussi pedonali in tale aree, non è consentita la delimitazione continua degli spazi, in cui sono localizzate occupazioni temporanee leggere, mediante l'apposizione di cordoni, paraventi o altri elementi di arredo.</p> <p>È possibile valutare, da parte delle competenti strutture organizzative dell'Ente, il posizionamento di barriere paravento nel solo periodo invernale, nell'ottica di consentire, per le occupazioni sul plateatico, una mitigazione delle condizioni climatiche.</p> <p>7. In presenza di plurime occupazioni temporanee leggere localizzate una affianco all'altra, dovrà essere mantenuto tra le stesse uno spazio di almeno 2 mt. per il passaggio pedonale, nonché garantito nel posizionamento delle occupazioni l'allineamento delle medesime nell'ottica di garantire la regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.</p> <p>8. In caso di occupazioni temporanee leggere di dimensioni maggiori ai 15 mt. di larghezza, l'area di occupazione dovrà essere interrotta per consentire un passaggio pedonale di almeno 2 mt.</p> <p>9. In presenza di isole pedonali e con particolare riferimento alle piazze, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi, nell'ottica di contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private, l'Amministrazione potrà definire un limite massimo per il dimensionamento delle occupazioni di suolo pubblico per consentirne la pluralità d'uso in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento.</p>	<p>parte dei portatori di disabilità, <del>nonché considerata la non immediata amovibilità di tali strutture.</del></p> <p>È, invece, possibile collocare pavimenti autoposanti a secco o analoghe strutture modulari prontamente smontabili, ovvero rampe accessibili, solo ove ciò consenta di eliminare dislivelli esistenti con superamento di barriere architettoniche a vantaggio della regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.</p> <p>6. Al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici afferenti le isole pedonali e la regolarità dei flussi pedonali in tale aree, non è consentita la delimitazione continua degli spazi, in cui sono localizzate <b>tali</b> occupazioni <del>temporanee leggere</del>, mediante l'apposizione di cordoni, paraventi o altri elementi di arredo.</p> <p>È possibile valutare, da parte delle competenti strutture organizzative dell'Ente, il posizionamento di barriere paravento nel solo periodo invernale, nell'ottica di consentire, per le occupazioni sul plateatico, una mitigazione delle condizioni climatiche.</p> <p>7. In presenza di plurime occupazioni <del>temporanee leggere</del> localizzate una affianco all'altra, dovrà essere mantenuto tra le stesse uno spazio di almeno 2 mt. per il passaggio pedonale, nonché garantito nel posizionamento delle occupazioni l'allineamento delle medesime nell'ottica di <del>garantire assicurare</del> la regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.</p> <p>8. In caso di occupazioni <del>temporanee leggere</del> di dimensioni maggiori ai 15 mt. di larghezza, l'area di occupazione dovrà essere interrotta per consentire un passaggio pedonale di almeno 2 mt.</p> <p>9. In presenza di isole pedonali e con particolare riferimento alle piazze, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi, nell'ottica di contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private, l'Amministrazione potrà definire un limite massimo per il dimensionamento delle occupazioni di suolo pubblico per consentirne la pluralità d'uso in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento.</p>
--	--

**ART. 7 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU FASCE DI SOSTA IN CARREGGIATA**

1. Le occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali o come residenziali, nonché all'interno delle aree omogenee definite, ai sensi del Codice della Strada, Zone 30, purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie.

Tali località, inserite in apposito elenco formulato dalla competente Struttura Organizzativa dell'Ente, sono idonee a dar corso al procedimento concessorio in questione, a cui seguirà l'adozione dei relativi provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica aventi validità temporale pari a quella della concessione, sulla base di planimetria fornita dal richiedente in scala 1:200 del tratto stradale

**ART. 10 - OCCUPAZIONI DI SUOLO ~~TEMPORANEE~~ CON STRUTTURE ~~LEGGERE~~ SEMIRIGIDE AMOVIBILI SU FASCE DI SOSTA IN CARREGGIATA**

- ~~1. Le occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali o come residenziali, nonché all'interno delle aree omogenee definite, ai sensi del Codice della Strada, Zone 30, purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie.~~

*Ad eccezione dei de hors, su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio solo mediante la posa di strutture semirigide amovibili, di cui al presente regolamento.*

**[...]**

*Tali occupazioni su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta possono essere concesse solo su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali o come residenziali, nonché all'interno delle aree omogenee definite, ai sensi del Codice della Strada, Zone 30, purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie e alle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada.*

Tali località, inserite in apposito elenco formulato dalla competente Struttura Organizzativa dell'Ente, sono idonee a dar corso al procedimento concessorio in questione, a cui seguirà l'adozione dei relativi provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica aventi validità temporale pari a quella della concessione, sulla base di planimetria fornita dal richiedente in scala 1:200 del tratto stradale

<p>interessato dall'occupazione, ove siano chiaramente rappresentati e quotati gli elementi costitutivi della strada quali il marciapiede, la tipologia della fascia di sosta, il senso di marcia, gli attraversamenti pedonali, i passi carrai, i numeri civici di riferimento nonché la segnaletica orizzontale e verticale. L'area occupata dovrà essere evidenziata e quotata nelle dimensioni proprie e nei distanziamenti rispetto agli elementi, tra quelli precedentemente citati, adiacenti all'occupazione.</p> <p>2. Nei casi indicati al comma 1 l'occupazione è consentita nelle fasce di sosta libera, sosta moto, sosta residenti e sosta a pagamento, secondo le modalità tecnico-procedurali illustrate ai commi seguenti.</p> <p>3. Al fine di contemperare il soddisfacimento della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, per le occupazioni di suolo pubblico con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta, non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a 10 mt. lineari, salvo valutazioni specifiche degli uffici competenti in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento, alla fruibilità <i>in loco</i> di parcheggi ovvero alla disponibilità di spazi di sosta, nell'ottica di equamente contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private ivi presenti; tali occupazioni dovranno comunque armonizzarsi con la struttura stradale esistente, con la modularità della eventuale sosta rimanente e con eventuali occupazioni di suolo pubblico ricadenti sullo stesso tratto di strada, evitando la creazione di spazi di risulta, spazi inutilizzabili o frammentati.</p>	<p>interessato dall'occupazione, ove siano chiaramente rappresentati e quotati gli elementi costitutivi della strada quali il marciapiede, la tipologia della fascia di sosta, il senso di marcia, gli attraversamenti pedonali, i passi carrai, i numeri civici di riferimento nonché la segnaletica orizzontale e verticale. L'area occupata dovrà essere evidenziata e quotata nelle dimensioni proprie e nei distanziamenti rispetto agli elementi, tra quelli precedentemente citati, adiacenti all'occupazione. <b>Sarà anche necessaria documentazione grafica relativa al prospetto delle installazioni, con indicazione puntuale dei relativi elementi costitutivi, con adeguata documentazione fotografica e indicazione del nome dell'attività presente sull'insegna del locale.</b></p> <p>2. Nei casi indicati al comma 1 l'occupazione è consentita nelle fasce di sosta libera, sosta moto, sosta residenti e sosta a pagamento, secondo le modalità tecnico-procedurali illustrate ai commi seguenti.</p> <p>3. Al fine di contemperare il soddisfacimento della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, per le occupazioni di suolo pubblico <del>con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili</del> complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta <b>mediante la posa di strutture semirigide amovibili</b>, non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a <b>2 (due) stalli di sosta in linea ovvero di 10 mt. lineari o a di 2 (due) stalli di sosta a pettine, pari a circa 5 mt. lineari, né di lunghezza inferiore alla segnaletica orizzontale di integrazione all'interno della fascia di sosta ovvero 4 mt.</b>, salvo valutazioni specifiche degli uffici competenti in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento, alla fruibilità <i>in loco</i> di parcheggi ovvero alla disponibilità di spazi di sosta, nell'ottica di equamente contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private ivi presenti; tali occupazioni dovranno comunque armonizzarsi con la struttura stradale esistente, con la modularità della eventuale sosta rimanente e con eventuali occupazioni di suolo pubblico ricadenti sullo stesso tratto di strada, evitando la creazione di spazi di risulta, spazi inutilizzabili o frammentati.</p>
---	--



<p>4. Ai fini delle occupazioni di cui al primo comma, potranno essere sottoposte alla competente Struttura Organizzativa dell'Amministrazione Comunale specifiche richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di pedonalizzazione di strade/piazze (la cui funzione possa essere surrogata da altra viabilità presente), anche solo per specifici orari, ai fini dell'occupazione anche solo di una porzione della carreggiata stradale;</li> <li>- di allargamento dell'estensione del marciapiede con spostamento della fascia di sosta, al fine di ampliare la superficie di occupazione, realizzato mediante installazione di una pedana rialzata a quota marciapiede.</li> </ul> <p>In tali casi la planimetria fornita dal richiedente in allegato all'istanza dovrà rappresentare tutta la strada/piazza oggetto d'intervento, con gli spazi che si intende occupare e con le modifiche della disciplina e della segnaletica che si intendono adottare.</p>	<p>4. Ai fini delle occupazioni di cui al primo comma, potranno essere sottoposte alla competente Struttura Organizzativa dell'Amministrazione Comunale specifiche richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di pedonalizzazione di strade/piazze (la cui funzione possa essere surrogata da altra viabilità presente), anche solo per specifici orari, ai fini dell'occupazione anche solo di una porzione della carreggiata stradale;</li> <li>- di allargamento dell'estensione del marciapiede con spostamento della fascia di sosta, al fine di ampliare la superficie di occupazione, realizzato mediante installazione di una pedana rialzata a quota marciapiede.</li> </ul> <p>In tali casi la planimetria fornita dal richiedente in allegato all'istanza dovrà rappresentare tutta la strada/piazza oggetto d'intervento, con gli spazi che si intende occupare e con le modifiche della disciplina e della segnaletica che si intendono adottare.</p>
<p>5. Ai fini dell'autorizzazione alle occupazioni con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili nei casi di cui al comma 4, sarà preliminarmente necessaria l'adozione, del parte della competente Struttura Organizzativa dell'Ente, del parere viabilistico e della relativa Ordinanza sindacale di modifica della disciplina viabilista dell'area interessata, con annesse planimetrie di apposizione della specifica segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, che sarà realizzata e mantenuta a cura e spese del richiedente e posizionata preliminarmente all'effettiva occupazione di suolo concessa.</p> <p>Nei casi in questione l'area richiesta, benché concessa, potrà essere legittimamente occupata solo conseguentemente all'emissione della predetta Ordinanza sindacale e della nuova planimetria di segnaletica stradale, che sono subordinate, nel caso di pedonalizzazione di strade/piazze, all'adozione di specifica deliberazione di Giunta Comunale.</p> <p>I lavori di modifica della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, richiesti dall'Ordinanza sindacale emessa e dalla connessa specifica planimetria, saranno eseguiti direttamente dal richiedente, tramite imprese esecutrici di lavori e segnaletica stradali. Per procedere alla</p>	<p>5. Ai fini dell'autorizzazione alle occupazioni con strutture <del>leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili</del> <b>semirigide amovibili</b> nei casi di cui al comma 4, sarà preliminarmente necessaria l'adozione, <del>del</del> <b>da</b> parte della competente Struttura Organizzativa dell'Ente, del parere viabilistico e della relativa Ordinanza sindacale di modifica della disciplina viabilista dell'area interessata, con annesse planimetrie di apposizione della specifica segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, che sarà realizzata e mantenuta a cura e spese del richiedente e posizionata preliminarmente all'effettiva occupazione di suolo concessa.</p> <p>Nei casi in questione l'area richiesta, benché concessa, potrà essere legittimamente occupata solo conseguentemente all'emissione della predetta Ordinanza sindacale e della nuova planimetria di segnaletica stradale, che sono subordinate, nel caso di pedonalizzazione di strade/piazze, all'adozione di specifica deliberazione di Giunta Comunale.</p> <p>I lavori di modifica della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, richiesti dall'Ordinanza sindacale emessa e dalla connessa specifica planimetria, saranno eseguiti direttamente dal richiedente, tramite imprese esecutrici di lavori e segnaletica stradali. Per procedere alla</p>

<p>realizzazione di tali lavori di adeguamento della segnaletica stradale, ed in particolare per l'apposizione dei divieti provvisori necessari a sgomberare gli spazi di sosta da occupare, il richiedente dovrà rivolgersi al competente Comando decentrato della Polizia Locale competente per territorio.</p> <p>6. Per dar corso alle occupazioni leggere di cui trattasi concesse su fascia di sosta in carreggiata, secondo quanto precisato ai commi precedenti e con esclusione delle occupazioni realizzate su strade pedonalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la realizzazione di una pedana rialzata a quota marciapiede, che consenta di superare il dislivello tra quota strada ed il marciapiede, anche a vantaggio dei portatori di handicap e per la migliore fruibilità dello spazio; tale pedana dovrà essere rientrante di 50 cm rispetto alla linea che delimita la corsia di marcia dei veicoli o di 70 cm rispetto all'eventuale fascia di sosta, così da garantire un franco di sicurezza idoneo rispettivamente per la circolazione dei veicoli e per l'apertura delle portiere. Limitatamente alle strade con limite di velocità fino ai 30 km/h le pedane potranno essere sostituite con altri idonei elementi, coerenti alle previsioni del Codice della Strada e definiti in specifiche schede tecniche che saranno approvate dalle competenti strutture organizzative dell'Ente e che dovranno essere allegate alla</li> </ul>	<p>realizzazione di tali lavori di adeguamento della segnaletica stradale, ed in particolare per l'apposizione dei divieti provvisori necessari a sgomberare gli spazi di sosta da occupare, il richiedente dovrà rivolgersi al <del>competente</del> Comando decentrato della Polizia Locale competente per territorio.</p> <p><b><i>Al termine del periodo di durata della concessione secondo quanto previsto dal precedente comma 1, il concessionario dovrà procedere al ripristino della segnaletica ex ante e alla riparazione del manto stradale eventualmente rovinato, secondo le previsioni dell'Ordinanza sindacale emessa al termine dell'occupazione.</i></b></p> <p><b><i>Il competente Comando decentrato di Polizia Locale effettuerà, anche a campione, i successivi controlli di conformità dei lavori di modifica della segnaletica stradale previsti nelle citate Ordinanze. In caso di difformità, il richiedente dovrà immediatamente adeguare la segnaletica orizzontale e verticale, pena la decadenza della concessione, secondo le modalità previste nel successivo articolo 16.</i></b></p> <p>6. Per dar corso alle occupazioni <del>leggere</del> <b><i>semirigide amovibili</i></b> di cui trattasi concesse su fascia di sosta in carreggiata, secondo quanto precisato ai commi precedenti e con esclusione delle occupazioni realizzate su strade pedonalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>è obbligatoria</i></b> la realizzazione di una pedana rialzata a quota marciapiede, che consenta di superare il dislivello tra quota strada ed il marciapiede, anche a vantaggio dei portatori di handicap e per la migliore fruibilità dello spazio; tale pedana dovrà essere rientrante di 50 cm rispetto alla linea che delimita la corsia di marcia dei veicoli o di 70 cm rispetto all'eventuale fascia di sosta, così da garantire un franco di sicurezza idoneo rispettivamente per la circolazione dei veicoli e per l'apertura delle portiere. Limitatamente alle strade con limite di velocità fino ai 30 km/h le pedane potranno essere sostituite con altri idonei elementi, coerenti alle previsioni del Codice della Strada e definiti in specifiche schede tecniche che saranno approvate dalle competenti strutture organizzative dell'Ente e che dovranno</li> </ul>
---	---

<p>planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su tutti i lati della pedana o di altro idoneo elemento, di cui al punto precedente, dovrà essere collocata una banda rifrangente con delle linee bianche e nere inclinate a 45°, affinché la struttura risulti ben visibile anche in caso di scarsa illuminazione;</li> <li>- il basamento dell'area occupata o l'eventuale altro idoneo elemento dovranno essere collocati ad una distanza minima di 2 mt. dai restanti stalli di sosta ovvero dagli spigoli dei passi carrai, al fine di consentire in sicurezza le necessarie manovre di parcheggio; su tale elementi dovrà essere realizzata dal richiedente idonea zebratura di segnalazione;</li> <li>- l'occupazione non deve occultare l'avvistamento della segnaletica stradale e di eventuali impianti semaforici da parte dei conducenti dei veicoli che impegnano la corsia di marcia;</li> <li>- il perimetro dell'area occupata deve essere protetto mediante idonea struttura, che costituisca una separazione fisica tra lo spazio adibito a permanenza di persone e la corsia di marcia;</li> <li>- gli elementi perimetrali a protezione dell'occupazione, presenti su tutti i lati rivolti alla carreggiata stradale, non devono ostacolare la visibilità o avere elementi sporgenti verso la carreggiata, devono essere coerenti alle previsioni del Codice della Strada e definiti in specifiche schede tecniche che saranno approvate dalle competenti strutture organizzative dell'Ente e che dovranno essere allegate alla planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione;</li> </ul>	<p>essere allegate alla planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su tutti i lati della pedana o di altro idoneo elemento, di cui al punto precedente, dovrà essere collocata una banda rifrangente con delle linee bianche e nere inclinate a 45°, affinché la struttura risulti ben visibile anche in caso di scarsa illuminazione;</li> <li>- il basamento dell'area occupata o l'eventuale altro idoneo elemento dovranno essere collocati ad una distanza minima di 2 mt. dai restanti stalli di sosta ovvero dagli spigoli dei passi carrai, al fine di consentire in sicurezza le necessarie manovre di parcheggio; su tali elementi dovrà essere realizzata dal richiedente idonea zebratura di segnalazione, <b>in conformità a quanto riportato sulla planimetria di segnaletica allegata all'Ordinanza viabilistica;</b></li> <li>- l'occupazione non deve occultare l'avvistamento della segnaletica stradale e di eventuali impianti semaforici da parte dei conducenti dei veicoli che impegnano la corsia di marcia;</li> <li>- il perimetro dell'area occupata deve essere protetto mediante idonea struttura, che costituisca una separazione fisica tra lo spazio adibito a permanenza di persone e la corsia di marcia, <b>avente carattere di continuità e di robustezza;</b></li> <li>- gli elementi perimetrali a protezione dell'occupazione, presenti su tutti i lati rivolti alla carreggiata stradale, non devono ostacolare la visibilità o avere elementi sporgenti verso la carreggiata, devono essere coerenti alle previsioni del Codice della Strada e definiti in specifiche schede tecniche che saranno approvate dalle competenti strutture organizzative dell'Ente e che dovranno essere allegate alla planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione. <b>Non è in alcun modo ammesso l'utilizzo di elementi tipologici non inclusi nel Documento Tecnico-Operativo di cui al precedente art. 5 e non preventivamente approvati dagli uffici competenti. In caso di utilizzo di elementi tipologici difformi, il richiedente è tenuto ad apportare immediatamente le modifiche</b></li> </ul>
--	--

<p>- il richiedente, nel posizionamento delle strutture temporanee leggere di cui trattasi, dovrà garantire la totale accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sotto-servizio da parte del personale addetto, e non dovrà costituire intralci al regolare deflusso delle acque; il richiedente è, inoltre, responsabile della cura e manutenzione della struttura realizzata per tutto il tempo dell'occupazione, anche nella prospettiva della tutela del decoro e dello spazio pubblico, rispondendo anche di eventuali danni arrecati a terzi.</p> <p>7. Solo successivamente alla modifica della segnaletica stradale come descritto al comma 5 e all'apposizione delle strutture di protezione degli spazi di occupazione come illustrato al precedente comma 6, si potrà aprire al pubblico l'area oggetto dell'occupazione autorizzata. Ove non siano rispettati i requisiti di sicurezza descritti al precedente comma 5, il parere viabilistico della competente Struttura Organizzativa dell'Ente sarà negativo e l'occupazione di suolo pubblico in area complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta non potrà avere luogo.</p> <p>8. Nella realizzazione dell'occupazione in questione dovrà essere garantito che il transito dei pedoni, anche portatori di disabilità motorie, sul marciapiede adiacente alla fascia di sosta oggetto dell'intervento, avvenga in sicurezza, con regolarità e nel rispetto del necessario distanziamento tra i pedoni in transito, i fruitori dell'area occupata ed il personale addetto al servizio, se presente. Non sarà possibile pertanto occupare la fascia di sosta priva di marciapiede, separata da questo con aiuole o cordoli, o adiacenti a marciapiedi di dimensioni inferiori a 1,50 m, salvo quanto indicato all'art. 4 comma 5.</p> <p>9. L'area occupata rimarrà in carico al richiedente, sotto ogni profilo manutentivo e dei connessi ambiti di responsabilità, per tutto il tempo dell'occupazione; tale area dovrà essere rimessa in pristino dal richiedente medesimo al termine dell'occupazione concessa.</p>	<p><b>necessarie, pena la decadenza della concessione, nelle modalità riportate al successivo articolo 16;</b></p> <p>- il richiedente, nel posizionamento delle strutture <b>temporanee leggere semirigide amovibili</b> di cui trattasi, dovrà garantire la totale accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sotto-servizio da parte del personale addetto, e non dovrà costituire intralci al regolare deflusso delle acque; il richiedente è, inoltre, responsabile della cura e manutenzione della struttura realizzata per tutto il tempo dell'occupazione, anche nella prospettiva della tutela del decoro e dello spazio pubblico, rispondendo anche di eventuali danni arrecati a terzi.</p> <p>7. Solo successivamente alla modifica della segnaletica stradale come descritto al comma 5 e all'apposizione delle strutture di protezione degli spazi di occupazione come illustrato al precedente comma 6, si potrà aprire al pubblico l'area oggetto dell'occupazione autorizzata. Ove non siano rispettati i requisiti di sicurezza descritti al precedente comma 5, il parere viabilistico della competente Struttura Organizzativa dell'Ente sarà negativo e l'occupazione di suolo pubblico in area complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta non potrà avere luogo.</p> <p>8. Nella realizzazione dell'occupazione in questione dovrà essere garantito che il transito dei pedoni, anche portatori di disabilità motorie, sul marciapiede adiacente alla fascia di sosta oggetto dell'intervento, avvenga in sicurezza, con regolarità e nel rispetto del necessario distanziamento tra i pedoni in transito, i fruitori dell'area occupata ed il personale addetto al servizio, se presente. Non sarà possibile pertanto occupare la fascia di sosta priva di marciapiede, separata da questo con aiuole o cordoli, o adiacenti a marciapiedi di dimensioni inferiori a 1,50 mt., salvo quanto indicato all'art. 6 comma <b>5-6</b>.</p> <p>9. L'area occupata rimarrà in carico al richiedente, sotto ogni profilo manutentivo e dei connessi ambiti di responsabilità, per tutto il tempo dell'occupazione; tale area dovrà essere rimessa in pristino dal richiedente medesimo al termine dell'occupazione concessa.</p>
--	--

In tale frangente il richiedente, oltre a provvedere allo smantellamento di tutti gli elementi apposti ai fini della procedibilità dell'occupazione, dovrà, altresì, procedere a ripristinare, a proprie spese e cura, la segnaletica stradale antecedente all'occupazione, in conformità all'Ordinanza sindacale e all'annessa planimetria vigenti prima dell'occupazione o alla nuova Ordinanza sindacale eventualmente adottata dalla competente struttura organizzativa dell'Ente qualora le esigenze viabilistiche siano mutate.

10. Allo scopo di garantire l'Amministrazione rispetto alla corretta esecuzione dei ripristini in carico al concessionario, all'emissione del provvedimento concessorio sarà richiesta, a garanzia della copertura economica di eventuali danni, la costituzione di un congruo deposito cauzionale commisurato alla dimensione dell'occupazione ed alla consistenza delle dotazioni degli spazi.

#### **ART. 8 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU AREE VERDI**

1. Le occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su aree verdi, comprese le aree verdi tra le carreggiate, prediligendo in tal caso le porzioni di spazi già pavimentati così da salvaguardare il tappeto erboso.
2. Qualora le occupazioni temporanee leggere di cui trattasi insistano su prati e tappeti erbosi, potranno essere utilizzate solo pedane o superfici di appoggio di natura permeabile sufficientemente sopraelevate dal

In tale frangente il richiedente, oltre a provvedere allo smantellamento di tutti gli elementi apposti ai fini della procedibilità dell'occupazione, dovrà, altresì, procedere a ripristinare, a proprie spese e cura, la segnaletica stradale antecedente all'occupazione, in conformità all'Ordinanza sindacale e all'annessa planimetria vigenti prima dell'occupazione o alla nuova Ordinanza sindacale eventualmente adottata dalla competente struttura organizzativa dell'Ente qualora le esigenze viabilistiche siano mutate.

10. Allo scopo di garantire l'Amministrazione rispetto alla corretta esecuzione dei ripristini in carico al concessionario, all'emissione del provvedimento concessorio sarà richiesta, a garanzia della copertura economica di eventuali danni, la costituzione di un congruo deposito cauzionale commisurato alla dimensione dell'occupazione ed alla consistenza delle dotazioni degli spazi. **La corretta esecuzione della rimessa in pristino dei luoghi sarà verificata, anche a campione, dalla competente struttura decentrata di Polizia Locale, che provvederà, in caso di difformità, a comunicare agli uffici competenti l'avvio della procedura di incasso del deposito cauzionale.**

#### **ART. 11 - OCCUPAZIONI DI SUOLO ~~TEMPORANEE~~ CON STRUTTURE LEGGERE STAGIONALI SU AREE VERDI**

1. Le occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere ~~di carattere temporaneo~~ prontamente rimovibili **stagionali ai sensi dell'art. 2 comma 5**, di cui al presente regolamento, possono essere, **eccezionalmente**, concesse anche su aree verdi, comprese le aree verdi tra le carreggiate, **qualora non esistano alternative possibili su area pavimentata e, comunque**, prediligendo ~~in tal caso~~ le porzioni di spazi già pavimentati così da salvaguardare il tappeto erboso.
2. Qualora le occupazioni ~~temporanee~~ leggere **stagionali** di cui trattasi insistano su prati e tappeti erbosi, potranno essere utilizzate solo pedane o superfici di appoggio di natura permeabile sufficientemente sopraelevate dal suolo, al fine di evitarne il compattamento e di

<p>suolo, al fine di evitarne il compattamento e di consentire il regolare e costante scambio idrico-gassoso con il terreno sottostante.</p> <p>La realizzazione delle pedane deve prevedere i necessari accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso ai portatori di disabilità; in tal caso lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.</p> <p>3. La collocazione delle occupazioni sulle aree in questione dovrà garantire il rispetto di una distanza minima di 2 mt. attorno alle alberature o agli arbusti esistenti, calcolato dal colletto delle stesse, a ridosso dei quali non potrà essere effettuato alcun deposito di merci nemmeno temporaneo.</p> <p>4. Restano assolutamente vietati tutti gli interventi di potatura o abbattimento di alberature esistenti, il taglio e la compressione di radici affioranti, l'eliminazione e/o gli interventi di contenimento di arbusti esistenti, delle macchie arbustive e di ogni altro elemento vegetale che costituisce aiuole fiorite o perenni, nonché ogni intervento che possa arrecare danno alla vegetazione di cui sopra.</p> <p>Sono, altresì, vietati gli ancoraggi al suolo mediante scavi e utilizzo di picchetti, nonché la manomissione del terreno in prossimità di qualunque elemento arboreo e lo sversamento nel terreno e nel tornello delle piante presenti di qualsiasi sostanza o materiale, tali da poter risultare tossici o dannosi per le piante.</p> <p>È, inoltre, vietato utilizzare alberature e/o cespugli come appoggio/supporto per appendere/sospendere oggetti ovvero per legare o sostenere manufatti o altro (a titolo esemplificativo lampioni, punti luce, pannelli, radiatori, riscaldatori, cavi di alimentazione aerea per impianti elettrici).</p> <p>Non è, infine, consentita la manomissione e/o la rimozione degli arredi presenti in loco, come previsto al precedente art. 4 commi 5 e 6.</p> <p>5. Qualora le occupazioni temporanee leggere di cui trattasi insistano su aree a verde, nel posizionamento di tende ombra, ombrelloni e/o</p>	<p>consentire il regolare e costante scambio idrico-gassoso con il terreno sottostante.</p> <p>La realizzazione delle pedane deve prevedere i necessari accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso ai portatori di disabilità; in tal caso lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.</p> <p>3. La collocazione delle occupazioni sulle aree <b>in questione verdi, effettuata con qualsiasi manufatto</b>, dovrà garantire il rispetto di una distanza minima di 2 mt. attorno alle alberature <b>e 1,20 mt. dagli arbusti esistenti</b>, calcolato dal colletto delle stesse, a ridosso dei quali non potrà essere <b>posato alcun arredo né</b> effettuato alcun deposito di merci nemmeno temporaneo.</p> <p>4. Restano assolutamente vietati tutti gli interventi di potatura o abbattimento di alberature esistenti, il taglio e la compressione di radici affioranti, l'eliminazione e/o gli interventi di contenimento di arbusti esistenti, delle macchie arbustive e di ogni altro elemento vegetale che costituisce aiuole fiorite o perenni, nonché ogni intervento che possa arrecare danno alla vegetazione di cui sopra.</p> <p>Sono, altresì, vietati gli ancoraggi al suolo mediante scavi, <b>e</b>-utilizzo di picchetti <b>o qualsiasi altra modalità invasiva</b>, nonché la manomissione del terreno in prossimità di qualunque elemento arboreo e lo sversamento nel terreno e nel tornello delle piante presenti di qualsiasi sostanza o materiale, tali da poter risultare tossici o dannosi per le piante.</p> <p>È, inoltre, vietato utilizzare alberature e/o cespugli come appoggio/supporto per appendere/sospendere <b>qualsiasi oggetto oggetti</b> ovvero per legare o sostenere <b>manufatti qualunque manufatto</b> o altro (a titolo esemplificativo lampioni, punti luce, pannelli, radiatori, riscaldatori, cavi di alimentazione aerea per impianti elettrici, <b>vasi, fioriere, ecc.</b>).</p> <p>Non è, infine, consentita la manomissione e/o la rimozione degli arredi presenti in loco, come previsto al precedente art. 6 commi <b>5 e 6 e 7</b>.</p> <p>5. Qualora le occupazioni <b>temporanee</b> leggere <b>stagionali</b> di cui trattasi insistano su aree a verde, nel posizionamento di tende ombra, ombrelloni e/o</p>
---	---

<p>strutture di copertura dovrà essere tenuto in debita considerazione lo sviluppo della chioma delle alberature presenti in adiacenza/prossimità dell'area in concessione, al fine di non produrre danneggiamenti a branche o rami bassi.</p> <p>Non è consentito ai concessionari operare interventi di riduzione della chioma di alberature o di contenimento di cespugli e/o macchie arbustive. Laddove dovessero permanere interferenze con il posizionamento delle strutture temporanee leggere connesse all'occupazione autorizzata, il concessionario potrà richiedere il supporto tecnico della competente struttura organizzativa dell'Ente, che valuterà se sussistano le condizioni per eseguire limitati interventi di contenimento, che potranno essere effettuati previa autorizzazione scritta, nel rispetto della buona pratica agronomica, da personale qualificato a cura e spese del concessionario.</p> <p>6. I concessionari restano responsabili della cura e del mantenimento della perfetta integrità degli alberi siti in adiacenza/prossimità dell'area concessa, nonché della cura e manutenzione dello spazio dato in concessione rispondendo in ordine a danni nei confronti di cose o persone derivanti dall'utilizzo improprio dello spazio in concessione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui le alberature limitrofe dovessero subire danneggiamenti irreversibili a causa dell'occupazione concessa, il concessionario, oltre alla corresponsione del danno economico quantificato sulla scorta delle tabelle di valutazione in uso, sarà tenuto a provvedere alla sostituzione dell'elemento arboreo danneggiato con un nuovo esemplare del medesimo genere e specie da reperire presso vivai specializzati nelle massime dimensioni disponibili.</p> <p>7. Dovranno essere in qualunque momento consentite all'Amministrazione Comunale eventuali attività di manutenzione ordinaria o straordinaria delle aree a verde adiacenti la superficie oggetto di concessione e delle alberature presenti, anche a tal fine provvedendo allo spostamento temporaneo delle strutture allestite.</p>	<p>ombrelloni e/o strutture di copertura dovrà essere tenuto in debita considerazione lo sviluppo della <del>ae</del> chioma <del>ae</del> delle alberature presenti in adiacenza/prossimità dell'area in concessione, <del>al fine di non con le quali non potranno crearsi interferenze e di conseguenza</del> produrre danneggiamenti a branche o rami bassi.</p> <p>Non è consentito ai concessionari operare interventi di riduzione della chioma di alberature o di contenimento di cespugli e/o macchie arbustive. Laddove dovessero permanere interferenze con il posizionamento delle strutture <del>temporanee</del> leggere <b>stagionali</b> connesse all'occupazione autorizzata, il concessionario potrà richiedere il supporto tecnico della competente struttura organizzativa dell'Ente, che valuterà se sussistano le condizioni per eseguire limitati interventi di contenimento, che potranno essere effettuati previa autorizzazione scritta, nel rispetto della buona pratica agronomica, da personale qualificato a cura e spese del concessionario.</p> <p>6. I concessionari restano responsabili della cura e del mantenimento della perfetta integrità degli alberi siti in adiacenza/prossimità dell'area concessa, nonché della cura e manutenzione dello spazio dato in concessione rispondendo in ordine a danni nei confronti di cose o persone derivanti dall'utilizzo improprio dello spazio in concessione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui le alberature limitrofe dovessero subire danneggiamenti irreversibili a causa dell'occupazione concessa, il concessionario, oltre alla corresponsione del danno economico quantificato sulla scorta delle tabelle di valutazione in uso, sarà tenuto a provvedere alla sostituzione dell'elemento arboreo danneggiato con un nuovo esemplare del medesimo genere e specie da reperire presso vivai specializzati nelle massime dimensioni disponibili.</p> <p>7. Dovranno essere in qualunque momento consentite all'Amministrazione Comunale eventuali attività di manutenzione ordinaria o straordinaria delle aree a verde adiacenti la superficie oggetto di concessione e delle alberature presenti, anche a tal fine provvedendo allo spostamento temporaneo delle strutture allestite.</p>
--	---

<p>8. I concessionari dovranno provvedere al contenimento del prato nello spazio occupato e nel raggio di 50 cm dallo spazio occupato, nonché al mantenimento della perfetta integrità dei soggetti arborei siti negli spazi occupati o quelli in adiacenza.</p> <p>9. Al termine dell'occupazione i concessionari sono tenuti, a proprie spese, a rimettere in pristino l'area occupata, anche provvedendo ad eventuali operazioni di risemina in caso di degrado del <del>cotico</del> erboso.</p> <p>Al fine di verificare la regolarità delle lavorazioni eseguite per la remissione in pristino dell'area, la competente struttura organizzativa dell'Ente darà corso ai necessari sopralluoghi, provvedendo l'Amministrazione comunale direttamente, in caso di inadempienza da parte del concessionario e previa contestazione ed intimazione ad agire, all'esecuzione degli interventi di ripristino con successiva rivalsa sul concessionario.</p> <p>10. Allo scopo di garantire l'Amministrazione rispetto alla corretta esecuzione dei ripristini in carico al concessionario, all'emissione del provvedimento concessorio sarà richiesta, a garanzia della copertura economica di eventuali danni, la costituzione di un congruo deposito cauzionale commisurato alla dimensione dell'occupazione ed alla consistenza delle dotazioni degli spazi.</p>	<p>8. I concessionari dovranno provvedere al contenimento del prato nello spazio occupato e nel raggio di 50 cm dallo spazio occupato, nonché al mantenimento della perfetta integrità dei soggetti arborei siti negli spazi occupati o quelli in adiacenza.</p> <p>9. Al termine dell'occupazione i concessionari sono tenuti, a proprie spese, a rimettere in pristino l'area occupata, anche provvedendo ad eventuali operazioni di risemina in caso di degrado <del>del cotico della cotica</del> <b>erbosa</b>.</p> <p>Al fine di verificare la regolarità delle lavorazioni eseguite per la remissione in pristino dell'area, la competente struttura organizzativa dell'Ente darà corso ai necessari sopralluoghi, provvedendo l'Amministrazione comunale direttamente, in caso di inadempienza da parte del concessionario e previa contestazione ed intimazione ad agire, all'esecuzione degli interventi di ripristino con successiva rivalsa sul concessionario.</p> <p>10. Allo scopo di garantire l'Amministrazione rispetto alla corretta esecuzione dei ripristini in carico al concessionario, all'emissione del provvedimento concessorio sarà richiesta, a garanzia della copertura economica di eventuali danni, la costituzione di un congruo deposito cauzionale commisurato alla dimensione dell'occupazione ed alla consistenza delle dotazioni degli spazi.</p>
<p><b>ART. 9 – PROGETTI CONDIVISI</b></p> <p>1. Gli esercenti, mediante unica istanza, potranno presentare all'Amministrazione progetti condivisi relativi a diverse proposte di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere in un determinato ambito urbano da parte di una pluralità di operatori.</p> <p>2. Tali progetti intendono porsi quali strumenti per valorizzare ed incentivare il coordinamento fra esercenti, amministrazione e altri enti qualora sussistano alcune condizioni che rendano più efficace e conveniente una proposta condivisa da più esercizi commerciali prospicienti o limitrofi localizzati in unno specifico ambito urbano caratterizzato da elevata densità di occupazione/presenza di vincoli</p>	<p><b>ART. 12 – PROGETTI CONDIVISI</b></p> <p>1. Gli esercenti, mediante unica istanza, potranno presentare all'Amministrazione progetti condivisi relativi a diverse proposte di occupazione di suolo pubblico <del>temporanee con strutture</del> leggere <b>prontamente rimovibili e con strutture semirigide amovibili</b> in un determinato ambito urbano da parte di una pluralità di operatori.</p> <p>2. Tali progetti intendono porsi quali strumenti per valorizzare ed incentivare il coordinamento fra esercenti, amministrazione e altri enti, qualora sussistano alcune <del>ie</del> condizioni che rendano più efficace e conveniente una proposta condivisa da più esercizi commerciali prospicienti o limitrofi, localizzati in uno specifico ambito urbano caratterizzato da elevata densità di occupazione/presenza di vincoli</p>



<p>storico-monumentale/caratteristiche peculiari affini/interventi di pedonalizzazione e/o estensione degli spazi pedonali con ridisegno della segnaletica stradale).</p> <p>3. In tali casi l'Amministrazione potrà avvalersi del supporto dei Municipi e dei Distretti Urbano del Commercio (DUC) istituiti per vagliare ed istruire i progetti in questione, secondo quanto precisato al successivo art. 10.</p> <p><b>ART. 10 – COINVOLGIMENTO DEI MUNICPI E DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO</b></p> <p>1. Nell'ottica di ottimizzare l'efficacia del processo concessorio disciplinato del presente regolamento in una logica di sussidiarietà orizzontale, i Municipi ed i Distretti Urbani del Commercio istituiti, quali immediati sensori delle esigenze del territorio, sono chiamati ad un ruolo di facilitazione e proficua mediazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel sistema autorizzatorio delle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere di cui trattasi.</p> <p>2. In particolare, i Municipi saranno interpellati nell'ambito del processo autorizzatorio in questione soprattutto per valutare l'impatto delle occupazioni rilasciate sul territorio di competenza e/o per acquisire informazioni rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a conclamati episodi di disturbo della quiete pubblica generati dall'attività dell'esercizio commerciale titolare della concessione emessa;</li> <li>- al conclamato non rispetto degli spazi e dei percorsi riservati ai pedoni e alle utenze deboli;</li> <li>- a conclamati danni al verde e all'arredo pubblico causati dall'attività dell'esercizio commerciale titolare della concessione emessa.</li> </ul> <p>3. I Distretti Urbani del Commercio (DUC) istituiti saranno sollecitati, dalla competente struttura organizzativa dell'Ente, a sottoporre all'Amministrazione comunale eventuali proposte/idee progettuali sulle</p>	<p>storico-monumentali/caratteristiche peculiari affini/interventi di pedonalizzazione e/o estensione degli spazi pedonali, con ridisegno della segnaletica stradale.</p> <p>3. In tali casi l'Amministrazione potrà avvalersi del supporto dei Municipi e dei Distretti Urbani del Commercio (DUC) istituiti per vagliare ed istruire i progetti in questione, secondo quanto precisato al successivo art. <del>10</del> <b>13</b>.</p> <p><b>ART. 13 – COINVOLGIMENTO DEI MUNICPI E DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO</b></p> <p>1. Nell'ottica di ottimizzare l'efficacia del processo concessorio disciplinato del presente regolamento in una logica di sussidiarietà orizzontale, i Municipi ed i Distretti Urbani del Commercio istituiti, quali immediati sensori delle esigenze del territorio, sono chiamati ad un ruolo di facilitazione e proficua mediazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel sistema autorizzatorio delle occupazioni di suolo pubblico <del>temporanee leggere di cui trattasi</del> <b>temporanee con strutture leggere prontamente rimovibili e con strutture semirigide amovibili di cui trattasi</b>.</p> <p>2. In particolare, i Municipi <del>saranno sono</del> interpellati, <b>laddove necessario</b>, nell'ambito del processo autorizzatorio in questione soprattutto per valutare l'impatto delle occupazioni rilasciate sul territorio di competenza e/o per acquisire informazioni rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a conclamati episodi di disturbo della quiete pubblica generati dall'attività dell'esercizio commerciale titolare della concessione emessa;</li> <li>- al conclamato non rispetto degli spazi e dei percorsi riservati ai pedoni e alle utenze deboli;</li> <li>- a conclamati danni al verde e all'arredo pubblico causati dall'attività dell'esercizio commerciale titolare della concessione emessa.</li> </ul> <p>3. I Distretti Urbani del Commercio (DUC) istituiti saranno sollecitati, dalla competente struttura organizzativa dell'Ente, a sottoporre all'Amministrazione comunale eventuali proposte/idee progettuali sulle occupazioni di suolo pubblico <b>con strutture leggere prontamente</b></p>
--	---

occupazioni di suolo pubblico leggere, che in particolare presentino efficaci soluzioni in ordine

- alla densità delle occupazioni di suolo richieste nell'area di riferimento, nell'ottica di garantire il mantenimento di opportuni spazi per i pedoni e per le utenze deboli
- all'armonizzazione estetica delle occupazioni di suolo leggere nel medesimo DUC, a tutela del decoro urbano complessivo;
- al temperamento tra le occupazioni concesse e quelle richieste rispetto alla fruibilità dei parcheggi, anche residenziali, da parte dei *city user*;
- alla gestione delle possibili criticità sul territorio (lamentele, conflitti ...) derivanti dalle occupazioni in questione e alla promozione di sinergie e progetti condivisi nell'ambito qui di interesse.

Le proposte pervenute saranno prese in considerazione dall'Amministrazione in particolare nell'ambito delle istruttorie condotte rispetto ad istanze di occupazioni di suolo temporanee leggere che presentino criticità e/o incertezze, quali spunti per la relativa soluzione; l'Amministrazione potrà, altresì, valutare il coinvolgimento nei lavori istruttori in questione di un rappresentante dell'Esecutivo del DUC di riferimento.

#### **ART. 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO**

1. Al fine di tutelare l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché il decoro urbano, i gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi artigianali e commerciali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande che consentono il consumo degli alimenti sul posto, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata.

**rimovibili e con strutture semirigide amovibili**, che in particolare presentino efficaci soluzioni in ordine

- alla densità delle occupazioni di suolo richieste nell'area di riferimento, nell'ottica di garantire il mantenimento di opportuni spazi per i pedoni e per le utenze deboli;
- all'armonizzazione estetica delle occupazioni di suolo leggere nel medesimo DUC, a tutela del decoro urbano complessivo;
- al temperamento tra le occupazioni concesse e quelle richieste rispetto alla fruibilità dei parcheggi, anche residenziali, da parte dei *city user*;
- alla gestione delle possibili criticità sul territorio (lamentele, conflitti ...) derivanti dalle occupazioni in questione e alla promozione di sinergie e progetti condivisi nell'ambito qui di interesse.

Le proposte pervenute saranno prese in considerazione dall'Amministrazione in particolare nell'ambito delle istruttorie condotte rispetto ad istanze di occupazioni di suolo ~~temporanee leggere~~ che presentino criticità e/o incertezze, quali spunti per la relativa soluzione; l'Amministrazione potrà, altresì, valutare il coinvolgimento nei lavori istruttori in questione di un rappresentante dell'Esecutivo del DUC di riferimento.

#### **ART. 14 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL VERDE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO**

1. Al fine di tutelare l'ambiente, **il verde** e la sicurezza pubblica, nonché il decoro urbano, i gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi artigianali e commerciali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande che consentono il consumo degli alimenti sul posto, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata.

***Inoltre, ai soggetti di cui sopra è fatto obbligo di verificare costantemente che il posizionamento di tavoli e sedie sui***

<p>2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza e decoro; tutte le strutture temporanee leggere di cui al presente regolamento devono essere mantenute dai concessionari in termini di pulizia e funzionalità.</p> <p>3. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 assicurano la completa pulizia e la massima igiene degli spazi di loro proprietà/concessione, anche mediante la rimozione dei rifiuti derivanti dalla conduzione ed esercizio della rispettiva attività, ovvero derivanti da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali. Tale attività di pulizia ed igiene deve essere condotta anche con riguardo a tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi citati e alle eventuali aree in concessione.</p> <p>4. Per assicurare la pulizia degli spazi in questione, i titolari di tutti i servizi di cui al comma 1 e degli esercizi artigianali alimentari, anche da asporto, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività condotta, tra cui anche posaceneri.</p> <p>5. Nel caso in cui l'inottemperanza alle predette previsioni determini un potenziale danno alla salute e all'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le strutture deteriorate e potenzialmente pericolose con bonifica dell'area degradata e conseguente rivalsa sul relativo proprietario/concessionario, procedendo, altresì, alla revoca della concessione di suolo pubblico per la posa di strutture temporanee leggere rilasciata.</p> <p>6. Nel caso di inottemperanza alle limitazioni poste a salvaguardia del verde o in presenza di danneggiamenti di carattere grave si procederà alla revoca della concessione di suolo pubblico per la posa di strutture temporanee leggere rilasciata.</p> <p>7. Di qualsiasi danno arrecato all'ambiente e al decoro urbano, nei suoi vari connotati di aree a verde, strade, aree pedonali, arredo urbano ecc.,</p>	<p><b>marciapiedi non intralci il passaggio creando barriere architettoniche.</b></p> <p>2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza <b>e</b>, decoro <b>e</b> <b>corretta manutenzione del verde</b>; tutte le strutture <del>temporanee leggere</del> di cui al presente regolamento devono essere mantenute dai concessionari in termini di pulizia e funzionalità.</p> <p>3. A tal fine, i soggetti di cui al comma 1 assicurano la completa pulizia e la massima igiene degli spazi di loro proprietà/concessione, anche mediante la rimozione dei rifiuti derivanti dalla conduzione ed esercizio della rispettiva attività, ovvero derivanti da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali. Tale attività di pulizia ed igiene deve essere condotta anche con riguardo a tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi citati e alle eventuali aree in concessione.</p> <p>4. Per assicurare la pulizia degli spazi in questione, i titolari di tutti i servizi di cui al comma 1 e degli esercizi artigianali alimentari, anche da asporto, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività condotta, tra cui anche posaceneri.</p> <p>5. Nel caso in cui l'inottemperanza alle predette previsioni determini un potenziale danno alla salute e all'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le strutture deteriorate e potenzialmente pericolose con bonifica dell'area degradata e conseguente rivalsa sul relativo proprietario/concessionario, procedendo, altresì, alla revoca della concessione di suolo pubblico <del>per la posa di strutture temporanee leggere</del> rilasciata.</p> <p>6. Nel caso di inottemperanza alle limitazioni poste a salvaguardia del verde o in presenza di danneggiamenti di carattere grave, si procederà alla revoca della concessione di suolo pubblico per la posa di strutture <del>temporanee</del> leggere rilasciata.</p> <p>7. Di qualsiasi danno arrecato all'ambiente e al decoro urbano, nei suoi vari connotati di aree a verde, strade, aree pedonali, arredo urbano ecc., dall'esercizio dell'occupazione di suolo pubblico concessa è responsabile</p>
--	---

<p>dall'esercizio dell'occupazione di suolo pubblico concessa è responsabile il concessionario, che dovrà risarcire all'Amministrazione il danno subito nel valore economico determinato dalle competenti strutture organizzative dell'Ente, ferme restando le eventuali sanzioni previste in materia dalla normativa vigente. A tale riguardo si procederà all'escussione della polizza di garanzia costituita.</p> <p>8. È assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto, sia rispetto alle aree in proprietà che a quelle in concessione.</p> <p>Resta salva l'integrale applicazione delle previsioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e dei correlati limiti di emissioni sonore, nonché l'attivazione dei relativi processi amministrativo-sanzionatori di concerto con ARPA.</p>	<p>il concessionario, che dovrà risarcire all'Amministrazione il danno subito nel valore economico determinato dalle competenti strutture organizzative dell'Ente, ferme restando le eventuali sanzioni previste in materia dalla normativa vigente. A tale riguardo si procederà all'escussione della polizza di garanzia costituita.</p> <p>8. È assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto, sia rispetto alle aree in proprietà che a quelle in concessione.</p> <p><del><b>Resta salva l'integrale applicazione delle previsioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e dei correlati limiti di emissioni sonore, nonché l'attivazione dei relativi processi amministrativo-sanzionatori di concerto con ARPA.</b></del></p> <p>9. <b><i>L'Amministrazione garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e dei correlati limiti di emissioni sonore, definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale.</i></b></p> <p><b><i>Le previsioni di dettaglio in ordine alla documentazione amministrativa da presentare, in ossequio alle prescrizioni in materia di previsione di impatto acustico dell'attività svolta, con riguardo a tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento e ai fini dei necessari controlli da parte dell'Amministrazione e di ARPA, sono riportati nel Documento Tecnico-Operativo di cui al precedente l'art. 5.</i></b></p>
<p><b>ART. 12 - REGOLAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ARTIGIANALI ALIMENTARI E DI TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b></p> <p>1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali alimentari e di tutti gli esercizi somministrazione di alimenti e bevande</p>	<p><b>ART. 15 - REGOLAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ARTIGIANALI ALIMENTARI E DI TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b></p> <p>1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali alimentari e di tutti gli esercizi <b>di</b> somministrazione di alimenti e bevande</p>

<p>sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente;</p> <p>2. Il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7bis, del d.lgs. n. 267/2000 e fermi restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguentemente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, anche temporanea leggera.</p> <p>3. La delimitazione oraria di cui al comma 2 può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;</li> <li>- problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.</li> </ul> <p>Di tali circostanze, cui consegue l'emissione di provvedimenti sindacali di limitazione degli orari, deve essere acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale evidenza documentale chiaramente comprovante la sussistenza delle condizioni che comportano l'assunzione delle limitazioni orarie disposte;</p> <p>4. Anche al fine di tutelare le diverse esigenze dei cittadini che potrebbero subire pregiudizi derivanti dal disturbo alla quiete pubblica e da problematiche connesse all'abuso di bevande alcoliche e all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, con conseguenze anche in termini di tutela dell'ambiente e del decoro urbano, potrà essere, altresì, adottata ordinanza sindacale di riduzione degli orari degli esercizi commerciali, vietando, negli orari specificamente fissati dalla medesima ordinanza, la</p>	<p>sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente;</p> <p>2. Il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7bis, del d.lgs. n. 267/2000 e fermi restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguentemente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, <del>anche temporanea leggera</del> <b>ai sensi del presente regolamento.</b></p> <p>3. La delimitazione oraria di cui al comma 2 può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;</li> <li>- problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.</li> </ul> <p>Di tali circostanze, cui consegue l'emissione di provvedimenti sindacali di limitazione degli orari, deve essere acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale evidenza documentale chiaramente comprovante la sussistenza delle condizioni che comportano l'assunzione delle limitazioni orarie disposte;</p> <p>4. Anche al fine di tutelare le diverse esigenze dei cittadini che potrebbero subire pregiudizi derivanti dal disturbo alla quiete pubblica e da problematiche connesse all'abuso di bevande alcoliche e all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, con conseguenze anche in termini di tutela dell'ambiente e del decoro urbano, potrà essere, altresì, adottata ordinanza sindacale di riduzione degli orari degli esercizi commerciali, vietando, negli orari specificamente fissati dalla medesima ordinanza, la vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande</p>
--	---

vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o latta da parte **(a)** dei titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, **(b)** dei titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e **(c)** dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; resta salva la mera consegna a domicilio.

5. Conseguentemente all'emissione dell'ordinanza di cui al precedente comma 4, i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro solo all'interno dei propri locali ovvero negli spazi esterni concessi in occupazione anche temporanea; la consumazione dovrà avvenire nello spazio di proprietà/concessione dell'esercizio commerciale, nei limiti orari di apertura dell'esercizio, con divieto di asporto e consumazione in prossimità/adiacenza dello stesso, anche rispetto a bevande somministrate in contenitori di plastica/carta/materiali diversi dal vetro o dalla latta.

#### **ART. 13 - REGIME SANZIONATORIO ACCESSORIO**

1. Qualora nella conduzione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande ovvero delle altre attività commerciali, si verificano le fattispecie di seguito indicate sarà dato corso all'applicazione del conseguente sistema sanzionatorio accessorio descritto nei commi che seguono.
2. In caso violazione - anche successivamente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico - del divieto di assembramento, anche mediante occupazione di spazi eccedenti la proprietà/concessione limitrofi all'esercizio in questione, o comunque in caso di violazione delle disposizioni legislative dettate in materia di prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19, l'Autorità procedente - ovvero la Polizia Locale o le altre Forze dell'Ordine debitamente intervenute - in occasione del relativo accertamento con emissione di verbale, potrà disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per un periodo non

in contenitori di vetro o latta da parte **(a)** dei titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, **(b)** dei titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e **(c)** dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; resta salva la mera consegna a domicilio.

5. Conseguentemente all'emissione dell'ordinanza di cui al precedente comma 4, i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro solo all'interno dei propri locali ovvero negli spazi esterni concessi ~~in occupazione anche temporanea su plateatico esterno~~ **nelle forme disciplinate dal presente regolamento**; la consumazione dovrà avvenire nello spazio di proprietà/concessione dell'esercizio commerciale, nei limiti orari di apertura dell'esercizio, con divieto di asporto e consumazione in prossimità/adiacenza dello stesso, anche rispetto a bevande somministrate in contenitori di plastica/carta/materiali diversi dal vetro o dalla latta.

#### **ART. 16 - REGIME SANZIONATORIO ACCESSORIO**

1. Qualora nella conduzione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande ovvero delle altre attività commerciali, si verificano le fattispecie di seguito indicate sarà dato corso all'applicazione del conseguente sistema sanzionatorio ~~accessorio~~ descritto nei commi che seguono.
2. In caso violazione - anche successivamente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico - del divieto di assembramento, anche mediante occupazione di spazi eccedenti la proprietà/concessione limitrofi all'esercizio in questione, o comunque in caso di violazione delle disposizioni legislative dettate in materia di prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19, l'Autorità procedente - ovvero la Polizia Locale o le altre Forze dell'Ordine debitamente intervenute - in occasione del relativo accertamento con emissione di verbale, potrà disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per un periodo non

<p>superiore a cinque giorni, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito in L. 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ferme restando le ulteriori sanzioni ivi previste.</p> <p>3. Nel caso sia arrecato, conseguentemente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea leggera, disturbo alla quiete pubblica ovvero non vengano tassativamente rispettati i parametri occupazionali previsti nel titolo concessorio e le prescrizioni in esso contenute e/o vi sia grave pregiudizio alla sicurezza pubblica, all'ambiente e al decoro urbano e alla sicurezza stradale, le competenti Autorità comunali o sovracomunali all'uopo intervenute, potranno applicare, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), il seguente sistema di graduazione della sanzione sospensiva irraggiungibile</p>	<p>superiore a cinque giorni, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito in L. 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ferme restando le ulteriori sanzioni ivi previste. <b><i>In caso di violazione delle misure di contenimento del contagio Covid-19 stabilite da fonti statali, regionali o locali si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020.</i></b></p> <p>3. <b><i>Alle occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento si applicano le previsioni di cui all'art. 20 "Modifica, sospensione e revoca", all'art. 21 "Decadenza" e all'art. 22 "Occupazioni abusive" della Sezione I del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati.</i></b></p> <p>4. <b><i>La non utilizzazione dell'occupazione rilasciata per un periodo superiore a sei mesi costituisce causa di decadenza dalla concessione.</i></b></p> <p>5. <b><i>L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la concessione nelle ipotesi di cui all'art.6 comma 1, lettere a) b) c)</i></b></p> <p>6. Nel caso sia arrecato, conseguentemente al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico <del>temporanea leggera</del> <b><i>di cui al presente regolamento</i></b>, disturbo alla quiete pubblica ovvero non vengano tassativamente rispettati <b><i>le prescrizioni tecnico-funzionali ed estetiche obbligatorie contenute nel Documento Tecnico-Operativo di cui all'art. 5</i></b>, i parametri occupazionali previsti nel titolo concessorio e le prescrizioni in esso contenute e/o vi sia grave pregiudizio alla sicurezza pubblica, all'ambiente <b><i>e, alla tutela del verde pubblico</i></b>, al decoro urbano e alla sicurezza stradale, <b><i>nonché all'espansione con tavoli e sedie oltre i limiti autorizzati dalle concessioni che creino sui marciapiedi intralcio al passaggio generando barriere architettoniche</i></b>, le competenti Autorità comunali o sovracomunali all'uopo intervenute, potranno applicare, in attuazione di quanto stabilito <del>dall'art. 18 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)</del> <b><i>dall'art. 20 Sezione I del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di</i></b></p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- in occasione del primo accertamento con emissione di verbale, applicazione della sospensione fino a 3 (tre) giorni della concessione di suolo pubblico temporanea leggera rilasciata;</li> <li>- in occasione del secondo accertamento con emissione di verbale per le fattispecie elencate, applicazione della sospensione per 5 (cinque) giorni della concessione di suolo pubblico temporanea leggera rilasciata;</li> <li>- in occasione del terzo accertamento con emissione di verbale per le fattispecie elencate, sarà disposta decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata.</li> </ul> <p>4. Nei casi riportati al precedente comma 3, il provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico emessa ovvero di decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata, sarà disposto e notificato al soggetto richiedente dalla competente struttura organizzativa dell'Ente conseguentemente alla ricezione del verbale emesso dalle Autorità comunali o sovracomunali intervenute nei casi illustrati.</p> <p>5. L'Amministrazione precederà alla revoca delle concessioni emesse di cui trattasi qualora non siano rispettati i vincoli generali ed i divieti di occupazione di spazi pubblici, con relative limitazioni e prescrizioni, come disposte al precedente art 4, nonché nel caso di cui all'art. 11 comma 5.</p> <p>6. Il suolo restituito all'Amministrazione in caso di revoca o decadenza dalla concessione ovvero allo spirare del termine finale di vigenza dell'autorizzazione rilasciata, deve essere lasciato libero da qualunque manufatto e rimesso in pristino rispetto alla situazione <i>quo ante</i> a cura del concessionario.</p>	<p><b>Concessione dei Mercati del Comune di Milano</b>, il seguente sistema di graduazione della sanzione sospensiva irrogabile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in occasione del primo accertamento con emissione di verbale, applicazione della sospensione fino a 3 (tre) giorni della concessione di suolo pubblico <del>temporanea leggera</del> rilasciata;</li> <li>- in occasione del secondo accertamento con emissione di verbale per le fattispecie elencate, applicazione della sospensione per 5 (cinque) giorni della concessione di suolo pubblico <del>temporanea leggera</del> rilasciata;</li> <li>- in occasione del terzo accertamento con emissione di verbale per le fattispecie elencate, sarà disposta <b>la</b> decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata.</li> </ul> <p>7. Nei casi riportati al precedente comma <del>3</del> <b>5</b>, il provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico emessa ovvero di decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata, sarà disposto e notificato al soggetto richiedente dalla competente struttura organizzativa dell'Ente conseguentemente alla ricezione del verbale emesso dalle Autorità comunali o sovracomunali intervenute nei casi illustrati.</p> <p>8. L'Amministrazione <del>pre</del><b>o</b>ccederà alla revoca delle concessioni emesse di cui trattasi qualora non siano rispettati i vincoli generali ed i divieti di occupazione di spazi pubblici, con relative limitazioni e prescrizioni, come disposte al precedente art. <del>4 6</del>, <b>all'art. 11</b>, nonché nel caso di cui all'art. <del>11 14</del> <b>5</b>.</p> <p>9. Il suolo restituito all'Amministrazione in caso di revoca o decadenza dalla concessione ovvero allo spirare del termine finale di vigenza dell'autorizzazione rilasciata, deve essere lasciato libero da qualunque manufatto e rimesso in pristino rispetto alla situazione <i>quo ante</i> a cura del concessionario.</p>
---	--



7. Il concessionario può in qualunque momento rinunciare alla concessione richiesta dandone debita comunicazione alle competenti strutture organizzative dell'Amministrazione ai fini degli adempimenti conseguenti; il rinunciatario dovrà provvedere alla restituzione del suolo come precisato al comma precedente.
8. In caso di occupazione effettuata *sine titulo* ovvero in assoluta assenza del provvedimento concessorio fondante, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).

#### **ART. 14 – TERMINI PROCEDURALI E REQUISITI DELLE ISTANZE**

1. L'Amministrazione applicherà un sistema autorizzatorio semplificato per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere di cui al presente regolamento.
2. Per le occupazioni disciplinate dai precedenti art. 5, art. 6 ed art. 8 il procedimento amministrativo concessorio si concluderà di norma nel termine di 15 giorni e sarà avviata mediante presentazione dell'istanza sulla specifica piattaforma informatica dedicata dell'Ente con allegata la sola planimetria debitamente redatta; per le occupazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento, essendo subordinate all'adozione di provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica, il termine di conclusione del procedimento concessorio è di 30 giorni, fatte salve eventuali interruzioni per insufficiente documentazione fornita dal richiedente.

10. Il concessionario può in qualunque momento rinunciare alla concessione richiesta dandone debita comunicazione alle competenti strutture organizzative dell'Amministrazione ai fini degli adempimenti conseguenti; il rinunciatario dovrà provvedere alla restituzione del suolo come precisato al comma precedente.

~~11. In caso di occupazione effettuata *sine titulo* ovvero in assoluta assenza del provvedimento concessorio fondante, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).~~

#### **ART. 17 – TERMINI PROCEDURALI E REQUISITI DELLE ISTANZE**

1. L'Amministrazione applicherà un sistema autorizzatorio semplificato per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di occupazione di suolo pubblico ~~temporanee leggere di cui al presente regolamento con strutture leggere prontamente rimovibili e con strutture semirigide amovibili, ai sensi delle precedenti previsioni regolamentari.~~
2. Per le occupazioni disciplinate dai precedenti ~~art. 5, art. 6 ed art. 8 art. 8, art. 9 ed art. 11~~ il procedimento amministrativo concessorio si concluderà di norma nel termine di 15 giorni e sarà avviata ~~ao~~ mediante presentazione dell'istanza sulla specifica piattaforma informatica dedicata dell'Ente con allegata la sola planimetria debitamente redatta ~~e~~ **quotata**; per le occupazioni di cui all'art. ~~7-10~~ del presente Regolamento, essendo subordinate all'adozione di provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica, il termine di conclusione del procedimento concessorio è di 30 giorni, fatte salve eventuali interruzioni/**sospensioni** per insufficiente documentazione fornita dal richiedente.
3. **Per le occupazioni di suolo pubblico mediante l'installazione di dehors, il relativo procedimento amministrativo concessorio si concluderà entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatte salve eventuali interruzioni/sospensioni per insufficiente documentazione fornita dal richiedente.**

*La relativa istanza dovrà essere presentata sulla specifica piattaforma informatica dedicata dell'Ente con allegata la documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato comprensiva della planimetria stradale, della planimetria del contesto urbano entro un raggio di 10 mt. dal punto di localizzazione richiesto e della planimetria dell'installazione proposta, tutte debitamente redatte e quotate, nonché di documentazione fotografica e relazione tecnica illustrativa.*

- 4. Il decorso dei termini citati ai commi precedenti per la definizione del procedimento amministrativo concessorio è inoltre sospeso nei casi di**
- *avvio del sub-procedimento relativo agli impatti urbanistico-edilizi dell'occupazione richiesta, ai sensi del precedente art. 7;*
  - *trasmissione ad ARPA della documentazione di valutazione dell'impatto acustico nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, come dettagliato nel "Documento Tecnico-Operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con dehors del Comune di Milano", di cui al precedente art. 5;*
  - *rilascio del parere/assenso da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano per poter procedere alla concessione di occupazione di suolo pubblico su aree soggette a vincoli di tutela monumentale o paesaggistici secondo quanto specificato all'art. 6 commi 12 e 13;*
- e riprende a decorrere acquisiti gli esiti dei sub-procedimenti citati e i pareri/valutazioni degli Enti indicati.*
- 5. Nel Documento Tecnico-Operativo di cui all'art. 5 sono ulteriormente dettagliate le specifiche tecniche di redazione e presentazione dell'istanze di occupazione di suolo pubblico con strutture leggere prontamente rimovibili, con strutture semirigide amovibili e mediante l'installazione di dehors.**
- 6. Salvo specifiche previsioni normative/regolamentari derogatorie, le istanze di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento sono soggette ad imposta di bollo e al pagamento all'Ente delle connesse spese istruttorie.**

3. Per gli aspetti economici connessi e conseguenti al rilascio del provvedimento concessorio di occupazione di suolo pubblico, in termini di determinazione del relativo canone e di applicazione di imposte comunali, regionali o nazionali, si rimanda a specifici provvedimenti legislativi o regolamentari in materia.

#### ART. 15 – NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento, come formulato, ha vigenza sperimentale per l'annualità 2021 e continuerà a produrre effetti, salvo specifico provvedimento consiliare di adeguamento della disciplina ivi contenuta, adottato al termine della sperimentazione, in considerazione della necessità eventualmente *medio tempore* emersa di apportare revisioni/perfezionamenti volti a garantire la piena fattività e stabilità a

7. *Qualora durante l'istruttoria il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del relativo procedimento, come sopra esposto, al fine di interrompere lo stesso e consentire le conseguenti attività di accertamento da parte delle competenti strutture organizzative dell'Ente.*

8. *Le previsioni del presente articolo si applicano sia con riguardo alla presentazione di nuove istanze di occupazione di suolo pubblico mediante la posa delle strutture disciplinate dal presente regolamento sia con riguardo alla richiesta di modifica di concessioni già rilasciate.*

~~9. Per gli aspetti economici connessi e conseguenti al rilascio del provvedimento concessorio di occupazione di suolo pubblico, in termini di determinazione del relativo canone e di applicazione di imposte comunali, regionali o nazionali, si rimanda a specifici provvedimenti legislativi o regolamentari in materia.~~

*Alle occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento si applicano i coefficienti definiti dal Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati del Comune di Milano per le occupazioni permanenti in relazione a "Dehors, controventature ed altri elementi similari di delimitazione spazi (attività commerciali) in aderenza agli edifici", "Dehors, controventature ed altri elementi similari di delimitazione spazi (attività commerciali) in adiacenza agli edifici", "Occupazioni con tavoli e sedie delimitati da paraventi max 1.50 mt (attività commerciali)" "Tavoli e sedie (attività commerciali)", ferme restando specifiche esenzioni disposte da norme di legge.*

#### ART. 18 – DECORRENZA E NORMA TRANSITORIA

~~1. Il presente regolamento, come formulato, ha vigenza sperimentale per l'annualità 2021 e continuerà a produrre effetti, salvo specifico provvedimento consiliare di adeguamento della disciplina ivi contenuta, adottato al termine della sperimentazione, in considerazione della necessità eventualmente *medio tempore* emersa di apportare revisioni/perfezionamenti volti a garantire la piena fattività e stabilità a~~

<p>regime del sistema introdotto, tenuto conto degli impatti derivati sull'Amministrazione e sul tessuto urbano dall'attuazione delle previsioni qui disciplinate.</p> <p>2. In sede di prima applicazione, le occupazioni di suolo temporanee leggere in essere, in forza di concessione già rilasciata e prorogata sino al 31 dicembre 2020, proseguono, nel regime vigente a tale data, non oltre il 364° giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato il provvedimento concessorio iniziale.</p>	<p><del>regime del sistema introdotto, tenuto conto degli impatti derivati sull'Amministrazione e sul tessuto urbano dall'attuazione delle previsioni qui disciplinate.</del></p> <p><i>Il presente Regolamento, nella sua integrale formulazione, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.</i></p> <p><del>2. In sede di prima applicazione, le occupazioni di suolo temporanee leggere in essere, in forza di concessione già rilasciata e prorogata sino al 31 dicembre 2020, proseguono, nel regime vigente a tale data, non oltre il 364° giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato il provvedimento concessorio iniziale.</del></p> <p><i>Nel corso dell'annualità 2022 sarà previsto, per le concessioni già rilasciate secondo le disposizioni regolamentari previgenti e ancora in essere, con esclusione delle concessioni di cui al comma 7 del presente articolo, un adeguamento progressivo rispetto ai seguenti ambiti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>sia le concessioni di suolo pubblico temporanee leggere emesse nel 2020 che, secondo le previgenti disposizioni regolamenti, hanno goduto di una disciplina transitoria antecedente la deliberazione consiliare n. 74 del 16/12/2020, sia le concessioni di suolo pubblico temporanee leggere emesse nel 2021 ed attualmente in essere saranno rinnovate fino al 31 marzo 2022, fatto salvo il pagamento del Canone Unico Patrimoniale, per consentire l'adeguamento alle previsioni del presente regolamento;</i></li> <li>- <i>i titolari delle predette concessioni dovranno quindi presentare una nuova istanza di occupazione in coerenza con le presenti previsioni regolamentari entro il 31 gennaio 2022, ai fini della necessaria istruttoria e del rilascio del nuovo provvedimento concessorio dal 1° aprile 2022 e avranno tempo sino al 31 luglio 2022 per adeguare le strutture occupazionali alla presente disciplina regolamentare.</i></li> </ul> <p>3. <i>Relativamente alle occupazioni in carreggiata su fasce di sosta, gli operatori dovranno adeguare le strutture già realizzate e posizionate in carreggiata nella prospettiva di trasformarle in strutture rigide stagionali, ai sensi dell'art. 2 comma 3, e con caratteristiche tecnico-funzionali omogenee, secondo i criteri definiti nel Documento Tecnico-</i></p>
--	--

<p>3. Con riguardo alle richieste di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento troverà integrale applicazione la disciplina ivi formulata.</p>	<p><i>Operativo di cui all'art. 5, entro il 15 aprile 2022 ovvero, previa richiesta motivata, entro il termine del 30 giugno 2022; da tale data sulle fasce di sosta in carreggiata saranno autorizzate solo occupazioni semirigide e con dehors, secondo le previsioni dei precedenti articoli 4 e 10.</i></p> <p><i>4. Nel caso di mancato adeguamento nei tempi indicati, l'Amministrazione procederà con la revoca della concessione, salvo che la parte si adegui entro i termini che verranno indicati nel provvedimento ingiuntivo.</i></p> <p><i>5. I provvedimenti di concessione di suolo pubblico per occupazioni leggere connesse all'esercizio di attività commerciali non legate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande potranno essere autorizzate solo fino al termine dell'emergenza sanitaria in corso; resta salva la specifica e distinta disciplina autorizzatoria connessa alle occupazioni per esercizi di vendita in sede fissa di frutta e verdura, fiori e piante, libri e stampe.</i></p> <p><del><i>6. Con riguardo alle richieste di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento troverà integrale applicazione la disciplina ivi formulata.</i></del></p> <p><i>Con riguardo alle richieste di nuove occupazioni di suolo pubblico ovvero di modifica di concessioni già rilasciate presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento troverà integrale applicazione la disciplina ivi formulata.</i></p> <p><i>7. Sono fatte salve tutte le concessioni di occupazioni di suolo pubblico permanenti già in precedenza rilasciate ai sensi della disciplina regolamentare previgente denominata "Disciplina del diritto di occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombra, pergolati, faretti, pedane mobili, gazebi, dehors stagionali ed altri elementi simili".</i></p> <p><i>8. Restano salvi gli effetti eventualmente derogatori rispetto alla presente disciplina regolamentare disposti con provvedimenti governativi connessi alla proroga dello stato emergenziale in corso.</i></p>
--	--

**ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento aggiornano e sostituiscono tutte le previsioni in materia eventualmente difformi contenute in altri regolamenti comunali.
2. Rispetto agli aspetti economici afferenti le concessioni di occupazioni di suolo pubblico qui disciplinate, compresi gli aspetti connessi alle relative esenzioni ed agevolazioni, si applicano le disposizioni legislative statali e regolamentari vigenti in materia.

**ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento aggiornano e sostituiscono tutte le previsioni in materia eventualmente difformi contenute in altri regolamenti comunali.
2. ~~Rispetto agli aspetti economici afferenti le concessioni di occupazioni di suolo pubblico qui disciplinate, compresi gli aspetti connessi alle relative esenzioni ed agevolazioni, si applicano le disposizioni legislative statali e regolamentari vigenti in materia.~~

DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE SICUREZZA URBANA  
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI  
DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI  
DIREZIONE TRANSIZIONE AMBIENTALE  
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

## Relazione Tecnica

### Allegato sub n.2 alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto

**Approvazione delle modifiche al Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivo provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021.**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14 maggio 2020, adottata sulla scorta delle previsioni del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio), l'Amministrazione Comunale ha dato corso, nell'ambito degli interventi posti in essere nella c.d. "Fase 2" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'adozione di uno specifico sistema autorizzatorio semplificato ed accelerato per il rilascio di concessioni di suolo pubblico temporanee per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo, prontamente rimovibili, connesse all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, nonché delle altre attività commerciali.

Successivamente, in attuazione della proroga governativa disposta dall'art. 109 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 convertito in Legge n.126 del 13 ottobre 2020, il Consiglio Comunale, sulla scorta degli esiti positivi delle attività complessivamente condotte dall'Amministrazione conseguentemente all'adozione del richiamato provvedimento n. 13 del 14 maggio 2020, nonché sulla base dell'esperienza maturata rispetto all'effettiva e concreta gestione da parte degli esercenti delle concessioni di suolo pubblico straordinarie temporanee rilasciate, ha in particolare disposto, con deliberazione n. 50 del 22 ottobre 2020, la proroga del sistema autorizzatorio semplificato introdotto sino all'adozione della nuova specifica disciplina regolamentare afferente le occupazioni temporanee leggere.

Sulla scorta di quanto anticipato nel provvedimento n. 50 del 22 ottobre 2020, con deliberazione n. 74 del 16 dicembre 2020, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo "*Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano*", nella prospettiva di mettere a sistema e stabilizzare lo specifico impianto autorizzatorio semplificato per il rilascio di concessioni di suolo pubblico in relazione alla posa di strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, introdotto dall'Amministrazione con le richiamate deliberazioni consiliari n. 13 del 14 maggio 2020 e n. 50 del 22 ottobre 2020, a sostegno delle attività di ristorazione e commerciali fortemente penalizzate dall'emergenza pandemica da COVID-19 in corso.

Nell'ottica di assicurare "*la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso la definizione di modalità di contenimento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano*" (art. 1 comma 3), tale disciplina regolamentare ha introdotto limiti e condizioni per il riconoscimento delle concessioni di suolo pubblico temporanee (di durata inferiore all'anno) con strutture leggere,

in particolare su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde e in carreggiate su area di sosta, nonché previsto un regime sanzionatorio accessorio qualora non vengano rispettati detti limiti e condizioni.

Per la predetta disciplina regolamentare è stata prevista una vigenza sperimentale per l'annualità 2021, con prosecuzione dei relativi effetti oltre tale termine, salvo successivo provvedimento consiliare, in esito al periodo sperimentale, di adeguamento delle previsioni regolamentari in questione, sulla scorta dell'eventuale emersa esigenza di apportare revisioni o perfezionamenti alla disciplina approvata, al fine di garantire la piena stabilità a regime del sistema autorizzatorio regolamentato.

Sulla scorta delle previsioni del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano e a suo corredo, è stato altresì approvato, con specifico provvedimento dirigenziale n. 910 del 17 febbraio 2021, il documento denominato "*LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE E TEMPORANEE*", che definisce i diversi elementi tecnici di dettaglio delle occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere, concedibili su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde, in carreggiate su area di sosta, compresa la specifica di eventuali rappresentazioni grafiche a tali occupazioni connesse.

L'intensa attività condotta dall'Amministrazione Comunale in tale ambito, in attuazione degli indirizzi consiliari di cui sopra approvati da maggio 2020, ha determinato il rilascio di un totale di n. 3621 concessioni di occupazione di suolo pubblico per la posa di strutture temporanee leggere e prontamente rimovibili poste su aree a verde, su marciapiedi, su isole pedonali ed in carreggiata su area di sosta, per un totale di circa 78.866 mq di spazio pubblico concesso.

In tale lasso temporale sono state rilasciate anche concessioni di suolo pubblico per occupazioni permanenti, in forza di disciplina regolamentare previgente e risalente nel tempo, denominata "*Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombra sole, pergolati, faretti, pedane mobili, gazebi, dehors stagionali ed altri elementi similari*" (approvata con deliberazione consiliare n. 132 del 4 dicembre 2000 e modificata con deliberazione consiliare n. 14 del 18 maggio 2015), per un totale di n. 3790 concessioni e 77.728 mq di spazio pubblico concesso.

Tale situazione ha determinato la necessità di effettuare specifici approfondimenti tecnico-istruttori, nella prospettiva di riequilibrare il soddisfacimento dei diversi interessi di cittadini e operatori commerciali e di garantire, al contempo, un migliore e più sinergico governo complessivo del territorio, in considerazione dell'eccessivo consumo di suolo pubblico determinatosi dal rilascio delle concessioni in questione, con un impatto di sfruttamento del territorio in tale ambito raddoppiato dal 2019 ad oggi (da 77.728 mq di suolo occupato nel 2019 a 156.726 mq di suolo occupato nel 2021).

In esito agli approfondimenti effettuati, l'Amministrazione ritiene che la soluzione tecnico-amministrativa idonea a soddisfare gli obiettivi citati sia armonizzare in un'unica disciplina regolamentare le previsioni ad oggi vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico correlate ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, riportate sia nel Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere sia nella "*Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombra sole, pergolati, faretti, pedane mobili, gazebi, dehors stagionali ed altri elementi similari*";

- ✓ tale intervento di armonizzazione sistemica delle previsioni regolamentari citate è volto parallelamente



- a normalizzare e stabilizzare il sistema autorizzatorio messo a punto, in via sperimentale, durante il periodo di emergenza pandemica con riguardo alle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere, apportando le revisioni/ perfezionamenti di cui sia emersa la necessità a chiusura della fase di sperimentazione, nell'ottica di garantire la piena fattività e stabilità a regime del sistema introdotto;
- a coordinare la disciplina introdotta per le occupazioni di suolo pubblico con strutture temporanee leggere con la previgente disciplina dettata per occupazioni permanenti e per l'installazione di dehors, al fine di creare una regolamentazione unica, coordinata e sinergica del processo afferente la concessione di suolo pubblico correlata alla somministrazione di alimenti e bevande che prevedano il consumo sul posto, ovvero correlata alla categoria commerciale c.d. *food*, nella prospettiva di un'ordinaria gestione di tale ambito e di un governo complessivo del territorio urbano che ne valorizzi le diverse potenzialità e al contempo ne garantisca una migliore vivibilità;
- a conseguentemente semplificare e razionalizzare le disposizioni normative in tale ambito e ad efficientare i connessi processi, mediante l'integrazione dei sistemi informatici dedicati e l'ottimizzazione organizzativo-gestionale dei relativi flussi procedurali.

In esito alle attività istruttorie condotte dalle competenti Direzioni dell'Ente, l'armonizzazione delle discipline regolamentari citate sarà attuata mediante il necessario e coerente adeguamento/integrazione delle attuali previsioni del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano.

Le nuove disposizioni regolamentari subentrano a tutte le previsioni in materia di occupazione di suolo pubblico con strutture analoghe a quelle ivi previste, contenute in altri regolamenti comunali. Le previsioni regolamentari in contrasto con la disciplina del proposto Regolamento, si intendono abrogate.

Per la sola annualità 2022 è prevista specifica agevolazione tariffaria con riduzione pari al 20% sugli importi del Canone Unico Patrimoniale dovuti con riguardo al nuovo sistema introdotto, in caso non venisse prolungata la relativa esenzione, ad oggi disposta *ex lege*.

Tale previsione ha la duplice finalità di:

- ✓ sostenere, anche nel corso del 2022, gli esercizi di somministrazione commerciali che effettuano servizi di somministrazione o che consentono il consumo di alimenti e bevande, in quanto particolarmente colpiti dagli impatti economici derivanti dall'emergenza pandemica e che sono stati destinatari per tutto il periodo dell'emergenza di importanti interventi di sostegno, attuati sia a livello nazionale sia a livello locale, seppur non adeguatamente soddisfatti, e che, attualmente, beneficiano fino al 31 dicembre 2021 della completa gratuità delle attuali tariffe per tutte le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche;
- ✓ accompagnare i citati operatori, nel corso del 2022, verso una crescente e completa ripresa economica, favorendo il progressivo e graduale adeguamento al nuovo sistema concessorio entro il 1° gennaio 2023, anche in considerazione dell'attuale scenario emergenziale pandemico, non ancora del tutto risolto, favorendo peraltro la continuità occupazionale del personale addetto già impiegato presso tali esercizi fin dall'inizio del periodo emergenziale;
- ✓ offrire ai cittadini la più ampia possibilità di consumare alimenti e bevande in luoghi all'aperto, ove vi è una riconosciuta minor trasmissibilità del virus Covid-19.

In tale contesto l'agevolazione del 20% sugli importi del Canone Unico Patrimoniale, rapportato al costo ordinario medio annuo dovuto da ciascun operatore per tali tipologie di occupazioni, appare iniziativa congrua a garantire il necessario sostegno al progressivo adeguamento al nuovo sistema

regolamentare e alle conseguenti presunte spese, tra cui si segnalano, a titolo esemplificativo, quelle necessarie per l'ottenimento delle valutazioni previsionali di impatto acustico e quelle per la predisposizione dei progetti propedeutici all'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano oltre, in generale, quelle necessarie per l'adeguamento tecnico e la manutenzione delle strutture e degli arredi, in coerenza con gli obiettivi di sicurezza e decoro indicati dall'Amministrazione Comunale.

Tale riduzione sarà applicata sia a favore di tutte le concessioni permanenti già rilasciate prima dell'inizio del periodo emergenziale, sia a favore di quelle straordinarie rilasciate successivamente allo stesso, che, su volontà degli interessati, proseguiranno nella prospettiva dell'adeguamento permanente al nuovo regime regolamentare, occupazioni tutte che ad oggi hanno beneficiato dell'esenzione totale dal canone dovuto *ex lege*.

Il 20% di sconto sull'applicazione del Canone Unico Patrimoniale si considera congruo e sostenibile in termini economico - finanziari in quanto a fronte dell'incremento dei mq concessi (che hanno visto un raddoppio rispetto al periodo pre-pandemia essendo passati da circa 77.000 mq a 156.000 mq occupati), superato il regime straordinario di esenzione, consentirebbe all'Amministrazione Comunale di incassare, in base ad una stima prudenziale a coefficienti attuali senza applicazione di agevolazione alcuna, circa 9mln aggiuntivi dall'applicazione degli attuali coefficienti per le tipologie di occupazioni disciplinate dal presente Regolamento. Tale stima di maggiori entrate giustifica la congruità dello sconto del 20% sull'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, in quanto solo tale percentuale consentirebbe, allo stato, in base agli attuali elementi di valutazione, di assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

Per l'annualità 2022 è altresì prevista la facoltà per tutti gli operatori che hanno ottenuto durante l'emergenza pandemica una concessione di suolo pubblico in regime di esenzione e che, a decorrere dal primo gennaio 2022, qualora non venisse prolungata la predetta esenzione *ex lege*, sono tenuti a pagare il Canone Unico Patrimoniale, di procedere al pagamento del predetto canone nei termini sopra precisati entro il 28 febbraio 2022, secondo le modalità che saranno definite e comunicate dall'Amministrazione comunale, pena la revoca della concessione rinnovata.

Tale previsione è finalizzata a contenere ulteriormente gli impatti economici per la categoria degli esercenti commerciali che hanno subito perdite economico finanziarie nel periodo pandemico in conseguenza delle sospensioni delle attività.

Resta ferma in ogni caso la facoltà del concessionario di poter richiedere la rateizzazione del pagamento in presenza dei presupposti e con le modalità indicate all'art. 26 sezione I del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati.

Di seguito vengono resi dati specifici in ordine:

alle occupazioni di suolo pubblico ordinarie relative ad attività di somministrazione di cibi e bevande concesse sulla scorta delle previsioni della *"Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombra, pergolati, faretti, pedane mobili, gazebo, dehors stagionali ed altri elementi similari"*;

- 1) alle occupazioni di suolo pubblico per la posa di strutture temporanee e prontamente rimovibili su aree a verde, su marciapiedi, su isole pedonali ed in carreggiata su area di sosta rilasciate in attuazione del sistema autorizzatorio semplificato introdotto con i richiamati provvedimenti consiliari;

- 2) al consumo di suolo pubblico determinatosi dal rilascio del rilascio delle concessioni citate dal 2019 ad oggi;
- 3) agli ambiti di sosta persi in funzione della concessione di occupazioni su porzioni di suolo pubblico complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta.

## 1. LA SITUAZIONE PRE - COVID - LE OCCUPAZIONI ORDINARIE

Focus sulle Occupazioni Ordinarie rilasciate per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forza della "Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombra, pergolati, faretti, pedane mobili, gazebo, dehors stagionali ed altri elementi similari":

- Analisi Quantità Occupazioni (dehor, paraventi, tavolini)
- Analisi Cassa (Introiti virtuali anno 2021)
- Superfici e costi medi lato Operatore

	Numero tot	Mq totali	Introiti annui	Sup media	Costo medio operatore	Costo medio al mq
Dehors in aderenza agli edifici, controventature (coeff. 2)	111	4.165	863.931,02	37,5	7.783,16	207,4
Dehors in adiacenza agli edifici (coeff. 4)	50	1.341	601.433,87	26,8	12.028,68	448,5
<b>TOTALI OSP DEHOR</b>	<b>161</b>	<b>5.506</b>	<b>1.465.364,89</b>			
Occupazioni tavoli e sedie delimitati da paraventi (coeff 1,5)	904	23.346	3.982.675,21	25,8	4.405,61	170,6
Tavoli e sedie (attività commerciali) (coeff 1)	2725	48.876	5.879.175,46	17,9	2.157,50	120,3
<b>TOTALI OSP OCCUPAZIONI LEGGERE</b>	<b>3629</b>	<b>72.222</b>	<b>9.861.850,67</b>			
<b>TOTALI OSP COMPLESSIVI</b>	<b>3790</b>	<b>77.728</b>	<b>11.327.215,56</b>	<b>20,5</b>	<b>2.988,71</b>	<b>145,7</b>

## 2. DATI GENERALI OCCUPAZIONI TEMPORANEE LEGGERE

Focus sulle Occupazioni temporanee leggere rilasciata sulla scorta del "Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano"

	N.	Mq	mq medi
OTL - Tavoli e sedie (attività commerciali)	2296	56.751	24,7
OTL - Occupazioni in carreggiata	1325	22.115	16,7
	<b>3621</b>	<b>78.866</b>	



I metri quadrati concessi con OTL sono superiori a quelli per occupazioni leggere concesse in via ordinaria.

Totale sup	Carreggiata	Marciapiede	Area verde su marciapiede	Isola pedonale esistente	Area verde tra carreggiate	Area verde
78.997,84	22.195,04	34.652,90	4.803,95	10.985,99	992,83	5.367,12
	28%	44%	6%	14%	1%	7%

### 3. LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE LEGGERE (2020-2021)



Focus sulle Occupazioni temporanee leggere rilasciate nei diversi Municipi su carreggiata, marciapiede, area a verde, isole pedonali.

MUNICIPIO	CARREGGIATA	MARCIPIEDE	VERDE MARCIPIEDE	ISOLA PEDONALE	VERDA TRA CARREGGIATE	AREA VERDE	TOTALE
	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
<b>1</b>	5166	6994	<b>617</b>	4322	<b>75</b>	1046	<b>18220</b>
<b>2</b>	<b>2123</b>	<b>3509</b>	<b>98</b>	<b>613</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>6429</b>
<b>3</b>	4563	5443	932	<b>675</b>	283	<b>262</b>	<b>12158</b>
<b>4</b>	<b>1799</b>	<b>4361</b>	<b>775</b>	<b>733</b>	<b>47</b>	<b>948</b>	<b>8663</b>
<b>5</b>	<b>1582</b>	<b>2492</b>	<b>534</b>	<b>391</b>	<b>119</b>	275	<b>5393</b>
<b>6</b>	<b>1714</b>	<b>2269</b>	<b>310</b>	2027	264	<b>609</b>	<b>7193</b>
<b>7</b>	<b>998</b>	<b>2883</b>	<b>761</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	1210	<b>5935</b>
<b>8</b>	<b>1189</b>	<b>2816</b>	<b>547</b>	<b>826</b>	<b>46</b>	<b>71</b>	<b>5495</b>
<b>9</b>	<b>3060</b>	<b>3884</b>	<b>230</b>	<b>1311</b>	<b>91</b>	<b>720</b>	<b>9296</b>
<b>TOTALE</b>	<b>22194</b>	<b>34651</b>	<b>4804</b>	<b>10981</b>	<b>993</b>	<b>5367</b>	<b>78866</b>



#### 4. CONSUMO DI SUOLO PUBBLICO DAL 2019 AD OGGI

Focus sul consumo di suolo pubblico determinatosi dal rilascio delle concessioni in questione, con un impatto di sfruttamento del territorio in tale ambito raddoppiato dal 2019 ad oggi (da 77.728 mq di suolo occupato nel 2019 a 156.726 mq di suolo occupato nel 2021).



## 5. AMBITI DI SOSTA PERSI IN FUNZIONE DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONI SU PORZIONI DI SUOLO PUBBLICO COMPLANARI ALLA CARREGGIATA IN SOSTITUZIONE DELLA SOSTA

Da una rilevazione del 2020 di Amat emergeva che nelle aree di maggior concentrazione di occupazioni erano stati persi 891 stalli, di cui 517 erano di sosta residenti e 310 di sosta a pagamento (quindi il 93% degli stalli persi erano gialli o blu). Globalmente la riduzione di sosta si attestava attorno all'1%, ma il peso percentuale raggiunge valori più elevati laddove i NIL presentano un'offerta di sosta limitata.

Se appariva evidente che l'impatto delle concessioni temporanee sull'offerta di sosta fosse in linea generale contenuto, è necessario considerare come la percezione di tale impatto possa essere influenzata dal contesto in cui si inseriscono altri interventi urbanistici.

Nel corso del 2021 sono state inoltre rilasciate 748 nuove autorizzazioni, per 2 stalli cad, pari a circa ulteriori 1500 stalli totali persi. AMAT sta verificando le autorizzazioni 2020 prorogate nel 2021.

Complessivamente, si stima dunque una perdita pari a circa 2.400 stalli di sosta (di cui circa 2.200 gialli o blu) con una riduzione di sosta complessiva teorica pari a circa il 3%.

La maggior insidia - in prospettiva - è rappresentata dalla necessità di non poter creare regole o vincoli che ostacolino in futuro l'ingresso di new comer, in coerenza con i principi generali in materia di accesso allo sfruttamento di risorse esauribili (scarse), di parità di trattamento e di rispetto del principio della concorrenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA  
SPORTELLO UNICO EVENTI  
Patrizia Aversano

IL DIRETTORE OPERATIVO  
Carmela Francesca

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
MOBILITA' E TRASPORTI  
Stefano Riazola

IL DIRETTORE DELL'AREA  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO  
Paolo Seris

Firmato digitalmente da CARMELA FRANCESCA in data 09/12/2021, AVERSANO PATRIZIA in data 09/12/2021, Stefano Fabrizio Riazola in data 09/12/2021, SERIS PAOLO GIUSEPPE in data 09/12/2021



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:  
**Approvazione delle modifiche al Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivo provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021.**

Numero progressivo informatico: 3511 del 06/12/2021

**PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA**  
*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000*

**FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE DELL'AREA SPORTELLO UNICO EVENTI**

**Patrizia Aversano**

Firmato digitalmente da AVERSANO PATRIZIA in data 09/12/2021, FRANCESCO LODOVICO IAQUINTA in data 09/12/2021, CARMELA FRANCESCA in data 09/12/2021, Stefano Fabrizio Riazzola in data 09/12/2021, SERIS PAOLO GIUSEPPE in data 09/12/2021

**IL DIRETTORE DELL'AREA ATTIVITÀ PRODITTIVE E COMMERCIO**

**Paolo Seris**

Firmato digitalmente da AVERSANO PATRIZIA in data 09/12/2021, FRANCESCO LODOVICO IAQUINTA in data 09/12/2021, CARMELA FRANCESCA in data 09/12/2021, Stefano Fabrizio Riazzola in data 09/12/2021, SERIS PAOLO GIUSEPPE in data 09/12/2021

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI**

**Stefano Riazzola**

Firmato digitalmente da AVERSANO PATRIZIA in data 09/12/2021, FRANCESCO LODOVICO IAQUINTA in data 09/12/2021, CARMELA FRANCESCA in data 09/12/2021, Stefano Fabrizio Riazzola in data 09/12/2021, SERIS PAOLO GIUSEPPE in data 09/12/2021

**IL DIRETTORE DELL'AREA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO**

**Francesco Iaquinta**

Firmato digitalmente da AVERSANO PATRIZIA in data 09/12/2021, FRANCESCO LODOVICO IAQUINTA in data 09/12/2021, CARMELA FRANCESCA in data 09/12/2021, Stefano Fabrizio Riazzola in data 09/12/2021, SERIS PAOLO GIUSEPPE in data 09/12/2021

**IL DIRETTORE OPERATIVO**

**Dott.ssa Carmela Francesca**

Firmato digitalmente da AVERSANO PATRIZIA in data 09/12/2021, FRANCESCO LODOVICO IAQUINTA in data 09/12/2021, CARMELA FRANCESCA in data 09/12/2021, Stefano Fabrizio Riazzola in data 09/12/2021, SERIS PAOLO GIUSEPPE in data 09/12/2021

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Approvazione delle modifiche al Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivo provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021.

Numero progressivo informatico: 3511

## **Direzione Bilancio e Partecipate**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000*

Richiamato il contenuto della relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione in oggetto con riferimento alle stime degli importi di gettito derivanti dall'assoggettamento alla disciplina del Canone Unico delle fattispecie previste nel regolamento di cui trattasi, che indicano un incremento in grado di assorbire l'agevolazione tariffaria proposta, si esprime parere

***Favorevole,***

nell'intesa che, nella programmazione finanziaria di prossima attuazione, vengano opportunamente adeguati gli stanziamenti concernenti le agevolazioni tariffarie previste, al fine della relativa regolarizzazione contabile.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO in data 09/12/2021



SEGRETERIA GENERALE

**Oggetto:** Approvazione delle modifiche al Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivo provvedimento n. 38 del 20 maggio 2021.

Numero progressivo: 3511/2021

### IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dai Direttori delle Aree proponenti, anche con specifico riguardo agli allegati, da ritenersi assorbente della regolarità amministrativa dell'istruttoria e della relativa conformità alla legge, dei passaggi procedurali/istruttori condotti e della documentazione propedeutici alla proposta medesima, nonché della verifica preventiva in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'approvazione della proposta medesima;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ove, testualmente si legge *“Richiamato il contenuto della relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione in oggetto con riferimento alle stime degli importi di gettito derivanti dall'assoggettamento alla disciplina del Canone Unico delle fattispecie previste nel regolamento di cui trattasi, che indicano un incremento in grado di assorbire l'agevolazione tariffaria proposta, si esprime parere Favorevole, nell'intesa che, nella programmazione finanziaria di prossima attuazione, vengano opportunamente adeguati gli stanziamenti concernenti le agevolazioni tariffarie previste, al fine della relativa regolarizzazione contabile”*.

Preso atto che la proposta in argomento prevede per l'annualità 2022 *“una specifica agevolazione tariffaria con riduzione pari al 20%”* del canone unico patrimoniale per i casi di occupazione di suolo pubblico correlate a tutte le attività commerciali che hanno subito impatti legati alla pandemia per periodica sospensione delle attività con particolare riferimento a quelle correlate ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/2010 nonché alle attività di cui alla L.R. n. 8/2009 (c.d. categoria food) sulla base delle motivazioni ivi contenute;

Ritenuto con riguardo a quanto indicato al precedente capoverso doversi richiamare, comunque, per le conseguenti valutazioni, quanto enunciato dalla Corte dei Conti Sezione II Centrale di Appello con sentenza n. 78 del 120 marzo 2019, ove si legge che “...la gestione dei beni patrimoniali deve tendere all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, al fine di potenziare le entrate di natura non tributaria...questi principi possono subire eccezioni solo nel caso in cui sia perseguito un interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni pubblici”;

Ritenuta la necessità di dar seguito alle prescrizioni contenute nel citato parere di regolarità contabile;

Richiamati l'art. 7 e l'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

esprime

### **PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE**

sulla proposta deliberativa in argomento quanto alla competenza dell'organo consiliare a determinarsi al riguardo, nei limiti e ferme le considerazioni riportate in premessa di cui tenere conto ai fini delle conseguenti determinazioni.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr. Fabrizio Dall'Acqua**

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 09/12/2021

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. \_105\_ DEL 13/12/2021**

**LA PRESIDENTE**  
**Elena Buscemi**  
**Firmato digitalmente**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Fabrizio Dall'Acqua**  
**Firmato digitalmente**

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Fabrizio Dall'Acqua**  
**Firmato digitalmente**

**AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE**  
**DELIBERAZIONE N. 108 DEL 20/12/2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. Immediatamente eseguibile.**

Seduta pubblica del 20/12/2021 - prima convocazione

**CONSIGLIERI IN CARICA**

SALA GIUSEPPE	Sindaco	MONGUZZI CARLO	Consigliere
BUSCEMI ELENA	Presidente	NAHUM DANIELE	"
ALBIANI MICHELE	Consigliere	NOJA LISA	"
ARIENTA ALICE	"	ORSO MAURO	"
BARBERIS FILIPPO	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BERNARDO LUCA	"	PACENTE CARMINE	"
BESTETTI MARCO	"	PALMERI MANFREDI	"
BOTTELLI FEDERICO	"	PANTALEO ROSARIO	"
CECCARELLI BRUNO	"	PASTORELLA GIULIA	"
COMAZZI GIANLUCA	"	PEDRONI VALERIO	"
COSTAMAGNA LUCA	"	PISCINA SAMUELE	"
CUCCHIARA FRANCESCA	"	PONTONE MARZIA	"
D'AMICO SIMONETTA	"	RABAIOTTI GABRIELE	"
DE CHIRICO ALESSANDRO	"	RACCA ANNAROSA	"
DE MARCHI DIANA	"	ROCCA FRANCESCO	"
FEDRIGHINI ENRICO	"	ROMANO MONICA	"
FELTRI VITTORIO	"	SARDONE SILVIA	"
FORTE MATTEO	"	TOSONI NATASCIA	"
FUMAGALLI MARCO	"	TRUPPO RICCARDO	"
GIOVANATI DEBORAH	"	TURCO ANGELO	"
GIUNGI ALESSANDRO	"	UGUCCIONI BEATRICE	"
GORINI TOMMASO	"	VALCEPINA CHIARA	"
MARRAPODI PIETRO	"	VASILE ANGELICA	"
MASCARETTI ANDREA	"	VERRI ALESSANDRO	"
MAZZEI MARCO	"		"

SCAVUZZO ANNA	Vice Sindaco	A	GRANELLI MARCO	Assessore	A
BERTOLE' LAMBERTO	Assessore	A	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
CAPPELLO ALESSIA	"	A	RIVA MARTINA	"	A
CENSI ARIANNA	"	A	ROMANI GAIA	"	A
CONTE EMMANUEL	"	A	SACCHI TOMMASO	"	A
GRANDI ELENA	"	A	TANCREDI GIANCARLO	"	P

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, la Presidente Buscemi Elena che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco Sala ed i Consiglieri: Bernardo, Bestetti, Feltri, Forte, Marrapodi, Nahum, Noja, Palmeri, Piscina, Pontone, Racca, Rocca, Sardone, Valcepina, Vasile. Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale del Comune Maria Elisa Borrelli. La Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16.30.

SZ/at

Iscrizione o.d.g.: n. 3427-2021

## I CONVOCAZIONE

La Presidente Buscemi invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali, illustrata e discussa nella seduta del 16 dicembre 2021.

(Sono stati presentati n. 386 emendamenti, di cui 15 respinti, 351 ritirati, 5 decaduti, 4 illegittimi, 1 inammissibile, 6 accorpati ed infine 4 approvati e numerati da sub 1) a sub 4).)

### Omissis

Partecipa la Vicesegretario Generale Vicario Mariangela Zaccaria.

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 38:

Albiani, Arienta, Barberis, Bernardo, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Forte, Fumagalli, Giovanati, Giungi, Gorini, Mascaretti, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Orso, Osculati, Pacente, Palmeri, Pastorella, Pedroni, Pontone, Rabaiotti, Rocca, Romano, Tosoni, Truppo, Turco, Uguccioni, Valcepina, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 10:

Bestetti, Comazzi, Feltri, Marrapodi, Noja, Pantaleo, Piscina, Racca, Sardone, Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Scavuzzo, Cappello, Censi, Conte, Grandi, Maran, Romani, Tancredi).

La Presidente Buscemi pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Romano, Fedrighini, Giovanati), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 38	
Astenuti	n. 06	(Cucchiara, Forte, Giungi, Gorini, Monguzzi, Palmeri)
Votanti	n. 32	
Voti favorevoli	n. 24	
Voti contrari	n. 08	(Bernardo, De Chirico, Giovanati, Mascaretti, Rocca, Truppo, Valcepina, Verri)

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

---

Omissis

La Presidente Buscemi ai sensi dell'art. 134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, invita a procedere alla votazione dell'immediata eseguibilità della deliberazione testé adottata.

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 37:

Albiani, Arienta, Barberis, Bernardo, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Forte, Fumagalli, Giovanati, Giungi, Gorini, Mascaretti, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Orso,

Osculati, Pacente, Palmeri, Pastorella, Pedroni, Pontone, Rocca, Romano, Tosoni, Truppo, Turco, Uguccioni, Valcepina, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 11:  
Bestetti, Comazzi, Feltri, Marrapodi, Noja, Pantaleo, Piscina, Rabaiotti, Racca, Sardone, Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Scavuzzo, Cappello, Censi, Conte, Grandi, Maran, Romani, Tancredi).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Romano, Fedrighini, Giovanati), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 37	
Astenuti	n. 10	(Bernardo, De Chirico, Forte, Giovanati, Mascaretti, Palmeri, Rocca, Truppo, Valcepina, Verri)
Votanti	n. 27	
Voti favorevoli	n. 27	
Voti contrari	n. 00	

La Presidente Buscemi dichiara la deliberazione N.3427-2021 immediatamente eseguibile.

---

***Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio comunale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.***



/ 3427-2021

**TESTO EMENDATO**



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE**

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  
Numero proposta: 3427

**OGGETTO:** Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

---

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE DALLA GIUNTA IN DATA 10.12.2021

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

---



## **TESTO EMENDATO**

**DIREZIONE URBANISTICA  
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  
AREA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

#### **- OGGETTO -**

**Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.**

IL DIRETTORE  
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  
Arch. Marino Bottini  
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE  
AREA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
Arch. Marco Porta  
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE  
DIREZIONE URBANISTICA  
Arch. Simona Collarini  
(f.to digitalmente)

L'ASSESSORE  
ALLA RIGENERAZIONE URBANA  
Arch. Giancarlo Tancredi  
(f.to digitalmente)



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- il Comune di Milano è dotato di Piano di Governo del Territorio, la cui variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 14/10/2019 ed è divenuta efficace in data 05/02/2020 a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva del Piano sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 6;
- il Piano delle Regole del PGT vigente individua nella tavola "R.10 Carta del consumo di suolo" le "aree ed edifici abbandonati e degradati", disciplinate all'art. 11 delle Norme di Attuazione in quanto aree con edifici abbandonati e degradati che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l'incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana o in presenza di amianto o di altri pericoli chimici per la salute, nel quale sono definite le tempistiche di recupero degli immobili, le modalità di intervento da parte della proprietà e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Comune;
- il Regolamento Edilizio comunale vigente, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 27 del 02/10/2014, entrato in vigore in data 26/11/2014, all'art. 12 "Recupero urbano e sicurezza pubblica - Aree ed edifici dismessi, inedificati e in disuso", definisce una prima disciplina finalizzata al recupero urbano, alla riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici dismessi.

**Dato atto che:**

- la Legge Regionale n. 18/2019 recante "*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*" ha introdotto nuove disposizioni alla Legge Regionale n. 12/2005 ed in particolare l'art. 40 bis, avente ad oggetto disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità;
- la summenzionata Legge Regionale disponeva che i comuni individuassero, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, entro sei mesi dall'entrata in vigore, gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio;
- la citata Legge Regionale n. 18/2019 è entrata in vigore il 14/12/2019 e, pertanto, la scadenza del termine di sei mesi assegnato dall'articolo in oggetto ai comuni per l'adozione del provvedimento consiliare era prevista per il 14/06/2020;
- l'art. 1 della Legge Regionale n. 4 del 31/03/2020, avente ad oggetto "*Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismo in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*", ha disposto il differimento dei termini stabiliti dalle leggi e regolamenti regionali e, pertanto, il termine per l'approvazione della deliberazione consiliare di cui sopra, inizialmente previsto per il 14/06/2020, è stato posticipato al 30/09/2020;



- in data 03/06/2020 è stato dato avvio al procedimento volto alla presentazione di segnalazioni motivate e documentate per l'individuazione degli immobili dismessi ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale n. 12/2005, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Milano;
- in data 15/09/2020, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Milano, è stato integrato l'avvio del procedimento in riferimento alla proroga dei termini per l'approvazione della delibera consiliare, posticipata al 31/12/2020;
- i termini per l'assunzione della deliberazione di individuazione degli immobili dismessi con criticità sono stati, infatti, ulteriormente differiti al 31/12/2020 dall'art. 28 comma 2 della Legge Regionale n. 18/2020 del 07/08/2020, avente a oggetto "*Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali*";
- sono seguiti due ulteriori differimenti dei termini al 30/04/2021 dall'art. 18 della Legge Regionale 27 novembre 2020 n. 22 "*Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020*" e al 30/06/2021 dall'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2021 n. 4 "*Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo*";
- con Legge Regionale 24 giugno 2021 n. 11 "*Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)*" sono state apportate modifiche alla disciplina ed è stato indicato come nuovo termine per gli adempimenti previsti il 31/12/2021.

#### **Preso atto che:**

- in data 28/10/2021 è stata depositata la sentenza n. 202/2021 da parte della Corte Costituzionale nella quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40 bis della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (*Legge per il governo del territorio*) così come introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della LR n. 18/2019 e l'illegittimità costituzionale del comma 11-quinquies dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), della LR n. 11/2021;
- con Legge Regionale 24 giugno 2021 n. 11, in anticipo alla citata sentenza n. 202, sono state apportate modifiche alla disciplina dell'art. 40 bis intendendo con ciò, da parte del legislatore regionale, superare le eccezioni di legittimità costituzionale;
- l'art. 40 bis così come ridefinito introduce solo alcuni elementi tesi a supportare il ripristino in capo agli enti locali della potestà pianificatoria lesa nei termini della precedente formulazione legislativa;
- la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale, nel frattempo comunque intervenuta, e le modifiche medio tempore apportate all'art. 40 bis comportano la necessità di assumere, comunque, un provvedimento deliberativo del Consiglio comunale anche al fine di evitare le conseguenze dell'inerzia dell'Amministrazione Comunale e, quindi l'applicazione dell'incremento volumetrico previsto nella percentuale del 20%, come meglio sotto specificato, fatto salvo comunque l'avvio di ogni azione esperibile a tutela della piena potestà pianificatoria dell'Ente Locale;
- pur tuttavia preso atto dell'art. 40 bis modificato e oggi vigente, al fine del rispetto dei termini temporali imposti dallo stesso e per garantire certezza dell'azione amministrativa occorre nell'attualità procedere all'applicazione dell'art. 40 bis, come modificato dalle disposizioni normative sopraindicate, il quale prevede che i comuni:
  - individuino entro il 31/12/2021 gli immobili, anche oggetto di segnalazione motivata e documentata, che, da almeno un anno dall'entrata in vigore della Legge regionale,



- ovvero antecedentemente al 26/06/2020, risultino dismessi e causino criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale (comma 1);
- ove ricorrano i presupposti di cui al precedente punto, in tale individuazione includano gli immobili già individuati come degradati e abbandonati nei propri strumenti urbanistici (comma 1);
  - possano individuare ambiti del proprio territorio ai quali non si applichino le disposizioni relative agli incrementi dei diritti edificatori (commi 5 e 6) e la deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari (comma 10) in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica, che nel concreto dimostrino l'insostenibilità degli impatti generati da tali disposizioni rispetto al contesto urbanistico ed edilizio in cui si collocano gli interventi (comma 1);
  - possano prevedere, sia per gli immobili di proprietà privata (comma 4) sia per gli immobili di proprietà pubblica (comma 11), individuati dalla presente deliberazione od oggetto di perizia asseverata, un termine per la presentazione di comunicazioni e istanze finalizzate agli interventi non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni, in alternativa al termine indicato di tre anni;
  - possano determinare in misura percentuale compresa tra il 10 e il 25 per cento l'incremento dei diritti edificatori, incremento che, in mancanza di tale determinazione, viene previsto nella percentuale del 20 per cento (comma 5);
  - possano richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse, per la sola quota correlata all'incremento dei diritti edificatori ammesso (comma 5);
  - venga applicato un ulteriore incremento del 5 per cento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL) esistente per interventi di rigenerazione urbana che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore all'incremento di SL realizzato, o per interventi che conseguano una diminuzione dell'impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento (comma 6).
- la presente deliberazione attesta la sussistenza dell'interesse pubblico al recupero degli immobili ivi individuati (comma 4);
  - sono pervenute n. 65 segnalazioni a seguito dell'avvio del procedimento per i seguenti immobili:
    1. piazzale Francesco Accursio 20
    2. via Cletto Arrighi 16
    3. via Cletto Arrighi 19
    4. via Asiago 35
    5. via Pietro Azario 1
    6. via Barona 41
    7. via Giuseppe Bertolaia 8
    8. via Leonardo Bistolfi 7
    9. via Giambattista Bodoni 9/3 (già 7/3)
    10. via Giambattista Bodoni 11-15
    11. via Giovanni Bovio 10, 12, 14, 16
    12. via Giovanni Cadolini 20-26
    13. via Luigi Canonica 63
    14. via Ermenegildo Cantoni 5
    15. via Cavriana 24-26, 30
    16. via Privata Cefalonia 18
    17. viale Certosa 75
    18. via Enrico Cialdini 67



- |   |  |
|---|--|
| 19. via Luigi Cislaghi 17                 | 44. via Morivione 5/7                                  |
| 20. via Daniele Crespi 16                 | 45. via Simone D'Orsenigo 9                            |
| 21. via Davanzati 20                      | 46. via Pericle 10/via Ottaviano Vimercati 15          |
| 22. via Edmondo De Amicis 16              | 47. via Pericle 8                                      |
| 23. via Cosimo del Fante 13               | 48. via Felice Perussia 1                              |
| 24. via Donatello 8                       | 49. via Giovanni Battista Pirelli 39                   |
| 25. via Gaudenzio Fantoli 3/5             | 50. via Ponte Vecchio 6                                |
| 26. via Giovanni Battista Fauchè 9        | 51. via Bernardino Quaranta 19                         |
| 27. via Fiori Chiari 9                    | 52. via Bernardino Quaranta 44                         |
| 28. via Fiori Chiari 17                   | 53. viale Giulio Richard 20/via Michele Faraday 19-21  |
| 29. via Mario Fusetti 12                  | 54. via Francesco Rismondo 91                          |
| 30. via Gadames 122                       | 55. via Riva di Trento 6-8-10                          |
| 31. via Gallarate 48                      | 56. via Felice Romani 5/via Antonio Fortunato Stella 6 |
| 32. via Giovanni da Milano 11-13          | 57. via Roncaglia 8                                    |
| 33. viale Gran Sasso 18-18A               | 58. via Sangro 29                                      |
| 34. via Giovanni Keplero 42/viale Zara 62 | 59. via Sapri 7/9                                      |
| 35. via Bruno Maderna 11                  | 60. via Savona 105                                     |
| 36. via Gianfranco Malipiero 10-12        | 61. via Selvanesco 60                                  |
| 37. via Marcona 7                         | 62. via Senigallia 6                                   |
| 38. via Giuseppe Meda 25                  | 63. via Franco Tosi 18-20                              |
| 39. via Antonio Meucci 40                 | 64. via Eugenio Villoresi 13                           |
| 40. via Molino delle Armi 12              | 65. via Fratelli Zoia 46                               |
| 41. via Monfalcone 30                     |  |
| 42. via Monte di Pietà 22                 |  |
| 43. via Montebello 21                     |  |

- nella tav. R.10 “*Carta del consumo di suolo*” del PGT vigente sono, altresì individuati n. 174 compendi immobiliari come “*edifici abbandonati e degradati*” precedentemente all’introduzione dell’art. 40 bis con LR n. 18/2019.

### Considerato che:

- le disposizioni regionali perseguono gli stessi obiettivi espressi nel Documento di Piano, nella parte relativa al capitolo “Una città che si rigenera”, in particolare nel paragrafo “Milano 2030 è una città che sfida l’abbandono”;
- nell’Allegato 1 “*Contenuti paesaggistici del piano. Rete Ecologica Comunale e sistema del verde urbano e degli spazi aperti*” del Documento di Piano del PGT vigente è descritto il quadro conoscitivo dei valori storico-architettonici e morfologici del territorio comunale;
- il Piano delle Regole riprende l’analisi dei valori storico-morfologici dei diversi ambiti descritta nel Documento di Piano nella tav. R.03 “*Indicazioni morfologiche*” al fine di rendere coerenti le trasformazioni del tessuto urbano coi valori paesaggistici;
- agli immobili aventi requisiti di cui all’art. 40 bis della citata Legge Regionale trovano applicazioni le seguenti disposizioni del PGT:
  - il Piano delle Regole all’art. 5 comma 15 delle Norme di attuazione definisce le categorie funzionali ammesse per interventi ricadenti nel Tessuto Urbano Consolidato;
  - il Piano delle Regole all’art. 9 delle Norme di attuazione definisce interventi di edilizia residenziale sociale (ERS) quelli che assolvono a esigenze abitative di durata



- indeterminata e/o a carattere temporaneo di interesse generale per aumentare l'offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori al mercato;
- il comma 4 del citato art. 9 delle Norme di attuazione definisce nello specifico le quote di ERS da riservare negli interventi di nuova costruzione che prevedano funzioni residenziali;
  - analogamente il comma 5 dell'art. 8 delle Norme di attuazione definisce nello specifico le quote di ERS da riservare negli interventi con cambio d'uso che prevedano funzioni residenziali;
  - per interventi interessanti una SL superiore a 10.000 mq comprensiva del bonus volumetrico, si applica la disciplina specifica per l'Edilizia Residenziale Sociale prevista dal PGT secondo le fattispecie previste dall' art. 9 delle Norme di attuazione;
  - il Piano dei Servizi all'art. 11 disciplina la dotazione dei servizi da garantire nel Tessuto urbano Consolidato sia in caso di interventi che realizzano una superficie lorda (SL) in eccedenza rispetto a quella esistente che per gli interventi con cambio di destinazione d'uso.

#### **Ritenuto altresì che:**

- al fine di individuare gli immobili ai quali si applichino le disposizioni regionali, al comma 1 dell'art. 40 bis vengono specificati i requisiti:
  - dismissione da almeno un anno alla data di entrata in vigore della LR n. 11/2021, ovvero l'immobile risulti già dismesso antecedentemente alla data del 26/06/2020;
  - presenza di una o più criticità relative ai seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.
- tali condizioni siano da riferirsi al patrimonio edilizio esistente e, pertanto, siano da ritenersi escluse le aree inedificate;
- siano da ritenersi, inoltre, esclusi gli immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso, oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate, ***ad eccezione degli immobili per i quali siano state avviate opere di bonifica, di "strip out" e di demolizione connesse ad interventi il cui progetto operativo è già stato approvato***, in quanto la disposizione regionale è da ritenersi finalizzata a favorire interventi di recupero non ancora programmati o avviati;
- per poter procedere all'applicazione delle disposizioni regionali l'immobile debba, infine, risultare dismesso interamente o comunque per parti strutturalmente autonome (cielo-terra), in quanto da ricondursi alla definizione di edificio, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 40 bis;
- al fine di individuare gli immobili ai quali si applichino le disposizioni regionali, al comma 3 dell'art. 40 bis vengono, inoltre, specificati i seguenti casi di esclusione:
  - immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria (lett. a);



- immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta (lett. b);
- immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e agli interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della LR n. 31/2014 (lett. b bis);
- l'istruttoria tecnica di cui agli Allegati B e C della Relazione tecnico-istruttoria è stata effettuata verificando le condizioni riportate ai precedenti punti sulla base delle informazioni disponibili entro il mese di ottobre 2021, così come meglio esplicitato nella Relazione stessa;
- nell'istruttoria dei procedimenti edilizi, segnalazioni, certificazioni e istanze ai sensi dell'art. 40 bis, successivi all'assunzione della presente deliberazione, si dovrà procedere alla puntuale verifica delle condizioni riportate negli Allegati B e C della Relazione tecnico-istruttoria al fine dell'effettiva applicazione delle disposizioni regionali;
- nell'istruttoria dei procedimenti edilizi, segnalazioni, certificazioni e istanze ai sensi dell'art. 40 bis, successivi all'assunzione della presente deliberazione, si dovrà procedere alla puntuale verifica della permanenza delle condizioni di dismissione e delle criticità di cui al punto 3 della Relazione tecnico-istruttoria per l'effettiva applicazione delle disposizioni previste dalla norma regionale e dalla presente delibera;

#### **Considerato altresì che:**

- l'applicazione degli incrementi dei diritti edificatori (commi 5 e 6) e delle deroghe alle norme (comma 10) così come definito dalla disciplina, può essere limitata sul territorio con l'esclusione di parte di esso per motivate ragioni di tutela paesaggistica e che le modalità di esclusione definite dalla norma regionale chiedono di valutare i possibili impatti che l'applicazione di incrementi e deroghe comporterebbe all'ambito territoriale nel quale verrebbero applicati;
- si ritiene che il comune abbia il compito di tutelare gli ambiti più sensibili sul proprio territorio nell'esercizio della potestà pianificatoria, qualificata come funzione fondamentale dei comuni stabilita dall'art. 117 della Costituzione e ribadita anche nella sentenza n. 202/2021 della Corte costituzionale;
- gli impatti generati dalle disposizioni regionali devono ritenersi insostenibili rispetto al contesto paesaggistico in particolare per gli ambiti sottoindicati, in quanto verrebbero compromessi l'assetto morfologico-strutturale e la connotazione identitaria con valore simbolico nelle parti di territorio più significative, quali esiti delle trasformazioni che si sono succedute nel tempo e che ne definiscono il carattere identitario anche attraverso le diverse stratificazioni storiche;
- in tali ambiti risultano, inoltre, elementi caratterizzanti i punti di vista che debbono essere tutelati al fine di mantenere una continuità di relazioni visive significative e il rapporto tra le costruzioni e il contesto in cui si inseriscono, così da preservare le valenze che i volumi e i vuoti rappresentano nella lettura anche simbolica dei valori del linguaggio architettonico in virtù di una lettura sistemica degli elementi;
- l'incremento volumetrico e le deroghe previsti per Legge non trovano applicazione per le sopraindicate motivate ragioni di tutela paesaggistica, come meglio esplicitato nella





Relazione tecnico-istruttoria al punto 2.1 e individuati cartograficamente nell'Allegato A della Relazione stessa, nei seguenti ambiti:

- Nuclei di antica formazione, sia il nucleo centrale sia i nuclei esterni, al fine di impedire che tali disposizioni non garantiscano la tutela della memoria storica e dell'identità urbana in queste porzioni di territorio che rappresentano esempi di qualità urbana e coerenza architettonica per i loro valori intrinseci e spaziali;
- Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile, al fine di salvaguardare le seguenti specifiche identità:
  - tessuti urbani compatti a cortina, identificabili nelle pertinenze disegnate dalle maglie dei piani regolatori storici di ampliamento del nucleo antico di fine Ottocento e inizi Novecento (piano Beruto e piano Pavia-Masera), in cui il principio insediativo si è sviluppato con edificazione a cortina in allineamento alla rete viaria, alle piazze e agli spazi pubblici a verde, con la regolamentazione dei cortili in rapporto allo sviluppo dei fronti interni ***esclusivamente laddove l'incremento volumetrico genera una cortina che superi in altezza l'edificio più alto adiacente;***
  - tessuti urbani della "città giardino", realizzati coi piani regolatori storici, caratterizzati da tipologie residenziali a bassa densità, inserite nel verde, costituito dai giardini delle singole unità;
  - tipologia rurale, costituiti dalle preesistenze di ex insediamenti rurali inglobati nel tessuto urbano sviluppatosi con gli ampliamenti dei piani storici e di quelli successivi, al fine di tutelare la testimonianza del territorio rurale;
  - insiemi urbani unitari, quartieri di valore insediativo che rappresentano differenti modalità insediative di sviluppo della città, di cui ne fanno parte i primi quartieri popolari della città della "manualistica" di fine Ottocento e inizi Novecento, i quartieri della "città giardino", i quartieri popolari di interesse architettonico dell'esperienza razionalista e quei quartieri degli anni '50 e '60 indirizzati a sperimentare nuove tipologie edilizie e l'integrazione, all'interno dei quartieri, con i servizi pubblici;
  - composizione architettonica e vegetale con carattere storico artistico testimoniale, intesi come ambiti a destinazione a verde da salvaguardare;
- Ambito del corso del fiume Lambro, comprensivo del PLIS Media Valle del Lambro, legato alle caratteristiche residuali di paesaggio fluviale, all'interno del quale poter così garantire l'attuazione delle azioni di recupero e di rinaturalizzazione;
- Ambito del Parco Nord Milano, quale territorio di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela per gli orizzonti spaziali e paesaggistici propri del Parco, al fine di garantire il rispetto del carattere fondamentale di grande spazio aperto di pianura e della predominanza e continuità delle aree verdi, a bosco o a prato;
- Ambito del Parco Agricolo Sud Milano - suolo urbanizzato e urbanizzabile nel rispetto delle caratteristiche agricole e naturalistiche del Parco stesso al fine di



evitare ulteriori impatti sotto il profilo dei valori ambientali e percettivi anche rispetto alle tipologie costruttive proprie dei parchi;

- occorre determinare la percentuale dell'incremento dei diritti edificatori nella misura del 10% così da non incidere in modo assai significativo sull'aumento dell'edificato, ritenendo di dover limitare gli effetti della conseguente pressione insediativa sul territorio rispetto alle previsioni del vigente PGT;
- la presentazione delle comunicazioni e istanze finalizzate al recupero degli immobili debba avvenire entro 24 mesi dall'efficacia della deliberazione comunale così da ridurre i tempi del recupero effettivo o della demolizione dell'immobile dismesso oggetto di criticità;
- il conseguente incremento del carico urbanistico determinato dagli incentivi volumetrici debba essere accompagnato da adeguata dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale negli stessi termini previsti dall'art. 11 del Piano dei Servizi, oltre che dalla quota di Edilizia Residenziale Sociale prevista dagli artt. 8 comma 5 e 9 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole;
- in considerazione dell'elevato impatto sui tessuti costruiti anche in termini di fabbisogni urbanizzativi, l'Amministrazione Comunale, per gli interventi di cui alla presente deliberazione valuterà, sotto un profilo giuridico e tecnico la rimodulazione dell'aumento del contributo di costruzione sulla base di una valutazione della quantificazione del valore economico prodotto dalle trasformazioni urbanistiche derivanti dai medesimi interventi; (art. 43 comma 2 quater della LR 12/2005);

#### Verificato che:

- delle segnalazioni pervenute sopra elencate, le seguenti segnalazioni riguardano immobili già ricompresi nella tav. R.10 come "edifici abbandonati e degradati":
  - n. 10 segnalazioni riguardano n. 11 immobili già individuati nella tav. R.10:

1. via Pietro Azario 1	S525
2. via Leonardo Bistolfi 7	A127
3. via Giovanni Cadolini 20-26	A223
4. via Luigi Cislighi 17	A219
5. via Gaudenzio Fantoli 3/5	A242
6. via Giovanni Keplero 42/viale Zara 62	A111
7. via Antonio Meucci 40	S569
8. via Molino delle Armi 12	A649
9. via Felice Romani 5/via Antonio Fortunato Stella 6	A454 e A455
10. via Savona 105	S491
  - n. 2 segnalazioni riguardano parte di n. 2 immobili già individuati nella tav. R.10:

1. ple Francesco Accursio 20	A69/Civico 20
2. via Senigallia 6	A405/Edificio lato ovest
  - n. 7 segnalazioni riguardano immobili al cui interno sono ricompresi altrettanti immobili già individuati nella tav. R.10:



1. via Cletto Arrighi 16	A644
2. via Asiago 35	A594
3. via Giambattista Bodoni 11-15	A370
4. via Gianfranco Malipiero 10-12	A244
5. via Morivione 5/7	A311
6. via Bernardino Quaranta 44	A309
7. via Riva di Trento 6-8-10	S534

- a seguito delle motivazioni riportate nell'Allegato B della Relazione tecnico-istruttoria risultano interamente idonei per l'individuazione ai sensi del comma 1 dell'art. 40 bis i seguenti immobili oggetto di segnalazione:

1. piazzale Francesco Accursio 20	25. via Gianfranco Malipiero 10-12
2. via Cletto Arrighi 16	26. via Giuseppe Meda 25
3. via Asiago 35	27. via Antonio Meucci 40
4. via Barona 41	28. via Molino delle Armi 12
5. via Giuseppe Bertolaia 8	29. via Monfalcone 30
6. via Giambattista Bodoni 9/3 (già 7/3)	30. via Monte di Pietà 22
7. via Giovanni Bovio 10, 12, 14, 16	31. via Morivione 5/7
8. via Giovanni Cadolini 20-26	32. via Simone D'Orsenigo 9
9. via Luigi Canonica 63	33. via Pericle 10/via Ottaviano Vimercati 15
10. via Ermenegildo Cantoni 5	34. via Pericle 8
11. via Privata Cefalonia 18	35. via Felice Perussia 1
12. viale Certosa 75	36. via Giovanni Battista Pirelli 39
13. via Enrico Cialdini 67	37. via Ponte Vecchio 6
14. via Luigi Cislighi 17	38. via Bernardino Quaranta 19
15. via Daniele Crespi 16	39. via Bernardino Quaranta 44
16. via Davanzati 20	40. viale Giulio Richard 20/via Michele Faraday 19-21
17. via Edmondo De Amicis 16	41. via Francesco Rismondo 91
18. via Gaudenzio Fantoli 3/5	42. via Riva di Trento 6-8-10
19. via Mario Fusetti 12	43. via Roncaglia 8
20. via Gadames 122	44. via Sangro 29
21. via Gallarate 48	45. via Savona 105
22. viale Gran Sasso 18-18A	46. via Franco Tosi 18-20
23. via Giovanni Keplero 42/viale Zara 62	47. via Eugenio Villoresi 13
24. via Bruno Maderna 11	

- a seguito delle motivazioni riportate nell'Allegato B della Relazione tecnico-istruttoria risultano parzialmente idonei per l'individuazione ai sensi del comma 1 dell'art. 40 bis i seguenti immobili oggetto di segnalazione:

1. via Giambattista Bodoni 11-15 (fg 182 mapp. 27)
2. via Cavriana 24-26, 30 (fg 397 mapp. 117 parte, 118-119)
3. via Selvanesco 60 (fg 650 mapp. 21, 38-40, 45, 59, 69)



- nell'elenco della tav. R.10 "Carta del consumo di suolo" sono presenti due immobili oggetto di ricorsi avanti il TAR Lombardia per l'annullamento della deliberazione C.C. n. 34/2019 di approvazione della variante al PGT nella parte in cui il Comune di Milano ha incluso gli immobili di proprietà della ricorrente tra gli edifici abbandonati e degradati, che non hanno presentato segnalazione ai sensi del comma 1 dell'art. 40 bis, per i quali, essendo stata accolta dal TAR domanda di sospensione del provvedimento impugnato con specifico riferimento all'art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, non si procede alla verifica dei presupposti per l'individuazione di cui all'art. 40 bis comma 1 in attesa del pronunciamento del TAR:
  - A268/Civ. 14 via Medici del Vascello 14 (fg 562 mapp. 96, 114)
  - A262/Parte 1 via Medici del Vascello 40 (fg 562 mapp. 11, 72, 77, 129)
- risultano inoltre esclusi dall'individuazione, in quanto le disposizioni del PGT sono sospese ai sensi dell'art. 11 comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole per immobili che non risultano nella piena disponibilità della proprietà conseguentemente a pignoramenti e/o sequestri giudiziari, fallimenti, concordati preventivi, i seguenti immobili:
  - A351 via Maiocchi Achille 13
  - A394 via Bazzi Carlo 12
- a seguito delle motivazioni riportate nell'Allegato C della Relazione tecnico-istruttoria risultano interamente idonei per l'individuazione ai sensi del comma 1 dell'art. 40 bis i seguenti immobili individuati dal PGT come "edifici abbandonati e degradati" e non oggetto di segnalazione in quanto in possesso dei requisiti:

1. A102 via Oslavia 27 già via Arrighi Cletto 11	15. A387 via Flumendosa 19
2. A116 via Neera Anna 18	16. A395 via Dell'Assunta 67
3. A121 via Oropa 4	17. A404 via De Stael Germana 6
4. A128 via Amidani Vincenzo 15-17-19	18. A405/Est via Senigallia 6
5. A140 via Ripamonti Giuseppe 42	19. A412 via Pedroni Lisiade 28
6. A196 via Cosenz Enrico 65 (già 63) / via Anton Francesco Grazzini 10	20. A416 via Conte Verde 10
7. A221 via Sigieri Goffredo 24	21. A421 viale Umbria 126
8. A238 via Toffetti Vincenzo 90-92-94	22. A425 via Cannero 7
9. A255 via Dei Pestagalli 1-3-5 / via Bonfadini 34	23. A428 via Ardigò Roberto 17
10. A264 via Toffetti Vincenzo 121	24. A431 via Giacosa Giuseppe 66
11. A269 via Medici del Vascello Giacomo Snc	25. A440 via Iglesias 23
12. A346 via Montanelli Giuseppe 5	26. A449 via Fortezza 27
13. A369 via Bruni Leonardo 9	27. A450 via Andolfato Ezio 12
14. A375 via Sant'Abbondio snc / via Dei Missaglia 34	28. A456 via Aquila snc
	29. A464 via Lamarmora Alfonso 23-27
	30. A472 via Watt Giacomo 44-46
	31. A479 via Sbodio Gaetano 4
	32. A480 via Sbodio Gaetano 14
	33. A481 via Sbodio Gaetano 16
	34. A485 via Sbodio Gaetano 41



35. A486 via Folli Egidio 30
36. A487 via Livraghi Giovanni 19
37. A585 via Certosa 177
38. A586 via Medici del Vascello 26, 36
39. A588 via Giovanni Barrella 6
40. A589 via Giovanni Meli 26
41. A59 via Fanti Manfredo 19 / via Pace 10
42. A590 via Giulietti 9
43. A593 via Negrotto 40
44. A596 via Ponte Del Giuscano 20
45. A599 via Trapani 7
46. A600 via Trapani 8
47. A601 via Vaiano Valle 43
48. A602 via Valsolda 19
49. A641 via Folli Egidio 45
50. A642 via Folli Egidio 57
51. A645 via Priorato 7
52. A646 via San Faustino 7
53. A648 via Alfieri 7
54. A654 via Campazzino 12
55. A69/Civ. 18 piazzale Accursio Francesco 18 (già 20)
56. A90 via Sammartini Giovanni Battista 55 / via Raffaele Parravicini 3
57. R130 via Gnocchi Viani Osvaldo 2
58. R348 via Giovanni Da Udine 38, 40
59. S492 via Scarsellini Angelo snc
60. S504 via Gratosoglio 65
61. S514 via Cavezzali Francesco 11
62. S532 via Breda Ernesto 41
63. S565 via Certosa 155

- a seguito delle motivazioni riportate nell'Allegato C della Relazione tecnico-istruttoria risultano parzialmente idonei per l'individuazione ai sensi del comma 1 dell'art. 40 bis i seguenti immobili individuati dal PGT come "edifici abbandonati e degradati" e non oggetto di segnalazione:

1. A653 via Tertulliano 65 (fg 531 mapp. 31, 172)
2. A378 via Salamanca 7 (fg. 576 mapp. 120)

#### **Dato, infine, atto che:**

- nell'istruttoria dei procedimenti edilizi, segnalazioni, certificazioni e istanze ai sensi dell'art. 40 bis, si dovrà procedere alla puntuale verifica della permanenza delle condizioni di dismissione e delle criticità di cui al punto 3 per l'effettiva applicazione delle disposizioni previste dalla norma regionale e dalla presente delibera;
- per gli immobili non individuati nella presente delibera, per i quali gli aventi titolo certifichino con perizia asseverata giurata il non uso dell'immobile, documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, e uno o più degli aspetti causa di criticità, mediante prova documentale o anche fotografica, si procederà secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 40 bis con l'aggiornamento dell'elenco degli immobili mediante ulteriore deliberazione consiliare **con periodicità semestrale**.

#### **Visti**

- l'art. 42 del DLgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 36 dello Statuto del Comune;



- il Piano di Governo del Territorio vigente;
- il Regolamento Edilizio vigente;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, “*Legge per il governo del territorio*” e s.m.i;
- la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18, “*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*”;
- la Legge Regionale 24 giugno 2021, n. 11, “*Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)*”;
- i pareri tecnici dei competenti dirigenti, il parere contabile della civica ragioneria e il parere del Segretario Generale.

### DELIBERA

- che a seguito delle verifiche delle specifiche condizioni di criticità previste dall’art. 40 bis e indicate nelle premesse del presente atto, i cui esiti sono riportati negli Allegati B e C della Relazione tecnico-istruttoria, entro il patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell’art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. rientrano i seguenti immobili:
  - oggetto di segnalazione che risultano possedere i requisiti al fine di essere individuati come patrimonio dismesso con criticità ai sensi dell’art. 40 bis per l’intero compendio:
    1. piazzale Francesco Accursio 20
    2. via Cletto Arrighi 16
    3. via Asiago 35
    4. via Barona 41
    5. via Giuseppe Bertolaia 8
    6. via Giambattista Bodoni 9/3 (già 7/3)
    7. via Giovanni Bovio 10, 12, 14, 16
    8. via Giovanni Cadolini 20-26
    9. via Luigi Canonica 63
    10. via Ermenegildo Cantoni 5
    11. via Privata Cefalonia 18
    12. viale Certosa 75
    13. via Enrico Cialdini 67
    14. via Luigi Cislaghi 17
    15. via Daniele Crespi 16
    16. via Davanzati 20
    17. via Edmondo De Amicis 16
    18. via Gaudenzio Fantoli 3/5
    19. via Mario Fusetti 12
    20. via Gadames 122
    21. via Gallarate 48
    22. viale Gran Sasso 18-18A
    23. via Giovanni Keplero 42/viale Zara 62
    24. via Bruno Maderna 11
    25. via Gianfranco Malipiero 10-12
    26. via Giuseppe Meda 25
    27. via Antonio Meucci 40
    28. via Molino delle Armi 12
    29. via Monfalcone 30
    30. via Monte di Pietà 22
    31. via Morivione 5/7
    32. via Simone D'Orsenigo 9
    33. via Pericle 10/via Ottaviano Vimercati 15
    34. via Pericle 8
    35. via Felice Perussia 1
    36. via Giovanni Battista Pirelli 39



37. via Ponte Vecchio 6  
 38. via Bernardino Quaranta 19  
 39. via Bernardino Quaranta 44  
 40. viale Giulio Richard 20/via Michele Faraday 19-21  
 41. via Francesco Rismondo 91  
 42. via Riva di Trento 6-8-10
- oggetto di segnalazione che risultano possedere i requisiti al fine di essere individuati come patrimonio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis per parte del compendio:
    1. via Giambattista Bodoni 11-15 (fg 182 mapp. 27)
    2. via Cavriana 24-26, 30 (fg 397 mapp. 117 parte, 118-119)
    3. via Selvanesco 60 (fg 650 mapp. 21, 38-40, 45, 59, 69)
  - ricompresi nella tav. R.10 "*Carta del consumo del suolo*" e non oggetto di segnalazione che risultano possedere i requisiti al fine di essere individuati come patrimonio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis per l'intero compendio:
 

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A102 via Oslavia 27 già via Arrighi Cletto 11</li> <li>2. A116 via Neera Anna 18</li> <li>3. A121 via Oropa 4</li> <li>4. A128 via Amidani Vincenzo 15-17-19</li> <li>5. A140 via Ripamonti Giuseppe 42</li> <li>6. A196 via Cosenz Enrico 65 (già 63) / via Anton Francesco Grazzini 10</li> <li>7. A221 via Sigieri Goffredo 24</li> <li>8. A238 via Toffetti Vincenzo 90-92-94</li> <li>9. A255 via Dei Pestagalli 1-3-5 / via Bonfadini 34</li> <li>10. A264 via Toffetti Vincenzo 121</li> <li>11. A269 via Medici del Vascello Giacomo snc</li> <li>12. A346 via Montanelli Giuseppe 5</li> <li>13. A369 via Bruni Leonardo 9</li> <li>14. A375 via Sant'Abbondio snc / via Dei Missaglia 34</li> <li>15. A387 via Flumendosa 19</li> <li>16. A395 via Dell'Assunta 67</li> <li>17. A404 via De Stael Germana 6</li> <li>18. A405/Est via Senigallia 6</li> <li>19. A412 via Pedroni Lisiade 28</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>20. A416 via Conte Verde 10</li> <li>21. A421 viale Umbria 126</li> <li>22. A425 via Cannero 7</li> <li>23. A428 via Ardigò Roberto 17</li> <li>24. A431 via Giacosa Giuseppe 66</li> <li>25. A440 via Iglesias 23</li> <li>26. A449 via Fortezza 27</li> <li>27. A450 via Andolfato Ezio 12</li> <li>28. A456 via Aquila snc</li> <li>29. A464 via Lamarmora Alfonso 23-27</li> <li>30. A472 via Watt Giacomo 44-46</li> <li>31. A479 via Sbodio Gaetano 4</li> <li>32. A480 via Sbodio Gaetano 14</li> <li>33. A481 via Sbodio Gaetano 16</li> <li>34. A485 via Sbodio Gaetano 41</li> <li>35. A486 via Folli Egidio 30</li> <li>36. A487 via Livraghi Giovanni 19</li> <li>37. A585 viale Certosa 177</li> <li>38. A586 via Medici del Vascello 26, 36</li> <li>39. A588 via Giovanni Barrella 6</li> <li>40. A589 via Giovanni Meli 26</li> <li>41. A59 via Fanti Manfredo 19 / via Pace 10</li> <li>42. A590 via Giulietti 9</li> <li>43. A593 via Negrotto 40</li> </ol>
--	---



- |  |  |
|--|--|
| 44. A596 via Ponte Del Giuscano 20                         | 56. A90 via Sammartini Giovanni<br>Battista 55 / via Raffaele<br>Parravicini 3 |
| 45. A599 via Trapani 7                                     | 57. R130 via Gnocchi Viani Osvaldo<br>2  |
| 46. A600 via Trapani 8                                     | 58. R348 via Giovanni Da Udine 38,<br>40                                       |
| 47. A601 via Vaiano Valle 43                               | 59. S492 via Scarsellini Angelo snc  |
| 48. A602 via Valsolda 19                                   | 60. S504 via Gratosoglio 65  |
| 49. A641 via Folli Egidio 45                               | 61. S514 via Cavezzali Francesco 11  |
| 50. A642 via Folli Egidio 57                               | 62. S532 via Breda Ernesto 41  |
| 51. A645 via Priorato 7                                    | 63. S565 via Certosa 155   |
| 52. A646 via San Faustino 7                                |  |
| 53. A648 via Alfieri 7                                     |  |
| 54. A654 via Campazzino 12                                 |  |
| 55. A69/Civ. 18 piazzale Accursio<br>Francesco 18 (già 20) |  |

- ricompresi nella tav. R.10 “Carta del consumo del suolo” e non oggetto di segnalazione che risultano possedere i requisiti al fine di essere individuati come patrimonio dismesso con criticità ai sensi dell’art. 40 bis per parte del compendio:

1. A653 via Tertulliano 65 (fg 531 mapp. 31, 172)
2. A378 via Salamanca 7 (fg. 576 mapp. 120)

- che per gli immobili sopra individuati, nell’istruttoria dei procedimenti edilizi, segnalazioni, certificazioni e istanze ai sensi dell’art. 40 bis, successivi all’assunzione della presente deliberazione, si dovrà procedere alla puntuale verifica della permanenza delle condizioni di dismissione e delle criticità di cui al punto 3 della Relazione tecnico-istruttoria per l’effettiva applicazione delle disposizioni previste dalla norma regionale e dalla presente delibera;
- di individuare i seguenti ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 dell’art. 40 bis, per le motivazioni paesaggistiche espresse nelle premesse del presente atto e nel punto 2.1 della Relazione tecnico-istruttoria e come individuati nell’Allegato A della Relazione tecnico-istruttoria:
  - Nuclei di antica formazione
  - Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile - tessuti urbani compatti a cortina ***ad eccezione dei casi in cui l’incremento volumetrico generi una cortina che non superi in altezza l’edificio più alto adiacente;***
  - Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile - tessuti urbani della “città giardino”;
  - Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile - tipologia rurale;
  - Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile - insiemi urbani unitari;
  - Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile - composizione architettonica e vegetale con carattere storico artistico testimoniale;
  - Ambito del corso del fiume Lambro;
  - Ambito del Parco Nord Milano;
  - Ambito del Parco Agricolo Sud Milano - suolo urbanizzato e urbanizzabile;





- che conseguentemente per gli immobili sopra individuati le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 dell'art. 40 bis non verranno applicate nel caso l'immobile dovesse essere ricompreso negli ambiti territoriali sopra riportati come individuati cartograficamente nell'Allegato A della Relazione tecnico-istruttoria;
- di determinare la percentuale dell'incremento dei diritti edificatori, di cui al comma 5 del citato art. 40 bis, nella misura del 10%, così da non incidere in modo assai significativo sull'aumento dell'edificato, ritenendo di dover limitare gli effetti della conseguente pressione insediativa sul territorio rispetto alle previsioni del vigente PGT;
- di definire il termine, entro il quale presentare comunicazioni e istanze finalizzate al recupero degli immobili, in 24 mesi dall'efficacia della deliberazione comunale così da ridurre i tempi del recupero effettivo o della demolizione dell'immobile dismesso oggetto di criticità;
- che il conseguentemente incremento del carico urbanistico determinato dagli incentivi volumetrici sia accompagnato da adeguata dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale negli stessi termini previsti dall'art. 11 del Piano dei Servizi, oltre che dalla quota di Edilizia Residenziale Sociale prevista dagli artt. 8 comma 5 e 9 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole;
- ***che in considerazione dell'elevato impatto sui tessuti costruiti anche in termini di fabbisogni urbanizzativi, l'Amministrazione Comunale, per gli interventi di cui alla presente deliberazione, limitatamente agli interventi comportanti l'insediamento di funzioni urbane private (con esclusione della realizzazione di servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale sociale), valuterà, sotto un profilo giuridico e tecnico la rimodulazione dell'aumento del contributo di costruzione, connesso alla sola quota di incremento volumetrico, sulla base di una valutazione della quantificazione del valore economico prodotto dalla valorizzazione derivante dai medesimi interventi (art. 43 comma 2 quater della LR 12/2005);***
- ***che lo strumento per dare attuazione al recupero del patrimonio edilizio dismesso con criticità, quando superiore ai 2mila mq di SL, al ricorrere dei presupposti previsti nel vigente PGT è individuato in un titolo abilitativo accompagnato da convenzione, aggiornando di conseguenza lo schema di convenzione tipo vigente, tenendo conto di suddividere in maniera congrua il valore prodotto dalla valorizzazione economica tra il Comune e la parte privata e che questa sia erogata al Comune sotto forma di contributo straordinario, previa valutazione tecnico-giuridica, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui***



*ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.*

*Si raccomanda che sia comunque consentito che l'intero contributo straordinario venga assorbito, a scomputo, da opere urbanizzative pertinenti all'intervento, ritenute meritevoli dall'Amministrazione;*

- di dare atto che per gli immobili non individuati nella presente delibera, per i quali gli aventi titolo certifichino con perizia asseverata giurata il non uso dell'immobile, documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, e uno o più degli aspetti causa di criticità, mediante prova documentale o anche fotografica, si procederà secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 40 bis con l'aggiornamento dell'elenco degli immobili mediante ulteriore deliberazione consiliare **con periodicità semestrale**;
- di dare atto che la presente deliberazione attesta la sussistenza dell'interesse pubblico al recupero degli immobili ivi individuati;
- di dare atto che la presente deliberazione assolve altresì alla previsione di cui all'art. 33 comma 1 lett. d e art. 40 comma 1 della LR n. 12/2005, ai fini dell'efficacia o rilascio del titolo edilizio in deroga.

## **TESTO EMENDATO**

**ALLEGATO “1”**  
**Alla proposta di deliberazione**  
**di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_**

**COMUNE DI MILANO**  
**DIREZIONE URBANISTICA**  
**AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE**  
**AREA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

### **RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA**

**Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis  
della Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 12 e s.m.i.**

**IL DIRETTORE**  
**AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE**  
Arch. Marino Bottini  
(f.to digitalmente)

**IL DIRETTORE**  
**AREA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**  
Arch. Marco Porta  
(f.to digitalmente)

## 1. Premessa

Nell'ambito della LR 26 novembre 2019 - n. 18 *“Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”* la Regione Lombardia stabilisce le direttive per gli interventi di rinnovamento urbano a favore di uno sviluppo sostenibile, in coerenza con le più ampie normative di riferimento, a sostegno delle politiche relative alla limitazione del consumo di suolo. Nello specifico la legge all'art. 1 comma 1 *“riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti”* al fine di attivare processi propulsivi di ammodernamento del patrimonio edilizio urbano con conseguente miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nonché delle prestazioni di efficientamento energetico degli immobili.

Già con la “LR. 28 novembre 2014 - n. 31 *“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”* viene posta particolare attenzione al ruolo degli strumenti urbanistici del territorio quali strumenti in grado di orientare le politiche decisionali a favore di soluzioni progettuali capaci di garantire un riutilizzo degli ambiti già urbanizzati, con conseguente salvaguardia di suolo libero. La legge precisa che detti strumenti *“orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare”* con l'obiettivo di minimizzare il consumo di suolo e far fronte all'obiettivo, di più lungo periodo, posto dalla Commissione europea che stabilisce il traguardo a una occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050.

La definizione di consumo del suolo e rigenerazione contenuta nell'art. 2 della LR n. 31/2014 viene dettagliata attraverso le modifiche apportate dalla LR n. 18/2019 con le specifiche definizioni. La *“rigenerazione urbana”* viene descritta come *“insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse”*.

A partire dalla LR n. 1/2007 la disciplina regionale affronta la tematica del recupero delle aree dismesse e degradate ai fini della promozione e del sostegno della competitività del sistema produttivo.

L'Amministrazione Comunale ha nel 2013 avviato la mappatura degli immobili inutilizzati e in stato di degrado presenti nel Comune di Milano. Tale attività ha rappresentato una prima fase conoscitiva di un lavoro più ampio di analisi del territorio cittadino, con la finalità di rigenerare e ricucire il tessuto urbano della città esistente.

Nel Regolamento Edilizio del Comune di Milano, a seguito della revisione avvenuta nel corso del 2014, tra le Norme generali relative alla Qualità dell'abitato, viene inserito l'art. 12 *“Recupero urbano e sicurezza pubblica - Aree ed edifici dismessi, ineditificati e in disuso”*, che ha introdotto una prima disciplina finalizzata al recupero urbano, alla riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici dismessi.

Con la revisione del Piano di Governo del Territorio, avviata nel 2017-18, nel Documento di Piano sono stati definiti cinque nuovi obiettivi tra cui *“Una città che si rigenera”*. In particolare, nel paragrafo *“Milano 2030 è una città che sfida l'abbandono”* si afferma *“Contrastare l'abbandono degli edifici, elementi di degrado fisico e sociale della città, proponendo meccanismi semplificati e incentivanti il loro recupero e una normativa stringente che penalizza i proprietari inerti”*.

Ai sensi della LR n. 31/2014 nel Piano delle Regole è stata predisposta la tavola R.10 “Carta del consumo di suolo” con individuati gli “edifici abbandonati e degradati (di proprietà privata)” disciplinati all’art. 11 delle Norme di attuazione. Tali immobili sono inseriti nell’elaborato in quanto “*edifici dismessi da più di 1 anno, che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana o in presenza di amianto o di altri pericoli chimici*” e si relazionano alla più ampia tematica di Piano della rigenerazione urbana e ambientale “*che definisce articolati dispositivi rigenerativi coinvolgendo una pluralità di spazi, non solo dismessi o sottoutilizzati: dal patrimonio edilizio generato nelle stagioni delle grandi espansioni urbane, agli spazi aperti e costruiti degradati, dai nuclei urbani esterni densi di storia e di identità, agli spazi pubblici asserviti alla circolazione delle automobili e alle aree con usi agricoli poste ai margini dei grandi parchi*” (Relazione di Piano, Strategie, Rigenerare la città. Le periferie al centro).

Il Piano di Governo del Territorio è stato approvato dal Consiglio comunale il 14/10/2019 e in data 26/11/2019 è stata approvata la LR n. 18/2019, avente a oggetto “*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*”, con la quale vengono introdotte nuove disposizioni con l’obiettivo di incentivare la rigenerazione di aree urbane e agricole degradate e in accordo con le disposizioni relative al consumo di suolo.

Con queste modifiche alla LR n. 12/2005 si affinano i principi regionali connessi all’individuazione delle aree degradate e dismesse con obiettivi più ampi di riqualificazione e di riduzione del consumo del suolo e, in particolare con l’introduzione dell’art. 40 bis, vengono introdotte disposizioni specifiche per il “patrimonio edilizio dismesso con criticità”.

L’articolo nella originaria formulazione individuava negli “*immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio*” gli immobili da assoggettare a processi di rinnovamento, ai quali attribuire incrementi di SL – incremento del 20 per cento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della superficie lorda (SL) esistente oltre a un ulteriore 5 per cento per interventi che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore all’incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una diminuzione dell’impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento – e deroghe – esenzione dall’eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, a eccezione di quelle aree da reperire all’interno dei comparti edificatori o degli immobili, già puntualmente individuate all’interno degli strumenti urbanistici e da quelle dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata, nonché dalle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari – quali misure ritenute utili a favorire la sostituzione del patrimonio edilizio esistente, avviando processi di rigenerazione urbana.

L’articolo stabiliva, inoltre, i tempi entro i quali procedere all’intervento di recupero o di demolizione dell’immobile – presentazione entro tre anni della richiesta di piano attuativo, di permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio lavori asseverata o dell’istanza di istruttoria preliminare funzionale all’ottenimento dei medesimi titoli edilizi.

Per specifica disposizione normativa regionale, l’art. 40 bis si applicava agli immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati, ovvero agli immobili ricompresi nella tav. R.10 “Carta del consumo di suolo” come “edifici abbandonati e degradati”.

In adempimento alle disposizioni dell’originario art. 40 bis della LR n. 12/2005, in data 18/12/2020 è stata sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di Delibera per il Consiglio Comunale,

deliberazione che non ha avuto seguito dovendo rivederne i contenuti ai sensi delle modifiche normative intervenute con la LR 24 giugno 2021 n. 11 *“Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”*.

Nel contempo in data 28/10/2021 è stata depositata la sentenza n. 202/2021 da parte della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40 bis della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, recante *«Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali»*, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 24 giugno 2021, n. 11, recante *«Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’art. 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»* e in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale del comma 11-quinquies dell’art. 40 bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021.

## **2. Disposizioni normative per il patrimonio edilizio con criticità**

L’art. 40 bis vigente, come modificato dalle disposizioni normative citate in Premessa, prevede che i comuni:

- individuino entro il 31/12/2021 gli immobili, anche oggetto di segnalazione motivata e documentata, che, da almeno un anno dall’entrata in vigore della Legge regionale, ovvero antecedentemente al 26/06/2020, risultino dismessi e causino criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale (comma 1);
- ove ricorrano i presupposti di cui al precedente punto, in tale individuazione includano gli immobili già individuati come degradati e abbandonati nei propri strumenti urbanistici (comma 1);
- possano individuare ambiti del proprio territorio ai quali non si applichino le disposizioni relative agli incrementi dei diritti edificatori (commi 5 e 6) e la deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari (comma 10) in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica, che nel concreto dimostrino l’insostenibilità degli impatti generati da tali disposizioni rispetto al contesto urbanistico ed edilizio in cui si collocano gli interventi (comma 1);
- possano prevedere, sia per gli immobili di proprietà privata (comma 4) sia per gli immobili di proprietà pubblica (comma 11), individuati dalla deliberazione di Consiglio comunale od oggetto di perizia asseverata, un termine per la presentazione di comunicazioni e istanze finalizzate agli interventi non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni, in alternativa al termine indicato di tre anni;
- possano determinare in misura percentuale compresa tra il 10 e il 25 per cento l’incremento dei diritti edificatori, incremento che, in mancanza di tale determinazione, viene previsto nella percentuale del 20 per cento (comma 5);
- possano richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse, per la sola quota correlata all’incremento dei diritti edificatori ammesso (comma 5);
- applichino un ulteriore incremento del 5 per cento dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL) esistente per interventi di rigenerazione urbana

che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore all'incremento di SL realizzato, o per interventi che conseguano una diminuzione dell'impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento (comma 6).

La deliberazione, di cui al comma 1 dell'art. 40 bis, attesta la sussistenza dell'interesse pubblico al recupero degli immobili ivi individuati (comma 4).

Al comma 5 viene inoltre specificato che agli interventi sugli immobili di cui al comma 1 dell'art. 40 bis non si applicano gli incrementi dei diritti edificatori di cui all'art. 11 comma 5 della LR n. 12/2005 previsti per gli ambiti Certosa, Lambrate, Corvetto/Rogoredo, Piazza Maggi, Segesta/San Siro, così come individuati dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 13/11/2020.

Le disposizioni regionali perseguono gli obiettivi espressi nel Documento di Piano, riportati in Premessa, e trovano riferimento normativo al comma 1 dell'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. Gli obiettivi condivisi riguardano la rigenerazione urbana, il contenimento del consumo di suolo e il conseguente miglioramento delle condizioni urbane e sociali del territorio. Inoltre, l'attività di recupero di tali immobili è ritenuta da entrambe le discipline attività di pubblica utilità e di interesse generale.

In merito ai criteri di individuazione degli "edifici abbandonati e degradati" del PGT, sempre al citato comma 1, si riscontrano le medesime criticità riportate nel dispositivo regionale, in quanto immobili *"che comportano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, situazioni di degrado ambientale e sociale"*.

Le disposizioni delle due norme - comunale e regionale - contengono anche elementi differenti:

- gli incrementi di diritti edificatori e la deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici previsti in caso si intervenga sull'immobile dalla sola norma regionale;
- i tempi entro cui procedere alle opere finalizzate al recupero dell'immobile o alla demolizione, individuati in 18 mesi per l'inizio lavori dal PGT e da 2 a 5 anni per la presentazione di comunicazioni e istanze dalla norma regionale;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e con cambi d'uso il PGT prevede l'applicazione delle norme relative alla dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale con riferimento alla superficie dell'intero ambito di intervento, mentre la norma regionale permette il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale per la sola quota correlata all'incremento dei diritti edificatori.

Per la definizione dell'incremento volumetrico, dei termini di presentazione delle istanze, delle dotazioni di servizi e degli ambiti ai quali non si applicano incrementi e deroghe si ritiene che debba essere salvaguardato l'assetto e l'utilizzo del territorio comunale, anche ai fini di tutelare la pluralità di differenti interessi pubblici, in coerenza con le scelte pianificatorie già operate PGT, pur nei limiti consentiti dalla disciplina regionale, oggetto della citata sentenza della Corte Costituzionale per quanto concerne la potestà pianificatoria comunale.

## **2.1 Individuazione degli ambiti ai quali non si applicano incrementi e deroghe**

L'applicazione degli incrementi dei diritti edificatori (commi 5 e 6) e delle deroghe alle norme (comma 10) così come definito dalla disciplina, può essere limitata sul territorio con l'esclusione di parte di esso per motivate ragioni di tutela paesaggistica. Si rileva che le modalità di esclusione definite dalla norma regionale chiedono di valutare i possibili impatti che l'applicazione di incrementi e deroghe comporterebbe all'ambito territoriale nel quale verrebbero applicati.

Allo stesso tempo si ritiene che il comune abbia il compito di tutelare gli ambiti più sensibili sul proprio territorio nell'esercizio della potestà pianificatoria, qualificata come funzione fondamentale dei comuni stabilita dall'art. 117 della Costituzione e ribadita anche nella sentenza n. 202/2021 della Corte costituzionale.

E' stato, pertanto, analizzato il territorio comunale nel rispetto della norma regionale, sulla base dei contenuti del PGT, in particolare dell'Allegato 1 "*Contenuti paesaggistici del piano. Rete Ecologica Comunale e sistema del verde urbano e degli spazi aperti*", nel quale è descritto il quadro conoscitivo dei valori storico-architettonici e morfologici del territorio comunale.

Il Piano delle Regole, nella tav. R.03 "*Indicazioni morfologiche*", inoltre, traspone l'analisi dei valori storico-morfologici dei diversi ambiti descritta nel Documento di Piano al fine di rendere coerenti le trasformazioni del tessuto urbano coi valori paesaggistici.

Dall'analisi congiunta dei contenuti del PGT inerente agli aspetti paesaggistici evidenziati sia nel Documento di Piano sia nel Piano delle Regole, si rileva quanto segue.

I nuclei di antica formazione ricomprendono le principali rilevanze storiche e artistiche e rappresentano la memoria storica all'interno della città di formazione recente, nei quali gli edifici hanno identità e riconoscibilità proprie. La riconoscibilità della struttura edilizia, data dall'aggregazione dei volumi degli edifici, espressa talvolta da singole architetture dal particolare pregio e talvolta dall'accostamento di diverse edificazioni anche individualmente non ascrivibili ad un valore storico-architettonico, l'accostamento delle quali determinano un complesso unitario e di qualità urbana, verrebbe compromessa con l'applicazione di incrementi e deroghe.

Gli ambiti dal Disegno Riconoscibile sono riconosciuti come tessuti urbani di formazione più recente, fortemente caratterizzati da una valenza sia architettonica sia morfologica, che viene declinata secondo le caratteristiche del tessuto. L'identità urbana in questo caso corrisponde all'idea di città e alle tipologie edilizie quali testimonianze di specifici periodi storici di sviluppo della città.

Da fine Ottocento alla prima metà del Novecento, il principio insediativo si è sviluppato in alcune parti con edificazione a cortina in allineamento alla rete viaria, alle piazze e agli spazi pubblici a verde, con la regolamentazione dei cortili in rapporto allo sviluppo dei fronti interni, e in altre parti con quartieri caratterizzati dalla forte componente del verde privato e dalla serialità dell'edificato, costituiti secondo il modello delle cd. "città-giardino". Negli anni '50 e '60 del Novecento sono sorti quartieri pubblici che testimoniano una coerente ricerca di rapporto tra scelte urbanistiche e tipologie edilizie.

In questo sviluppo la città ha inglobato gli insediamenti rurali, i cui edifici "a cascina" sono in parte rimasti a testimonianza dell'origine agricola del territorio.

Gli impatti generati dalle disposizioni regionali comprometterebbero l'impianto e, quindi, l'identità di questi ambiti urbanistici e delle tipologie edilizie che li caratterizzano e che connotano l'identità della città intera.

Oltre al tessuto urbano il Piano riconosce la valenza paesaggistica dei parchi regionali - Parco Agricolo Sud Milano e Parco Nord Milano - e del corso del fiume Lambro, in quanto ambiti caratterizzati da elementi naturalistici, nei quali le attività umane sono limitate per garantire la salvaguardia dell'ambiente e soggette a specifiche disposizioni per la protezione del suolo, delle acque, della vegetazione e della fauna.

Gli impatti generati dalle disposizioni regionali devono ritenersi insostenibili rispetto al contesto paesaggistico in particolare per le parti di territorio sopra indicate, in quanto verrebbero compromessi l'assetto morfologico-strutturale e la connotazione identitaria con valore simbolico nelle parti di territorio più significative, quali esiti delle trasformazioni che si sono succedute nel tempo e che ne definiscono il carattere identitario anche attraverso le diverse stratificazioni storiche. In tali parti risultano, inoltre, elementi caratterizzanti i punti di vista che debbono essere tutelati al fine di mantenere una continuità di relazioni visive significative e il rapporto tra le costruzioni e il contesto in cui si inseriscono, così da preservare le valenze che i volumi e i vuoti rappresentano nella lettura



anche simbolica dei valori del linguaggio architettonico in virtù di una lettura sistemica degli elementi.

Tali territori risultano essere vulnerabili paesaggisticamente rispetto alla sostituzione o all'alterazione delle diverse componenti, in particolare nel caso gli interventi vengano effettuati in deroga senza un coerente inserimento nel contesto e la valutazione degli aspetti inerenti ai valori simbolici della città che vanno oltre alla rappresentazione fisica degli elementi (aspetto morfologico-strutturale naturalistici e antropici) e alla relazione tra gli stessi elementi (aspetto vedutistico).

L'incremento volumetrico e le deroghe previsti per Legge non trovano applicazione per le sopraindicate motivate ragioni di tutela paesaggistica, come meglio esplicitato nella Relazione tecnico-istruttoria al punto 2.1 e individuati cartograficamente nell'Allegato A della Relazione stessa, nei seguenti ambiti:

- Nuclei di antica formazione, sia il nucleo centrale sia i nuclei esterni, al fine di impedire che tali disposizioni non garantiscano la tutela della memoria storica e dell'identità urbana in queste porzioni di territorio che rappresentano esempi di qualità urbana e coerenza architettonica per i loro valori intrinseci e spaziali;
- Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile, al fine di salvaguardare le seguenti specifiche identità:
  - tessuti urbani compatti a cortina, identificabili nelle pertinenze disegnate dalle maglie dei piani regolatori storici di ampliamento del nucleo antico di fine Ottocento e inizi novecento (piano Beruto e piano Pavia-Masera), in cui il principio insediativo si è sviluppato con edificazione a cortina in allineamento alla rete viaria, alle piazze e agli spazi pubblici a verde, con la regolamentazione dei cortili in rapporto allo sviluppo dei fronti interni ***a eccezione dei casi in cui l'incremento volumetrico generi una cortina che non superi in altezza l'edificio più alto adiacente, in quanto tali interventi risultano coerentemente inseriti nell'assetto morfologico-strutturale dell'ambito;***
  - tessuti urbani della “città giardino”, realizzati coi piani regolatori storici, caratterizzati da tipologie residenziali a bassa densità, inserite nel verde, costituito dai giardini delle singole unità;
  - tipologia rurale, costituiti dalle preesistenze di ex insediamenti rurali inglobati nel tessuto urbano sviluppatosi con gli ampliamenti dei piani storici e di quelli successivi, al fine di tutelare la testimonianza del territorio rurale;
  - insiemi urbani unitari, quartieri di valore insediativo che rappresentano differenti modalità insediative di sviluppo della città, di cui ne fanno parte i primi quartieri popolari della città della “manualistica” di fine Ottocento e inizi Novecento, i quartieri della “città giardino”, i quartieri popolari di interesse architettonico dell'esperienza razionalista e quei quartieri degli anni '50 e '60 indirizzati a sperimentare nuove tipologie edilizie e l'integrazione, all'interno dei quartieri, con i servizi pubblici;
  - composizione architettonica e vegetale con carattere storico artistico testimoniale, intesi come ambiti a destinazione a verde da salvaguardare;
- Ambito del corso del fiume Lambro, comprensivo del PLIS Media Valle del Lambro, legato alle caratteristiche residuali di paesaggio fluviale, all'interno del quale poter così garantire l'attuazione delle azioni di recupero e di rinaturalizzazione;
- Ambito del Parco Nord Milano, quale territorio di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela per gli orizzonti spaziali e paesaggistici propri del Parco, al fine di garantire il rispetto del carattere fondamentale di grande spazio aperto di pianura e della predominanza e continuità delle aree verdi, a bosco o a prato;
- Ambito del Parco Agricolo Sud Milano - suolo urbanizzato e urbanizzabile nel rispetto delle caratteristiche agricole e naturalistiche del Parco stesso al fine di evitare ulteriori impatti sotto il profilo dei valori ambientali e percettivi anche rispetto alle tipologie costruttive proprie dei parchi.

L'individuazione di tali ambiti è riportata nell'Allegato A della presente relazione.

A seguito di tali esclusioni gli ambiti nei quali si applica integralmente quanto disposto dall'art. 40 bis sono gli ambiti di rigenerazione - Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU) e Ambiti di Rigenerazione Ambientale, che costituiscono quella parte della città dove si rileva una struttura morfologica frammentaria, in quanto sono l'esito di uno sviluppo incrementale con modalità insediative eterogenee, e i tessuti urbani a impianto aperto non ricompresi negli insiemi urbani unitari, in quanto, pur essendo parte degli ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile in quanto i relativi isolati sono sia disegnati dalle maglie viarie dei piani regolatori storici sia definiti dai piani regolatori successivi, l'occupazione dei lotti è avvenuta con impianti planivolumetrici eterogenei connotati da ampi spazi aperti.

L'obiettivo in questi ambiti è favorire uno sviluppo urbano volto a riqualificare il sistema di spazi pubblici esistenti attraverso una ridefinizione del rapporto con gli spazi privati e incentivare la realizzazione di nuovi sistemi locali di spazi collettivi. In tal senso risultano essere gli ambiti più idonei ad accogliere incrementi di diritti edificatori, anche in eccedenza all'indice di edificabilità massimo, al fine di completarne il disegno insediativo per la ricomposizione del disegno della città.

## **2.2 Definizione degli incrementi, delle dotazioni di servizi e del termine di presentazione delle istanze**

Le strategie che il Comune di Milano ha intrapreso, fin dall'approvazione del primo PGT nel 2012 prevedono limitate possibilità di incrementi volumetrici a fronte di particolari condizioni, tra le quali non sono stati ricompresi gli interventi per il recupero degli immobili dismessi.

Per la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale il Piano dei Servizi all'art. 11 disciplina la dotazione dei servizi da garantire nel Tessuto urbano Consolidato sia in caso di interventi che realizzano una superficie lorda (SL) in eccedenza rispetto a quella esistente che per gli interventi con cambio di destinazione d'uso.

Il comma 4 dell'art. 9 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole definisce nello specifico le quote di ERS da riservare negli interventi di nuova costruzione che prevedano funzioni residenziali e analogamente il comma 5 dell'art. 8 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole definisce nello specifico le quote di ERS da riservare negli interventi con cambio d'uso che prevedano funzioni residenziali.

Si ritiene, quindi, che gli incrementi volumetrici, le deroghe e il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previsti dall'art. 40 bis della LR n. 12/2005 debbano garantire l'interesse pubblico perseguendo i medesimi principi del Piano di Governo del Territorio, anche attraverso una maggiore equità sociale e, conseguentemente, si debba stabilire quanto segue:

- l'incremento dei diritti edificatori sia previsto nella misura del **10%** così da non incidere in modo assai significativo sull'aumento dell'edificato, ritenendo di dover limitare gli effetti della conseguente pressione insediativa sul territorio rispetto alle previsioni del vigente PGT;
- la presentazione delle comunicazioni e delle istanze finalizzate al recupero degli immobili debba avvenire entro 24 mesi dall'efficacia della deliberazione comunale così da ridurre i tempi del recupero effettivo o della demolizione dell'immobile dismesso oggetto di criticità;
- il conseguentemente incremento del carico urbanistico determinato dagli incrementi volumetrici debba essere accompagnato da adeguata dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale negli stessi termini previsti dall'art. 11 del Piano dei Servizi, oltre che dalla quota di Edilizia Residenziale Sociale prevista dagli artt. 8 comma 5 e 9 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

In particolare, in merito alla dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, per interventi interessanti una SL superiore a 10.000 mq comprensiva dell'incremento volumetrico, si applica la disciplina specifica per l'Edilizia Residenziale Sociale prevista dal PGT secondo le fattispecie previste dall' art. 9.

In considerazione dell'elevato impatto sui tessuti costruiti anche in termini di fabbisogni urbanizzativi, l'Amministrazione Comunale, per gli interventi di cui alla presente deliberazione valuterà, sotto un profilo giuridico e tecnico la rimodulazione dell'aumento del contributo di costruzione sulla base di una valutazione della quantificazione del valore economico prodotto dalle trasformazioni urbanistiche derivanti dai medesimi interventi; (art. 43 comma 2 quater della LR 12/2005);

### **3. Individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità**

Al fine di individuare gli immobili ai quali si applicano le disposizioni regionali, al comma 1 dell'art. 40 bis ne vengono specificati i requisiti:

- dismissione da almeno un anno alla data di entrata in vigore della LR n. 11/2021, ovvero l'immobile risulti già dismesso antecedentemente alla data del 26/06/2020;
- presenza di una o più criticità relative ai seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

Tali condizioni sono da riferirsi al patrimonio edilizio esistente e, pertanto, sono da ritenersi escluse le aree inedificate.

Sono da ritenersi, inoltre, esclusi gli immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso, oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate, in quanto la disposizione regionale è da ritenersi finalizzata a favorire interventi di recupero non ancora programmati o avviati.

Per poter procedere all'applicazione delle disposizioni regionali l'immobile deve, infine, risultare dismesso interamente o comunque per parti strutturalmente autonome (cielo-terra), in quanto da ricondursi alla definizione di edificio, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 40 bis.

Al comma 3 dell'articolo si specifica, inoltre, che le disposizioni regionali non si applicano in ogni caso:

- a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;
- b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta;
- b bis) agli immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e agli interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della LR n. 31/2014.

#### **3.1 Segnalazioni motivate e documentate**

A seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano in data 03/06/2020 dell'avvio del procedimento di individuazione degli immobili dismessi ai sensi dell'art. 40 bis della Legge regionale n. 12/2005, sono pervenute n. 65 istanze per i seguenti immobili:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. piazzale Francesco Accursio 20 | 4. via Asiago 35       |
| 2. via Cletto Arrighi 16          | 5. via Pietro Azario 1 |
| 3. via Cletto Arrighi 19          | 6. via Barona 41       |

- |   |  |
|---|--|
| 7. via Giuseppe Bertolaia 8               | 38. via Giuseppe Meda 25                               |
| 8. via Leonardo Bistolfi 7                | 39. via Antonio Meucci 40                              |
| 9. via Giambattista Bodoni 9/3 (già 7/3)  | 40. via Molino delle Armi 12                           |
| 10. via Giambattista Bodoni 11-15         | 41. via Monfalcone 30                                  |
| 11. via Giovanni Bovio 10, 12, 14, 16     | 42. via Monte di Pietà 22                              |
| 12. via Giovanni Cadolini 20-26           | 43. via Montebello 21                                  |
| 13. via Luigi Canonica 63                 | 44. via Morivione 5/7                                  |
| 14. via Ermenegildo Cantoni 5             | 45. via Simone D'Orsenigo 9                            |
| 15. via Cavriana 24-26, 30                | 46. via Pericle 10/via Ottaviano Vimercati 15          |
| 16. via Privata Cefalonia 18              | 47. via Pericle 8                                      |
| 17. viale Certosa 75                      | 48. via Felice Perussia 1                              |
| 18. via Enrico Cialdini 67                | 49. via Giovanni Battista Pirelli 39                   |
| 19. via Luigi Cislighi 17                 | 50. via Ponte Vecchio 6                                |
| 20. via Daniele Crespi 16                 | 51. via Bernardino Quaranta 19                         |
| 21. via Davanzati 20                      | 52. via Bernardino Quaranta 44                         |
| 22. via Edmondo De Amicis 16              | 53. viale Giulio Richard 20/via Michele Faraday 19-21  |
| 23. via Cosimo del Fante 13               | 54. via Francesco Rismondo 91                          |
| 24. via Donatello 8                       | 55. via Riva di Trento 6-8-10                          |
| 25. via Gaudenzio Fantoli 3/5             | 56. via Felice Romani 5/via Antonio Fortunato Stella 6 |
| 26. via Giovanni Battista Fauchè 9        | 57. via Roncaglia 8                                    |
| 27. via Fiori Chiari 9                    | 58. via Sangro 29                                      |
| 28. via Fiori Chiari 17                   | 59. via Sapri 7/9                                      |
| 29. via Mario Fusetti 12                  | 60. via Savona 105                                     |
| 30. via Gadames 122                       | 61. via Selvanesco 60                                  |
| 31. via Gallarate 48                      | 62. via Senigallia 6                                   |
| 32. via Giovanni da Milano 11-13          | 63. via Franco Tosi 18-20                              |
| 33. viale Gran Sasso 18-18A               | 64. via Eugenio Villoresi 13                           |
| 34. via Giovanni Keplero 42/viale Zara 62 | 65. via Fratelli Zoia 46                               |
| 35. via Bruno Maderna 11                  |  |
| 36. via Gianfranco Malipiero 10-12        |  |
| 37. via Marcona 7                         |  |

Si è verificato se le segnalazioni sopra elencate riguardassero immobili già individuati come “edifici abbandonati e degradati” nel PGT e dalla disamina è emerso che n. 19 segnalazioni interessano immobili presenti nella tav. R.10. In particolare, risulta che:

- n. 10 segnalazioni riguardano n. 11 immobili già individuati nella tav. R.10:
 

1. via Pietro Azario 1	S525
2. via Leonardo Bistolfi 7	A127
3. via Giovanni Cadolini 20-26	A223
4. via Luigi Cislighi 17	A219
5. via Gaudenzio Fantoli 3/5	A242
6. via Giovanni Keplero 42/viale Zara 62	A111
7. via Antonio Meucci 40	S569
8. via Molino delle Armi 12	A649
9. via Felice Romani 5/via Antonio Fortunato Stella 6	A454 e A455
10. via Savona 105	S491
- n. 2 segnalazioni riguardano parte di n. 2 immobili già individuati nella tav. R.10:
 

1. viale Francesco Accursio 20	A69/Civico 20
2. via Senigallia 6	A405/Edificio lato ovest

- n. 7 segnalazioni riguardano immobili al cui interno sono ricompresi altrettanti immobili già individuati nella tav. R.10:
 

1. via Cletto Arrighi 16	A644
2. via Asiago 35	A594
3. via Giambattista Bodoni 11-15	A370
4. via Gianfranco Malipiero 10-12	A244
5. via Morivione 5/7	A311
6. via Bernardino Quaranta 44	A309
7. via Riva di Trento 6-8-10	S534

Per gli immobili oggetto di segnalazione si è passati, quindi, alla verifica delle specifiche condizioni di criticità previste dall'art. 40 bis e indicate al punto 3 della presente relazione, i cui esiti sono riportati nelle schede di cui all'Allegato B della presente relazione.

Da tali verifiche risultano possedere i requisiti al fine di essere individuati come patrimonio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis per l'intero compendio i seguenti immobili:

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. piazzale Francesco Accursio 20</li> <li>2. via Cletto Arrighi 16</li> <li>3. via Asiago 35</li> <li>4. via Barona 41</li> <li>5. via Giuseppe Bertolaia 8</li> <li>6. via Giambattista Bodoni 9/3 (già 7/3)</li> <li>7. via Giovanni Bovio 10, 12, 14, 16</li> <li>8. via Giovanni Cadolini 20-26</li> <li>9. via Luigi Canonica 63</li> <li>10. via Ermenegildo Cantoni 5</li> <li>11. via Privata Cefalonia 18</li> <li>12. viale Certosa 75</li> <li>13. via Enrico Cialdini 67</li> <li>14. via Luigi Cislighi 17</li> <li>15. via Daniele Crespi 16</li> <li>16. via Davanzati 20</li> <li>17. via Edmondo De Amicis 16</li> <li>18. via Gaudenzio Fantoli 3/5</li> <li>19. via Mario Fusetti 12</li> <li>20. via Gadames 122</li> <li>21. via Gallarate 48</li> <li>22. viale Gran Sasso 18-18A</li> <li>23. via Giovanni Keplero 42/viale Zara 62</li> <li>24. via Bruno Maderna 11</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>25. via Gianfranco Malipiero 10-12</li> <li>26. via Giuseppe Meda 25</li> <li>27. via Antonio Meucci 40</li> <li>28. via Molino delle Armi 12</li> <li>29. via Monfalcone 30</li> <li>30. via Monte di Pietà 22</li> <li>31. via Morivione 5/7</li> <li>32. via Simone D'Orsenigo 9</li> <li>33. via Pericle 10/via Ottaviano Vimercati 15</li> <li>34. via Pericle 8</li> <li>35. via Felice Perussia 1</li> <li>36. via Giovanni Battista Pirelli 39</li> <li>37. via Ponte Vecchio 6</li> <li>38. via Bernardino Quaranta 19</li> <li>39. via Bernardino Quaranta 44</li> <li>40. viale Giulio Richard 20/via Michele Faraday 19-21</li> <li>41. via Francesco Rismondo 91</li> <li>42. via Riva di Trento 6-8-10</li> <li>43. via Roncaglia 8</li> <li>44. via Sangro 29</li> <li>45. via Savona 105</li> <li>46. via Franco Tosi 18-20</li> <li>47. via Eugenio Villoresi 13</li> </ol> |
|---|---|

Risultano individuabili come patrimonio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis i seguenti immobili solamente per la parte che presenta i requisiti:

1. via Giambattista Bodoni 11-15 (fg 182 mapp. 27)
2. via Cavriana 24-26, 30 (fg 397 mapp. 117 parte, 118-119)
3. via Selvanesco 60 (fg 650 mapp. 21, 38-40, 45, 59, 69)

### **3.2 Immobili già individuati come degradati e abbandonati nel PGT**

Nell'elenco della tav. R.10 *“Carta del consumo di suolo”* sono presenti due immobili oggetto di ricorsi avanti il TAR Lombardia per l'annullamento della deliberazione C.C. n. 34/2019 di approvazione della variante al PGT nella parte in cui il Comune di Milano ha incluso gli immobili di proprietà della ricorrente tra gli edifici abbandonati e degradati, che non hanno presentato segnalazione ai sensi del comma 1 dell'art. 40 bis e per i quali è stata accolta dal TAR domanda di sospensione del provvedimento impugnato, con specifico riferimento all'art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole:

- A268/Civico 14 via Medici del Vascello 14 (fg 562 mapp. 96, 114)  
L'immobile è presente nell'elenco posto in legenda con indicato il solo civico 14 mentre in mappa è campito solo l'immobile di via Medici del Vascello al civico 6.  
Entrambi sono comunque da ritenersi individuati nella tav. R.10 col codice A268.
- A262/Parte 1 via Medici del Vascello 40 (fg 562 mapp. 11, 72, 77, 129)

In attesa del pronunciamento del TAR, per questi immobili non si procede neanche alla verifica dei presupposti per l'individuazione di cui all'art. 40 bis comma 1.

Risultano inoltre esclusi dall'individuazione, in quanto le disposizioni del PGT sono sospese ai sensi dell'art. 11 comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, i seguenti immobili:

- A351 via Maiocchi Achille 13
- A394 via Bazzi Carlo 12

Per gli altri immobili individuati dal PGT come “edifici abbandonati e degradati” e non oggetto di segnalazione, in quanto già trattati, si è passati, quindi, alla verifica delle specifiche condizioni di criticità previste dall'art. 40 bis e indicate al punto 3 della presente relazione, i cui esiti sono riportati nelle schede di cui all'Allegato C della presente relazione.

Da tali verifiche risultano possedere i requisiti al fine di essere individuati come patrimonio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis per l'intero compendio i seguenti immobili:

- |   |   |
|---|---|
| 1. A102 via Oslavia 27 già via Arrighi Cletto 11                        | 19. A412 via Pedroni Lisiade 28             |
| 2. A116 via Neera Anna 18   | 20. A416 via Conte Verde 10                 |
| 3. A121 via Oropa 4   | 21. A421 viale Umbria 126                   |
| 4. A128 via Amidani Vincenzo 15-17-19                                   | 22. A425 via Cannero 7                      |
| 5. A140 via Ripamonti Giuseppe 42                                       | 23. A428 via Ardigò Roberto 17              |
| 6. A196 via Cosenz Enrico 65 (già 63) / via Anton Francesco Grazzini 10 | 24. A431 via Giacosa Giuseppe 66            |
| 7. A221 via Sigieri Goffredo 24   | 25. A440 via Iglesias 23                    |
| 8. A238 via Toffetti Vincenzo 90-92-94                                  | 26. A449 via Fortezza 27                    |
| 9. A255 via Dei Pestagalli 1-3-5 / via Bonfadini 34                     | 27. A450 via Andolfato Ezio 12              |
| 10. A264 via Toffetti Vincenzo 121                                      | 28. A456 via Aquila snc                     |
| 11. A269 via Medici del Vascello Giacomo snc                            | 29. A464 via Lamarmora Alfonso 23-27        |
| 12. A346 via Montanelli Giuseppe 5                                      | 30. A472 via Watt Giacomo 44-46             |
| 13. A369 via Bruni Leonardo 9   | 31. A479 via Sbodio Gaetano 4               |
| 14. A375 via Sant'Abbondio snc / via Dei Missaglia 34                   | 32. A480 via Sbodio Gaetano 14              |
| 15. A387 via Flumendosa 19  | 33. A481 via Sbodio Gaetano 16              |
| 16. A395 via Dell'Assunta 67  | 34. A485 via Sbodio Gaetano 41              |
| 17. A404 via De Stael Germana 6   | 35. A486 via Folli Egidio 30                |
| 18. A405/Est via Senigallia 6   | 36. A487 via Livraghi Giovanni 19           |
|   | 37. A585 via Certosa 177                    |
|   | 38. A586 via Medici del Vascello 26, 36     |
|   | 39. A588 via Giovanni Barrella 6            |
|   | 40. A589 via Giovanni Meli 26               |
|   | 41. A59 via Fanti Manfredo 19 / via Pace 10 |

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 42. A590 via Giulietti 9           | 54. A654 via Campazzino 12   |
| 43. A593 via Negrotto 40           | 55. A69/Civ. 18 piazzale Accursio Francesco 18 (già 20)                  |
| 44. A596 via Ponte Del Giuscano 20 | 56. A90 via Sammartini Giovanni Battista 55 / via Raffaele Parravicini 3 |
| 45. A599 via Trapani 7             | 57. R130 via Gnocchi Viani Osvaldo 2                                     |
| 46. A600 via Trapani 8             | 58. R348 via Giovanni Da Udine 38, 40                                    |
| 47. A601 via Vaiano Valle 43       | 59. S492 via Scarsellini Angelo snc                                      |
| 48. A602 via Valsolda 19           | 60. S504 via Gratosoglio 65  |
| 49. A641 via Folli Egidio 45       | 61. S514 via Cavezzali Francesco 11                                      |
| 50. A642 via Folli Egidio 57       | 62. S532 via Breda Ernesto 41  |
| 51. A645 via Priorato 7            | 63. S565 via Certosa 155   |
| 52. A646 via San Faustino 7        |  |
| 53. A648 via Alfieri 7             |  |

Da tali verifiche risultano individuabili in parte i seguenti immobili:

1. A653 via Tertulliano 65 (fg 531 mapp. 31, 172)
2. A378 via Salamanca 7 (fg. 576 mapp. 120)

#### **4. Ulteriori considerazioni**

Per gli immobili individuati ai sensi della presente deliberazione gli interventi potranno essere realizzati usufruendo degli incrementi volumetrici e in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti adottati e ai regolamenti edilizi, fatte le norme statali e quelle sui requisiti igienico sanitari, esclusivamente se non ricadenti negli ambiti di esclusione di cui al punto 2.1 della presente Relazione. Nell'istruttoria dei procedimenti edilizi, segnalazioni, certificazioni e istanze ai sensi dell'art. 40 bis, si dovrà procedere alla puntuale verifica della permanenza delle condizioni di dismissione e delle criticità di cui al punto 3 per l'effettiva applicazione delle disposizioni previste dalla norma regionale e dalla presente delibera.

Per gli immobili non individuati nella presente delibera, per i quali gli aventi titolo certifichino con perizia asseverata giurata il non uso dell'immobile, documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, e uno o più degli aspetti causa di criticità, mediante prova documentale o anche fotografica, si procederà secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 40 bis con l'aggiornamento dell'elenco degli immobili mediante ulteriore deliberazione consiliare.

A seguito della presente deliberazione, agli immobili attualmente inseriti nella tav. R.10 "*Carta del consumo di suolo*" ritenuti individuabili ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005, per i quali si applica la presente disciplina, non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole e di conseguenza quella riferita ai commi dal 3 al 7 dell'art. 12 denominato "*Recupero urbano e sicurezza pubblica*" *Aree ed edifici dismessi inedificati e in disuso*" del Regolamento Edilizio.

Agli immobili ricompresi nella tav. R.10 privi dei requisiti per essere individuati ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005 continuerà ad applicarsi la disciplina relativa all'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, fino all'aggiornamento della citata tavola che avverrà con Determina Dirigenziale, così come disposto dal comma 2 dell'art. 11.

La presente deliberazione assolve altresì alla prescrizione di cui all'art. 33 comma 1 lett. d) e art. 40 comma 1 della LR n. 12/2005, ai fini dell'efficacia o rilascio del titolo edilizio in deroga.

Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 12 e s.m.i.


RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA

ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AI QUALI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 5, 6 E 10 DELL'ART.40 BIS DELLA LR N. 12/2005

IL DIRETTORE  
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  
Arch. Marino Bottini  
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE  
AREA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
Arch. Marco Porta  
(f.to digitalmente)



- Nuclei di antica formazione**
  - Nuclei di antica formazione
- Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile**
  - Tessuti urbani compatti a cortina
  - Tessuti urbani della città giardino
  - Tipologia rurale
  - Insiemi Urbani Unitari
  - Composizione architettonica e vegetale con carattere-storico-artistico-testimoniale
- Ambito del corso del fiume Lambro**
  - Ambito del corso del fiume Lambro
- Ambiti dei parchi regionali**
  - Ambito del Parco Nord Milano
  - Ambito del Parco Agricolo Sud Milano
- Suolo urbanizzato e urbanizzabile





**Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi  
dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.**

**RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA**

**ALLEGATO B**

**SCHEDE ISTRUTTORIE DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE**

IL DIRETTORE  
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  
Arch. Marino Bottini  
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE  
AREA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
Arch. Marco Porta  
(f.to digitalmente)

## Indice Schede

Premessa .....	4
<b>1. Immobili abbandonati e degradati individuati nella tav. R.10.....</b>	<b>5</b>
Accursio 20_A69/Civico 20 .....	6
Arrighi 16_A644 .....	8
Asiago 35_A594.....	10
Azario 1_S525 .....	12
Bistolfi 7_A127.....	14
Bodoni 11-15_A370.....	16
Cadolini 20-26_A223.....	18
Cislighi 17_A219 .....	20
Fantoli 3/5_A242 .....	22
Keplero 42/Zara 62_A111.....	24
Malipiero 10-12_A244.....	26
Meucci 40_S569 .....	28
Molino delle Armi 12_A649.....	30
Morivione 5/7_A311.....	32
Quaranta 44_A309.....	34
Riva di Trento 6-8-10_S534 .....	36
Romani 5/Stella 6_A454 e A455.....	38
Savona 105_S491.....	40
Senigallia 6_A405/Lato ovest .....	42
<b>2. Segnalazioni di ulteriori immobili abbandonati e degradati .....</b>	<b>44</b>
Arrighi 19.....	45
Barona 41.....	47
Bertolaia 8 .....	49
Bodoni 9/3 (già 7/3).....	51
Bovio 10-12-14-16.....	53
Canonica 63 .....	55
Cantoni 5.....	57
Cavriana 24-26, 30.....	59
Cefalonia 18.....	62
Certosa 75 .....	64
Cialdini 67.....	66
Crespi 16 .....	68
Davanzati 20.....	70
De Amicis 16.....	72

Del Fante 13.....	74
Donatello 8.....	76
Fauchè 9 .....	78
Fiori Chiari 9 .....	80
Fiori Chiari 17.....	83
Fusetti 12.....	86
Gadames 122.....	88
Gallarate 48 .....	90
Giovanni Da Milano 11-13.....	92
Gran Sasso 18-18a.....	94
Maderna 11.....	96
Marcona 7.....	98
Meda 25.....	101
Monfalcone 30.....	103
Monte di Pietá 22.....	105
Montebello 21.....	107
Orsenigo 9 .....	109
Pericle 8.....	111
Pericle 10/Vimercati 15.....	113
Perussia 1.....	115
Pirelli 39 .....	117
Ponte Vecchio 6.....	119
Quaranta 19.....	121
Richard 20/Faraday 19-21 .....	123
Rismondo 91.....	125
Roncaglia 8 .....	127
Sangro 29 .....	129
Sapri 7/9 .....	131
Selvanesco 60.....	133
Tosi 18-20.....	135
Villoresi 13.....	137
Zoia 46 .....	140

## PREMESSA

Nel presente documento vengono descritti, in singole schede, i n. 65 immobili oggetto delle segnalazioni pervenute a seguito dell'avvio del procedimento di individuazione degli immobili dismessi ai sensi dell'art. 40 bis della Legge regionale n. 12/2005, suddivisi in due sezioni:

1. comprensiva delle n. 19 segnalazioni di immobili già individuati, anche in parte, come *“edifici abbandonati e degradati”* nella tav. R.10 *“Carta del consumo di suolo”* del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT);
2. comprensiva delle n. 46 segnalazioni di ulteriori immobili degradati e abbandonati non ricompresi nella citata tav. R.10.

La scheda è strutturata in due parti:

- la prima parte riporta le informazioni relative alla localizzazione dell'immobile (indirizzo, Municipio, dati catastali), la denominazione della proprietà, i dati della segnalazione (PG e data presentazione), l'eventuale codice identificativo dell'immobile nella tav. R.10, una breve descrizione, fotografia dell'immobile, estratto mappa di inquadramento territoriale;
- la seconda parte riassume quanto contenuto nella documentazione pervenuta rispetto alle condizioni di criticità di cui all'art. 40 bis al comma 1 della LR n. 12/2005, riporta la verifica dei criteri di selezione utilizzati per l'individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità così come indicati al Punto 3 della Relazione tecnico-istruttoria e le considerazioni conclusive.

L'istruttoria tecnica è stata effettuata sulla base di quanto presentato dalla parte (relazioni illustrative, relazioni tecniche, fotografie e altra documentazione volta ad attestare lo stato dei luoghi), verificando preliminarmente che tale documentazione fosse esaustiva o comunque soddisfacente a documentare lo stato di dismissione degli edifici.

In merito ai motivi di esclusione ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 40 bis, nelle schede vengono segnalati i soli casi in cui l'intero immobile o gran parte di esso ricada in ambiti con vincoli di inedificabilità assoluta.

Tale istruttoria si conclude con la valutazione in ordine alla idoneità della segnalazione per l'individuazione dell'immobile come *“patrimonio edilizio dismesso con criticità”* ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.

Per gli immobili individuati come idonei gli interventi potranno essere realizzati usufruendo degli incrementi volumetrici e in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti adottati e ai regolamenti edilizi, fatte le norme statali e quelle sui requisiti igienico sanitari, esclusivamente se non ricadenti negli ambiti di esclusione di cui al Punto 2.1 e riportati cartograficamente nell'Allegato A della Relazione. Nell'istruttoria dei procedimenti edilizi, segnalazioni, certificazioni e istanze ai sensi dell'art. 40 bis, si dovrà procedere alla puntuale verifica della permanenza delle condizioni di dismissione e delle criticità di cui al punto 3 per l'effettiva applicazione delle disposizioni previste dalla norma regionale e dalla presente delibera.

## 1. IMMOBILI ABBANDONATI E DEGRADATI INDIVIDUATI NELLA TAV. R.10

In questo gruppo di schede sono raccolte le segnalazioni di immobili già ricompresi nella tavola R.10 "Carta del consumo di suolo" del Piano delle Regole del PGT vigente in tutto o in parte.

Tali segnalazioni sono state presentate con richiesta di individuazione dell'immobile dismesso ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2015 di cui:

- n. 10 segnalazioni riguardano n. 11 immobili già individuati nella tav. R.10:
  - via Pietro Azario 1 S525
  - via Leonardo Bistolfi 7 A127
  - via Giovanni Cadolini 20-26 A223
  - via Luigi Cislighi 17 A219
  - via Gaudenzio Fantoli 3/5 A242
  - via Giovanni Keplero 42/viale Zara 62 A111
  - via Antonio Meucci 40 S569
  - via Molino delle Armi 12 A649
  - via Felice Romani 5/via Antonio Fortunato Stella 6 A454 e A455
  - via Savona 105 S491
- n. 2 segnalazioni riguardano parte di n. 2 immobili già individuati nella tav. R.10:
  - ple Francesco Accursio 20 A69/Civico 20
  - via Senigallia 6 A405/Edificio lato ovest
- n. 7 segnalazioni riguardano immobili al cui interno sono ricompresi altrettanti immobili già individuati nella tav. R.10:
  - via Cletto Arrighi 16 A644
  - via Asiago 35 A594
  - via Giambattista Bodoni 11-15 A370
  - via Gianfranco Malipiero 10-12 A244
  - via Morivione 5/7 A311
  - via Bernardino Quaranta 44 A309
  - via Riva di Trento 6-8-10 S534

## Accursio 20\_A69/Civico 20

**Proprietà** Egeo Real Estate Srl  
**Data istanza** 15/10/2020  
**PG** 402349/2020  
**Indirizzo** ple Francesco Accursio 20  
**Municipio** 8  
**Fg\_Mappale/i** 182\_308, 331  
**Descrizione** Terziario, autorimessa e locali tecnici



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Egeo Real Estate Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia giurata asseverata con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2000
Criticità:	
Salute	Presenza di guano, rifiuti e macerie
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Avanzato stato di degrado dell'involucro e degli elementi interni, occupazioni abusive, infissi rotti, presenza di volatili

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi relativi alla salute, al degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Arrighi 16\_A644

**Proprietà** Lambretto Immobiliare Srl  
**Data istanza** 17/09/2020  
**PG** 351790/2020  
**Indirizzo** via Cletto Arrighi 16  
**Municipio** 3  
**Fg\_Mappale/i** 322\_5, 66-68, 90, 225-227  
**Descrizione** Industriale





**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Lambretto Immobiliare Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione:
Elenco allegati	Perizia stragiudiziale con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 5 anni
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Fatiscenza degli immobili e dei luoghi
Inquinamento	Necessità di opere di bonifica e di risanamento
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Compendio immobiliare degradato, occupazioni abusive

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi riferiti a inquinamento e degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale oggetto di solleciti da parte del Comune per intervenire con opere di bonifica e risanamento.

Il compendio risulta in parte già individuato tra gli "Edifici abbandonati e degradati" nella tav. R.10 col codice A644 per i mappali 5, 66-68, 225-227 del foglio 322.

Sul mappale 90 risulta essere presente edificio in condizioni di degrado analoghe alla parte individuata nella Tav. R.10.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Asiago 35\_A594

**Proprietà** Maribruna Sas  
**Data istanza** 29/09/2020  
**PG** 367800/2020  
**Indirizzo** via Asiago 35  
**Municipio** 2  
**Fg\_Mappale/i** 146\_143, 197, 200-201, 205, 239, 446  
**Descrizione** Officine, laboratori, residenza e area libera



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Maribruna Sas chiede che, al fine di applicare in maniera omogenea la disciplina di cui all'art. 40 bis della LR n. 12/2005, il fg 146 mapp. 205 sia incluso nel perimetro dell'immobile dismesso individuato col codice A594 nella tav. R.10, pertinenziale al limitrofo fabbricato, in quanto facente parte dello stesso compendio immobiliare.
Elenco allegati	Planimetria dell'immobile
	Documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Non specificatamente indicato
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Stato di incuria e di abbandono

Area edificata	Si
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Si
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Demolizioni parziali propedeutiche a opere di bonifica
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10, immobile abbandonato da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Vengono, in particolare, evidenziati problemi di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile di cui al mappale 205 si configura effettivamente come area pertinenziale dell'edificio di cui al mappale 239, col quale risulta graffato.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2021) finalizzato alle sole opere di bonifica e non al completo recupero del compendio edilizio.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Azario 1\_S525

**Proprietà** Algebris NPL Real Estate Srl  
**Data istanza** 15/10/2020  
**PG** 402774/2020  
**Indirizzo** via Pietro Azario 1  
**Municipio** 1  
**Fg\_Mappale/i** 433\_128  
**Descrizione** Costruzione incompleta



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Algebris NPL Real Estate Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati in quanto i requisiti richiesti dall'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005 sono stati già riscontrati da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'Immobile nell'elenco di cui alla Tav. R10.
Elenco allegati	Documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Non indicato
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Non specificatamente indicate

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Opere a completamento
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10, ovvero l'immobile risulta essere un cantiere abbandonato da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2021) finalizzato al completamento delle opere.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Bistolfi 7\_A127

<b>Proprietà</b>	Kryalos SGR Spa; SmartCity Srl (Promissaria acquirente)
<b>Data istanza</b>	13/10/2020
<b>PG</b>	395935/2020
<b>Indirizzo</b>	via Leonardo Bistolfi 7
<b>Municipio</b>	3
<b>Fg_Mappale/i</b>	360_464
<b>Descrizione</b>	Costruzione incompleta



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Kryalos SGR Spa richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia asseverata giurata con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2005
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Necessarie opere di bonifica (aree ex industriali)
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Avanzato stato di degrado dell'involucro e degli elementi interni, occupazioni abusive, infissi rotti, presenza di volatili

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Opere a completamento
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10, ovvero l'immobile risulta essere un cantiere abbandonato da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Vengono, in particolare, evidenziati problemi di inquinamento e il degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2020) finalizzato al completamento delle opere.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Bodoni 11-15\_A370

**Proprietà** Holè Srl  
**Data istanza** 14/10/2020  
**PG** 399439/2020  
**Indirizzo** via Giambattista Bodoni 11-15  
**Municipio** 8  
**Fg\_Mappale/i** 182\_27, 29  
**Descrizione** Edificio a residenza e commercio, capannone





**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Holè Srl, con riferimento all'avvio del procedimento per l'individuazione degli immobili dismessi ai sensi art. 40 bis LR n. 12/05, allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia stragiudiziale contenente documentazione fotografica
	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per dismissione

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2012
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Solai in precario stato di conservazione
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Degrado dei rivestimenti e degli infissi

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	In parte
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.


Il compendio risulta in parte già individuato tra gli "Edifici abbandonati e degradati" nella tav. R.10 col codice A374, corrispondente al mappale 29 del foglio 182. Sul mappale 27 risulta essere presente edificio in condizioni di degrado analoghe alla parte individuata nella tav. R.10.

L'immobile di cui al mappale 29 risulta, altresì, essere parzialmente in uso, in quanto è presente un'attività di ristorazione. La documentazione presentata non permette di valutare se la parte dismessa sia strutturalmente autonoma.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005 per il mappale 27.**

## Cadolini 20-26\_A223

**Proprietà** Milano Progetti Srl  
**Data istanza** 03/08/2020  
**PG** 292168/2020  
**Indirizzo** via Giovanni Cadolini 20-26  
**Municipio** 4  
**Fg\_Mappale/i** 531\_43, 50-51, 76, 109, 111-115, 132-133  
**Descrizione** Ex complesso produttivo Plasmon



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Milano Progetti Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia asseverata giurata con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2000
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Lesioni strutturali, ammaloramenti diffusi, sfondellamento dell'intradosso dei solai, mancanza di intonaco con alcune bucatore nelle murature, danneggiamento di telai e vetri, infiltrazione di acqua, assenza reti impiantistiche
Inquinamento	Sito presente nell'elenco dei siti inquinati di Regione Lombardia, presenza di amianto e FAV, presenza di specie animali indesiderate e vegetazione infestante
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Occupazioni abusive, atti vandalici, rifiuti abbandonati, fenomeni di illegalità, incoerenza con la qualità del tessuto urbano circostante, diversificati impatti negativi sul contesto limitrofo, elementi di degrado riferibili alla qualità e al decoro urbano

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Demolizioni parziali per opere di bonifica
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10, ovvero l'immobile risulta essere un cantiere abbandonato da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Vengono, in particolare, evidenziati problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, di inquinamento e il degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2020) finalizzato alle sole opere di bonifica e non al completo recupero del compendio edilizio.

**La segnalazione può ritenersi pertanto idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Cislaghi 17\_A219

**Proprietà** Immobiliare Novarese Srl  
**Data istanza** 13/10/2020  
**PG** 396016/2020  
**Indirizzo** via Luigi Cislaghi 17  
**Municipio** 2  
**Fg\_Mappale/i** 109\_170  
**Descrizione** Edifici a uffici e magazzini



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Immobiliare Novarese Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Relazione tecnica con fotografie

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Non specificatamente indicato
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Copertura e strutture orizzontali con cedimenti evidenti
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Presenza di umidità e tracce di infiltrazioni d'acqua

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	Procedimento decaduto

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10, immobile abbandonato da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Vengono, in particolare, evidenziati problemi strutturali e il degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, oggetto di procedimento in norma transitoria del PGT (R.2.3 Cislaghi 17) decaduto per mancata presentazione della richiesta di Permesso di Costruire come previsto dall'art. 52 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Fantoli 3/5\_A242

**Proprietà** Egeo Real Estate Srl  
**Data istanza** 15/10/2020  
**PG** 402334/2020  
**Indirizzo** via Gaudenzio Fantoli 3/5  
**Municipio** 4  
**Fg\_Mappale/i** 536\_85  
**Descrizione** Edificio direzionale (ex Telecom)



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Egeo Real Estate Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Lettera del Comune di Milano del 25/08/2014
	Verbale di restituzione di cose sequestrate della Questura di Milano 06/12/2014
	Perizia tecnica
	Documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2009
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Stato di totale abbandono, privo di manutenzione, oggetto di furti e atti vandalici

Area edificata	Si
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Si
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Keplero 42/Zara 62\_A111

**Proprietà** Grattarola Sergio; Grattarola Daniela  
**Data istanza** 08/10/2020  
**PG** 390862/2020  
**Indirizzo** via Giovanni Keplero 42/viale Zara 62  
**Municipio** 2  
**Fg\_Mappale/i** 192\_194-195  
**Descrizione** Abitazione e negozio con autorimessa





**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La proprietà richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Relazione
	Documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Non specificatamente indicato
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Immobile fatiscente e abbandonato con lavori edili incompiuti (parziali demolizioni interne), macerie e materiali abbandonati

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Demolizioni interne
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**


La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla tav. R.10, immobile abbandonato da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Vengono, in particolare, evidenziati problemi di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile è, altresì, oggetto di comunicazione di lavori (2018) per demolizioni interne non finalizzati al recupero complessivo dell'immobile.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Malipiero 10-12\_A244

**Proprietà** Smeraldo Immobiliare Srl  
**Data istanza** 29/09/2020  
**PG** 371919/2020  
**Indirizzo** via Gianfranco Malipiero 10-12  
**Municipio** 4  
**Fg\_Mappale/i** 488\_20-21, 43  
**Descrizione** Commerciale e industriale



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Smeraldo Immobiliare Srl richiede la valutazione dell'inserimento dell'immobile nella tav. R.10 - Carta del consumo del suolo ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 12/2005 come introdotto dalla Legge Regionale 18/2019. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva di dismissione
	Perizia statica con documentazione fotografica
	Perizia tecnica con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 01/12/2008
Criticità:	
Salute	Fitta vegetazione infestante, presenza di detriti
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Muratura portante perimetrale degradata con malta friabile e mattoni ammalorati, presenza di stati fessurativi disallineamenti e parziali crolli, solaio di copertura in alcune parti in precario stato di staticità; murature portanti prive di fondazioni al piede e strutture in pilastri a plinti isolati insufficienti a sopperire alle sollecitazioni sismiche, coperture in legno in avanzato stato di deterioramento con infiltrazioni d'acqua
Inquinamento	Possibile presenza di fibre cancerogene
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Partizioni interne deteriorate e parzialmente demolite, impianti non funzionanti, tamponamenti e infissi ammalorati, impatto paesistico negativo sul contesto, insicurezza percepita

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi per la salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

Il compendio risulta in parte già individuato tra gli "Edifici abbandonati e degradati" nella tav. R10 col codice A244 per il mappale 20 del foglio 488. Sui mappali 21e 43 risulta essere presente edificio in condizioni di degrado analoghe alla parte individuata nella tav. R.10.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Meucci 40\_S569

**Proprietà** Trapper Srl  
**Data istanza** 29/09/2020  
**PG** 371960/2020  
**Indirizzo** via Antonio Meucci 40  
**Municipio** 2  
**Fg\_Mappale/i** 150\_1  
**Descrizione** Edificio produttivo/commerciale



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Trapper Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005 in quanto immobile già individuato nella tav. R.10. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Tav. R.10

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 5 anni
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Occupazioni abusive

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Molino delle Armi 12\_A649

**Proprietà** The Pelikan Srl  
**Data istanza** 04/08/2020  
**PG** 292261/2020  
**Indirizzo** via Molino delle Armi 12  
**Municipio** 1  
**Fg\_Mappale/i** 436\_316  
**Descrizione** Ex Hotel ABC



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società The Pelikan Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005 in quanto immobile già individuato nella tav. R.10. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia tecnica giurata con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Parte dal 2008 e parte 2011
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Immobile fatiscente con infiltrazioni d'acqua e degrado strutturale, pericolo di distaccamenti su strada
Inquinamento	Presenza di amianto esposto agli agenti atmosferici
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Incoerenza con la qualità del tessuto urbano circostante

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No


**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Morivione 5/7\_A311

<b>Proprietà</b>	Tecnidea Dodici Srl
<b>Data istanza</b>	05/03/2021
<b>PG</b>	123105/2021
<b>Indirizzo</b>	via Morivione 5/7
<b>Municipio</b>	5
<b>Fg_Mappale/i</b>	550_34, 35-37, 38-40, 376, 418-419, 447-448
<b>Descrizione</b>	Ex complesso industriale





**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva per dismissione e stato di degrado
	Perizia asseverata
	Documentazione fotografica 2016-2020

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 28/12/2010
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Danni strutturali causati da incendio, cadute e crolli di elementi e controsoffitti
Inquinamento	Presenza di amianto presenza di amianto e necessità di bonifica dei suoli
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Atti di vandalismo e furti di materiali, occupazioni abusive, presenza di spazzatura e sporcizia

Area edificata	Si
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Si
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**


La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare in parte già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi strutturali, di inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

Il compendio risulta in parte già individuato tra gli "Edifici abbandonati e degradati" nella tav. R.10 col codice A311 per i mappali 35,36 e 37 del foglio 550. Sui mappali 34, 38-40, 376, 418-419, 447-448 risultano essere presenti altri edifici del complesso industriale in condizioni di degrado analoghe alla parte individuata nella tav. R.10.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Quaranta 44\_A309

**Proprietà** White Tailors Srl  
**Data istanza** 07/08/2020  
**PG** 312311/2020  
**Indirizzo** via Bernardo Quaranta 44  
**Municipio** 5  
**Fg\_Mappale/i** 582\_18-20, 24, 73, 323, 327, 331  
**Descrizione** Complesso industriale (editoria)



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società White Tailors Srl chiede che sia ricompreso l'intero complesso immobiliare nell'ambito del "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Mappa catastale
	Dichiarazione cessazione attività
	Dichiarazione di dismissione da parte del liquidatore della società Old Red Spa
	Relazione strutturale
	Relazione intervento di recupero (bonifica)

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 01/01/2011
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Pesanti criticità dal punto di vista statico per infiltrazioni acque meteoriche e sfondamento dei solai
Inquinamento	Suoli risultati potenzialmente contaminati
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Continui tentativi di insediamento o rifugio da parte di persone non autorizzate

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi per la salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

Il compendio risulta in parte già individuato tra gli "Edifici abbandonati e degradati" nella tav. R10 col codice A309 per il mappale 24. Sui mappali 18-20, 73, 323, 327, 331 risultano essere presenti altri edifici del complesso industriale in condizioni di degrado analoghe alla parte individuata nella tav. R.10.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Riva di Trento 6-8-10\_S534

**Proprietà** Riva di Trento Srl  
**Data istanza** 07/06/2021  
**PG** 309013/2021  
**Indirizzo** via Riva di Trento 6-8-10  
**Municipio** 5  
**Fg\_Mappale/i** 555\_154, 156, 159, 161-162, 186, 239, 241, 375  
**Descrizione** Complesso misto (residenziale, capannoni e magazzini)



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Riva di Trento Srl chiede che sia ricompreso l'intero complesso immobiliare nell'ambito del "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia tecnica
	Documentazione fotografica
	Certificato urbanistico

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 10 anni
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Degrado delle strutture portanti, murature e coperture ammalorate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Continui tentativi di occupazione abusiva, vegetazione infestante

Area edificata	Si
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Si
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Abbattimento alberi per opere di bonifica
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

Il compendio risulta in parte già individuato tra gli "Edifici abbandonati e degradati" nella tav. R.10 col codice S534 per i mappali 241 e 375. Sui restanti mappali risultano essere presenti altri edifici del complesso in condizioni di degrado analoghe alla parte individuata nella tav. R.10.

L'immobile risulta, altresì, oggetto di comunicazione di inizio lavori (2021) finalizzati alle sole opere di bonifica.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Romani 5/Stella 6\_A454 e A455

**Proprietà** Regionale Srl  
**Data istanza** 13/10/2020  
**PG** 395935/2020  
**Indirizzo** via Felice Romani 5/via Antonio Fortunato Stella 6  
**Municipio** 2  
**Fg\_Mappale/i** 194\_61-64, 70  
**Descrizione** Capannoni, uffici, refettorio/spogliatoi



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Regionale Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005 in quanto immobile già individuato nella tav. R.10. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Relazione tecnica con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 10 anni
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Strutture in ferro ossidate, cementi armati con ferri scoperti
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Vegetazione spontanea

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	Sì
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, completamente ricompreso nella fascia di rispetto del Cimitero di Greco, vincolo considerato di inedificabilità assoluta.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Savona 105\_S491

**Proprietà** ITRAS Spa; Savona Srl (Promissaria acquirente)  
**Data istanza** 18/09/2020  
**PG** 354490/2020  
**Indirizzo** via Savona 105  
**Municipio** 6  
**Fg\_Mappale/i** 514\_136, 442  
**Descrizione** Uffici e locali tecnici





**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Savona 105 Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005 in quanto immobile già individuato nella tav. R.10. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva di notorietà della data di dismissione da parte della proprietà
	Perizia giurata del tecnico incaricato con documentazione fotografica
	Indagini ambientali

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 31/10/2009
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Aree esterne con terreno disconnesso e vegetazione spontanea, fabbricati soggetti ad allagamenti e atti di vandalismo; immobile con ammaloramenti sia dell'involucro che di alcuni elementi tecnici all'interno, serramenti e intonaci danneggiati da intemperie e infiltrazioni, pavimenti pareti interne e controsoffitti danneggiati da infiltrazioni d'acqua; presenta elevato rischio di occupazione abusiva, incoerenza con la qualità del tessuto urbano circostante

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Senigallia 6\_A405/Lato ovest

**Proprietà** Morgan Italia Srl  
**Data istanza** 05/08/2020  
**PG** 312259/2020  
**Indirizzo** via Senigallia 6  
**Municipio** 9  
**Fg\_Mappale/i** 17\_175, 294-295  
**Descrizione** Ex Hotel Leonardo Da Vinci



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Morgan Italia Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della l.r. n. 12/2005 in quanto immobile già individuato nella tav. R.10. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia con documentazione fotografica
	Relazione tecnica strutturale

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2008
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Scheletro con elementi portanti in stato di degrado molto avanzato e strutture orizzontali con lacune
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Occupazioni abusive, cumuli di sporcizia

Area edificata	No
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Demolizione totale e opere di bonifica
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare già riscontrata da questa amministrazione all'atto dell'inclusione dell'immobile nell'elenco di cui alla Tav. R.10. Vengono, in particolare, evidenziati problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, oggetto di titolo edilizio per demolizione totale e per opere finalizzate alla bonifica, i cui lavori di demolizione risultano già avviati.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## **2. SEGNALAZIONI DI ULTERIORI IMMOBILI ABBANDONATI E DEGRADATI**

In questo gruppo di schede sono trattate le n. 46 segnalazioni riguardanti ulteriori immobili abbandonati e degradati, non già ricompresi nella tav. R.10 "Carta del consumo di suolo" del Piano delle Regole del PGT vigente.

## Arrighi 19

**Proprietà** Lambretto Immobiliare Srl  
**Data istanza** 17/09/2020  
**PG** 351803/2020  
**Indirizzo** via Cletto Arrighi 19  
**Municipio** 3  
**Fg\_Mappale/i** 280\_360-361  
**Descrizione** Ex industriale, area libera da edifici demoliti



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Lambretto Immobiliare Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati quanto oggetto di perizia stragiudiziale.
Elenco allegati	Perizia giurata asseverata con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Non indicato
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Necessità di opere di bonifica in ambiti circoscritti
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Disagio sociale e per il decoro urbano

Area edificata	No
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	No
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La segnalazione riguarda un'area allo stato attuale ineditata, non compresa nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità" poiché priva di edifici.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Barona 41

**Proprietà** La Canasta Estate Srl  
**Data istanza** 18/06/2020  
**PG** 216238/2020  
**Indirizzo** via Barona 41  
**Municipio** 6  
**Fg\_Mappale/i** 571\_76, 129, 170  
**Descrizione** Edifici a uso artigianale



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società La Canastra Estate Srl ritiene che gli edifici in oggetto presentino i requisiti richiesti per essere individuati come immobili degradati e abbandonati da assoggettare alla disciplina dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Relazione
	Atto notarile del 30/03/2011 con dichiarazione stato di degrado e dismissione
	Documentazione fotografica

**Requisiti 40 bis**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2001
Criticità:	
Salute	Presenza di specie animali indesiderate e vegetazione infestante
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Coperture in parte crollate, murature con lesioni passanti, deperimento base fondale
Inquinamento	Necessità di bonifica del terreno
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Documento al nuovo insediamento residenziale confinante

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**



## Bertolaia 8

**Proprietà** Francesco Saverio Sarcinelli  
**Data istanza** 30/09/2020  
**PG** 372286/2020  
**Indirizzo** via Giuseppe Bertolaia 8  
**Municipio** 2  
**Fg\_Mappale/i** 56\_197  
**Descrizione** Officina ricambi automobili con residenza



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	Con riferimento all'avvio del procedimento per l'individuazione degli immobili dismessi ai sensi art. 40 bis LR12/05, allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia asseverata con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 31/12/2007
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Da indagine ambientale risulta un potenziale stato di contaminazione del sito
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Stato di inutilizzo con ammaloramento dei fabbricati e deposito materiali vari

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Bodoni 9/3 (già 7/3)

**Proprietà** Belofibo Sas  
**Data istanza** 29/09/2020  
**PG** 371993/2020  
**Indirizzo** via Giambattista Bodoni 9/3 (già 7/3)  
**Municipio** 8  
**Fg\_Mappale/i** 182\_47  
**Descrizione** Laboratorio e depositi (tettoie)



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Belofibo Sas segnala la situazione di degrado e inutilizzo degli edifici e dell'area di sua proprietà e allega a tal fine la seguente documentazione.
Elenco allegati	Relazione tecnica per stato di degrado con documentazione fotografica
	Dichiarazione per periodo di dismissione

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2014
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Dissesti strutturali delle coperture
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Assenza di pareti perimetrali, infiltrazione di agenti atmosferici

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No


**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Bovio 10-12-14-16

**Proprietà** Buia Nereo Srl  
**Data istanza** 14/10/2020  
**PG** 399368/2020  
**Indirizzo** via Giovanni Bovio 10, 12, 14, 16  
**Municipio** 9  
**Fg\_Mappale/i** 137\_85, 88-89  
**Descrizione** Industriale logistico (ex Mondialpol)



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Buia Nereo Srl sottopone l'istanza di inserimento nell'elenco degli immobili dismessi ai sensi dell'art. 40-bis LR n. 12/2005 del compendio, ricorrendone tutti i presupposti.
Elenco allegati	Relazione tecnica con documentazione fotografica
	Piano di Caratterizzazione del 2018
	Atto di denuncia e querela

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2013
Criticità:	
Salute	Mancanza requisiti igienico sanitari
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Possibili cedimenti non meglio specificati, mancanza parziale dei serramenti con infiltrazioni d'acqua
Inquinamento	Necessità di bonifica dei suoli con previsione di demolizione totale
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Occupazioni abusive, atti vandalici

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Canonica 63

<b>Proprietà</b>	Canonica 63 Srl
<b>Data istanza</b>	14/10/2020
<b>PG</b>	399421/2020
<b>Indirizzo</b>	via Luigi Canonica 63
<b>Municipio</b>	1
<b>Fg_Mappale/i</b>	306_173P (sub 8-9, 701), 178, 189, 288
<b>Descrizione</b>	Magazzini e residenza



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Canonica 63 Srl segnala il proprio immobile ai sensi dell'art. 40-bis LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Relazione tecnica con documentazione fotografica
	Autocertificazione dismissione attività

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 5 anni
Criticità:	
Salute	Presente un'aggressione biologica provocata da muffe, presenza di animali
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Infiltrazioni d'acqua nelle murature e nelle strutture e risalita di capillarità, serramenti in più punti mancanti, dissesti nelle coperture e parziale crollo
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Presenza di arbusti e muschi in copertura e sulle pareti, gravi segni di degrado dovuto al progressivo abbandono

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**



## Cantoni 5

**Proprietà** Saphira 3 Re Srl  
**Data istanza** 14/10/2020  
**PG** 351830/2020  
**Indirizzo** via Ermenegildo Cantoni 5  
**Municipio** 8  
**Fg\_Mappale/i** 61\_226-228  
**Descrizione** Industriale



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Saphira 3 Re Srl richiede l'inserimento nell'elenco degli immobili degradati e abbandonati il proprio immobile. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia stragiudiziale contenente documentazione fotografica

**Criteria di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 5 anni
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Presenza di forte degrado edilizio (edificio in parte incompiuto), residui abbandonati, occupazioni abusive

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No


**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti al degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale, che emergono in particolare dalla documentazione fotografica.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Cavriana 24-26, 30

**Proprietà** Visconti Srl (Proprietario);  
CostruendoMilano Srl e Igefi Srl (Promissarie acquirenti)  
**Data istanza** 15/10/2020  
**PG** 402398/2020  
**Indirizzo** via Cavriana 24-26, 30  
**Municipio** 4  
**Fg\_Mappale/i** 397\_117-119  
**Descrizione** Cascina Canavese e pertinenze



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	Con riferimento all'avvio del procedimento per l'individuazione degli immobili dismessi ai sensi dell'art. 40 bis della LR 12/2005 la Società CostruendoMilano Srl, avente titolo sull'immobile, trasmette la documentazione motivante la presente segnalazione per l'inserimento del fabbricato in oggetto, che attualmente risulta dismesso da più di 10 anni, abbandonato ed in stato di degrado venga individuato tra quelli definiti dall'art. 40 bis della L.R.12/2005.
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva atto notorio dell'amministratore unico della società proprietaria attestante la dismissione
	Dichiarazione sostitutiva atto notorio del tecnico incaricato attestante le condizioni di degrado
	Relazione riepilogativa attestante l'inquadramento urbanistico
	Documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da luglio 2013
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Dissesti statici, parziali crolli, coperture pericolanti, serramenti mancanti o pericolanti
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Impianti tecnologici mancanti o non funzionanti, presenza di materiali di risulta, rete fognaria interna intasata, parziali distacchi di intonaco sulla pubblica via

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	In parte

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio, ex edificio rurale denominato "Cascina Canavese", dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

Parte del compendio immobiliare, corrispondente all'area non edificata di cui al mapp. 117 parte, con estensione di circa 5.500 mq, ricade all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, nei Piano di Cintura Urbana di cui all'art. 26 delle NTA del PTC ed è individuata come suolo agricolo o naturale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005, ad esclusione della parte di cui al mapp. 117 parte, ricompresa nel territorio del Parco individuata come suolo agricolo o naturale.**

## Cefalonia 18

**Proprietà** Borio Mangiarotti Spa  
**Data istanza** 11/08/2020  
**PG** 300377/2020  
**Indirizzo** via Privata Cefalonia 18  
**Municipio** 8  
**Fg\_Mappale/i** 90\_152-154, 157, 160-165, 430, 541  
**Descrizione** Complesso produttivo



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Borio Mangiarotti Spa ritiene che l'immobile presenti i requisiti previsti dall'art. 40 bis della LR n. 12/2005 per la qualificazione come immobile degradato. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia asseverata giurata per stato degrado e dismissione con fotografie

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da prima del 2014
Criticità:	
Salute	Degrado con ripercussioni sulla salubrità anche dell'intorno
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Gravi criticità per le strutture
Inquinamento	Presenza di inquinanti, serbatoi interrati e vasca interrata
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Elevato rischio di occupazione abusiva, incuria, incoerenza con la qualità del tessuto urbano circostante a vocazione residenziale

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Demolizioni per opere di bonifica
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2021) finalizzato alle sole opere di bonifica e non al completo recupero del compendio edilizio.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Certosa 75

<b>Proprietà</b>	<b>Ergon Società Cooperativa (Proprietario); Alibranda Srl (Promissaria acquirente)</b>
<b>Data istanza</b>	<b>12/10/2020</b>
<b>PG</b>	<b>395366/2020</b>
<b>Indirizzo</b>	<b>viale Certosa 75</b>
<b>Municipio</b>	<b>8</b>
<b>Fg_Mappale/i</b>	<b>182_178</b>
<b>Descrizione</b>	<b>Costruzione incompleta</b>





**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Alibranda Srt, avente titolo, inoltra l'istanza mediante la quale si chiede di aderire al procedimento di individuazione degli immobili dismessi di cui all'oggetto, comunicando la presente all'Area Pianificazione Urbanistica Generale per doveroso coordinamento per l'inserimento dell'immobile nell'apposito elenco stilato alla chiusura del procedimento come da documentazione allegata.
Elenco allegati	Perizia asseverata giurata con fotografie per dismissione e degrado

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2011
Criticità:	
Salute	Presenza di acqua stagnante
Sicurezza idraulica	Non presente
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Strutture in cemento armato interrotte in fase di deterioramento (macchie, dilavamenti, concrezioni); ferri sporgenti, aperture a filo del piano di calpestio
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Contesto urbano degradato, cumuli di sporcizia e rifiuti, occupazioni abusive, vasche piene d'acqua, piante infestanti

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, strutture portanti e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Cialdini 67

**Proprietà** Demetra Spa; Immobiliare Daisy Spa  
**Data istanza** 04/12/2020  
**PG** 43383/2021  
**Indirizzo** via Enrico Cialdini 67  
**Municipio** 9  
**Fg\_Mappale/i** 69\_117, 135, 137-140  
**Descrizione** Edifici a uso magazzino e uffici



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	Le Società Demetra Spa e Immobiliare Daisy Spa chiedono che gli edifici di loro proprietà in oggetto siano individuati come immobili degradati e abbandonati da assoggettare alla disciplina dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per periodo di dismissione
	Perizia giurata con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2013
Criticità:	
Salute	Presenza di animali infestanti
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Cedimenti pavimentazioni, parziale assenza del manto di copertura, distacchi gronde e rivestimenti, infiltrazioni d'acqua dalle coperture
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Atti vandalici e occupazioni abusive

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a problemi strutturali, salute e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Crespi 16

**Proprietà** CM Srl  
**Data istanza** 15/10/2020  
**PG** 403010/2020  
**Indirizzo** via Daniele Crespi 16  
**Municipio** 1  
**Fg\_Mappale/i** 435\_147  
**Descrizione** Commerciale (vendita di legname semilavorato) e residenziale



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società CM Srt ai sensi della LR 18/2019 ed in relazione al procedimento di individuazione degli immobili dismessi ai sensi dell'art. 40 bis della LR 12/2005 e smi trasmette la segnalazione di immobile di proprietà con la relativa documentazione allegata.
Elenco allegati	Relazione tecnica per stato di degrado e dismissione e documentazione fotografica
	Dichiarazione della proprietà stato di dismissione all'acquisto 02/10/2020

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2005
Criticità:	
Salute	Rete smaltimento acque meteoriche parzialmente intasata
Sicurezza idraulica	Non presente
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Parziali cedimenti e sfarinamento di intonaci, copertine muri a confine e parapetti fronte strada fatiscenti e pericolosi
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Vegetazione infestante, mancanza di riscaldamento, presenza di deposito materiali, disagio per il decoro e la qualità urbana

Area edificata	Si
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Si
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, strutture portanti e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Davanzati 20

**Proprietà** Immobiliare Davanzi di Beniamino Sazio e C. Sas  
**Data istanza** 15/09/2020  
**PG** 351231/2020  
**Indirizzo** via Davanzati 20  
**Municipio** 9  
**Fg\_Mappale/i** 133\_190-191, 305-306  
**Descrizione** Laboratori



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Immobiliare Davanzi di Beniamino Sanzio e C. Sas in relazione all'art 40 bis della LR 12/05 invia documentazione finalizzata a evidenziare che l'immobile di proprietà presenta gravi criticità per la salute.
Elenco allegati	Relazione tecnica con fotografie
	Dichiarazione semplice periodo di dismissione

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 5 anni
Criticità:	
Salute	Presenza di amianto oggetto di segnalazione da parte dei residenti della zona
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Edificato disomogeneo, discontinuità della cortina edilizia

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## De Amicis 16

**Proprietà** Egeo Real Estate Srl  
**Data istanza** 15/09/2020  
**PG** 402754/2020  
**Indirizzo** via Edmondo De Amicis 16  
**Municipio** 1  
**Fg\_Mappale/i** 436\_114  
**Descrizione** Cantiere abbandonato





**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Egeo Real Estate Srl inoltra la presente segnalazione in modo che l'Immobile venga inserito nell'apposito elenco che sarà stilato alla chiusura del procedimento, sussistendo infatti tutte le condizioni previste dal citato art. 40-bis. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Documentazione fotografica
	Perizia tecnica strutturale
	Dichiarazione semplice periodo di dismissione

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2012
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Mancata conclusione di lavori finalizzati al consolidamento statico, infiltrazioni d'acqua
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Presenza di rifiuti, occupazioni abusive e tentativi di intrusione, incuria, vegetazione spontanea

Area edificata	Si
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Si
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Del Fante 13

<b>Proprietà</b>	Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (Proprietario); Vincenzo Passarelli (Assegnatario per aggiudicazione d'asta)
<b>Data istanza</b>	15/09/2020
<b>PG</b>	402745/2020
<b>Indirizzo</b>	via Cosimo del Fante 13
<b>Municipio</b>	1
<b>Fg_Mappale/i</b>	475_162 (sub 3)
<b>Descrizione</b>	Scuola professionale (Istituto Politeia)



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	L'assegnatario per aggiudicazione d'asta allega la documentazione per segnalare che l'immobile risulta dismesso da oltre cinque anni.
Elenco allegati	Relazione tecnica con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2005
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Pavimenti di tipo industriale completamente da rimuovere
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Presenza di macerie, ammaloramenti diffusi causati dall'umidità

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Opere di risanamento, ristrutturazione e recupero sottotetto
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2021) finalizzato al risanamento conservativo e recupero sottotetto

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Donatello 8

**Proprietà** Igro Paolo Sala; Tatiana Kravchenco  
**Data istanza** 13/10/2020  
**PG** 399258/2020  
**Indirizzo** via Donatello 8  
**Municipio** 3  
**Fg\_Mappale/i** 317\_16 (sub 34-38, 40, 42-51, 710)  
**Descrizione** Ex produttivo/residenziale ora deposito



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	I proprietari di quasi la totalità dell'immobile allegano la documentazione per segnalare che l'immobile stesso risulta dismesso da oltre cinque anni.
Elenco allegati	Relazione tecnica con documentazione fotografica

**Criteria di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 5 anni
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Pavimenti di tipo industriale completamente da rimuovere
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Presenza di macerie, degrado edilizio

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	No
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

Gli istanti dichiarano l'intenzione di recuperare tutto l'immobile, di cui sono proprietari per una porzione fuori terra, rilevata anche fotograficamente.

Si dichiara una generica situazione di degrado e di dismissione che non trova completa corrispondenza nella documentazione fotografica, nella quale invece emergono lavori di manutenzione già in stato avanzato (serramenti, intonaci, controsoffitti, predisposizione impianti).


La porzione di fabbricato segnalata, inoltre, non può ritenersi scindibile dalla restante parte, in quanto l'edificio risulta composto da più unità immobiliari poste su tre livelli, appartenenti anche a soggetti terzi, per i quali non è stata prodotta documentazione rispetto alla dismissione e al degrado.

Per la segnalazione non si è ritenuto di dover procedere alla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 40 bis, in quanto non è stata dichiarata e documentata la dismissione delle proprietà di terzi.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Fauchè 9

**Proprietà** Fauchè 9 Snc  
**Data istanza** 06/08/2020  
**PG** 304158/2020  
**Indirizzo** via Giovanni Battista Fauchè 9  
**Municipio** 8  
**Fg\_Mappale/i** 261\_387, 390  
**Descrizione** Edificio a uso laboratorio e magazzino



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Fauchè 9 Snc chiede l'inserimento dell'immobile in oggetto nell'elenco degli immobili dismessi, con il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Relazione di consulenza tecnica e stima immobiliare con fotografie redatta da CTU incaricato del 01/06/2015
	Relazione illustrativa del progetto proposto con fotografie presentata al SUE del 2018 per stato di degrado
	DD per opere di bonifica del 2017

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da prima del 2014
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Coperture interessate da crolli, solai pericolanti, quadri fessurativi gravi
Inquinamento	Necessità di rimozione del terreno per una profondità di 1 metro
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Tutte le parti edilizie in stato di abbandono, incoerenza con la qualità del tessuto urbano circostante

Area edificata	No
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	No
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La segnalazione riguarda un'area allo stato attuale ineditata, non compresa nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità" poiché immobili priva di edifici, per i quali è già avvenuta la demolizione totale. La documentazione illustra la condizione dell'edificio preesistente al 2018.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Fiori Chiari 9

**Proprietà** Alcorinvest Srl  
**Data istanza** 15/10/2020  
**PG** 402363/2020  
**Indirizzo** via Fiori Chiari 9  
**Municipio** 1  
**Fg\_Mappale/i** 349\_460  
**Descrizione** Cantiere abbandonato (edificio segnalato opera di Mario Bellini Architects)





**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Alcorinvest Srl presenta documentazione per recupero e aumento SL ai sensi dell'art. 4 della LR n. 18/2019 per l'immobile.
Elenco allegati	Relazione tecnica con documentazione fotografica
	Dichiarazione del Comitato Borgo di Brera e Dintorni per dismissione
	Richiesta di cancellazione dai ruoli della tassa rifiuti del 20/04/2011
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dismissione

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2015
Criticità:	
Salute	Presenza di gatti randagi e topi
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Incoerenza col contesto circostante, materiali abbandonati, degrado edilizio

Area edificata	Si
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	No
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Opere di risanamento e recupero
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'edificio è segnalato da una parte dei proprietari per porzioni residenziali fuori terra, per le quali non sono state adeguatamente documentate le criticità, in quanto la documentazione fotografica si limita a riprodurre alcuni specifici elementi di dettaglio (bagno, caldaia, intonaco) senza che venga dimostrata la complessiva situazione di degrado e di dismissione dell'immobile.

La porzione di fabbricato segnalata non può ritenersi scindibile dalla restante parte, in quanto l'edificio risulta composto da più unità immobiliari poste oltre che fuori terra anche per 5 livelli interrati di box (autorimesse).

L'edificio è, inoltre, parte di un complesso più esteso, che ricomprende gli immobili di cui ai mappali 458-459 in parte proprietà demaniali in concessione d'uso a privati e in parte di proprietà di terzi, per i quali non è stata prodotta documentazione rispetto alla dismissione e al degrado.

Per la segnalazione non si è ritenuto di dover procedere alla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 40 bis, in quanto non è stata dichiarata e documentata la dismissione delle proprietà di terzi.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2019) finalizzato al recupero del compendio edilizio, i cui lavori non risultano iniziati.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Fiori Chiari 17

**Proprietà** Light Flower Srl  
**Data istanza** 15/10/2020  
**PG** 402378/2020  
**Indirizzo** via Fiori Chiari 17  
**Municipio** 1  
**Fg\_Mappale/i** 349\_90  
**Descrizione** Cantiere abbandonato



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Light Flower Srl presenta documentazione per recupero e aumento SL ai sensi dell'art. 4 della LR n. 18/2019 per l'immobile.
Elenco allegati	Relazione tecnica con documentazione fotografica
	Dichiarazione del Comitato Borgo di Brera e Dintorni
	Richiesta di cancellazione dai ruoli della tassa rifiuti del 20/04/2011
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dismissione

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2011
Criticità:	
Salute	Presenza di gatti randagi e topi
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Incoerenza col contesto circostante, acqua stagnante, macerie e materiali abbandonati

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	No
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Opere di risanamento e recupero
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'edificio è segnalato da una parte dei proprietari delle unità immobiliari, non specificatamente individuate, per le quali non sono state adeguatamente documentate le criticità, in quanto la documentazione fotografica si limita a testimoniare un cantiere abbandonato.

La porzione di fabbricato segnalata non può ritenersi in ogni caso scindibile dalla restante parte, considerato che l'edificio risulta composto da più unità immobiliari, poste a diversi piani, di proprietà di terzi, per le quali non è stata prodotta specifica documentazione rispetto alla dismissione e al degrado.

Per la segnalazione non si è ritenuto di dover procedere alla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 40 bis, in quanto non è stata dichiarata e documentata la dismissione delle proprietà di terzi.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2018) finalizzato al recupero del compendio edilizio, i cui lavori non risultano iniziati.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Fusetti 12

**Proprietà** Fusetti 12 Srl  
**Data istanza** 15/11/2021  
**PG** 615973/2021  
**Indirizzo** via Mario Fusetti 12  
**Municipio** 6  
**Fg\_Mappale/i** 473\_314-316  
**Descrizione** Edificio a uffici e laboratori



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Fusetti 12 Srl richiede che gli edifici in oggetto presentino siano individuati come immobili degradati e abbandonati da assoggettare alla disciplina dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia tecnica asseverata giurata con fotografie

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 30/10/2019
Criticità:	
Salute	Presenza di muffe malsane e maleodoranti, guano, piccioni e volatili anche morti
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Ammaloramento degli elementi portanti, guaine e coperture con infiltrazioni d'acqua, spiattellamento dei plafoni e danneggiamento delle pavimentazioni
Inquinamento	Necessità di bonifica del terreno
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Incuria, distacchi di intonaci ed elementi decorativi, danneggiamento degli infissi, occupazioni abusive, zona di spaccio di stupefacenti

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Gadames 122

**Proprietà** TO.GI.VA. Srl  
**Data istanza** 23/10/2020  
**PG** 416046/2020  
**Indirizzo** via privata Gadames 122  
**Municipio** 8  
**Fg\_Mappale/i** 90\_371-374  
**Descrizione** Edifici a uso magazzino, officina e uffici





### Istanza a seguito di avvio della parte

Sintesi dell'istanza	La Società TO.GI.VA. Srl richiede che gli edifici in oggetto presentino siano individuati come immobili degradati e abbandonati da assoggettare alla disciplina dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della precedente proprietà
	Relazione e inquadramento urbanistico con documentazione fotografica
	Relazione strutture portanti edifici esistenti con documentazione fotografica
	Progetto di bonifica

### Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)

Anno/periodo di dismissione	Dal 31/10/2009
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Strutture prefabbricate in stato di degrado, presenza di quadri fessurativi, sfondellamento dei solai, parziale crollo di solaio, infiltrazioni d'acqua dalle coperture
Inquinamento	Necessità di bonifica del terreno
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Carente stato di conservazione

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Demolizioni per opere di bonifica
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

### Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2020) finalizzato a opere di bonifica e non al completo recupero del compendio edilizio.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Gallarate 48

<b>Proprietà</b>	Edilizia Saturno Sas (In liquidazione)
<b>Data istanza</b>	24/09/2020
<b>PG</b>	367757/2020
<b>Indirizzo</b>	via Gallarate 48
<b>Municipio</b>	8
<b>Fg_Mappale/i</b>	180_376, 384, 388 parte, 392, 394
<b>Descrizione</b>	Produttivo e terziario



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	Il liquidatore della Società Edilizia Saturno Sas richiede che l'immobile sia inserito nella lista degli immobili dismessi con criticità di cui all'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia tecnica asseverata con documentazione fotografica
	Indagine ambientale privata asseverata con documentazione fotografica e dati ambientali
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dismissione

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 5 anni
Criticità:	
Salute	Muffe malsane e maleodoranti, presenza di piccioni e altri volatili, guano e carcasse causa di odori e miasmi
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Guaine e coperture danneggiate permettono l'infiltrazione di acqua, ammaloramento dei principali elementi architettonici
Inquinamento	Presenza di contaminazione diffusa dei terreni
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Incoerenza col contesto circostante, degrado edilizio, serramenti rotti, occupazioni abusive

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Giovanni Da Milano 11-13

**Proprietà** Mariano Crovato (proprietario)  
CostruendoMilano Srl (promissaria acquirente)  
**Data istanza** 27/07/2020  
**PG** 277547/2020  
**Indirizzo** via Giovanni da Milano 11-13  
**Municipio** 3  
**Fg\_Mappale/i** 357\_318, 320, 336, 360  
**Descrizione** Edificio e capannoni (artigianale/terziario)



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società CostruendoMilano Srl in qualità di promissaria acquirente dell'immobile in oggetto, in forza delle deleghe da parte della proprietà, chiede che l'immobile sia ricompreso nell'ambito del "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia tecnica asseverata con fotografie per stato degrado e dismissione

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 1998
Criticità:	
Salute	Presenza di specie animali indesiderate, guano
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Cedimenti di solai e coperture, infiltrazioni d'acqua
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Mancata manutenzione a strutture e spazi, presenza di occupazioni abusive e atti vandalici

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Opere di recupero
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2021) finalizzato al recupero del compendio edilizio.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Gran Sasso 18-18a

**Proprietà** Dea Capital Real Estate SGR SPA  
**Data istanza** 02/09/2020  
**PG** 506550/2020  
**Indirizzo** viale Gran Sasso 18-18A  
**Municipio** 3  
**Fg\_Mappale/i** 273\_294  
**Descrizione** Ex industria farmaceutica, poi sede del Politecnico di Milano



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Dea Capital Real Estate SGR SPA, in qualità di proprietaria dell'immobile censito catastalmente al fg 273 mapp. 294, segnala che l'immobile è dismesso da oltre 5 anni ed è causa di criticità. Chiede pertanto che sia ricompreso come patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia tecnica giurata con fotografie e planimetrie dell'immobile
	Verifica di vulnerabilità sismica
	Integrazione criticità strutturali

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2010
Criticità:	
Salute	Presenza di sostanze potenzialmente cancerogene
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Necessità di adeguamenti statici
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Degrado edilizio causato dalla mancanza di manutenzione, distacco e crolli di finiture, fenomeni di infiltrazione d'acqua con accumuli; atti di vandalismo sulle facciate, incoerenza con la qualità del tessuto urbano circostante

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No


**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Maderna 11

**Proprietà** Immobiliare La Ginestra Srl  
**Data istanza** 15/10/2020  
**PG** 402407/2020  
**Indirizzo** via Bruno Maderna 11  
**Municipio** 4  
**Fg\_Mappale/i** 488\_49-50 [graffati 151-153]  
**Descrizione** Edificio industriale





**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Immobiliare La Ginestra Srl richiede la valutazione dell'inserimento dell'immobile nella tav. R.10 - Carta del consumo del suolo ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 12/2005 come introdotto dalla Legge Regionale 18/2019. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia tecnica con documentazione fotografica
	Caratterizzazione ambientale e Piano di bonifica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2014
Criticità:	
Salute	Fitta vegetazione infestante, presenza di sporcizia e rifiuti
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Vistose macchie di umidità sulle strutture in calcestruzzo causa di possibili compromissioni riguardanti l'assetto strutturale, pannelli di lamiera ondulata in copertura fortemente danneggiate
Inquinamento	Probabile presenza di sostanze contaminanti nel sottosuolo
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Infissi in metallo con vetri rotti, accesso di animali, elementi in facciata rotti e degradati (avvolgibili e veneziane), infiltrazioni, annerimento pareti dovuto al persistere della muffa, distacchi di intonaco

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Marcona 7

**Proprietà** Marcona Real Estate Srl  
**Data istanza** 17/09/2020  
**PG** 351815/2020  
**Indirizzo** via Marcona 7  
**Municipio** 4  
**Fg\_Mappale/i** 393\_779  
**Descrizione** Autorimessa e albergo



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Saphira 3 Re Srl, presentatrice di concordato fallimentare, richiede di inserire l'immobile nella lista degli immobili degradati e abbandonati ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 12/2005 come introdotto dalla Legge Regionale 18/2019. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia stragiudiziale asseverata con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Non specificatamente indicato. Si dichiara che parte dell'immobile, piano terra con autorimessa, è oggetto di contratto di locazione
Criticità:	
Salute	Pericolo per la sicurezza e incolumità delle persone
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Interventi edilizi interrotti, presenza di materiali abbandonati, disagio sociale e per il decoro urbano

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	No
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale. Nella perizia non viene dichiarato il periodo di dismissione e, come riportato nella stessa, viene indicato che parte dell'immobile è oggetto di contratto di locazione senza esplicitarne condizioni e durata.


Alla segnalazione, inoltre, non è allegata la delega della Società proprietaria.

Si è, quindi, provveduto a inviare comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 40 bis delle LR 12/2005 (PG 373796 del 01/10/2020) alla Società proprietaria Marcona Real Estate Srl in fallimento, che dichiara in lettera di risposta (PG 399242 del 14/10/2020) di non essere a conoscenza di tale segnalazione e di non essere concorde con essa. Nello specifico la proprietà chiarisce che per la parte dell'immobile attualmente locata vi è un'attività in essere e alcune parti comuni come la corte risultano utilizzate e mantenute dalla gestione del contiguo hotel. A tal fine allega perizia tecnica presentata al Tribunale di Siracusa - Sezione fallimenti, per la stima immobiliare.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Meda 25

**Proprietà** Loft Inn Srl  
**Data istanza** 14/10/2020  
**PG** 401631/2020  
**Indirizzo** via Giuseppe Meda 25  
**Municipio** 5  
**Fg\_Mappale/i** 522\_537 (sub 804), 539 (sub 723)  
**Descrizione** Edificio industriale/laboratorio



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Loft Inn Srl richiede la valutazione dell'inserimento dell'immobile nella tav. R.10 - Carta del consumo del suolo ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 12/2005 come introdotto dalla Legge Regionale 18/2019. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia tecnica con documentazione fotografica
	Caratterizzazione ambientale e Piano di bonifica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2013
Criticità:	
Salute	Fitta vegetazione infestante
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Degrado della copertura con lacune, infiltrazioni d'acqua, esposizione dei ferri di armatura
Inquinamento	Probabile presenza di sostanze contaminanti nel sottosuolo
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Infissi in metallo corrosi con vetri rotti

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis. In particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Monfalcone 30

**Proprietà** Scaviter Srl  
**Data istanza** 30/09/2020  
**PG** 386530/2020  
**Indirizzo** via Monfalcone 30  
**Municipio** 3  
**Fg\_Mappale/i** 238\_168  
**Descrizione** Deposito asservito a complesso industriale



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Scaviter Srl sottopone l'istanza di inserimento nell'elenco degli immobili dismessi ai sensi dell'art. 40-bis l.r. 12/2005 s.m.i., del compendio, ricorrendone tutti i presupposti. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva per dismissione
	Perizia tecnica asseverata giurata per stato dei luoghi e del degrado con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 01/02/2013
Criticità:	
Salute	Proliferazione di murine, zanzare e altri insetti molesti
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Probabile presenza di sostanze contaminanti nel sottosuolo
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Vegetazione incolta, occupazioni abusive

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**



## Monte di Pietá 22

**Proprietà** Trabattoni Gestioni Srl  
**Data istanza** 14/10/2020  
**PG** 402280/2020  
**Indirizzo** via Monte di Pietá 22  
**Municipio** 1  
**Fg\_Mappale/i** 389\_122  
**Descrizione** Cantiere abbandonato



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Trabattoni Gestioni Srl invia la documentazione in merito alla dichiarazione di Immobile dismesso da oltre cinque anni causante criticità.
Elenco allegati	Perizia tecnica giurata per periodo di dismissione
	Relazione tecnica per stato di dismissione
	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per periodo di dismissione
	Documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 5 anni
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Possibili problemi per infiltrazioni d'acqua
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Privo di serramenti e di impianti con infiltrazioni d'acqua

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Montebello 21

<b>Proprietà</b>	Immobiliare 21 Montebello Srl
<b>Data istanza</b>	23/06/2020
<b>PG</b>	295974/2020
<b>Indirizzo</b>	via Montebello 21
<b>Municipio</b>	1
<b>Fg_Mappale/i</b>	350_70, 285
<b>Descrizione</b>	Edificio residenziale e commerciale con autorimessa



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Immobiliare 21 Montebello Srl chiede che l'immobile in oggetto sia individuato tra gli immobili degradati ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per data di dismissione della proprietà (dal 17/07/2008)
	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per data di dismissione del professionista incaricato (dal 18/06/2008)
	Articolo del Corriere della Sera - Cronache di Milano del 14/07/2013 "La lista nera degli edifici in disuso. Il degrado arriva anche in centro"
	Lettera all'Assessore Ada Lucia De Cesaris del 28/07/2013 a firma del professionista incaricato
	Documentazione fotografica del 2008-2010
	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per stato dei lavori del professionista incaricato

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 18/06/2008
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	
Inquinamento	
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Opere di ristrutturazione edilizia
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**


L'immobile risulta essere oggetto di titolo edilizio (2018 e 2021) finalizzato al recupero del compendio edilizio con lavori in corso.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**



## Orsenigo 9

**Proprietà** Orsenigo Immobiliare Srl  
**Data istanza** 21/07/2020  
**PG** 267135/2020  
**Indirizzo** via Simone d'Orsenigo 9  
**Municipio** 4  
**Fg\_Mappale/i** 480\_232-233, 235  
**Descrizione** Edifici a uso magazzino e abitazione custode



### Istanza a seguito di avvio della parte

Sintesi dell'istanza	La Società Orsenigo Immobiliare Srl, visto il procedimento di individuazione degli immobili dismessi ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 12, invia documentazione, al fine di segnalare l'immobile di proprietà e richiederne l'inserimento nell'elenco degli immobili dismessi. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per dismissione
	Perizia asseverata giurata relativa al degrado strutturale con documentazione fotografica
	Relazione urbanistica relativa allo stato di degrado con documentazione fotografica

### Criteria di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)

Anno/periodo di dismissione	Dal 2014
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Infiltrazioni d'acqua, distaccamenti dei rivestimenti, fessurazione nelle murature, danneggiamenti da agenti atmosferici, serramenti mancanti, armatura parti strutturali esposte e intaccate da erosione
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Carente stato di conservazione quale elemento di degrado in area di rilancio edilizio

Area edificata	Si
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Si
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

### Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La documentazione illustra la condizione del compendio immobiliare dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Pericle 8

**Proprietà** Gecos Srl Costruzioni Milano  
**Data istanza** 14/10/2020  
**PG** 399406/2020  
**Indirizzo** via Pericle 8  
**Municipio** 2  
**Fg\_Mappale/i** 145\_16-17  
**Descrizione** Residenza e magazzini



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Gecos Srl Costruzioni Milano visto il procedimento di individuazione degli immobili dismessi ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 12, e s.m.i., invia documentazione, al fine di segnalare l'immobile di proprietà e richiederne l'inserimento nell'elenco degli immobili dismessi.
Elenco allegati	Autocertificazione della proprietà della cessazione dell'attività all'interno dell'immobile da almeno 5 anni
	Relazione relativa al degrado strutturale
	Relazione relativa al degrado architettonico

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2011
Criticità:	
Salute	Aggressione biologica provocata da muffe, presenza di colonie di animali
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Infiltrazioni d'acqua nelle murature e nelle strutture, manto di copertura con tegole mancanti o spostate, parti di fabbricato in fase di crollo incipiente
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Risalita per capillarità, efflorescenze e distacco dell'intonaco, serramenti degradati e in parte mancanti

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**



## Pericle 10/Vimercati 15

**Proprietà** Immobiliare Novarese Srl  
**Data istanza** 13/10/2020  
**PG** 395911/2020  
**Indirizzo** via Pericle 10/via Ottaviano Vimercati 15  
**Municipio** 2  
**Fg\_Mappale/i** 145\_18-21  
**Descrizione** Uffici, laboratori e officina meccanica



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Immobiliare Novarese Srl invia istanza di segnalazione per l'inserimento del compendio immobiliare all'interno del patrimonio edilizio dismesso con criticità come previsto dalla L.R. 18/2019.
Elenco allegati	Relazione tecnica con fotografie

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Non specificatamente indicato
Criticità:	
Salute	Umidità sui muri
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Strutture in stato di degrado molto avanzato e strutture orizzontali con infiltrazioni d'acqua, coperture con segni di cedimento
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Edifici in avanzato stato di degrado e fatiscenza, privi di impianti, infissi in ferro corrosi e con vetri rotti

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

Il periodo di dismissione non viene esplicitamente indicato, ma dalla documentazione presentata, in particolare dal rilievo fotografico, si rileva un degrado compatibile con un periodo di dismissione ultra quinquennale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Perussia 1

**Proprietà** Immobiliare Fontamarco Srl  
**Data istanza** 18/09/2020  
**PG** 352925/2020  
**Indirizzo** via Felice Perussia 1  
**Municipio** 5  
**Fg\_Mappale/i** 604\_2-3, 26-27, 101-102  
**Descrizione** Ex industriale/artigianale



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società proprietaria sottopone l'istanza di inserimento nell'elenco degli immobili dismessi ai sensi dell'art. 40-bis l.r. 12/2005 s.m.i., del compendio, ricorrendone tutti i presupposti. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Autorizzazione opere di bonifica del 2018
	Documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 5 anni
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Presenza di sostanze inquinanti già oggetto di interventi di bonifica
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Occupazioni abusive

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Demolizioni per opere di bonifica
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando gli alti livelli di inquinamento oggetto di indagini e bonifiche in corso con parziale demolizione dei fabbricati e i problemi di occupazioni abusive.

L'immobile risulta essere oggetto di titolo edilizio (2018) per demolizioni propedeutiche a opere di bonifica non finalizzato al recupero del compendio edilizio.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Pirelli 39

**Proprietà** Coima SGR SpA  
**Data istanza** 15/07/2020  
**PG** 267103/2020  
**Indirizzo** via Giovanni Battista Pirelli 39  
**Municipio** 9  
**Fg\_Mappale/i** 267\_213, 255  
**Descrizione** Edificio a uffici



### Istanza a seguito di avvio della parte

Sintesi dell'istanza	La Società Coima SGR SpA chiede che l'immobile sia inserito nell'elenco degli immobili dismessi con criticità in corso di compilazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia tecnica per stato degrado e dismissione
	Segnalazioni degrado dei residenti con fotografie
	Relazione tecnica strutturale con fotografie
	Perizia dismissione sottoscritta
	Atto Notarile

### Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)

Anno/periodo di dismissione	Dal 31/03/2015
Criticità:	
Salute	Cumuli di sporcizia, presenza di FAV
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Strutture e fondazioni necessitano di rinforzi e adeguamenti, presenza di ferri scoperti nelle travi dell'intradosso dell'edificio a ponte potrebbe essere causa di pericolosi distacchi sul traffico automobilistico di Via Melchiorre Gioia
Inquinamento	Presenza di MCA, FAV e serbatoi per idrocarburi dismessi
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Occupazioni abusive nei piani interrati, condizione negativa in termini di decoro e immagine in un contesto di nuovi insediamenti di qualità

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Demolizioni per opere di bonifica
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

### Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di comunicazione lavori (2020) per demolizioni propedeutiche a opere di bonifica.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Ponte Vecchio 6

**Proprietà** Germano Immobiliare Srl  
**Data istanza** 25/02/2021  
**PG** 110791/2021  
**Indirizzo** via Ponte Vecchio 6  
**Municipio** 2  
**Fg\_Mappale/i** 146\_273 parte  
**Descrizione** Edificio residenziale con ristorante (ex cascina)



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Germano Immobiliare Srl chiede che l'edificio di loro proprietà in oggetto sia individuato come immobili degradati e abbandonati da assoggettare alla disciplina dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Relazione illustrativa
	Relazione tecnica
	Perizia giurata
	Esposto per occupazione immobiliare del 26/01/2021

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2012
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Struttura in muratura deteriorata con lesioni in corrispondenza delle intersezioni murarie, coperture pericolanti per lesioni alla sottostruttura in legno, manti di copertura gravemente deteriorati
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Occupazioni abusive

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio, ex edificio rurale, dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**



## Quaranta 19

**Proprietà** Finiscot Srl  
**Data istanza** 17/09/2020  
**PG** 351778/2020  
**Indirizzo** via Bernardo Quaranta 19  
**Municipio** 5  
**Fg\_Mappale/i** 554\_343  
**Descrizione** Laboratori e residenza



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Finiscot Srl chiede che l'immobile venga individuato tra quelli definiti dall'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva atto notorio dell'amministratore unico della società proprietaria attestante la dismissione
	Dichiarazione sostitutiva atto notorio del tecnico incaricato attestante le condizioni di degrado
	Relazione riepilogativa
	Planimetria catastale e visura
	Documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 10 anni
Criticità:	
Salute	Presenza di amianto nelle coperture
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Pesanti criticità dal punto di vista statico per infiltrazioni acque meteoriche e sfondellamento dei solai
Inquinamento	Presenza di amianto nelle coperture
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Continui tentativi di insediamento o rifugio da parte di persone non autorizzate

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Richard 20/Faraday 19-21

<b>Proprietà</b>	Richard Srl (Proprietario) Abitare In Development 4 Srl (Promissaria acquirente)
<b>Data istanza</b>	09/10/2020
<b>PG</b>	394539/2020
<b>Indirizzo</b>	viale Giulio Richard 20/via Michele Faraday 19-21
<b>Municipio</b>	6
<b>Fg_Mappale/i</b>	542_126, 468-469
<b>Descrizione</b>	Ex complesso industriale



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Abitare In Development 4 Srl, in qualità di promissaria acquirente con delega della proprietà inoltra segnalazione ai fini della individuazione dell'edificio con relativa area esterna di pertinenza venga individuato tra gli immobili dismessi da oltre 5 anni con criticità commesse allo stato di forte incuria e inquinamento. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Perizia asseverata giurata con fotografie per dismissione e degrado

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2014
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Presenza diffusa di inquinanti emersa da indagine ambientale; necessità di bonifica
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Intonaci e strati di finitura presentano ammaloramenti, così come le pavimentazioni e le murature interne, con l'evidenza di crolli di controsoffitti e di porzioni di partizioni interne, piante infestanti, cumuli di detriti e sporcizia

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Demolizioni per opere di bonifica
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di titolo edilizio (2020) per demolizioni propedeutiche a opere di bonifica non finalizzato al recupero del compendio edilizio.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Rismondo 91

**Proprietà** Real Estate Srl  
**Data istanza** 21/09/2020  
**PG** 356297/2020  
**Indirizzo** via Francesco Rismondo 91  
**Municipio** 7  
**Fg\_Mappale/i** 368\_246  
**Descrizione** Costruzione incompleta



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Real Estate Srl inoltra segnalazione ai fini della individuazione dell'area con presenza di struttura incompleta e cantiere abbandonato dal 2014.
Elenco allegati	Documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 2014
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Fatiscenza delle strutture
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Impatto sul contesto circostante

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Roncaglia 8

**Proprietà** Antirion SGR SpA  
**Data istanza** 07/08/2020  
**PG** 312342/2020  
**Indirizzo** via Roncaglia 8  
**Municipio** 7  
**Fg\_Mappale/i** 431\_284  
**Descrizione** Edificio a uffici



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Antirion SGR SpA chiede che l'immobile sia inserito nell'elenco degli immobili dismessi con il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 40 bis della LR n. 12/2005 e, più specificatamente, con il riconoscimento dell'incremento del 20% della SL esistente. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Planimetrie dell'immobile
	Contratti di locazione 1991 e disdetta anticipata 2006
	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per data di dismissione - Fondazione ENPAM - 29/07/2020
	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per data di dismissione - Antirion SGR Spa - 31/07/2020
	Perizia tecnica strutturale giurata per lo stato di degrado delle strutture con fotografie dello stato di fatto - 06/08/2020
	Relazione tecnica urbanistica per analisi e valutazione dello stato di degrado con fotografie dello stato di fatto - 03/2020

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 30/08/2009
Criticità:	
Salute	Presenza di materiali di risulta e rifiuti di varia entità
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Degrado strutturale per infiltrazioni acque meteoriche e presenza di crepe per assestamenti e dilatazioni termiche
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Macchinari impiantistici degradati e vandalizzati, atti di effrazione e vandalismo

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**


La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**



## Sangro 29

**Proprietà** Camajaco Srl; Scaviter Srl  
**Data istanza** 30/09/2020  
**PG** 385606/2020  
**Indirizzo** via Sangro 29  
**Municipio** 3  
**Fg\_Mappale/i** 238\_188  
**Descrizione** Industriale, uffici e abitazioni



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	Le Società proprietarie segnalano le condizioni di dismissione e criticità in cui versa il Complesso per l'individuazione ai sensi dell'art. 40 bis della LR 12/2005. A tal fine allegano la seguente documentazione
Elenco allegati	Dichiarazione sostitutiva per dismissione
	Perizia tecnica asseverata giurata per stato dei luoghi e del degrado con documentazione fotografica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 01/02/2013
Criticità:	
Salute	Cumuli di sporcizia, vegetazione infestante
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Distacchi di finiture interne e ferri di armatura a vista causati da infiltrazioni d'acqua dalla copertura
Inquinamento	Presenza di materiali con amianto
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Occupazioni abusive

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No


**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi relativi a salute, problemi strutturali, inquinamento, e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Sapri 7/9

**Proprietà** 4C Srl  
**Data istanza** 31/08/2021  
**PG** 464742/2021  
**Indirizzo** via Sapri 7/9  
**Municipio** 8  
**Fg\_Mappale/i** 58\_91, 209; 59\_26, 60, 66-67, 79, 152, acque  
**Descrizione** Ex Enel e aree libere



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La società 4C Srl, proprietaria in parte e in parte in attesa di trasferimento, segnala le condizioni di dismissione e criticità in cui versa il Complesso per l'individuazione ai sensi dell'art. 40 bis della LR 12/2005. A tal fine allegano la seguente documentazione
Elenco allegati	Perizia tecnica asseverata giurata per stato di degrado e di dismissione
	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e regolarità edilizia

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Da oltre 2006
Criticità:	
Salute	Presenza di rifiuti
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Occupazioni abusive

Area edificata	In parte
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	Sì
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi relativi a salute, problemi strutturali, inquinamento, e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

La segnalazione ricomprende aree inedificate di cui ai mappali 91 e 209 del foglio 58 e mappali 67, 79, 152 del foglio 59.

L'immobile risulta, altresì, essere ricompreso nella fascia di rispetto del Cimitero Maggiore. vincolo considerato di inedificabilità assoluta.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Selvanesco 60

**Proprietà** Il Sasso Srl  
**Data istanza** 07/07/2020  
**PG** 255255/2020  
**Indirizzo** via Selvanesco 60  
**Municipio** 5  
**Fg\_Mappale/i** 650\_16, 21, 38-39, 41, 45, 59, 69-74  
**Descrizione** Ex industria chimica Sinteder



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Il Sasso Srl chiede che gli edifici e i terreni attigui di loro proprietà in oggetto siano individuati come immobili degradati e abbandonati da assoggettare alla disciplina dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Relazione tecnica

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dagli anni '90
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Criticità statico-strutturali causati dalla mancanza di copertura e problemi di instabilità da parziali demolizioni
Inquinamento	Necessità di bonifiche
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Occupazioni abusive con realizzazione di baracche, attività illecite

Area edificata	In parte
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	In parte

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione della parte edificata del compendio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.


Tale compendio appartiene ai territori del Parco agricolo Sud Milano e, più specificatamente, gli immobili sono ricompresi nel Piano del Settore Agricolo del Parco.

La segnalazione ricomprende aree inedificate di cui ai mappali 16, 41, 70-74, classificate come suolo agricolo o naturale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005 per i mappali 21, 38-40, 45, 59, 69.**

## Tosi 18-20

**Proprietà** Tre G Investimenti RE.O.CO. Srl  
**Data istanza** 15/10/2020  
**PG** 402318/2020  
**Indirizzo** via Franco Tosi 18-20  
**Municipio** 6  
**Fg\_Mappale/i** 518\_215  
**Descrizione** Commerciale (ex concessionaria automobili)



### Istanza a seguito di avvio della parte

Sintesi dell'istanza	La società "Ponti S.r.l." promissaria acquirente munita di mandato da parte della proprietà segnala le condizioni di dismissione e criticità in cui versa il Complesso per l'individuazione ai sensi dell'art. 40 bis della LR 12/2005 A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Documentazione fotografica Perizia tecnica asseverata giurata per stato di degrado

### Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)

Anno/periodo di dismissione	Dal 2015
Criticità:	
Salute	Presenza di rifiuti, scarti e detriti, serbatoi a gasolio
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Infiltrazioni d'acqua, copertura in parte mancante, cedimenti localizzati
Inquinamento	Necessità di analisi del suolo, rifiuti speciali e serbatoi da bonificare
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Vegetazione infestante, componenti edilizie e impiantistiche in stato di abbandono con decadimento di tutte le finiture, occupazioni abusive

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

### Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE


La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali, inquinamento e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**



## Villoresi 13

**Proprietà** Antirion SGR SpA  
**Data istanza** 07/08/2020  
**PG** 312377/2020  
**Indirizzo** via Eugenio Villoresi 13  
**Municipio** 6  
**Fg\_Mappale/i** 518\_215  
**Descrizione** Edificio a uffici



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	La Società Antirion SGR SpA chiede che l'immobile sia inserito nell'elenco degli immobili dismessi, con il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 40 bis della LR n. 12/2005 e, più specificatamente, con il riconoscimento dell'incremento del 20% della SL esistente. A tal fine allega la seguente documentazione.
Elenco allegati	Planimetrie dell'immobile
	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per data di dismissione - Fondazione ENPAM
	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per data di dismissione - ANTIRION SGR Spa
	Perizia tecnica strutturale asseverata giurata per lo stato di degrado delle strutture con fotografie dello stato di fatto
	Relazione tecnica urbanistica per analisi e valutazione dello stato di degrado con fotografie dello stato di fatto

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Dal 30/06/2009
Criticità:	
Salute	Pessime condizioni igieniche causate da usi impropri e ingresso di volatili, presenza di muffe ed efflorescenze
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Degrado strutturale per corrosione armature, sfondellamento delle pignatte e infiltrazioni d'acqua
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Effrazioni, intrusioni non autorizzate e atti di vandalismo, incoerenza con la qualità del tessuto circostante

Area edificata	Sì
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	Sì
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	Demolizioni per opere di bonifica
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'edificio dando evidenza alle criticità di cui all'art. 40 bis, in particolare evidenziando problemi riferiti a salute, problemi strutturali e di degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.

L'immobile risulta, altresì, essere oggetto di comunicazione lavori (2020) per demolizioni propedeutiche a opere di bonifica.

**La segnalazione può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

## Zoia 46

**Proprietà** Andenna Elio; Chiusano Fabio; Manara Paola;  
Comune di Milano\*  
**Data istanza** 06/10/2020  
**PG** 384333/2020  
**Indirizzo** via Fratelli Zoia 46  
**Municipio** 7  
**Fg\_Mappale/i** 332\_44, 348\*, 433\*, 435-436\*, 480  
**Descrizione** Area con autorimessa interrata e aree a verde



**Istanza a seguito di avvio della parte**

Sintesi dell'istanza	Gli istanti presentano proposta per il recupero di immobili di loro proprietà, unitamente a immobili di terzi e di proprietà comunali, da assoggettare alla disciplina dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005. A tal fine allegano la seguente documentazione.
Elenco allegati	Relazione illustrativa
	Documentazione fotografica
	Proposta progettuale

**Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, Punto n. 3)**

Anno/periodo di dismissione	Non specificatamente indicato
Criticità:	
Salute	Non specificatamente indicate
Sicurezza idraulica	Non specificatamente indicate
Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	Non specificatamente indicate
Inquinamento	Non specificatamente indicate
Degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale	Spazio verde incolto e abbandonato

Area edificata	In parte
Immobili interamente dismessi o dismessi per parti strutturalmente autonome (cielo-terra)	No
Immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso	No
Immobili già oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate	No

**Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)**

Immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria	No
Immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta	No
Immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della LR n. 31/2014	No

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La documentazione illustra la condizione dell'area libera alla quota di superficie evidenziando il degrado ambientale, senza indicazioni in merito alla porzione edificata nell'interrato, che non appare dismessa.

Tale compendio risulta, quindi, privo delle condizioni di dismissione della parte edificata.

L'istanza, inoltre, propone un progetto che prevede una nuova edificazione in superficie, senza allegare le necessarie deleghe per la presentazione della proposta di intervento per le porzioni che non sono di proprietà.

**La segnalazione non può ritenersi idonea per l'individuazione dell'immobile come "patrimonio edilizio dismesso con criticità" ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.**

**Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.**

**RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA**

**ALLEGATO C**

**SCHEDE ISTRUTTORIE DEGLI IMMOBILI INDIVIDUATI DAL PGT COME "EDIFICI ABBANDONATI E DEGRADATI" E NON OGGETTO DI SEGNALAZIONE**

IL DIRETTORE  
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  
Arch. Marino Bottini  
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE  
AREA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
Arch. Marco Porta  
(f.to digitalmente)

## PREMESSA

La mappatura degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, avviata nel 2014, presenti sul territorio del Comune di Milano, ha rappresentato una prima fase conoscitiva di un lavoro più ampio di analisi del territorio cittadino, con la finalità di rigenerare e ricucire il tessuto urbano della città esistente. Sono stati presi in esame i casi di inutilizzo e degrado di interi immobili e aree o interruzioni dei lavori di cantieri che rappresentano situazioni note, spesso in essere da anni e di impatto sui quartieri e sui cittadini che vi abitano.

Gli immobili abbandonati e dismessi diventano un elemento prioritario nell'attuazione della rigenerazione diffusa del patrimonio edilizio esistente per arginare aspetti di degrado urbano e sociale, valorizzando il capitale fisico-sociale esistente all'interno del processo di formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio per Milano 2030, nel quale, più specificatamente all'interno del Piano delle Regole, trovano una propria disciplina all'art. 11 delle Norme di attuazione e individuazione nella tav. R.10 *"Carta del consumo di suolo"*, antecedentemente all'introduzione dell'art. 40 bis nella LR n. 12/2005.

Nel presente documento viene riportata la tabella contenente l'elenco degli immobili individuati dal PGT come "edifici abbandonati e degradati" del Piano delle Regole non oggetto di segnalazione per l'individuazione di patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi del citato art. 40 bis.

La tabella è strutturata in modo da contenere le seguenti informazioni:

- Municipio di appartenenza;
- Codice identificativo presente nella tav. R.10;
- Dati catastali;
- Criteri di individuazione così come espressi nella Relazione tecnico-istruttoria al punto n. 3;
- Motivi di esclusione ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis;
- Considerazioni conclusive;
- Esito dell'individuazione entro il patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005.

Per lo stato di dismissione si ritengono tali immobili già dismessi da almeno un anno dall'entrata in vigore della LR n. 11/2021 in quanto inseriti nel PGT vigente già nel 2019, anno di approvazione del Piano. L'istruttoria tecnica è stata effettuata verificando i presupposti di cui al punto 3 della Relazione tecnico-istruttoria sulla base delle informazioni disponibili entro il mese di ottobre 2021.

In merito ai motivi di esclusione ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 40 bis, nelle schede vengono segnalati i soli casi in cui l'intero immobile o gran parte di esso ricada in ambiti con vincoli di inedificabilità assoluta.

Tale istruttoria si conclude con la valutazione in ordine alla idoneità della segnalazione per l'individuazione dell'immobile come *"patrimonio edilizio dismesso con criticità"* ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005 nell'ultima colonna con la locuzione di immobile "idoneo" o "non idoneo".

Per gli immobili individuati come idonei gli interventi potranno essere realizzati usufruendo degli incrementi volumetrici e in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti adottati e ai regolamenti edilizi, fatte le norme statali e quelle sui requisiti igienico sanitari, esclusivamente se non ricadenti negli ambiti di esclusione di cui al punto 2.1 e riportati cartograficamente nell'Allegato A della Relazione.

Nell'istruttoria dei procedimenti edilizi, segnalazioni, certificazioni e istanze ai sensi dell'art. 40 bis, si dovrà procedere alla puntuale verifica della permanenza delle condizioni di dismissione e delle criticità di cui al punto 3 per l'effettiva applicazione delle disposizioni previste dalla norma regionale e dalla presente delibera.

Agli immobili ricompresi nella tav. R.10 privi dei requisiti per essere individuati ai sensi dell'art. 40 bis della LR n. 12/2005 continuerà ad applicarsi la disciplina relativa all'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, almeno fino all'aggiornamento della citata tavola che avverrà con Determina Dirigenziale, così come disposto dal comma 2 dell'art. 11.

**IMMOBILI ABBANDONATI E DEGRADATI INDIVIDUATI NELLA TAV. R.10 NON OGGETTO DI SEGNALAZIONE**

Municipio	Codice	Indirizzo	Fg	Mappale	Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, punto n. 3)	Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	ESITO
1	A464	VIA LAMARMORA ALFONSO 23-27	478	24, 25	Immobile dismesso con criticità oggetto di demolizioni parziali	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
1	A59	VIA FANTI MANFREDO 19 / VIA PACE 10	439	185	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
1	A647	VIA LAMARMORA 8/12 (già 10)	477	239 parte	Immobile oggetto di titolo edilizio condizionato con atto d'obbligo finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di convenzionamento efficace	Immobile non idoneo
1	A648	VIA ALFIERI 7	310	213	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
1	A650	VIA BANDELLO 22 / Via GIAN BATTISTA VICO 9	433	2 parte	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile con lavori in corso	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
1	A651	VIA SANTA MARIA PODONE 1	388	135	Immobile in uso in parte	No	Immobile non completamente dismesso	Immobile non idoneo
1	S522	VIA SAN CALOCERO 9/A	435	112, 271	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
2	A121	VIA OROPA 4	238	288, 289, 290, 83	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	A387	VIA FLUMENDOSA 19	150	615, 526, 527, 525	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	A393	VIA ASIAGO 72	148	253, 252	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile con lavori in corso	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
2	A431	VIA GIACOSA GIUSEPPE 66	200	75, 78, 70	Immobile oggetto di comunicazione di lavori non finalizzati al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	A437	VIA TEOCRITO 10 / VIA ARISTOTELE 33-35	146	351, 6, 5, 4	Immobile incluso nel fondo immobiliare Comune di Milano I	No	Immobile incluso in un processo di valorizzazione pubblica	Immobile non idoneo
2	A438	VIA IGLESIAS 41	148	256, 257, 500	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile con lavori in corso	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
2	A439	VIA PARUTA PAOLO 40	203	206	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
2	A440	VIA IGLESIAS 23	148	239 parte	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	A443	VIA ALGHERO 12	146	313	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
2	A449	VIA FORTEZZA 27	56	241, 504, 506, 507	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	A450	VIA ANDOLFATO EZIO 12	83	215 parte	Immobile oggetto di titolo edilizio non finalizzato al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	A452	VIA DE MARCHI EMILIO 64	143	248	Immobile dismesso con criticità	Immobile ricompreso in fascia di rispetto del cimitero Greco	Immobile completamente ricompreso in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta	Immobile non idoneo
2	A453	VIA ROMANI FELICE 7	194	60	Immobile dismesso con criticità	Immobile ricompreso in fascia di rispetto del cimitero Greco	Immobile completamente ricompreso in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta	Immobile non idoneo
2	A469	VIA TOGNAZZI UGO snc	85	46	Immobile oggetto di pianificazione attuativa approvata e oggetto di titolo edilizio in corso	No	Immobile soggetto a specifica disciplina ai sensi dell'art. 11 c. 4 delle NA del Piano delle Regole e di opere edilizie in corso	Immobile non idoneo
2	A474	VIA CIRENEI LUIGI 4	146	124, 125, 122, 121	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo



Municipio	Codice	Indirizzo	Fg	Mappale	Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, punto n. 3)	Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	ESITO
2	A487	VIA LIVRAGHI GIOVANNI 19	83	208, 207	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	A587	VIA ERODOTO 16	144	62, 70, 71, 72, 73, 74, 75	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
2	A589	VIA GIOVANNI MELI 26	149	233, 235	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	A590	VIA GIULIETTI 9	151	87	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	A603	VLE MONZA 241 / Via FRATELLI BRESSAN 7-9	145	610, 611	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile con lavori parzialmente ultimati	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
2	A90	VIA SAMMARTINI GIOVANNI BATTISTA 55 / Via RAFFAELE PARRAVICINI 3	230	73, 163	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	S514	VIA CAVEZZALI FRANCESCO 11	201	193, 194	Immobile oggetto di comunicazione di lavori non finalizzati al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	S531	VIA ANGELO MOSSO 4	235	81, 82	Immobile oggetto di procedimento di recupero a destinazione vincolata a fini pubblici	No	Immobile incluso in un processo di valorizzazione pubblica	Immobile non idoneo
2	S532	VIA BREDI ERNESTO 41	106	12 parte	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
2	S572	VIA ROVETTA GEROLAMO 32	199	137, 136	Immobile recuperato e in uso	No	Immobile recuperato e in uso	Immobile non idoneo
3	A102	VIA OSLAVIA 27 già VIA ARRIGHI CLETTO 11	322	36 (parte)	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
3	A104	VIA OSLAVIA 1, 5, 7, 9 (già 1)	280	201, 202, 316	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
3	A351	VIA MAIOCCHI ACHILLE 13	316	370	Immobile non in piena disponibilità della proprietà	No	Disposizioni del PGT sospese ai sensi dell'art. 11 c. 5 delle NA del Piano delle Regole	Immobile escluso dall'individuazione ai sensi dell'art. 40 bis
3	A456	VIA AQUILA snc	360	150 parte, 155 parte, 151	Immobile dismesso con criticità oggetto di demolizioni parziali	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
3	A478	VIA ARRIGHI CLETTO 4	322	10	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
3	A479	VIA SBODIO GAETANO 4	280	166, 354, 353 parte	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
3	A480	VIA SBODIO GAETANO 14	280	132	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
3	A481	VIA SBODIO GAETANO 16	280	133, 255, 245	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
3	A482	VIA SBODIO GAETANO 24	280	130	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
3	A485	VIA SBODIO GAETANO 41	280	47, 46	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
3	A486	VIA FOLLI EGIDIO 30	280	50, 14, 51, 338, 336, 48, 368, 369, 370, 48, 49	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
3	A640	VIA SBODIO GAETANO 18	280	19, 20, 21, 285, 286, 287, 284	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
3	A641	VIA FOLLI EGIDIO 45	281	39	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
3	A642	VIA FOLLI EGIDIO 57	281	95	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
3	A643	VIA FOLLI EGIDIO 32/A	280	54 parte	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
3	A645	VIA PRIORATO 7	321	213	Immobile oggetto di titolo edilizio non finalizzato al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo

Municipio	Codice	Indirizzo	Fg	Mappale	Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, punto n. 3)	Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	ESITO
3	A646	VIA SAN FAUSTINO 7	359	39, 121, 122, 123	Immobile oggetto di comunicazione di lavori non finalizzati al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
3	A652	VIA CONTE ROSSO 20	280	109	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
4	A115	CSO VENTIDUE MARZO 14	440	155	Immobile oggetto di titolo edilizio condizionato con atto d'obbligo finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
4	A124	VIA BONFADINI ROMUALDO 107	535	144P, 145	Area allo stato attuale inedificata in quanto già oggetto di demolizione totale	No	Immobile privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità"	Immobile non idoneo
4	A195	VIA BONCOMPAGNI CARLO 61	561	206, 118-122	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
4	A200	VIA MECENATE 84	536	17, 86, 138, 18, 165, 166	Immobile in parte oggetto di demolizione e in parte in uso	No	Area libera per avvenuta demolizione dell'immobile in parte e immobile in uso per l'altra parte	Immobile non idoneo
4	A201	VIA DIONE CASSIO 6-8-10-12	535	228, 391, 396	Immobile in parte oggetto di demolizione e in parte in uso	No	Area libera per avvenuta demolizione dell'immobile in parte e immobile in uso per l'altra parte	Immobile non idoneo
4	A221	VIA SIGIERI GOFFREDO 24	481	127	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
4	A226	VIA HAJECH CAMILLO 30	394	317	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
4	A227	VIA LATTANZIO 2/4	530	402	Immobile recuperato e in uso	No	Immobile recuperato e in uso	Immobile non idoneo
4	A236	VIA GAGGIA PIETRO 5	561	253	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile e oggetto di convenzionamento efficace	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso e oggetto di convenzionamento	Immobile non idoneo
4	A238	VIA TOFFETTI VINCENZO 90-92-94	560	109	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
4	A245	VIA MALIPIERO GIANFRANCO snc	488	89 parte, 82, 81 parte, 88, 96 parte, 41 parte, 95 parte, 148, 147	Immobile oggetto di convenzionamento per la realizzazione di residenze universitarie con finanziamenti regionali	No	Immobile oggetto di convenzionamento efficace	Immobile non idoneo
4	A255	VIA DEI PESTAGALLI 1-3-5/VIA BONFADINI 34	534	49, 50	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
4	A258	VIA FREIKOFEL 26	616	141	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile e oggetto di convenzionamento efficace	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso e oggetto di convenzionamento	Immobile non idoneo
4	A262/Parte 1	VIA MEDICI DEL VASCHELLO GIACOMO 40	562	129, 11, 72, 77	Immobile oggetto di sospensione TAR per quanto disposto dalla delibera di approvazione del vigente PGT in merito all'individuazione e all'applicazione della disciplina degli immobili dismessi	No	In attesa dell'esito del ricorso	Immobile escluso dall'individuazione ai sensi dell'art. 40 bis
4	A262/Parte 2	VIA MEDICI DEL VASCHELLO GIACOMO 40	562	139-140, 200	Area inedificata	No	Immobile privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità"	Immobile non idoneo
4	A264	VIA TOFFETTI VINCENZO 121	560	144, 98 parte, 42	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
4	A265	VIA BONFADINI ROMUALDO 38 (già 40)	534	115, 53, 62	Area inedificata in parte e immobile oggetto di titolo finalizzato al recupero dell'impianto per altra parte	No	Immobile in parte privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio", e oggetto di opere di recupero per altra parte	Immobile non idoneo
4	A268/Civ. 14	VIA MEDICI DEL VASCHELLO GIACOMO 14	562	96	Immobile oggetto di sospensione TAR per quanto disposto dalla delibera di approvazione del vigente PGT in merito all'individuazione e all'applicazione della disciplina degli immobili dismessi	No	In attesa dell'esito del ricorso	Immobile escluso dall'individuazione ai sensi dell'art. 40 bis
4	A268/Civ. 6	VIA MEDICI DEL VASCHELLO 6 (già 14)	562	35, 90, 36, 37	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo

Municipio	Codice	Indirizzo	Fg	Mappale	Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, punto n. 3)	Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	ESITO
4	A269	VIA MEDICI DEL VASCELLO GIACOMO snc	562	182	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
4	A271	VIA OGLIO 8	558	288	Immobile oggetto di convenzionamento per la realizzazione di residenze universitarie con finanziamenti regionali	No	Immobile oggetto di convenzionamento efficace	Immobile non idoneo
4	A421	VLE UMBRIA 126	442	14, 13	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
4	A427	VIA ARDIGO' ROBERTO 13	396	66, 156, 155	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
4	A428	VIA ARDIGO' ROBERTO 17	396	246, 55	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
4	A459	VIA FILIPPINO DEGLI ORGANI 6	482	268, 267, 181, 281, 182, 176, 177	Area ineditata in parte e immobile dismesso con criticità per altra parte	Immobile ricompreso tra le "aree a verde di progetto (pertinenze indirette)" e la parte edificata è inoltre ricompresa per gran parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua principale Annoni Melzi	Immobile in parte privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio", e completamente ricompreso in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta	Immobile non idoneo
4	A586	VIA MEDICI DEL VASCELLO 26, 36	562	84, 98, 99, 100, 102, 122, 126	Immobile oggetto di comunicazione di lavori non finalizzati al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
4	A653	VIA TERTULLIANO 65	531	31, 29, 87, 172	Area ineditata in parte e immobile dismesso con criticità per altra parte	No	Immobile in parte privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio", e per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità per altra parte	Immobile idoneo in parte
4	R230	VIA MASPERO PAOLO 19	485	34, 68, 52, 63, 69, 35, 33, 13, 26, 19, 12, 62, 61, 60, 59, 58, 56, 55, 54, 53	Immobile oggetto di bando per progetti di rigenerazione ambientale e urbana	No	Immobile incluso in un processo di valorizzazione pubblica	Immobile non idoneo
4	S523	VIA RAVENNA 30	584	117	Immobile incluso nel fondo immobiliare Comune di Milano II	No	Immobile incluso in un processo di valorizzazione pubblica	Immobile non idoneo
4	S528	VIA DON BOSCO 5 (già 9/6)	556	363, 364, 132, 133, 130	Immobile recuperato	No	Immobile recuperato	Immobile non idoneo
4	S566	VIA SILE 8	558	307	Immobile recuperato e in uso	No	Immobile recuperato e in uso	Immobile non idoneo
4	S570	VIA CASSINIS GIOVANNI BATTISTA 76	616	10, 8, 9	Immobile recuperato e in uso	No	Immobile recuperato e in uso	Immobile non idoneo
5	A116	VIA NEERA ANNA 18	602	105, 106, 107, 108, 109	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
5	A128	VIA AMIDANI VINCENZO 15-17-19	631	60, 61, 67, 68, 69	Immobile oggetto di comunicazione di lavori non finalizzati al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
5	A140	VIA RIPAMONTI GIUSEPPE 42	527	307, 319	Immobile oggetto di comunicazione di lavori non finalizzati al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
5	A194	VLE ORTLES 58	554	52	Immobile recuperato	No	Immobile recuperato	Immobile non idoneo
5	A301	VIA RUTILIA 32 (già 34)	550	41	Area ineditata oggetto di titolo edilizio per nuova costruzione con lavori in corso	No	Immobile oggetto di opere edilizie in corso	Immobile non idoneo
5	A310	VIA PASSO PORDOI 14	582	202	Immobile recuperato	No	Immobile recuperato	Immobile non idoneo
5	A313	VIA PIZZI GIAN FRANCESCO 5	554	249, 245, 327	Immobili oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile con lavori in corso	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
5	A375	VIA SANT'ABBONDIO snc / VIA DEI MISSAGLIA 34	928	9	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
5	A394	VIA BAZZI CARLO 12	548	11, 331, 12, 8, 9, 10	Immobile non in piena disponibilità della proprietà	No	Disposizioni del PGT sospese ai sensi dell'art. 11 c. 5 delle NA del Piano delle Regole	Immobile escluso dall'individuazione ai sensi dell'art. 40 bis
5	A395	VIA DELL'ASSUNTA 67	583	128	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo

Municipio	Codice	Indirizzo	Fg	Mappale	Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, punto n. 3)	Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	ESITO
5	A601	VIA VAIANO VALLE 43	611	15, 16, 18, 19, 61, 62	Immobile dismesso con criticità, su suolo urbanizzato ricompreso nel Parco Agricolo Sud Milano e nel Piano del settore agricolo del Parco	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
5	A654	VIA CAMPAZZINO 12	581	121, 122, 123, 124, 187, 188	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
5	R306	VIA RIPAMONTI GIUSEPPE 137 A	554	55	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile con lavori in corso	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
5	R390	VIA SANT'ARIALDO 90	675	3, 4, 28 parte, 29, 30	Immobile dismesso con criticità, su suolo urbanizzato ricompreso nel Parco Agricolo Sud Milano e nel Piano del settore agricolo del Parco	Immobile ricompreso nella fascia di rispetto del cimitero di Chiaravalle	Immobile completamente ricompreso in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta	Immobile non idoneo
5	S503	VIA GRATOSOGLIO 63	665	23 parte	Area inedificata	No	Immobile privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità"	Immobile non idoneo
5	S504	VIA GRATOSOGLIO 65	665	21	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
5	S533	VIA TANTARDINI ANTONIO 4	522	218, 217 parte, 219, 220	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
6	A378	VIA SALAMANCA 7	576	304, 120	Area inedificata in parte e immobile dismesso con criticità per altra parte	No	Immobile in parte privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio", e per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità per altra parte	Immobile idoneo in parte
6	A381	VIA MANFREDONIA 4	570	253 parte	Immobile recuperato	No	Immobile recuperato	Immobile non idoneo
6	A401	VIA ARZAGA 20	426	91	Immobile dismesso privo di criticità, in quanto oggetto di corretta manutenzione	No	Immobile dismesso privo di condizioni di abbandono e criticità	Immobile non idoneo
6	A462	VIA COTTOLENGO SAN GIUSEPPE 31	543	42, 47, 43, 44, 45, 46	Immobile oggetto di titolo edilizio condizionato con atto d'obbligo finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di convenzionamento efficace	Immobile non idoneo
6	A468	VIA METAURO 9-29	513	498	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile con lavori in corso	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
6	A472	VIA WATT GIACOMO 44-46	515	312, 315, 313, 316	Immobile oggetto di titolo edilizio non finalizzato al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
6	A598	VIA SIMONE MARTINI 3 - 5	544	278, 281	Immobile oggetto di titolo edilizio condizionato con atto d'obbligo finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di convenzionamento efficace	Immobile non idoneo
6	A602	VIA VALSOLDA 19	546	312	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
6	R130	VIA GNOCCHI VIANI OSVALDO 2	471	91, 92	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
6	S527	VIA PESTO 1	514	190, 452	Immobile oggetto di pianificazione attuativa approvata	No	Immobile soggetto a specifica disciplina ai sensi dell'art. 11 c. 4 delle NA del Piano delle Regole	Immobile non idoneo
6	S563	VLE LIGURIA 21	520	292	Area allo stato attuale inedificata in quanto già oggetto di demolizione totale	Immobile destinato ad "area a verde da realizzare o valorizzare" nell'"Ambito tra Naviglio Grande e Pavese" a tutela paesaggistica	Immobile privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità", ricadente in ambito a inedificabilità assoluta	Immobile non idoneo
7	A377	VIA RISMONDO FRANCESCO 124	368	613, 789, 788, 807 parte	Immobile recuperato e in uso	No	Immobile recuperato e in uso	Immobile non idoneo
7	A488	VIA RICCIARELLI DANIELE 11	379	16	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
7	A591	VIA MURILLO 4, 6	302	496, 497, 499	Immobile oggetto di titolo edilizio condizionato con atto d'obbligo finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di convenzionamento efficace	Immobile non idoneo
7	A596	VIA PONTE DEL GIUSCANO 20	163	227 parte, 695 parte, 694 parte	Immobile oggetto di titolo edilizio non finalizzato al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo

Municipio	Codice	Indirizzo	Fg	Mappale	Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, punto n. 3)	Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	ESITO
7	A76	VIA CECCHI ANTONIO 18 / VIA COSTANZA 18	431	248	Immobile oggetto di titolo edilizio condizionato con atto d'obbligo finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di convenzionamento efficace	Immobile non idoneo
8	A191	VIA STEPHENSON GIORGIO 79 (già 81)	28	69, 54, 61, 53 parte	Immobile soggetto a piano attuativo obbligatorio con specifici accordi da sottoscrivere che coinvolgono altri ambiti per l'attuazione	No	Immobile vincolato a specifici accordi di cessioni di aree e di trasferimento di diritti edificatori	Immobile non idoneo
8	A192	VIA STEPHENSON GIORGIO 80, 82	28	122	Immobile soggetto a piano attuativo obbligatorio con specifici accordi da sottoscrivere che coinvolgono altri ambiti per l'attuazione	No	Immobile vincolato a specifici accordi di cessioni di aree e di trasferimento di diritti edificatori	Immobile non idoneo
8	A270	VIA BRUNETTI ANGELO 16, 26, 32	61	211, 210, 199, 216, 217, 201, 200, 218, 219	Area allo stato attuale inedificata in quanto già oggetto di demolizione totale	No	Immobile privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità"	Immobile non idoneo
8	A285	VIA MONTE ROSA 64	303	187, 138, 327	Immobile recuperato e in uso	No	Immobile recuperato e in uso	Immobile non idoneo
8	A328	VIA PALIZZI FILIPPO 86	60	236 parte	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
8	A346	VIA MONTANELLI GIUSEPPE 5	91	370 parte, 248, 306, 280	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
8	A349	VIA ORIANI BARNABA 60	91	127, 113, 111, 392 parte, 391, 139 parte	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile e oggetto di convenzionamento efficace	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso e oggetto di convenzionamento	Immobile non idoneo
8	A382	VIA CATULLO 9	180	286, 283, 282, 284	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
8	A402	VIA DAIMLER GOTTLIEB WILHELM 2	57	65	Immobile oggetto di pianificazione attuativa approvata	No	Immobile soggetto a specifica disciplina ai sensi dell'art. 11 c. 4 delle NA del Piano delle Regole	Immobile non idoneo
8	A585	VLE CERTOSA 177	180	279	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
8	A588	VIA GIOVANNI BARRELLA 6	60	301	Immobile oggetto di comunicazione di lavori non finalizzati al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
8	A593	VIA NEGROTTO 40	93	120, 35, 31	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
8	A597	VIA PRIVATA GADAMES 90	90	416	Immobile in uso	No	Immobile in uso	Immobile non idoneo
8	A599	VIA TRAPANI 7	91	105, 112	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
8	A600	VIA TRAPANI 8	91	103	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
8	A69/Civ. 18	PLE ACCURSIO FRANCESCO 18 (già 20)	182	328, 330	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
8	R348	VIA GIOVANNI DA UDINE 38, 40	124	27	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
8	S508	VIA GRASSI GIOVANNI BATTISTA 93	7	39, 220, 221, 222, 223, 224, 225	Area allo stato attuale inedificata in quanto già oggetto di demolizione totale	No	Immobile privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità"	Immobile non idoneo
8	S515	VIA BOLLA 26-28-30-32-34-36-38-40-42	119	24, 29	Immobile in uso e oggetto di finanziamenti regionali per interventi di riqualificazione	No	Immobile non completamente dismesso e incluso in un processo di valorizzazione pubblica	Immobile non idoneo
8	S565	VLE CERTOSA 155	180	339	Immobile oggetto di comunicazione di lavori non finalizzati al recupero dell'intero immobile	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
9	A105	VIA BOVISASCA 65	67	155	Area allo stato attuale inedificata in quanto già oggetto di demolizione totale	No	Immobile privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità"	Immobile non idoneo
9	A131	PLE LUGANO 21, 23	185	257	Area allo stato attuale inedificata in quanto già oggetto di demolizione totale e soggetto a piano attuativo obbligatorio dal PGT	No	Immobile privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità"	Immobile non idoneo

Municipio	Codice	Indirizzo	Fg	Mappale	Criteri di individuazione (Relazione tecnico-istruttoria, punto n. 3)	Motivi di esclusione (ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis)	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	ESITO
9	A196	VIA COSENZ ENRICO 65 (già 63) / Via ANTON FRANCESCO GRAZZINI 10	95	70 parte, 284, 283	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
9	A274	VIA COZZI ROBERTO 42	106	57 parte, 53 parte	Immobile recuperato e in uso	No	Immobile recuperato e in uso	Immobile non idoneo
9	A275	VIA TERRUGGIA GIOVANNI 11	76	83, 84 parte, 82	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile con lavori in corso	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
9	A278	VIA CAIANELLO 13	132	70, 324, 69, 68	Immobile oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile con lavori in corso	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
9	A300	VIA TREVÌ snc	98	75	Immobile dismesso con criticità	Immobile interamente abusivo	Immobile abusivo	Immobile non idoneo
9	A369	VIA BRUNI LEONARDO 9	132	264, 76, 263, 75	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
9	A404	VIA DE STAEL GERMANA 6	134	15	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
9	A405/Est	VIA SENIGALLIA 6	17	176	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
9	A412	VIA PEDRONI LISIADE 28	69	113, 133, 115, 114, 112, 134, 111	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
9	A416	VIA CONTE VERDE 10	134	155, 154, 153, 369	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
9	A424	VIA VALTELLINA 29	187	462	Immobile recuperato e in uso	No	Immobile recuperato e in uso	Immobile non idoneo
9	A425	VIA CANNERO 7	137	10, 5, 9, 13, 216, 217	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
9	A592	VIA MONTALBINO 9/2	190	129, 248	Area allo stato attuale inedificata in quanto già oggetto di demolizione totale	No	Immobile privo di edifici, non ricompreso nella definizione di "patrimonio edilizio dismesso con criticità"	Immobile non idoneo
9	A595	VIA PASTA 39	42	36, 39, 54, 55	Immobile in area edificata ricompresa nel Parco Nord Milano oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
9	A606	VIA COSENZ ENRICO 28	67	50, 52	Immobili oggetto di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'immobile con lavori in corso	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso	Immobile non idoneo
9	A619	VIA PESARO 50	17	133	Immobile soggetto a piano attuativo obbligatorio con specifici accordi da sottoscrivere che coinvolgono altri ambiti per l'attuazione	No	Immobile vincolato a specifici accordi di cessioni di aree e di trasferimento di diritti edificatori	Immobile non idoneo
9	A620	VIA PESARO 50	17	23	Immobile soggetto a piano attuativo obbligatorio con specifici accordi da sottoscrivere che coinvolgono altri ambiti per l'attuazione	No	Immobile vincolato a specifici accordi di cessioni di aree e di trasferimento di diritti edificatori	Immobile non idoneo
9	A621	VIA PESARO 50	17	22	Immobile soggetto a piano attuativo obbligatorio con specifici accordi da sottoscrivere che coinvolgono altri ambiti per l'attuazione	No	Immobile vincolato a specifici accordi di cessioni di aree e di trasferimento di diritti edificatori	Immobile non idoneo
9	A622	VIA PESARO 50	17	32	Immobile soggetto a piano attuativo obbligatorio con specifici accordi da sottoscrivere che coinvolgono altri ambiti per l'attuazione	No	Immobile vincolato a specifici accordi di cessioni di aree e di trasferimento di diritti edificatori	Immobile non idoneo
9	S492	VIA SCARSELLINI ANGELO snc	71	6	Immobile dismesso con criticità	No	Immobile per il quale permangono le condizioni di abbandono e le criticità	Immobile idoneo
9	S530	VIA PASSERINI GIAN BATTISTA 13	75	196 parte	Immobile oggetto di convenzionamento e di titolo edilizio finalizzato al recupero dell'intero immobile	No	Immobile oggetto di opere di recupero in corso e oggetto di convenzionamento	Immobile non idoneo

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

**Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.**

Numero progressivo informatico:

**PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA**

*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000*

**FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  
Arch. Marino Bottini

IL DIRETTORE DELL'AREA  
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
Arch. Marco Porta

Firmato digitalmente da MARCO PORTA in data 10/12/2021, MARINO BOTTINI in data 10/12/2021

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE  
OGGETTO: Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis  
della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

Numero progressivo informatico: 3427

**Direzione Bilancio e Partecipate**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000*

*Non dovuto*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 10/12/2021





## SEGRETERIA GENERALE

**Oggetto:** Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.  
Numero progressivo informatico 3427/2021

### IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale indicata in oggetto;

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dal Direttore dell'Area Pianificazione Urbanistica Generale e dal Direttore dello Sportello Unico per l'Edilizia, da ritenersi assorbenti della regolarità amministrativa dell'istruttoria e della relativa conformità a legge, dei passaggi procedurali/istruttori condotti e della documentazione pedepedeutici alla proposta medesima;

Visto l'art. 40bis della L.R. n. 12/2005 che prevede: *“I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano, entro il 31 dicembre 2021, gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, da almeno un anno risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale”;*

Visto che il citato articolo prevede, inoltre, che: *“I comuni, entro il 31 dicembre 2021, possono individuare, mediante deliberazione del consiglio comunale, gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del presente articolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica, comunque ulteriori rispetto a eventuali regole morfologiche previste negli strumenti urbanistici, che nel concreto dimostrino l'insostenibilità degli impatti generati da tali disposizioni rispetto al contesto urbanistico ed edilizio in cui si collocano gli interventi”;*

Considerato che resta attratta nella competenza tecnica del Direttore dell'Area Pianificazione Urbanistica Generale e del Direttore dello Sportello Unico per l'Edilizia - e pertanto esula dal presente scrutinio di legittimità - la valutazione, contenuta nella allegata Relazione tecnico-istruttoria e nelle schede di cui agli allegati B e C, in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 40bis, comma 1, della L.R. n. 12/2005, per gli immobili individuati dalla proposta in oggetto, nonché la sussistenza delle ragioni di tutela paesaggistica, come meglio esplicitate nella Relazione tecnico-istruttoria al punto 2.1, ritenute idonee a giustificare l'esclusione degli ambiti territoriali indicati in proposta

dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del citato articolo 40 bis;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;

Ritenuta sussistente la competenza dell'organo consiliare a deliberare al riguardo;

Esprime

**PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE**

Nei limiti indicati.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr. Fabrizio Dall'Acqua**

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 10/12/2021

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. \_108\_ DEL 20/12/2021**

**LA PRESIDENTE**  
**Elena Buscemi**  
**Firmato digitalmente**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO**  
**Mariangela Zaccaria**  
**Firmato digitalmente**

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO**  
**Mariangela Zaccaria**  
**Firmato digitalmente**



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 18/02/2022**

AREA SPORT E ATTRATTIVITÀ

Numero proposta: 351

**OGGETTO: Integrazione e parziale modifica della determinazione delle tariffe comunali, relative alla disciplina sportiva del "padel".**

**Il presente provvedimento non comporta spesa.**

**Immediatamente eseguibile.**

L'Anno duemilaventidue, il giorno diciotto, del mese di febbraio, alle ore 11:02, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

- Il Vice Sindaco Scavuzzo Anna, in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino;
- il Segretario Generale Dall'Acqua Fabrizio in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino, il Vice Segretario Generale Vicario Zuccotti Andrea in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino, Vice Segretario Generale Borrelli Maria Elisa - in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino
- Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico

Assiste altresì il Capo di Gabinetto VANNI Mario in collegamento telematico

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 11 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
SALA GIUSEPPE	SINDACO	NO
SCAVUZZO ANNA	VICE SINDACO	SI
BERTOLÈ LAMBERTO	ASSESSORE	SI
CAPPELLO ALESSIA	ASSESSORE	SI
CENSI ARIANNA	ASSESSORE	SI
CONTE EMMANUEL	ASSESSORE	SI
GRANDI ELENA	ASSESSORE	SI

GRANELLI MARCO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	NO
RIVA MARTINA	ASSESSORE	SI
ROMANI GAIA	ASSESSORE	SI
SACCHI TOMMASO	ASSESSORE	SI
TANCREDI GIANCARLO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Vice Sindaco Scavuzzo Anna

Partecipa il Segretario Generale Dall'Acqua Fabrizio

**IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;  
 Vista la proposta dell'Assessore Riva Martina in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;  
 Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013;

Con votazione unanime

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;  
 data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000



Comune di  
Milano

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
PER LA GIUNTA COMUNALE**

**Direzione Lavoro, Giovani e Sport  
Area Sport e Attrattività**

**OGGETTO: Integrazione e parziale modifica della determinazione delle tariffe comunali, relative alla disciplina sportiva del "padel".**

**Il presente provvedimento non comporta spesa.**

**Immediatamente eseguibile.**

**IL DIRETTORE DELL'AREA SPORT  
E ATTRATTIVITA'**

*Mario Almasio  
(f.to digitalmente)*

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
LAVORO, SPORT E GIOVANI**

*Sabina Banfi  
(f.to digitalmente)*

**L'ASSESSORA ALLO SPORT,  
TURISMO E POLITICHE GIOVANILI**

*Martina Riva  
(f.to digitalmente)*



## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 attribuisce ai Comuni la promozione delle attività sportive e ricreative, tra le quali rientrano i servizi sportivi che, in considerazione della loro valenza sociale (contributo all'integrazione sociale, all'educazione ed al sano sviluppo della persona), si qualificano come servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 42, comma 1, lettera e), del citato D.Lgs. n. 267/2000 individua nel Consiglio comunale l'Organo competente a definire la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la cui puntuale determinazione è, pertanto, ascrivibile alle attribuzioni alla Giunta comunale, quale Organo avente competenza residuale (art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000);
- in coerenza con il descritto quadro normativo, con deliberazione n. 26 del 11 settembre 2014, il Consiglio comunale ha approvato la disciplina generale delle tariffe per la fruizione degli impianti sportivi di proprietà comunale, in revisione a quella *in allora* vigente approvata con la deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 20 dicembre 2002;
- in attuazione di tale criterio, con deliberazione n. 1881 del 26 settembre 2014, la Giunta comunale ha determinato, le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle discipline sportive praticate negli stessi, tra cui la tariffa per la disciplina sportiva del cosiddetto "paddle" (oggi mutato definitivamente come disciplina definita "padel");
- le suddette tariffe sono state oggetto di modifiche/integrazioni con successive deliberazioni di Giunta comunale n. 1951 del 3 ottobre 2014 e n. 109 e 110 del 30 gennaio 2015, sempre nel rispetto e in attuazione dei criteri definiti dal Consiglio Comunale con Deliberazione 26/2014;

### Preso atto che:

- attualmente la tariffa ordinaria (tariffa verde) è così definita:
  - ✓ **Tariffa verde (intera):**  
Tariffa oraria € 12,00 (esclusa tariffa luce)  
Tariffa luce € 4,00.
  - ✓ **Tariffa azzurra (valida per Federazioni; Enti di promozione sportiva; Discipline sportive associate; Associazioni senza scopo di lucro; Istituti scolastici pubblici e paritarie di ogni ordine e grado; Università pubbliche):**  
Tariffa oraria € 6,00 (esclusa tariffa luce)  
Tariffa luce € 2,00
  - ✓ **Gratuità: (valida per tutte le Associazioni, Enti e Soggetti giuridici che di occupano di disabilità);**
  - ✓ **Riduzione tariffe del 50%, rispetto alla tariffa intera (valida per gli Oratori, i Centri di Aggregazione Zonale; le iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale che si svolgeranno nel periodo estivo e durane il periodo di chiusura delle scuole.**

**Considerato che:**

- il gioco del “paddle” nel corso degli ultimi anni si è evoluto e ormai si è definitivamente strutturato con la denominazione “padel”, anche sul piano della struttura regolamentare degli impianti e delle regole;
- la disciplina ha avuto uno sviluppo poderoso di appassionati e atleti, facendo aumentare la domanda di impianti dedicati sull'intero territorio nazionale;
- il Comune, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali in materia di servizi sportivi e ricreativi, grazie alla società partecipata *in house* Milanosport, aprirà il primo impianto di “padel” presso il centro sportivo comunale “Cambini-Fossati”, gestito dalla stessa società, entro il mese di marzo 2022;
- alla luce delle nuove caratteristiche che tale disciplina sportiva sta assumendo, occorre adeguare e rideterminare le tariffe in aderenza alle esigenze di utilizzo, tenuto conto che la tariffa vigente appare obsoleta e inadeguata, non più rispondente all'interesse pubblico sotteso alla gestione di un impianto pubblico sportivo;

**Preso atto altresì che:**

- al fine di stimare le nuove tariffe da applicare sugli impianti sportivi comunali, sono state effettuate valutazioni ed analisi, procedendo *in primis* con un'attività di *benchmarking*, per la quale si sono raffrontate le tariffe applicate per i campi atti ad ospitare tale gioco, sul territorio cittadino e della Città Metropolitana;
- valutate le diverse proposte tariffarie ad oggi disponibili sul mercato, nell'ottica comunque di garantire tariffe in linea con il mercato ma rispettose dei criteri definiti con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1881/2014 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2014;
- le tariffe sono individuate e classificate con tre colori: Verde, Azzurra e Gialla come dal disposto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1881/2014. Di seguito si riporta la specifica per ogni colore, fatta eccezione per la tariffa gialla che non è applicabile al caso in specie:
  - *Tariffa verde*: tariffa intera;
  - *Tariffa azzurra*: valida per Federazioni; Enti di promozione sportiva; Discipline sportive associate; Associazioni senza scopo di lucro; Istituti scolastici pubblici e paritarie di ogni ordine e grado; Università pubbliche;
  - *Gratuità*: valida per tutte le Associazioni, Enti e Soggetti giuridici che di occupano di disabilità
  - *Riduzione tariffe del 50%* rispetto alla tariffa intera: valida per gli Oratori, i Centri di Aggregazione Zonale; le iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale che si svolgeranno nel periodo estivo e durane il periodo di chiusura delle scuole;
- le tariffe in parola, tenuto conto del format di utilizzo di 90 minuti, tipico del gioco del “padel”, sono differenziate per fascia oraria e per giornate di utilizzo feriali, festive;

**Ritenuto** opportuno, procedere all'adeguamento tariffario per la disciplina sportiva del “padel” tenuto conto della mutata configurazione che tale disciplina ha assunto nel corso degli anni e del prossimo avvio del nuovo campo di Milanosport, costruito secondo le regole della disciplina sportiva in oggetto;



**Rilevata**, altresì, la necessità, di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dar corso all'applicazione delle nuove tariffe attualizzate in aderenza alle esigenze dell'offerta sportiva;

**Visti:**

- gli artt. 48, 49 e 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. reg. 26/2014;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28 aprile 2021 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2021-2023";
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 25 maggio 2021 avente a oggetto "Modifiche al Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), approvazione del Piano degli Obiettivi 2021 - 2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023";
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 recante il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Area Sport, Turismo e Qualità della Vita e il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante.

**DELIBERA**

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, le nuove tariffe comunali da applicare alla disciplina del "padel" così come enunciate dal prospetto allegato **1)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le nuove tariffe integrano e sostituiscono la tariffa precedentemente determinata con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1881/2014;
3. di dare atto che le nuove tariffe sono disciplinate nel rispetto delle Delibera del Consiglio Comunale n. 26/2014;
4. di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Firmato digitalmente da MARTINA RIVA, SABINA BANFI, mario almasio



## TARIFFE

### PADEL

	Tariffa Verde	Tariffa gialla	Tariffa azzurra
Tariffa utilizzo Campi - 90 minuti (comprensiva di tariffa luce) - giorni non festivi: dalle 08:30 alle 13:00 / dalle 14:30 alle 17:30	€ <b>48,00</b>	---	€ <b>24,00</b>
Tariffa utilizzo Campi - 90 minuti (comprensiva di tariffa luce) - giorni non festivi: dalle 07:00 alle 08:30 / dalle 13:00 alle 14:30 / dalle 17:30 alle 23:30 - sabato, domenica e festivi	€ <b>54,00</b>	---	€ <b>27,00</b>

TARIFFA VERDE	TARIFFA INTERA
TARIFFA GIALLA	<p>ATLETICA E PISCINE - TARIFFA VALIDA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERSONE DI ETA' COMPRESA TRA I 5 E I 25 ANNI</li> <li>- PERSONE DI ETA' PARI O SUPERIORE AI 65 ANNI E REDDITO ISEE PARI O INFERIORE A 18.000,00 EURO.</li> </ul> <p>CENTRI BALNEARI ESTIVI - TARIFFA VALIDA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BAMBINI E RAGAZZI DI ETA' INFERIORE AI 12 ANNI</li> <li>- PERSONE CON REDDITO ISEE PARI O INFERIORE AI 18.000,00 EURO</li> </ul>
TARIFFA AZZURRA	<p>TARIFFA VALIDA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FEDERAZIONI</li> <li>- ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA</li> <li>- DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE</li> <li>- ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO</li> <li>- ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI E PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO</li> <li>- UNIVERSITA' PUBBLICHE</li> </ul>
GRATUITA'	<p>1) PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI, ENTI E SOGGETTI GIURIDICI CHE SI OCCUPANO DI DISABILITA'.</p> <p>2) PER ATLETICA LEGGERA E PER LE PISCINE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 5 ANNI</li> <li>- PERSONE DI ETA' PARI O SUPERIORE AI 65 ANNI E REDDITO ISEE PARI O INFERIORE A 6.500,00 EURO.</li> </ul> <p>3) PER CENTRI BALNEARI ESTIVI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 5 ANNI</li> </ul>
<p>BENEFICIERANNO DELLA RIDUZIONE DEL 50%, RISPETTO ALLE TARIFFE INTERE, GLI ORATORI, I CENTRI DI AGGREGAZIONE ZONALE, LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE SI SVOLGERANNO NEL PERIODO ESTIVO E DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE</p>	



**IL DIRETTORE DELL'AREA SPORT  
E ATTRATTIVITÀ**

Mario Almasio

**OGGETTO: Integrazione e parziale modifica della determinazione delle tariffe comunali, relative alla disciplina sportiva del "padel".**

**Il presente provvedimento non comporta spesa.**

**Immediatamente eseguibile.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

**FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE DELL'AREA SPORT  
E ATTRATTIVITÀ**

Mario Almasio

*(firmato digitalmente)*

Firmato digitalmente da mario almasio in data 14/02/2022

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE  
OGGETTO: Integrazione e parziale modifica della determinazione delle tariffe comunali, relative alla  
disciplina sportiva del “padel”.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Immediatamente eseguibile.

Numero progressivo informatico: 351

**Direzione Bilancio e Partecipate**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000*

***Favorevole***

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 17/02/2022

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE  
OGGETTO: Integrazione e parziale modifica della determinazione delle tariffe comunali, relative alla  
disciplina sportiva del “padel”.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Immediatamente eseguibile.

Numero proposta: 351

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

*Favorevole*

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 17/02/2022

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 18/02/2022**

---

Letto approvato e sottoscritto

**IL Vice Sindaco  
Anna Scavuzzo  
Firmato digitalmente**

**IL Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua  
Firmato digitalmente**

---

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

**IL Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua  
Firmato digitalmente**

**AREA GESTIONE FISCALITÀ**  
**DELIBERAZIONE N. 38 DEL 02/05/2022**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI – Tassa Rifiuti - Anno 2022 e delle agevolazioni.Immediatamente eseguibile.**

Seduta pubblica del 02/05/2022 – seconda e prima convocazione

**CONSIGLIERI IN CARICA**

SALA GIUSEPPE	Sindaco	MONGUZZI CARLO	Consigliere
BUSCEMI ELENA	Presidente	NAHUM DANIELE	“
ALBIANI MICHELE	Consigliere	NOJA LISA	“
ARIENTA ALICE	“	ORSO MAURO	“
BARBERIS FILIPPO	“	OSCOLATI ROBERTA	“
BERNARDO LUCA	“	PACENTE CARMINE	“
BESTETTI MARCO	“	PALMERI MANFREDI	“
BOTTELLI FEDERICO	“	PANTALEO ROSARIO	“
CECCARELLI BRUNO	“	PASTORELLA GIULIA	“
COMAZZI GIANLUCA	“	PEDRONI VALERIO	“
COSTAMAGNA LUCA	“	PISCINA SAMUELE	“
CUCCHIARA FRANCESCA	“	PONTONE MARZIA	“
D’AMICO SIMONETTA	“	RABAIOTTI GABRIELE	“
DE CHIRICO ALESSANDRO	“	RACCA ANNAROSA	“
DE MARCHI DIANA	“	ROCCA FRANCESCO	“
FEDRIGHINI ENRICO	“	ROMANO MONICA	“
FELTRI VITTORIO	“	SARDONE SILVIA	“
FORTE MATTEO	“	TOSONI NATASCIA	“
FUMAGALLI MARCO	“	TRUPPO RICCARDO	“
GIOVANATI DEBORAH	“	TURCO ANGELO	“
GIUNGI ALESSANDRO	“	UGUCCIONI BEATRICE	“
GORINI TOMMASO	“	VALCEPINA CHIARA	“
MARRAPODI PIETRO	“	VASILE ANGELICA	“
MASCARETTI ANDREA	“	VERRI ALESSANDRO	“
MAZZEI MARCO	“		“

SCAVUZZO ANNA	Vice Sindaco	GRANELLI MARCO	Assessore	
BERTOLE’ LAMBERTO	Assessore	MARAN PIERFRANCESCO	“	
CAPPELLO ALESSIA	“	RIVA MARTINA	“	
CENSI ARIANNA	“	ROMANI GAIA	“	
CONTE EMMANUEL	“	SACCHI TOMMASO	“	
GRANDI ELENA	“	TANCREDI GIANCARLO	“	

Fatto eseguire l’appello nominale dalla Presidenza, la Presidente Buscemi Elena che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all’appello i Consiglieri: Bernardo, Comazzi, De Chirico, Feltri, Forte, Fumagalli, Giovanati, Noja, Palmeri, Piscina, Rocca, Sardone, Truppo, Valcepina, Verri.

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale del Comune Fabrizio Dall’Acqua.

La Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16:30

SZ/at

Iscrizione o.d.g.: n. 1155-2022

## 2^ CONVOCAZIONE

La Presidente Buscemi invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega, già notificata ai Consiglieri comunali.

(Sono stati presentati n. 18 emendamenti, di cui 14 respinti, 3 ritirati e 1 trasformato in ordine del giorno).

Omissis

Partecipa il Segretario Generale Fabrizio Dall'Acqua.

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 38:

Albani, Arienta, Barberis, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Comazzi, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Forte, Fumagalli, Giovanati, Gorini, Marrapodi, Mascaretti, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Orso, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pastorella, Pedroni, Piscina, Pontone, Rabaiotti, Racca, Romano, Tosoni, Truppo, Turco, Uguccioni, Valcepina.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 10:

Bernardo, Ceccarelli, Feltri, Giungi, Noja, Palmeri, Rocca, Sardone, Vasile, Verri.

Sono altresì presenti gli assessori Censi, Conte Grandi, Tancredi).

La Presidente Buscemi pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Bestetti, Ceccarelli, Orso), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 38	
Votanti	n. 38	
Voti favorevoli	n. 27	
Voti contrari	n. 11	(Bestetti, Comazzi, De Chirico, Forte, Giovanati, Marrapodi, Mascaretti, Piscina, Racca, Truppo, Valcepina)

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

---  
Omissis

La Presidente Buscemi pone in votazione, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione testé adottata.

RIF.INT. N.1155-2022 – C.C. 02-05-2022

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 38:

Albiani, Arienta, Barberis, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Comazzi, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Forte, Fumagalli, Gorini, Marrapodi, Mazzei, Mascaretti, Monguzzi, Nahum, Orso, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pastorella, Pedroni, Piscina, Pontone, Rabaiotti, Racca, Romano, Tosoni, Truppo, Turco, Uguccioni, Valcepina Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 10:

Bernardo, Ceccarelli, Feltri, Giovanati, Giungi, Noja, Palmeri, Rocca, Sardone, Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Censi, Conte Grandi, Tancredi).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Bestetti, Ceccarelli, Orso), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 38	
Astenuti	n. 07	(Bestetti, Comazzi, De Chirico, Forte, Mascaretti, Truppo, Valcepina)
Votanti	n. 31	
Voti favorevoli	n. 27	
Voti contrari	n. 04	(Marrapodi, Piscina, Racca Verri)

**La Presidente Buscemi** proclama la deliberazione N/1155-2022 immediatamente eseguibile.

- - -

***Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio comunale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.***



/ 1155-2022

---



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE**

AREA GESTIONE FISCALITÀ  
Numero proposta: 1155

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI - Tassa Rifiuti - Anno 2022 e delle agevolazioni.**

---

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE DALLA GIUNTA IN DATA 22/04/2022

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

---

---



**DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE  
AREA GESTIONE FISCALITA'**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO**

**Approvazione delle tariffe TARI – Tassa Rifiuti - Anno 2022 e delle agevolazioni.**

**IL DIRETTORE DELL'AREA  
GESTIONE FISCALITA'  
Massimiliano Bianchimano  
f.to digitalmente**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
BILANCIO E PARTECIPATE  
Roberto Colangelo  
f.to digitalmente**

**L'ASSESSORE AL BILANCIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE  
Emmanuel Conte  
f.to digitalmente**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- La tassa sui rifiuti TARI è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi;
- La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte dell'imposta unica comunale (IUC). Ha infatti sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a sua volta sostitutivo degli altri precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2);
- La L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU e la TARI; riguardo a quest'ultima, le disposizioni contenute nella Legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve;
- Il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, in attuazione alle direttive comunitarie 2018/851 e 2018/852, oltre ad aver apportato significative modifiche in tema di rifiuti ed imballaggi, ha eliminato la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani precedentemente in vigore riservando altresì la facoltà di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico;

### PREMESSO INOLTRE CHE

- ai sensi dell'art.1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'art.1 del Regolamento Tari, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ad ARERA, Autorità con funzione di regolazione e di controllo in materia di rifiuti urbani (il cui ruolo è definito dall'art. 1 c 527 L. 205/17), la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481*" e già esercitati negli altri settori di competenza. In particolare, tra le funzioni conferite rientrano (cfr. comma 527, lett. a-n):
  - l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
  - la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
  - la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».
- L'attribuzione di tali funzioni e poteri ad ARERA è finalizzata a "*migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione*

*già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure" (L. n. 205/2017, c. 527).*

- L'Autorità, con la deliberazione 443/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- Con Deliberazione del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie e per l'anno 2021 prevedendo la possibilità, a causa del perdurare del COVID 19, di disporre elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico finanziari per l'anno 2021;
- Con Deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ARERA ha ulteriormente aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR - 2) valido per il secondo periodo regolatorio, anni 2022 – 2025;
- E' stato sottoposto all'attenzione del Consiglio comunale il Piano Finanziario dei servizi preordinati alla tutela dell'ambiente ai fini dell'applicazione del relativo tributo comunale (TARI) – relativo all'anno 2022 secondo i principi e le metodologie definite da Arera, in particolare con la Deliberazione n. 363/2021.

#### TENUTO CONTO CHE

- Pur perdurando gli effetti della pandemia da COVID 19, lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 e via via prorogato, è terminato il 31.03.2022;
- con il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 sono state, dunque, emanate “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
- con specifico riferimento alle attività di ristorazione e commerciali, al fine di agevolarne la ripresa, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 16.12.2020 ha previsto di “... consentire il rinnovo delle concessioni di occupazione suolo temporanee in essere alle stesse condizioni del 2020 fino a gennaio 2022”, Per il medesimo fine, l'art. 1, comma 706, della L. n. 234/2021 ha prorogato fino al 31.03.2022 le disposizioni in materia di esonero di cui all'art. 9 ter commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- il 2022 auspicabilmente rappresenta l'anno del ritorno alla normalità, risultando ormai superate le restrizioni all'ordinario svolgimento delle attività economiche, fortemente limitato negli ultimi due anni.

#### CONSIDERATO CHE

Il Piano Economico Finanziario TARI 2022 Comune di Milano, in approvazione con Delibera della Direzione Verde e Ambiente, evidenzia un costo complessivo del servizio di € 296.402.261,00. Complessivamente, le tariffe 2022 evidenziano, rispetto a quelle in vigore nel 2021, un decremento medio di oltre il 4% per ciò che concerne le utenze domestiche e di circa il 3,5% relativamente alle utenze non domestiche. Ciò è dovuto al fatto che le superfici occupate dalle utenze domestiche si sono incrementate rispetto al 2021, a differenza di quanto avvenuto per le utenze non domestiche, e al minor costo di raccolta e smaltimento da corrispondere al Gestore per € 951.987,00.

#### DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, con deliberazione del Consiglio Comunale, da approvarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono definite le tariffe della TARI da applicarsi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per ciascun anno solare, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;
- ai sensi di quanto disposto dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 662, della citata Legge 27 dicembre 2013, n.147, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, per i quali il tributo dovuto è calcolato, nel rispetto delle scelte regolamentari, avendo come riferimento la tariffa annuale, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale.

## VALUTATA

- La Relazione Tecnica di determinazione delle tariffe, TARI Tassa Comunale sui Rifiuti Anno 2022, redatta dalla Società GF ambiente S.r.l., incaricata a tal scopo da AMSA S.p.A., Società del Gruppo A2A e soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, nella quale sono riportate le tabelle relative al piano tariffario per le utenze domestiche e non domestiche, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

## PRESO ATTO CHE

- sulla base dei dati ivi rappresentati e delle risultanze del sopracitato Piano finanziario si garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n.147;
- i coefficienti delle utenze domestiche (Ka e Kb) sono stati mantenuti costanti, così come il coefficiente Kc delle utenze non domestiche, mentre il coefficiente Kd è stato ridefinito sulla base delle valutazioni espone nel paragrafo 3.6 della Relazione tecnica di determinazione delle tariffe;
- tutti i coefficienti sopra indicati rientrano all'interno dei limiti e rispettano i valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999;
- il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2022, in base a quanto disposto dell'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296;
- le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini di cui all'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

## RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge finanziaria per l'anno 2001, che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, Legge finanziaria per l'anno 2007, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 1, comma 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del 24 dicembre 2021 del Ministro dell'Interno, che ha disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022 / 2024;
- l'ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022 / 2024, previsto dal comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- l'art. 42, l'art. 49, l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 36 dello Statuto Comunale.

## VISTI ALTRESI'

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Area Gestione Fiscalità e di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Gestione Finanziaria sul presente provvedimento, ai

sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

- il parere favorevole in ordine alla legittimità espresso dal Segretario Generale, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

## D E L I B E R A

- 1) di determinare per l'anno 2022 le tariffe della Tassa Rifiuti - TARI, (calcolate su un costo totale del servizio di € 296.402.261,00) come da prospetto contenuto nella Relazione Tecnica allegata, in particolare,
  - Utenze Domestiche: Allegato 1, Tabella 14 - Tariffe UD 2022
  - Utenze Non domestiche, Allegato 1 Tabella 18 UND 2022, colonna TARI 2022 €/m2 anno

secondo gli schemi tariffari di cui alle tabelle riportate nella Relazione tecnica, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

- 2) di confermare, anche per l'anno 2022, le agevolazioni riservate specificatamente alle Utenze domestiche e a quelle Non Domestiche, previste dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/03/2019;
- 3) di prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti, l'esenzione della TARIG e TARI dal 01/01/2022 al 31/03/2022 per le Utenze Non Domestiche limitatamente e con specifico riferimento alle attività di ristorazione e commerciali, esentate dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale ai sensi del art. 1, comma 706, della L. n. 234/2021;
- 4) di dare mandato al dirigente competente ad effettuare gli adempimenti connessi alla presente deliberazione, compreso in particolare l'invio del presente provvedimento all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ai sensi della Deliberazione ARERA n. 57 2020 art. 2) e l'invio del presente provvedimento tariffario, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e i termini di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con Legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni.

Firmato digitalmente da Massimiliano Bianchimano, Conte Emmanuel, COLANGELO ROBERTO

**Comune di MILANO**

**TARI**  
**TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI**  
**ANNO 2022**  
**PIANO TARIFFARIO**  
**DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI**  
**DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 comma 651**

**Relazione e Tabelle**



## INDICE

1.....PREMESSA .....	2
2.....CENNI SU NORMATIVA TARI .....	2
2.1    Istituzione .....	2
2.2    Applicazione.....	3
2.3    PEF ARERA.....	4
3.....DATI ELABORAZIONE .....	5
3.1    Dati di Ruolo.....	5
Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE.....	5
Tabella 2. – DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA.....	6
Tabella 3. – DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA.....	7
3.2    Dati Tecnici.....	8
3.3    Piano Economico Finanziario MTR ARERA .....	9
Tabella 4. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	9
3.4    Riduzioni .....	10
Tabella 5. – RIDUZIONI APPLICATE.....	10
Tabella 6. – RIDUZIONI DOMESTICHE .....	11
Tabella 7. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE.....	12
Tabella 8. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA.....	13
Tabella 9. – RIEPILOGO MANCATO GETTITO RIDUZIONI.....	14
3.5    Coefficienti .....	15
Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA .....	16
Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA .....	17
3.6    Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi .....	18
4.....DATI ED OPERATORI DI CALCOLO .....	20
Tabella 12. – Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali .....	20
5.....ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI .....	21
Tabella 13. - Analisi Dati Economici complessivi.....	22
6.....LISTINI TARIFFA SERVIZI.....	23
Tabella 14. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA .....	24
Tabella 15. - RAFFRONTI UNITARI LISTINI UTENZA DOMESTICA.....	24
Tabella 16. - RAFFRONTI ECONOMICI LISTINI UTENZA DOMESTICA .....	25
Tabella 17. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA .....	26
Tabella 18. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA .....	27
Tabella 19. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA.....	28
7.....CONCLUSIONI .....	29



## 1 PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la **determinazione di calcolo** per la tariffa che il Comune dovrà applicare **in base all'art. 1 comma 651 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato)**, alla delibera 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA per la definizione del Piano Finanziario.

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI.

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

## 2 CENNI SU NORMATIVA TARI

### 2.1 Istituzione

La TARI è il tributo locale istituito dall'articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal Consiglio Comunale stesso.

Il comma 651 così recita: "Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: "È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

## 2.2 Applicazione

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni:

- 1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l'anno 2022 definiti nel Piano Finanziario;
- 2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell'IVA;
- 3) il grado di copertura dei costi è al 100%;
- 4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento ed esercizio.

Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (**PARTE VARIABILE**) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (**PARTE FISSA**).

Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite dalla norma. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori agevolazioni finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili

di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARI anno precedente.

### 2.3 PEF ARERA

Con la delibera 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020 e chiarito il percorso per giungere all'approvazione del piano finanziario, atto presupposto alla determinazione della tariffe TARI.

Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e successivamente inviato all'EGATO, ente territorialmente competente in materia, che provvede alla validazione del piano finanziario ovvero al controllo della completezza, della coerenza e della congruità dei dati in esso contenuti.

EGATO adotta le competenti determinazioni e trasmette la predisposizione del piano finanziario ad ARERA che, dopo le necessarie verifiche, provvede alla sua approvazione.

### 3 DATI ELABORAZIONE

#### 3.1 Dati di Ruolo

L'elaborazione dei dati contenuti nella banca dati TARI del Comune, ha portato al numero di posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle 1, 2 e 3 (i valori a zero delle colonne, corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento).

Il **totale complessivo** degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno è quello riportato nella successiva tabella:

Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE

Comune di MILANO		TARI 2022
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013
TOTALI IMPONIBILI SOGGETTI A TARIFFA		Comma 651
Superficie		numero oggetti
UTENZA	mq	
DOMESTICA	56.239.931,59	745.052
NON DOMESTICA	29.940.346,03	136.558
TOTALI	86.180.277,62	881.610

Le due successive Tabelle riportano i dati relativi alle denunce immobili per utenza domestica e non domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR 158/99.

Tabella 2. - DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA

Comune di MILANO		TARI 2022					
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013					
DATI UTENZA DOMESTICA		Comma 651					
componenti	Superficie mq	numero oggetti	Ripartizione % superfici dom.	Ripartizione % oggetti dom.	tariffa PV 2021 €uro/anno	tariffa PF 2021 euro/mq	
D01. Abitazioni 1 componente familiare	18.382.903,99	283.102,00	32,7%	38,0%	€ 68,22431	€ 1,26974	
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	23.214.909,52	311.001,00	41,3%	41,7%	€ 122,80376	€ 1,49195	
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	7.160.217,45	77.695,00	12,7%	10,4%	€ 143,27105	€ 1,66654	
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	5.578.541,08	54.877,00	9,9%	7,4%	€ 177,38321	€ 1,80938	
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	1.413.124,55	13.548,00	2,5%	1,8%	€ 218,31779	€ 1,95223	
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	490.235,00	4.829,00	0,9%	0,6%	€ 238,78509	€ 2,06333	
<b>TOTALI</b>	<b>56.239.931,59</b>	<b>745.052,00</b>					

Tabella 3. - DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA

Comune di MILANO		TARI 2022			
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013			
DATI UTENZA NON DOMESTICA		Comma 651			
categorie tariffa	Superficie mq	numero oggetti	Ripartizione % superfici NON dom.	Ripartizione % oggetti NON dom.	tariffa PF 2021 euro/mq
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.549.314,25	3.031,00	11,85%	2,22%	€ 2.28210
N02. Cinematografi, teatri	146.210,10	116,00	0,49%	0,08%	€ 1.74310
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	6.426.989,40	35.240,00	21,47%	25,81%	€ 2.44541
N04. Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	311.474,25	718,00	1,04%	0,53%	€ 3.32366
N05. Stalli di sosta su sedi stradali	142.335,00	2,00	0,48%	0,00%	€ 2.10695
N06. Autosalone, esposizioni	287.730,60	320,00	0,96%	0,23%	€ 2.09543
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	219.941,00	46,00	0,73%	0,03%	€ 5.10723
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	1.070.781,85	1.645,00	3,58%	1,20%	€ 4.12896
N09. Carceri, case di cura e di riposo, case-eme	921.933,50	278,00	3,08%	0,20%	€ 4.51497
N10. Ospedali	934.525,00	131,00	3,12%	0,10%	€ 4.75651
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	9.615.708,48	36.958,00	32,12%	27,05%	€ 5.13653
N12. Banche e istituti di credito	668.747,80	5.704,00	2,20%	4,18%	€ 2.52133
N13. Cantolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1.616.819,70	13.511,00	5,40%	9,89%	€ 4.75687
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	80.167,40	1.251,00	0,27%	0,92%	€ 7.37963
N15. Negozi antiquariato, cappelli, fiabrella, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	72.022,75	633,00	0,24%	0,46%	€ 3.22094
N16. Banche di mercato beni durevoli	68.963,75	5.520,00	0,23%	4,04%	€ 7.33843
N17. Barbieri, estetica, parrucchiere	211.753,45	3.586,00	0,71%	2,63%	€ 5.29809
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1.077.814,95	8.690,00	3,60%	6,36%	€ 4.22937
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrout	282.623,00	966,00	0,88%	0,71%	€ 5.15044
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	255.175,90	377,00	0,85%	0,28%	€ 3.76640
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	37.402,75	371,00	0,12%	0,27%	€ 4.43946
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	597.176,20	4.170,00	1,99%	3,05%	€ 26.19134
N23. Birreria, hamburgerie, mense	184.257,00	564,00	0,82%	0,41%	€ 22.35988
N24. Bar, caffè, pasticceria	396.312,85	5.019,00	1,32%	3,68%	€ 17.24882
N25. Generi alimentari (miscelatore, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	541.224,65	2.468,00	1,81%	1,81%	€ 11.39083
N26. Plurilicenze alimentari e misle, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	18.870,25	168,00	0,06%	0,12%	€ 10.76443
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	61.985,45	951,00	0,21%	0,70%	€ 29.89583
N28. Ipermercati di generi misti	60.534,00	37,00	0,20%	0,03%	€ 11.29752
N29. Banche di mercato generi alimentari	50.245,00	3.913,00	0,17%	2,87%	€ 20.15753
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	61.305,75	174,00	0,20%	0,13%	€ 7.88118
TOTALI	29.940.346,03	136.558,00			

### 3.2 Dati Tecnici

Di seguito vengono riportati dati tecnici ed indicatori statistici per la valutazione degli standard di servizio.

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno)	<b>669.685.000</b>
Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno)	<b>415.204.700</b>
Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno)	<b>254.480.300</b>
Percentuale raccolta differenziata (%)	<b>62,00%</b>
Abitanti residenti	<b>1.371.380</b>
Produzione media di rifiuti (kg/mq anno)	<b>7,77</b>
Quantità di rifiuti abitanti domestici (kg/ab die)	<b>0,72</b>
Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die)	<b>1,36</b>
Frazione % rifiuto indifferenziato non domestico (da Kd)	<b>46,92%</b>
Frazione % rifiuto indifferenziato domestico	<b>53,08%</b>
Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg per abitante)	<b>€ 0,4426</b>
Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno)	<b>€ 3,44309</b>

### 3.3 Piano Economico Finanziario MTR ARERA

La successiva tabella riepiloga il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo previste dal METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025.

In particolare, il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari a euro € 296.402.260,59 e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.

Tabella 4. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di MILANO	TARI 2022
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale	Legge 147/2013
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI	Comma 651
	euro/anno
<b>Costi operativi di gestione</b>	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	€ 97.157.887,95
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	€ 30.446.039,55
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	€ 27.127.114,43
Altri costi (COexp116TF-CQexpTF-COlexpTF-RCTF) - Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	€ 14.958.031,95
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	€ 45.633.199,49
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	€ 20.281.059,46
Altri costi (COexp116TV-CQexpTV-COlexpTV-RCTV) - Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	€ 14.410.003,77
<b>Costi operativi di gestione non inclusi (CGD)</b>	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	€ 5.186.307,54
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	€ 2.133.802,16
<b>Totale Costi operativi (CG)</b>	<b>€ 242.693.226,91</b>
<b>Costi Comuni (CC)</b>	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	€ 8.222.937,08
Costi generali di gestione CGG	€ 32.305.509,65
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD - Altri costi COAL	€ -
<b>Totale Costi Comuni (CC)</b>	<b>€ 40.528.446,73</b>
<b>Costi Uso del Capitale (CK)</b>	
Ammortamenti Amm	€ 10.751.032,25
Accantonamenti Acc	€ 3.107.807,75
Remunerazione del capitale investito netto R - Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	€ 6.204.092,03
<b>Totale costi uso capitale (CK)</b>	<b>€ 20.062.932,03</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	€ 6.882.345,08
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	€ -
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 296.402.260,59</b>
<b>Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF)</b>	<b>€ 165.824.953,58</b>
<b>% Parte fissa</b>	<b>55,95%</b>
<b>Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV)</b>	<b>€ 130.577.307,01</b>
<b>% Parte variabile</b>	<b>44,05%</b>
<b>Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) dopo riduzioni</b>	<b>€ 166.735.511,97</b>
<b>% Parte fissa</b>	<b>56,25%</b>
<b>Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) dopo riduzioni</b>	<b>€ 129.666.748,62</b>
<b>% Parte variabile</b>	<b>43,75%</b>



### 3.4 Riduzioni

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza, così come previsto dal Regolamento TARI.

Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle riduzioni applicate, oltre che al relativo ammontare complessivo sulla base delle tariffe applicate unitarie.

Tabella 5. – RIDUZIONI APPLICATE

Comune di MILANO		TARI 2022
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013
TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE - Regolamento		Comma 651
UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI	PARTE VARIABILE	PARTE FISSA
10,00%	nessuna rid	nessuna rid
20,00%	nessuna rid	nessuna rid
30,00%	stagionale, rurali	stagionale, rurali
40,00%	nessuna rid	nessuna rid
50,00%	rid 50	rid 50
60,00%	rid 60 pv	nessuna rid
66,70%	aire	aire
70,00%	nessuna rid	nessuna rid
80,00%	nessuna rid	nessuna rid
90,00%	nessuna rid	nessuna rid
UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI	PARTE VARIABILE	PARTE FISSA
10,00%	recupero	nessuna rid
20,00%	dono cibo	nessuna rid
30,00%	stagionale	nessuna rid
40,00%	recupero	nessuna rid
50,00%	start up	start up
60,00%	recupero	nessuna rid
70,00%	recupero	recupero
80,00%	nessuna rid	nessuna rid
90,00%	nessuna rid	nessuna rid
100,00%	esenzioni	esenzioni

Tabella 6. - RIDUZIONI DOMESTICHE

Comune di MILANO		TARI 2022									
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013									
UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI		Comma 651									
		10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	66,70%	70,00%	80,00%	90,00%
		n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni
<b>RIDUZIONI PARTE VARIABILE</b>											
D01. Abitazioni 1 componente familiare		0,00	0,00	370,00	0,00	2,00	7,00	4,00	0,00	0,00	0,00
D02. Abitazioni 2 componenti familiari		0,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
D03. Abitazioni 3 componenti familiari		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D04. Abitazioni 4 componenti familiari		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D05. Abitazioni 5 componenti familiari		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT POSIZIONI DA RIDURRE n</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOT POSIZIONI RIDOTTE n</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,60</b>	<b>9,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MANCATO INTROITO euro</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 69.478,97</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57,75</b>	<b>€ 519,78</b>	<b>€ 847,47</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>RIDUZIONI PARTE FISSA</b>											
D01. Abitazioni 1 componente familiare		0,00	0,00	24.769,00	0,00	28,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00
D02. Abitazioni 2 componenti familiari		0,00	0,00	139.597,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00
D03. Abitazioni 3 componenti familiari		0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D04. Abitazioni 4 componenti familiari		0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D05. Abitazioni 5 componenti familiari		0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT SUPERFICIE DA RIDURRE mq</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.124,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MANCATO INTROITO euro</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 77.638,72</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 18,82</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.426,18</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Comune di MILANO  
TARI 2022 - art. 1 L. 14/7/2013 - Comma 651

Tabella 7. - RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE

		TARI 2022 Legge 14/7/2013 Comma 651									
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI		10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
RIDUZIONI PARTE VARIABILE		mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid
ND1. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND2. Cinematografi, teatri		0,00	0,00	26.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		0,00	0,00	34.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	42.799,00
ND4. Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND5. Stralli di sosta su sedi stradali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND6. Aule saloni, esposizioni		0,00	0,00	13.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND7. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione		0,00	0,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND8. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni		0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND9. Carceri, case di cura e di riposo, casearme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND10. Ospedali		0,00	24.844,00	0,00	44.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi		97.703,00	33.375,00	78.098,30	1.811,00	16.618,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	30.285,00
ND12. Banche e istituti di credito		0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
ND13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		0,00	0,00	50,00	1.003,00	0,00	2.940,00	5.769,00	0,00	0,00	11.944,00
ND14. Edicole, farmacie, pluricenza, tabaccai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND16. Banchi di mercato beni durevoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND17. Barbieri, estetista, parrucchiere		0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricità, fabbro, falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista)		0,00	0,00	244,00	0,00	54,00	274,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
ND19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND20. Attività industriali con capannoni di produzione		0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
ND21. Attività artigianali di produzione beni specifici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione		0,00	0,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND23. Birreria, hamburgerie, mense		0,00	0,00	56.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND24. Bar, caffè, pasticceria		0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
ND26. Pluricenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmieri, commissionari, allevamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.755,00	262.880,50
ND27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND28. Ipermercati di generi misti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
ND29. Banchi di mercato generi alimentari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,00
ND30. Discoteche, night club, sale scommesse		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT SUPERFICIE DA RIDURRE mq		97.703,00	58.501,00	217.253,30	62.995,00	18.493,00	3.214,00	5.807,00	576,00	40.189,00	361.631,50
TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq		9.770,30	11.700,20	65.175,99	25.198,00	9.246,50	1.929,40	4.064,90	460,80	36.170,10	361.631,50
MANCATO INTROITO euro		€ 22.700,68	€ 25.697,81	€ 249.240,89	€ 49.914,59	€ 20.282,73	€ 4.052,44	€ 8.729,44	€ 421,38	€ 150.563,66	€ 1.286.124,26

Comune di MILANO  
TARI 2022 - art. 1 L. 14/7/2013 - Comma 651

**Tabella 8. - RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA**

Comune di MILANO		TARI 2022 Legge 14/7/2013 Comma 651									
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale											
UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI											
RIDUZIONI PARTE FISSA	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	
ND1. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND2. Cinematografi, teatri	0,00	0,00	26.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,00	0,00	34.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND4. Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND5. Stalli di sosta su sedi stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND6. Autosiloni, esposizioni	0,00	0,00	13.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND7. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND8. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND10. Ospedali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	0,00	0,00	1.955,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND12. Banche e istituti di credito	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND13. Cantolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND14. Edicole, farmacie, pluricenza, tabaccai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND16. Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND17. Barbieri, estetista, parrucchiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,00	0,00	244,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND19. Autofornice, carrozzeria, elettrauto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	0,00	0,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND23. Birrerie, hamburgerie, mense	0,00	0,00	56.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND24. Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND26. Pluricenze alimentari e miste, frantoi, molli, patimenti, commissionari, allevamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND28. Iperturci di generi misti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND29. Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ND30. Discoteche, night club, sale scommesse	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT SUPERFICIE DA RIDURRE mq	0,00	0,00	140.251,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq	0,00	0,00	42.075,30	0,00	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANCATO INTROITO euro	€ -	€ -	€ 251.132,80	€ -	€ 1.329,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

Tabella 9. – RIEPILOGO MANCATO GETTITO RIDUZIONI

Comune di MILANO	TARI 2022	
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale	Legge 147/2013	
AMMONTARE RIDUZIONI	Comma 651	
		euro/anno
PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA	€	70.903,97
PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA	€	79.083,72
PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA'	€	252.462,26
PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA'	€	1.817.737,87
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.220.187,83</b>

### 3.5 Coefficienti

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successive Tabelle, Ka e Kb utenze domestiche, e Kc e Kd utenze non domestiche.

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per l'attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il DPR 158/99 che all'articolo 6 recita: *"...Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 ..."*

Nella tabella sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti mentre i Ka sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti del Comune.

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si ottiene la quantità prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle utenze domestiche.

In base al comma 652 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

**Gli scostamenti utilizzati sono riportati nelle tabelle 10 e 11 in riferimento alle singole categorie (colonne %variazioni min/max).**

Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

Comune di MILANO		TARI 2022					
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013					
COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA		Comma 651					
componenti	Ka scelti	Kb scelti	% variaz min/max Kb	Kb min	Kb max	Kb medi	
D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,80	1,00	0,00%	0,60	1,00	0,80	
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	0,94	1,80	0,00%	1,40	1,80	1,60	
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	1,05	2,10	0,00%	1,80	2,30	2,05	
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	1,14	2,60	0,00%	2,20	3,00	2,60	
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	1,23	3,20	0,00%	2,90	3,60	3,25	
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	1,30	3,50	0,00%	3,40	4,10	3,75	

Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA

Comune di MILANO												
TARI 2022												
Legge 147/2013												
Comma 651												
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale												
COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA												
categoria tariffa	Kc scelti	% variaz min/max Kc	Kd scelti	% variaz min/max Kd	Kc min	Kc max	Kc medio	Kd min	Kd max	Kd medio		
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,48	0,00%	5,23	-5,00%	0,40	0,67	0,54	3,28	5,50	4,39		
N02. Cinematografi, teatri	0,42	0,00%	3,33	-5,00%	0,30	0,43	0,37	2,50	3,50	3,00		
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,59	0,00%	4,66	-5,00%	0,51	0,60	0,56	4,20	4,90	4,55		
N04. Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,00%	6,85	-5,00%	0,76	0,88	0,82	6,25	7,21	6,73		
N05. Stalli di sosta su sedi stradali	0,51	0,00%	3,99	-5,00%	0,38	0,64	0,51	3,10	5,22	4,16		
N06. Autosalone, esposizioni	0,50	0,00%	4,01	-5,00%	0,34	0,51	0,43	2,82	4,22	3,52		
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	1,24	-1,00%	10,00	0,00%	1,20	1,64	1,42	9,85	13,45	11,65		
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	0,95	0,00%	8,44	-5,00%	0,85	1,08	1,02	7,76	8,88	8,32		
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,00	0,00%	9,71	-5,00%	1,00	1,25	1,13	8,20	10,22	9,21		
N10. Ospedali	1,07	0,00%	10,02	-5,00%	1,07	1,29	1,18	8,81	10,55	9,68		
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	1,08	0,00%	11,83	-5,00%	1,07	1,52	1,30	8,78	12,45	10,62		
N12. Banche e istituti di credito	0,61	0,00%	4,78	-5,00%	0,55	0,81	0,58	4,50	5,03	4,77		
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,99	0,00%	10,97	-5,00%	0,89	1,41	1,20	8,15	11,55	9,85		
N14. Edicole, farmacie, plurifunzionalità, tabaccai	1,78	0,00%	14,04	-5,00%	1,11	1,80	1,46	9,08	14,78	11,93		
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	0,75	0,00%	6,47	-5,00%	0,60	0,83	0,72	4,92	6,81	5,87		
N16. Banche di mercato beni durevoli	1,78	0,00%	13,85	-5,00%	1,09	1,78	1,44	8,90	14,58	11,74		
N17. Barberie, estetista, parucchiere	1,15	0,00%	11,51	-5,00%	1,09	1,48	1,28	8,95	12,12	10,54		
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricità, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,02	0,00%	8,06	-5,00%	0,82	1,03	0,93	6,76	8,48	7,62		
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,15	0,00%	10,97	-5,00%	1,09	1,41	1,25	8,95	11,55	10,25		
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,00%	7,15	-5,00%	0,38	0,92	0,65	3,13	7,53	5,33		
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,07	0,00%	8,46	-5,00%	0,85	1,09	0,82	4,50	8,91	6,71		
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	5,57	0,00%	59,20	-5,00%	5,57	9,63	7,60	45,67	78,97	62,32		
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	4,91	0,00%	48,61	-5,00%	4,85	7,63	6,24	39,78	62,55	51,17		
N24. Bar, caffè, pasticceria	3,96	0,00%	35,35	-5,00%	3,86	6,29	5,13	32,44	51,55	42,00		
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,76	0,00%	21,54	-5,00%	2,02	2,76	2,39	16,55	22,67	19,61		
N26. Plurifunzionalità alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	2,61	0,00%	20,33	-5,00%	1,54	2,61	2,08	12,60	21,40	17,00		
N27. Fiori e piante, ortofrutta, peschierie, pizza al taglio	7,23	-1,00%	58,76	0,00%	7,17	11,29	9,23	58,76	92,56	75,66		
N28. Ipermercati di generi misti	2,74	0,00%	21,33	-5,00%	1,56	2,74	2,15	12,82	22,45	17,64		
N29. Banche di mercato generi alimentari	4,15	0,00%	47,27	-5,00%	3,50	6,82	5,21	28,70	56,78	42,74		
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	1,91	0,00%	14,90	-5,00%	1,04	1,91	1,48	8,56	15,68	12,12		



### 3.6 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi

Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, laddove non già deliberati all'atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una serie di fattori tecnici ed economici.

Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell'Ente, volto a rilevare l'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nello specifico territorio.

Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi su alcuni importanti punti di riferimento sotto riportati.

In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l'analisi dei Kd è stata riferita alla comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l'ambito locale riferito al Comune.

La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un'aggregazione al fine di rendere omogenei i valori per le categorie.

La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione è stata eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità dei rifiuti (cfr. Paragrafo 3.2):

- a) Produzione dei rifiuti da parte dell'utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la quantità totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attività ottenuta dalla sommatoria dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro della scelta dei Kb utilizzati per le diverse classi di utenza domestica.
- b) Produzione dei rifiuti per unità di superficie, il valore ottenuto giustifica anch'esso il disegno complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe.
- c) La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta ponderata, confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttività per le utenze domestiche.

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base delle categorie previste dal 158/99, tenendo conto della superficie media. Il precedente è un ulteriore elemento necessario per la definizione dei coefficienti specifici di produttività delle diverse categorie di contribuzione.

Qualora il Comune avesse già deliberato i coefficienti per aver applicato negli anni precedenti il metodo normalizzato, la scelta ha riproposto quanto già deliberato.

La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti.

Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica.

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze avviene, come prevede l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche.

Si rende possibile ripartire diversamente i costi, rispetto a quanto si presume dalla scelta dei coefficienti, gravando sull'utenza non domestica a beneficio dell'utenza domestica.

#### 4 DATI ED OPERATORI DI CALCOLO

La successiva Tabella riporta gli operatori di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe, sulla base di quanto riportato nel DPR 158/99.

Tabella 12. – Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali

Comune di MILANO		TARI 2022
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013
OPERATORI DI CALCOLO		Comma 651
DPR 158/99		
<b>DOMESTICA</b>		
Quf		1,67997
Ctuf		88.592.580,79
Stot * Ka		52.734.477,63
Quv		301,95449
Qtot		364.691.840,99
N * Kb		1.207.770,90
Cu		0,19126
Quota variabile domestiche		69.752.767,98
Produzione rifiuti domestiche		364.691.840,99
Quv * Cu		57,75331
<b>NON DOMESTICA</b>		
Quapf		2,44328
Ctapf		78.142.931,18
Stot * Kc		31.982.832,65
Cua		0,19644
Quota variabile non domestiche		59.913.980,64
Produzione rifiuti non domestiche		304.993.159,01

#### Legenda

$$Qufd = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

S<sub>tot</sub>(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka(n) = Coefficiente riportato nella tabella 10.

$$Quv = Qtot / \sum_n N(n) \cdot Kb(n)$$

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti

Kb(n) = Coefficiente riportato nella tabella 10.

Cud = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche rideterminati per l'inserimento delle riduzioni.

$$Qapf = Ctapf / ap \cdot Stot(ap) \cdot Kc(ap)$$

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot(ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc(ap) = Coefficiente riportato nella tabella 11.

Cua = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rideterminati per l'inserimento delle riduzioni.

## 5 ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI

Dall'analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate per la determinazione dei coefficienti per l'utenza domestica e non domestica e dalla successiva applicazione delle riduzioni, emergono i risultati:

<b>Gettito utenza Domestica</b>	<b>53,42%</b>
<b>Gettito utenza NON Domestica</b>	<b>46,58%</b>
<b>Parte Fissa TOTALE</b>	<b>56,05%</b>
<i>Parte Fissa utenza Domestica</i>	29,89% (53,13%)
<i>Parte Fissa utenza NON Domestica</i>	26,36% (46,87%)
<b>Parte Variabile TOTALE</b>	<b>43,95%</b>
<i>Parte Variabile utenza Domestica</i>	23,53% (53,79%)
<i>Parte Variabile utenza NON Domestica</i>	20,21% (46,21%)

Tabella 13. - Analisi Dati Economici complessivi

Comune di MILANO		TARI 2022
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013
RIPARTIZIONI		Comma 651
Totale gettito (euro/anno)	€ 296.402.260,59	
Gettito utenza NON domestica (euro/anno)	€ 138.056.911,81	46,58%
Gettito utenza domestica (euro/anno)	€ 158.345.348,77	53,42%
Totale gettito anno precedente (euro/anno)	€ 311.637.977,32	
Gettito utenza NON domestica anno preced. (euro/anno)	€ 145.381.148,02	46,65%
Gettito utenza domestica anno preced. (euro/anno)	€ 166.256.829,30	53,35%
Differenza gettito attuale/precedente	-€ 15.235.716,73	-4,89%
Tariffa media utenza domestica (euro/anno)	€ 212,74	
Tariffa media utenza NON domestica (euro/anno)	€ 1.010,98	
Variazione tariffa media utenza domestica (%)		-4,76%
Variazione tariffa media utenza attività (%)		-5,04%
Quota fissa TOTALE (euro/anno)	€ 166.735.511,97	56,25%
Quota variabile TOTALE (euro/anno)	€ 129.666.748,62	43,75%
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche %		53,08%
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) %		46,92%
Parte Variabile utenza domestica (euro/anno)	€ 69.752.767,98	53,79%
Parte Variabile utenza NON domestica (euro/anno)	€ 59.913.980,64	46,21%
Parte Fissa utenza domestica (euro/anno)	€ 88.592.580,79	53,13%
Parte Fissa utenza NON domestica (euro/anno)	€ 78.142.931,18	46,87%
Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %		0,35%
Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata %		-0,35%

#### Legenda

**Totale gettito:** gettito coperto dalle tariffe calcolate  
**Gettito utenza attività:** gettito atteso dalle categorie non domestiche e relativa percentuale sul gettito totale  
**Gettito utenza domestica:** gettito atteso dalle categorie domestiche e relativa percentuale sul gettito totale  
**Totale gettito anno precedente:** Gettito anno precedente (come da ruolo)  
**Gettito utenza NON DOMESTICA anno preced.:** Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza attività  
**Gettito utenza domestica anno preced.:** Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza domestica  
**Differenza gettito attuale/precedente:** differenza fra gettito atteso anno attuale e precedente  
**Tariffa media utenza domestica (€/anno):** rapporto fra gettito domestico e numero oggetti domestici  
**Tariffa media utenza NON DOMESTICA:** rapporto fra gettito non domestico e numero oggetti non domestici  
**Variazione tariffa media utenza domestica:** differenza percentuale gettito domestico anno attuale atteso e precedente  
**Variazione tariffa media utenza NON DOMESTICA:** differenza percentuale gettito non domestico anno attuale atteso e precedente  
**Quota fissa TOTALE (€/anno):** Ammontare annuo quota fissa  
**Quota variabile TOTALE (€/anno):** Ammontare annuo quota variabile  
**Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche %:** quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (differenza fra voce successiva e quantità totale dei rifiuti)  
**Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) %:** quantità totale prodotta dalle utenze non domestiche come da Kd  
**Parte variabile utenza domestica (€/anno):** Ammontare annuo atteso quota variabile utenza domestica  
**Parte variabile utenza non domestica (€/anno):** Ammontare annuo atteso quota variabile utenza non domestica  
**Parte Fissa utenza domestica (€/anno):** Ammontare annuo atteso quota fissa utenza domestica  
**Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno):** Ammontare annuo atteso quota fissa utenza non domestica  
**Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %:** scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso dalla produzione dei rifiuti per utenza domestica  
**Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata %:** scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso dalla produzione dei rifiuti per utenza non domestica

## 6 LISTINI TARIFFA SERVIZI

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze domestiche e utenze non domestiche in relazione alle categorie tariffarie già introdotte.

Le tariffe sono calcolate sulla base del metodo normalizzato del DPR 158/99.

La Tabella 14 riporta le tariffe calcolate per l'anno in corso utenza domestica e la Tabella 15 opera il raffronto, nella Parte Fissa e variabile, con le tariffe precedenti.

La Tabella 16 riporta, per l'utenza domestica, attraverso la modulazione delle superfici, la differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti, in relazione ai componenti familiari.

La Tabella 17 riporta l'imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di evidenziare il reale gettito atteso dall'applicazione delle tariffe unitarie domestiche.

La Tabella 18 riporta le tariffe calcolate per l'anno in corso utenza non domestica e la Tabella 19, opera il raffronto con le tariffe precedenti.

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli ed alimentari, la tariffa esposta è annuale: l'applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla in base a quanto riportato nel Regolamento di applicazione della tariffa.

Tabella 14. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA

Comune di MILANO		TARI 2022	
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013	
LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA		Comma 651	
(al NETTO di tasse e addizionali)			
componenti	Parte fissa euro/ mq anno	Parte variabile euro/anno	
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 1,34398	€ 57,75331	
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 1,57918	€ 103,95596	
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 1,76397	€ 121,28195	
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 1,91517	€ 150,15861	
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 2,06637	€ 184,81059	
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 2,18397	€ 202,13659	

Tabella 15. - RAFFRONTI UNITARI LISTINI UTENZA DOMESTICA

Comune di MILANO		TARI 2022		
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013		
RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI		Comma 651		
(al NETTO di tasse e addizionali)				
componenti	parte FISSA 2022	tariffa PF 2021	Δ PF	Δ PF
	euro/ mq anno	euro/ mq anno	%	euro/mq anno
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 1,34398	€ 1,26974	5,847%	€ 0,074
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 1,57918	€ 1,49195	5,847%	€ 0,087
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 1,76397	€ 1,66654	5,847%	€ 0,097
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 1,91517	€ 1,80938	5,847%	€ 0,106
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 2,06637	€ 1,95223	5,847%	€ 0,114
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 2,18397	€ 2,06333	5,847%	€ 0,121
componenti	parte VARIABILE 2022	tariffa PV 2021	Δ PV	Δ PV
	euro/anno	euro/anno	%	euro/anno
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 57,75331	€ 68,22431	-15,348%	-€ 10,471
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 103,95596	€ 122,80376	-15,348%	-€ 18,848
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 121,28195	€ 143,27105	-15,348%	-€ 21,989
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 150,15861	€ 177,38321	-15,348%	-€ 27,225
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 184,81059	€ 218,31779	-15,348%	-€ 33,507
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 202,13659	€ 238,78509	-15,348%	-€ 36,648

**Tabella 16. - RAFFRONTI ECONOMICI LISTINI UTENZA DOMESTICA**

Comune di MILANO		TARI 2022					
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 14/7/2013					
RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA		Comma 651					
(al NETTO di tasse e addizionali)							
Numero Componenti	Quota variabile euro/anno	Quota fissa euro/mq anno	Superficie mq	TARI 2022 euro/anno	TARI 2021 euro/anno	Differ. Tariffe %	Differ. tariffe euro anno
<b>Esempio 1</b>							
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 57,75331	€ 1,34398	50	€ 124,95	€ 131,71	-5,13%	-€ 6,76
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 103,95596	€ 1,57918	70	€ 214,50	€ 227,24	-5,61%	-€ 12,74
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 121,28195	€ 1,76397	80	€ 262,40	€ 276,59	-5,13%	-€ 14,19
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 150,15861	€ 1,91517	90	€ 322,52	€ 340,23	-5,20%	-€ 17,70
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 184,81059	€ 2,06637	100	€ 391,45	€ 413,54	-5,34%	-€ 22,09
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 202,13659	€ 2,18397	110	€ 442,37	€ 465,75	-5,02%	-€ 23,38
<b>Esempio 2</b>							
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 57,75331	€ 1,34398	60	€ 138,39	€ 144,41	-4,17%	-€ 6,02
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 103,95596	€ 1,57918	80	€ 230,29	€ 242,16	-4,90%	-€ 11,87
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 121,28195	€ 1,76397	90	€ 280,04	€ 293,26	-4,51%	-€ 13,22
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 150,15861	€ 1,91517	100	€ 341,68	€ 358,32	-4,65%	-€ 16,65
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 184,81059	€ 2,06637	110	€ 412,11	€ 433,06	-4,84%	-€ 20,95
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 202,13659	€ 2,18397	120	€ 464,21	€ 486,38	-4,56%	-€ 22,17
<b>Esempio 3</b>							
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 57,75331	€ 1,34398	70	€ 151,83	€ 157,11	-3,36%	-€ 5,27
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 103,95596	€ 1,57918	90	€ 246,08	€ 257,08	-4,28%	-€ 11,00
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 121,28195	€ 1,76397	100	€ 297,68	€ 309,92	-3,95%	-€ 12,25
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 150,15861	€ 1,91517	110	€ 360,83	€ 376,42	-4,14%	-€ 15,59
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 184,81059	€ 2,06637	120	€ 432,77	€ 452,59	-4,38%	-€ 19,81
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 202,13659	€ 2,18397	130	€ 486,05	€ 507,02	-4,14%	-€ 20,97
<b>RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE</b>							
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 57,75331	€ 1,34398	80,0	€ 165,27	€ 169,80	-2,67%	-€ 4,53
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 103,95596	€ 1,57918	90,0	€ 246,08	€ 257,08	-4,28%	-€ 11,00
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 121,28195	€ 1,76397	100,0	€ 297,68	€ 309,92	-3,95%	-€ 12,25
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 150,15861	€ 1,91517	110,0	€ 360,83	€ 376,42	-4,14%	-€ 15,59
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 184,81059	€ 2,06637	115,0	€ 422,44	€ 442,82	-4,60%	-€ 20,38
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 202,13659	€ 2,18397	120,0	€ 464,21	€ 486,38	-4,56%	-€ 22,17



Tabella 17. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA

Comune di MILANO									
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale									
TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE DOMESTICHE									
al netto delle riduzioni/esenzioni									
Categorie	Superficie mq	Ruoli n	Sup media mq	Gettito parte fissa euro/anno	Gettito parte var. euro/anno	Gettito TOT euro/anno	Gettito TOT %		
D01. Abitazioni 1 componente familiare	18.375.177,15	282.983,13	64,93	€ 24.695.864,10	€ 16.343.212,79	€ 41.039.076,88	25,92%		
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	23.172.367,42	310.399,13	74,65	€ 36.593.248,47	€ 32.267.839,39	€ 68.861.087,86	43,49%		
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	7.159.817,55	77.688,70	92,16	€ 12.629.726,90	€ 9.422.237,24	€ 22.051.964,14	13,93%		
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	5.578.246,18	54.873,40	101,66	€ 10.683.295,30	€ 8.239.713,37	€ 18.923.008,67	11,95%		
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	1.413.004,85	13.547,10	104,30	€ 2.919.789,01	€ 2.503.647,61	€ 5.423.436,61	3,43%		
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	490.235,00	4.829,00	101,52	€ 1.070.657,03	€ 976.117,58	€ 2.046.774,61	1,29%		
<b>TOTALI</b>	<b>56.188.848,15</b>	<b>744.320,46</b>	<b>75,49</b>	<b>€ 88.592.580,79</b>	<b>€ 69.752.767,98</b>	<b>€ 158.345.348,77</b>	<b>100,00%</b>		

TARI 2022  
Legge 147/2013  
Comma 651



**Tabella 19. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA**

Comune di MILANO Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE NON DOMESTICHE al netto delle riduzioni/esenzioni										TARI 2022 Legge 147/2013 Comma 651	
Categorie	Superficie PF mq	Superficie PV mq	numero oggetti	Sup media mq	Gettito PF euro/anno	Gettito PV euro/anno	Gettito TOT euro/anno	Gettito TOT %	Gettito TOT %	Gettito TOT %	
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.548.403,75	3.548.403,75	3.031,00	1.170,70	€ 4.161.472,60	€ 3.642.146,42	€ 7.803.619,01	5,65%	5,65%	5,65%	
N02. Cinematografi, teatri	138.199,20	138.199,20	116,00	1.191,37	€ 1.418.167,77	€ 90.268,30	€ 232.085,07	0,17%	0,17%	0,17%	
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	6.416.584,70	6.373.304,90	35.240,00	182,08	€ 9.249.693,91	€ 5.828.039,11	€ 15.077.733,02	10,92%	10,92%	10,92%	
N04. Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	311.474,25	311.474,25	718,00	433,81	€ 576.373,67	€ 419.101,38	€ 997.475,05	0,72%	0,72%	0,72%	
N05. Stalli di sosta su sedi stradali	142.335,00	142.335,00	2,00	71.167,50	€ 177.359,58	€ 111.563,64	€ 288.923,22	0,21%	0,21%	0,21%	
N06. Autosaloni, esposizioni	283.581,20	283.581,20	320,00	886,13	€ 346.409,33	€ 223.316,56	€ 569.725,90	0,41%	0,41%	0,41%	
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	219.941,00	213.517,00	46,00	4.781,33	€ 665.003,87	€ 419.440,67	€ 1.084.444,54	0,79%	0,79%	0,79%	
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	1.070.734,45	1.070.734,45	1.645,00	650,90	€ 2.485.296,19	€ 1.774.420,00	€ 4.259.716,18	3,09%	3,09%	3,09%	
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	921.933,50	921.933,50	278,00	3.316,31	€ 2.252.539,28	€ 1.756.377,73	€ 4.010.916,98	2,91%	2,91%	2,91%	
N10. Ospedali	934.525,00	911.507,80	131,00	7.133,78	€ 2.443.135,05	€ 1.795.415,92	€ 4.238.550,97	3,07%	3,07%	3,07%	
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	9.615.047,98	9.535.244,69	36.958,00	260,16	€ 25.254.146,30	€ 22.154.547,06	€ 47.408.693,36	34,34%	34,34%	34,34%	
N12. Banche e istituti di credito	658.710,60	658.684,00	5.704,00	115,48	€ 981.741,75	€ 618.310,73	€ 1.600.052,47	1,16%	1,16%	1,16%	
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1.816.804,70	1.598.657,20	13.511,00	119,67	€ 3.926.600,52	€ 3.445.870,99	€ 7.372.471,51	5,34%	5,34%	5,34%	
N14. Edicole, farmacie, plurifunzioni, tabaccai	80.167,40	80.167,40	1.251,00	64,08	€ 346.846,60	€ 221.123,00	€ 569.969,59	0,41%	0,41%	0,41%	
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, lenzie e tessuti, commercio ingrosso	72.022,75	72.022,75	633,00	113,78	€ 131.978,67	€ 91.533,17	€ 223.511,83	0,16%	0,16%	0,16%	
N16. Banchi di mercato beni durevoli	68.963,75	68.963,75	5.520,00	12,49	€ 299.925,67	€ 187.646,33	€ 487.572,00	0,35%	0,35%	0,35%	
N17. Barbieri, estetista, parrucchiere	211.753,45	211.727,05	3.586,00	59,05	€ 593.943,53	€ 478.895,38	€ 1.072.838,91	0,78%	0,78%	0,78%	
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, lobbio, elettricista)	1.077.714,75	1.073.555,35	8.600,00	124,02	€ 2.685.819,18	€ 1.698.955,39	€ 4.384.774,56	3,18%	3,18%	3,18%	
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	262.623,00	262.623,00	966,00	271,87	€ 737.288,30	€ 566.078,19	€ 1.303.366,49	0,94%	0,94%	0,94%	
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	254.900,80	250.683,10	377,00	676,13	€ 566.741,95	€ 352.246,81	€ 918.988,76	0,67%	0,67%	0,67%	
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	37.402,75	37.402,75	371,00	100,82	€ 97.782,26	€ 62.193,20	€ 159.975,47	0,12%	0,12%	0,12%	
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	596.204,80	596.204,80	4.170,00	142,97	€ 8.113.783,88	€ 6.934.012,09	€ 15.047.795,97	10,90%	10,90%	10,90%	
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	167.251,50	167.251,50	564,00	296,55	€ 2.006.431,28	€ 1.597.155,20	€ 3.603.586,48	2,61%	2,61%	2,61%	
N24. Bar, caffè, pasticceria	396.135,85	396.057,85	5.019,00	78,93	€ 3.632.764,24	€ 2.750.299,42	€ 6.383.063,66	4,77%	4,77%	4,77%	
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	541.224,65	243.464,65	2.468,00	219,30	€ 3.549.718,95	€ 1.030.028,20	€ 4.679.747,15	3,39%	3,39%	3,39%	
N26. Plurifunzioni alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	18.870,25	18.870,25	168,00	112,32	€ 120.334,71	€ 75.362,12	€ 195.696,84	0,14%	0,14%	0,14%	
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizzeria al taglio	61.985,45	61.621,45	951,00	65,18	€ 1.094.512,15	€ 711.298,31	€ 1.805.810,46	1,31%	1,31%	1,31%	
N28. Ipermercati di generi misti	60.534,00	55.178,00	37,00	1.636,05	€ 405.249,70	€ 231.176,66	€ 636.426,36	0,46%	0,46%	0,46%	
N29. Banchi di mercato generi alimentari	50.245,00	50.245,00	3.913,00	12,84	€ 509.464,26	€ 466.589,44	€ 976.053,69	0,71%	0,71%	0,71%	
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	61.023,75	61.023,75	174,00	350,71	€ 284.777,08	€ 178.569,23	€ 463.346,31	0,34%	0,34%	0,34%	
TOTALI	29.897.259	29.414.999,34	136.558,00	95,746,31	€ 78.142.931,18	€ 59.913.980,64	€ 138.056.911,81	100,00%	100,00%	100,00%	

## 7 CONCLUSIONI

Con la presente relazione la scrivente GFambiente SRL propone al Comune l'adozione delle tariffe di seguito indicate:

Comune di MILANO		TARI 2022
Simulazione TARI Comma 651 2022_Finale		Legge 147/2013
LISTINO TARI		Comma 651
(al NETTO di tasse e addizionali)		
categorie tariffa	Parte fissa euro/ mq anno	Parte variabile euro/anno
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 1,34398	€ 57,75331
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 1,57918	€ 103,95596
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 1,76397	€ 121,28195
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 1,91517	€ 150,15861
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 2,06637	€ 184,81059
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 2,18397	€ 202,13659
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,17277	€ 1,02642
N02. Cinematografi, teatri	€ 1,02618	€ 0,65318
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	€ 1,44153	€ 0,91445
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,85689	€ 1,34554
N05. Stalli di sosta su sedi stradali	€ 1,24607	€ 0,78381
N06. Autosaloni, esposizioni	€ 1,22164	€ 0,78754
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	€ 3,02356	€ 1,96444
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	€ 2,32111	€ 1,65720
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	€ 2,44328	€ 1,90727
N10. Ospedali	€ 2,61431	€ 1,96886
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	€ 2,62652	€ 2,32344
N12. Banche e istituti di credito	€ 1,49040	€ 0,93871
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	€ 2,42862	€ 2,15548
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	€ 4,35148	€ 2,75827
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	€ 1,83246	€ 1,27089
N16. Banchi di mercato beni durevoli	€ 4,34903	€ 2,72094
N17. Barbieri, estetista, parrucchiere	€ 2,80488	€ 2,26185
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	€ 2,49214	€ 1,58255
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	€ 2,80733	€ 2,15548
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,22338	€ 1,40526
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,61431	€ 1,66280
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	€ 13,60905	€ 11,63025
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	€ 11,89649	€ 9,54942
N24. Bar, caffè, pasticceria	€ 9,67538	€ 6,94419
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	€ 6,74345	€ 4,23071
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	€ 6,37695	€ 3,99370
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	€ 17,65757	€ 11,54303
N28. Ipermercati di generi misti	€ 6,69458	€ 4,18965
N29. Banchi di mercato generi alimentari	€ 10,13960	€ 9,28629
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	€ 4,66666	€ 2,92623

Le tariffe sono state calcolate, ed indicate nelle tabelle, senza applicazione del contributo provinciale del 5%.

L'elaborazione tariffaria frutto della presente relazione tiene conto:

- che il piano economico finanziario non subisca modifiche sostanziali dovute a diversi servizi richiesti dall'Amministrazione e/o variazioni di prezzi di mercato riguardanti gli smaltimenti e altre attività esterne;
- che la base imponibile (categorie di utenze, superfici, riduzioni applicate) non subisca variazioni consistenti nel corso dell'anno;
- che è stata operata una simulazione del gettito con le tariffe indicate per il controllo della congruità del Piano finanziario deliberato;
- di altre importanti variazioni e/o correzioni nell'applicazione delle normative.

Nel caso in cui si dovessero realizzare le eventualità sopra descritte GFambiente SRL, sentito il parere dell'Amministrazione, si riserva il diritto di modificare il piano economico finanziario e l'elaborazione tariffaria.

Calderara di Reno (BO), 08/04/2022

GFambiente SRL

# Comune di MILANO



Via della Corte n. 2  
40012 Calderara di Reno (BO)  
Tel. 051/726291  
Fax 051/726293  
info@gfambiente.it  
www.gfambiente.it



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

**Approvazione delle tariffe TARI – Tassa Rifiuti - Anno 2022 e delle agevolazioni.**

Numero progressivo informatico: 1155

**PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA**  
*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000*

**FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE DI AREA  
Dott. Massimiliano Bianchimano

.....

Firmato digitalmente da Massimiliano Bianchimano in data 21/04/2022

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE  
OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI – Tassa Rifiuti - Anno 2022 e delle agevolazioni.

Numero progressivo informatico: 1155

**Direzione Bilancio e Partecipate**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000*

***Favorevole***

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 21/04/2022





**SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: Approvazione tariffe TARI – Tassa Rifiuti - Anno 2022 e delle agevolazioni

N Progressivo informatico: 1155/2022

### **IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Direttore dell'Area proponente, da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali e della documentazione, propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e della legittimità amministrativa, con specifico riguardo a quanto previsto dall'art. 1, commi 660 e 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;

Richiamato l'art. 23 comma 5 del Regolamento Tari per l'applicazione della tassa dei rifiuti del Comune di Milano;

esprime

### **PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE**

Sulla proposta deliberativa indicata in oggetto per le considerazioni e nei termini sopra formulati.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Maria Elisa Borrelli

Firmato digitalmente da MARIA ELISA BORRELLI in data 21/04/2022

**LA PRESIDENTE**  
**Elena Buscemi**  
**Firmato digitalmente**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Fabrizio Dall'Acqua**  
**Firmato digitalmente**

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Fabrizio Dall'Acqua**  
**Firmato digitalmente**

**AREA GESTIONE FISCALITÀ**  
**DELIBERAZIONE N. 41 DEL 30/05/2022**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - modifica dell'aliquota relativa a immobili soggetti ad eventi di danno – modifica del comma 2 dell'art. 5 del regolamento IMU.**

**Immediatamente eseguibile.**

Seduta pubblica del 30/05/2022 prima convocazione

**CONSIGLIERI IN CARICA**

SALA GIUSEPPE	Sindaco	MONGUZZI CARLO	Consigliere
BUSCEMI ELENA	Presidente	NAHUM DANIELE	"
ALBIANI MICHELE	Consigliere	NOJA LISA	"
ARIENTA ALICE	"	ORSO MAURO	"
BARBERIS FILIPPO	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BERNARDO LUCA	"	PACENTE CARMINE	"
BESTETTI MARCO	"	PALMERI MANFREDI	"
BOTTELLI FEDERICO	"	PANTALEO ROSARIO	"
CECCARELLI BRUNO	"	PASTORELLA GIULIA	"
COMAZZI GIANLUCA	"	PEDRONI VALERIO	"
COSTAMAGNA LUCA	"	PISCINA SAMUELE	"
CUCCHIARA FRANCESCA	"	PONTONE MARZIA	"
D'AMICO SIMONETTA	"	RABAIOTTI GABRIELE	"
DE CHIRICO ALESSANDRO	"	RACCA ANNAROSA	"
DE MARCHI DIANA	"	ROCCA FRANCESCO	"
FEDRIGHINI ENRICO	"	ROMANO MONICA	"
FELTRI VITTORIO	"	SARDONE SILVIA	"
FORTE MATTEO	"	TOSONI NATASCIA	"
FUMAGALLI MARCO	"	TRUPPO RICCARDO	"
GIOVANATI DEBORAH	"	TURCO ANGELO	"
GIUNGI ALESSANDRO	"	UGUCCIONI BEATRICE	"
GORINI TOMMASO	"	VALCEPINA CHIARA	"
MARRAPODI PIETRO	"	VASILE ANGELICA	"
MASCARETTI ANDREA	"	VERRI ALESSANDRO	"
MAZZEI MARCO	"		"

SCAVUZZO ANNA	Vice Sindaco	A	GRANELLI MARCO	Assessore	A
BERTOLE' LAMBERTO	Assessore	A	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
CAPPELLO ALESSIA	"	A	RIVA MARTINA	"	P
CENSI ARIANNA	"	A	ROMANI GAIA	"	P
CONTE EMMANUEL	"	P	SACCHI TOMMASO	"	A
GRANDI ELENA	"	A	TANCREDI GIANCARLO	"	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, la Presidente Buscemi Elena che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco Sala ed i Consiglieri: Bernardo, Bestetti, Comazzi, De Chirico, Feltri, Forte, Giovanati, Mascaretti, Noja, Orso, Palmeri, Piscina, Racca, Rocca, Sardone, Tosoni, Truppo, Valcepina, Vasile, Verri.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Fabrizio Dall'Acqua

La Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16.30

SZ/at

Iscrizione o.d.g.: n. 1532-2022

## I CONVOCAZIONE

La Presidente Buscemi invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega, già notificata ai Consiglieri comunali.

Omissis

Partecipa il Segretario Generale Fabrizio Dall'Acqua.

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 42:

Albiani, Arienta, Barberis, Bernardo, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Forte, Fumagalli, Giovanati, Giungi, Gorini, Marrapodi, Mascaretti, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Noja, Orso, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pastorella, Pedroni, Piscina, Rabaiotti, Racca, Rocca, Romano, Sardone, Tosoni, Truppo, Turco, Uguccioni, Valcepina, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 6:

Bestetti, Comazzi, Feltri, Palmeri, Pontone, Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Scavuzzo, Bertolé, Conte, Maran, Riva, Romani).

La Presidente Buscemi pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri D'Amico, Albiani, Marrapodi), risulta approvata all'unanimità.

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

- - -

Omissis

La Presidente Buscemi pone in votazione, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione testé adottata.

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 41:

Albiani, Arienta, Barberis, Bernardo, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Forte, Fumagalli, Giovanati, Giungi, Gorini, Marrapodi, Mascaretti, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Noja, Orso, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pastorella, Pedroni, Piscina, Rabaiotti, Racca, Rocca, Romano, Sardone, Tosoni, Turco, Uguccioni, Valcepina, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 8:

Bestetti, Comazzi, Feltri, Palmeri, Pontone, Truppo Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Scavuzzo, Bertolé, Conte, Maran, Riva, Romani).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri D'Amico, Albiani, Marrapodi), risulta approvata all'unanimità.

La Presidente Buscemi proclama la deliberazione N/1532-2022 immediatamente eseguibile.

- - -

***Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio comunale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.***



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE**

AREA GESTIONE FISCALITÀ  
Numero proposta: 1532

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - modifica dell'aliquota relativa a immobili soggetti ad eventi di danno - modifica del comma 2 dell'art. 5 del regolamento IMU.**

---

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE DALLA GIUNTA IN DATA 18/05/2022

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

---

Milano



Comune  
di Milano

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE  
AREA GESTIONE FISCALITA'

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

### OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA DELL'ALIQUOTA RELATIVA A IMMOBILI SOGGETTI AD EVENTI DI DANNO – MODIFICA DEL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO IMU.

Area Gestione Fiscalità  
IL DIRETTORE  
Massimiliano Bianchimano  
*Firmato digitalmente*

Direzione Bilancio e Partecipate  
IL DIRETTORE  
Roberto Colangelo  
*Firmato digitalmente*

L'Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare  
Emmanuel Conte  
*Firmato digitalmente*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

Scopo del presente provvedimento è l'approvazione delle seguenti due integrazioni alla disciplina dell'IMU:

#### **1-Modifica dell'aliquota per gli immobili, già destinati ad abitazione principale, interessati da eventi di danno.**

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 1, comma 741, lett. b, della L. n. 160/2019).

L'IMU per l'abitazione principale non è dovuta ad esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, commi 740 e 748, della L. n. 160/2019).

Nel caso di immobili destinati ad abitazione principale, dichiarati inagibili o inabitabili a causa di eventi di danno generati da cause di forza maggiore quali incendi, esplosioni e accadimenti simili, viene necessariamente meno il requisito della dimora abituale in capo al possessore e al suo nucleo familiare.

In mancanza di tale requisito essenziale, non è possibile continuare ad applicare il regime dell'abitazione principale agli immobili già aventi tale destinazione e dichiarati poi inagibili o inabitabili. Tali beni divengono quindi soggetti ad imposta ad aliquota di base (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019), non sussistendo né nelle aliquote previste dalla L. n. 160/2019, né nelle aliquote approvate dal Comune di Milano una specifica previsione alternativa;

La sola mitigazione del prelievo deriva dalla norma secondo la quale la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (art. 1, comma 747, lett. b), della L. n. 160/2019).

In tali situazioni, il venir meno della funzione abitativa non è conseguenza di un mero degrado edilizio, ascrivibile alla previsione di cui al citato comma 747 e si accompagna ordinariamente a rilevanti conseguenze sociali ed economiche che non giustificano la pretesa tributaria, nemmeno in misura ridotta.

Con il presente provvedimento si approva quindi, con riferimento alle unità immobiliari già destinate ad abitazione principale in regime di esclusione da imposta e classificate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze, dichiarate inagibili o inabitabili a causa di eventi di danno generati da cause di forza maggiore, quali incendi, esplosioni e accadimenti simili, l'aliquota di cui al comma 754 cit. nel valore 0 per cento.

#### **2-Modifica del comma 2 dell'art. 5 del Regolamento IMU - Esenzione per gli immobili concessi in comodato agli enti territoriali o ad enti non commerciali.**



L'art. 1, comma 777, lett. e), della L. n. 160/2019 prevede che i Comuni possano stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Appare opportuno utilizzare tale specifico potere di esenzione al fine di agevolare e potenziare le attività svolte con modalità non commerciali di cui è evidente il diretto rilievo sociale, (attività di natura assistenziale, sanitaria, culturale, educativa, di ricerca scientifica, ecc.). **E' peraltro opportuno delimitare l'ampia formulazione del comma 777, garantendo in particolare che il regime di esenzione riguardi i soli comodanti aventi natura di soggetti non commerciali.** Si tratta peraltro di limitazione coerente con la norma di legge, poiché adottata al fine di favorire ulteriormente gli enti del terzo settore. Per gli immobili di categoria catastale D, l'esenzione è in ogni caso limitata alla quota di imposta di competenza del Comune, considerata l'intangibilità della quota statale prevista dall'art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019.

#### PRESO ATTO CHE

Il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2022, a condizione che:

- sia approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 e art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000), attualmente fissato al 31/05/2022 dall'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, convertito dalla L. n. 15/2022;
- sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019.

#### VISTI

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della L. n. 160/2019;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 42 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 e l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000;
- lo Statuto Comunale.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Area Gestione Fiscalità e di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Gestione Finanziaria, che si allegano quale parte integrante al presente provvedimento.

ACQUISITO il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui al punto 3 del dispositivo, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. Lgs. n. 267/2000, allegato quale parte integrante del presente provvedimento.

#### DELIBERA

- 1) di approvare **l'aliquota di cui all'art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019** nel valore 0 per cento per le unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 già destinate ad

abitazione principale e relative pertinenze, secondo le definizioni contenute nell'art. 1, comma 741, lett. b), della L. n. 160/2019, dichiarate inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzate, a seguito di eventi di danno generati da cause di forza maggiore quali incendi, esplosioni e accadimenti simili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

- 2) di confermare per l'anno 2022 le aliquote IMU vigenti nell'anno 2021;
- 3) di sostituire il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento IMU con il seguente:

*2.1 Sono esenti gli immobili posseduti dai **soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992** e dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.*

*2.2 Sono esenti gli immobili posseduti dai **soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992** e dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali, esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lettera i), a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statuari degli enti stessi.*

*2.3 Nel caso di immobili di categoria catastale D, l'esenzione è limitata alla quota di imposta di competenza del Comune, considerata l'intangibilità della quota statale prevista dall'art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019.*

*2.4 L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 770, della L. n. 160/2019, a pena di decadenza, entro il termine di legge.*

- 4) di dare atto che il presente provvedimento si applica dal 1° gennaio 2022, come previsto dall'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 e dall'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019.

Firmato digitalmente da Massimiliano Bianchimano, COLANGELO ROBERTO, Conte Emmanuel

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA DELL'ALIQUOTA RELATIVA A IMMOBILI SOGGETTI AD EVENTI DI DANNO – MODIFICA DEL COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO IMU

Numero progressivo informatico: 1532

**PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA**  
*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000*

**FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE DI AREA  
Dott. Massimiliano Bianchimano

.....

Firmato digitalmente da Massimiliano Bianchimano in data 18/05/2022

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - modifica dell'aliquota relativa a immobili soggetti ad eventi di danno – modifica del comma 2 dell'art. 5 del regolamento IMU.

Numero progressivo informatico: 1532

**Direzione Bilancio e Partecipate**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000*

*Favorevole*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da BRUNA FORNO in data 18/05/2022



**SEGRETERIA GENERALE**

**Oggetto:** Imposta Municipale propria (IMU) – modifica dell'aliquota relativa a immobili soggetti ad eventi di danno – Modifica del comma 2 dell'art. 5 del Regolamento IMU

Proposta n. 1532/2022

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Direttore dell'Area proponente, da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e della legittimità amministrativa, con particolare riferimento alle determinazioni in tema di aliquote e di esenzioni;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;

Visto l'art. 42 e l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 commi 741, 754 e 777 della Legge n. 160/2019,

esprime

### **PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE**

nell'intesa che venga acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con specifico riguardo al punto n. 3 del dispositivo, prima dell'inizio della trattazione della proposta di deliberazione in oggetto da parte del Consiglio Comunale.

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Fabrizio Dall'Acqua**

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 18/05/2022

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DEL COMUNE DI MILANO  
Parere n. 32/2022 del 24/05/2022**

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - modifica dell'aliquota relativa a immobili soggetti ad eventi di danno – modifica del comma 2 dell'art. 5 del regolamento IMU.**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DEL COMUNE DI MILANO**

**RICEVUTA** a mezzo posta elettronica in data 18 maggio 2022 la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione n. 1532, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale e relativa alla modifica dell'aliquota relativa ad immobili soggetti ad eventi di danno, modifica dell'art. 5 del regolamento IMU;

**CONSIDERATO CHE :**

la prima integrazione ha per oggetto:

1-Modifica dell'aliquota per gli immobili, già destinati ad abitazione principale, interessati da eventi di danno; per la quale si chiede di approvare, con riferimento alle unità immobiliari già destinate ad abitazione principale in regime di esclusione da imposta e classificate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze, dichiarate inagibili o inabitabili a causa di eventi di danno generati da cause di forza maggiore, quali incendi, esplosioni e accadimenti simili, l'aliquota di cui al comma 754 cit. nel valore 0 per cento.

La seconda integrazione ha per oggetto:

2-Modifica del comma 2 dell'art. 5 del Regolamento IMU - Esenzione per gli immobili concessi in comodato agli enti territoriali o ad enti non commerciali

L'art. 1, comma 777, lett. e), della L. n. 160/2019 prevede che i Comuni possano stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. L'Ente intende utilizzare tale specifico potere di esenzione al fine di agevolare e potenziare le attività svolte con modalità non commerciali per ragioni sociali, (attività di natura assistenziale, sanitaria, culturale, educativa, di ricerca scientifica, ecc.). L'Ente inoltre intende opportunamente delimitare l'ampia formulazione del comma 777, garantendo in particolare che il regime di esenzione riguardi i soli comodanti aventi natura di soggetti non commerciali. Per gli immobili di categoria catastale D, l'esenzione è in ogni caso limitata alla quota di imposta di competenza del Comune, considerata l'intangibilità della quota stato.

VISTI il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dai responsabili

VISTO il parere di legittimità del Segretario Generale

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di propria competenza su Imposta Municipale Propria (IMU) - modifica dell'aliquota relativa a immobili soggetti ad eventi di danno – modifica del comma 2 dell'art. 5 del regolamento IMU.

Inoltre l'Organo di revisione invita l'Ente a recepire quanto segue:

- 1) riguardo alla prima modifica, dovranno essere definiti gli “accadimenti simili” in quanto la locuzione generica potrebbe generare differenti interpretazioni dando luogo a non chiara applicazione del regolamento; inoltre va comunque esclusa l'applicazione dell'aliquota zero dell'IMU laddove l'inagibilità, l'inabitabilità o il mancato utilizzo di fatto siano riferibili ad attività dolose sia nell'attività di costruzione o anche in atti successivi di trasferimento riferibili agli stessi;
- 2) riguardo la seconda integrazione che venga limitata l'agevolazione esclusivamente alle attività istituzionali svolte nell'ambito degli enti non commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

La data del presente parere è quella dell'ultima firma digitale apposta.

IL COLLEGIO DEI REVISORI  
Dott. Mario Carnevale - Presidente  
Dott.ssa Mariella Spada - Componente  
Dott. Giuseppe Zoldan - Componente  
(FIRMATO DIGITALMENTE)



Comune di MILANO

**SEGRETERIA GENERALE**

**Oggetto:** Imposta Municipale Propria (IMU) – modifica relativa a immobili soggetti ad eventi di danno – modifica del comma 2 dell’art. 5 del Regolamento IMU.

Proposta n. 1532/2022

### **IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Direttore dell'Area Proponente, da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e della legittimità amministrativa, con particolare riferimento alle determinazioni in tema di aliquote ed esenzioni;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;

Richiamato il proprio parere di legittimità emesso in data 18/05/2022 *“favorevole, nell’intesa che venga acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con specifico riguardo al punto n. 3 del dispositivo, prima dell’inizio della trattazione della proposta di deliberazione in oggetto da parte del Consiglio Comunale”*;

Visto il parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione, firmato in data 24/05/2022, con cui il Collegio:

- 1) esprime *“parere favorevole per quanto di propria competenza su Imposta Municipale Propria (IMU) - modifica dell’aliquota relativa a immobili soggetti ad eventi di danno – modifica del comma 2 dell’art. 5 del regolamento IMU”*;
- 2) specifica che *“riguardo alla prima modifica, dovranno essere definiti gli “accadimenti simili” in quanto la locuzione generica potrebbe generare differenti interpretazioni dando luogo a non chiara applicazione del regolamento; inoltre va comunque esclusa l’applicazione dell’aliquota zero dell’IMU laddove l’inagibilità, l’inabitabilità o il mancato utilizzo di fatto siano riferibili ad attività dolose sia*



*nell'attività di costruzione o anche in atti successivi di trasferimento riferibili agli stessi",*

- 3)** *invita l'Ente "riguardo la seconda integrazione" a limitare "l'agevolazione esclusivamente alle attività istituzionali svolte nell'ambito degli enti non commerciali";*

Richiamato quanto già previsto al punto 3 del dispositivo della proposta deliberativa;

### **INTEGRA**

il citato parere di legittimità invitando l'organo consiliare a valutare le osservazioni e le raccomandazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti.

### **IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Maria Elisa Borrelli

#firmadigitale;0,16#

Verifica effettuata in data 01/06/2022 13:40:23 UTC

File verificato: C:\Users\piero.opreni\Desktop\Pratica\_1532-2022\_PG\_\_docx545505\_55926640.docx.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

#### Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : BORRELLI MARIA ELISA  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 01/06/2022 13:40:22 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
online: 01/06/2022 13:11:08 UTC

#### Dati del certificato del firmatario **BORRELLI MARIA ELISA** :

Nome, Cognome: BORRELLI MARIA ELISA  
Titolo: Vice Segretario Generale  
Organizzazione: Comune di Milano  
Numero identificativo: WSREF-24653663631563  
Data di scadenza: 05/05/2023 22:05:07 UTC  
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-01879020517 , IT ,  
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

#### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 |  
P.IVA 07945211006

**LA PRESIDENTE**  
**Elena Buscemi**  
**Firmato digitalmente**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Fabrizio Dall'Acqua**  
**Firmato digitalmente**

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Fabrizio Dall'Acqua**  
**Firmato digitalmente**